

Programmazione e progettazione degli appalti di lavori pubblici nel nuovo codice dei contratti

Soggetti coinvolti, adempimenti e scadenze

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

Decreto legislativo 31/3/2023 n. 36 (Gazzetta
Ufficiale 31/3/2023 n. 77)

Con le modifiche di cui al D.Lvo 31.12.2024, n. 209

NOVITA' LEGISLATIVE



- **STRUTTURA
DEL CODICE**

LIBRO I	LIBRO II
PRINCIPI, DIGITALIZZ. PROGRAMMAZ. E PROGETTAZIONE	APPALTI
PARTE I PRINCIPI Tit. I Principi generali - Tit. II Ambito di applicaz. RUP e fasi dell'affidamento	PARTE I - CONTRATTI SOTTOSOGLIA
PARTE II DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEGLI APPALTI	PARTE II - ISTITUTI E CLAUSOLE COMUNI
PARTE III PROGRAMMAZIONE	PARTE III - SOGGETTI Tit. I Stazioni appaltanti - Tit. II Operatori economici
PARTE IV PROGETTAZIONE	PARTE IV - PROC. SCELTA DEL CONTRAENTE
	PARTE V - SVOLGIM. DELLE PROCEDURE Tit. I Atti preparatori - II bandi avvisi inviti III Doc. offerente, e termini domande e offerte IV Requisiti di partecipazione - V Selezione offerte
	PARTE VI - ESECUZIONE
AVV. ALBERTO PONTI	PARTE VII - NORME PER ALCUNI CONTRATTI

LIBRO III	LIBRO IV	LIBRO V
APPALTI NEI SETTORI SPECIALI	PPP E CONCESSIONI	CONTENZIOSO, ANAC DISPOSIZI. FINALI E TRANS.
PARTE I NORME APPLICABILI E AMBITO SOGGETTIVO	PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI	PARTE I CONTENZIOSO Tit. I Ricorsi giurisdizionali Tit. II Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
PARTE II PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	PARTE II CONCESSIONI Tit. I Ambito di applicazione e principi generali - Tit. II Aggiudicazione - Tit. III Esecuzione - Tit. IV Project financing	PARTE II GOVERNANCE
PARTE III BANDI, AVVISI E INVITI	PARTE III LOCAZIONE FINANZIARIA	PARTE III DISPOSIZ. TRANSITORIE, COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
PARTE IV SELEZIONI PARTECIPANTI E OFFERTE	PARTE IV CONTRATTO DI DISPONIBILITA'	
	PARTE V ALTRE DISPOSIZIONI SUL PPP	
AVV. ALBERTO PONTI	PARTE VI SERVIZI GLOBALI	

INDICE ALLEGATI

- **LIBRO I**
- Allegato I.01 Contratti collettivi
- Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.
- Allegato I.2 Attività del RUP.
- Allegato I.3 Termini delle procedure di appalto.
- Allegato I.4 Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.
- Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.
- Allegato I.6 Dibattito pubblico obbligatorio.
- Allegato I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo.
- Allegato I.8 Verifica preventiva dell'interesse archeologico.
- Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
- Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure.
- Allegato I.11 Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- Allegato I.12 Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.
- Allegato I. 13 Determinazione dei parametri per la progettazione.
- Allegato I. 14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali

- **LIBRO II**

- Allegato II.1 Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
- Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte.
- Allegato II.2-bis Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi
- Allegato II.3 ~~Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti~~ Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate .
- Allegato II.4 Qualificazione delle stazioni appaltanti.
- Allegato II.5 Specifiche tecniche ed etichettature.
- Allegato II.6 Informazioni in avvisi e bandi.
- Allegato II-6-bis Accordo di collaborazione
- Allegato II.7 Caratteristiche relative alla pubblicazione.
- Allegato II.8 Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.
- Allegato II.9 Informazioni contenute negli inviti ai candidati.
- Allegato II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

INDICE ALLEGATI


- Allegato II.11 Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri.
- Allegato II.12 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.
- Allegato II.13 Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia.
- Allegato II.14 Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità.
- Allegato II.15 Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.
- Allegato II.16 Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione.
- Allegato II.17 Servizi sostitutivi di mensa.
- Allegato II.18 Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali.
- Allegato II.19 Servizi di ricerca e sviluppo.
- Allegato II.20 Direttive del Ministero della difesa in tema di appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza.

INDICE ALLEGATI


- LIBRO III
- -----
- LIBRO IV
- Allegato IV.1 Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182.
- LIBRO V
- Allegato V.1 Compensi degli arbitri.
- Allegato V.2 Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico.
- Allegato V.3 Modalità di formazione della Cabina di regia.

IL PRODOTTO OPERA PUBBLICA

IL CICLO DI VITA DEL “PRODOTTO” OPERA PUBBLICA



Linea di manutenzione e abbattimento



LIBRO I –
DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE,
DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA
PROGETTAZIONE
PARTE I - DEI PRINCIPI
Titolo I - I principi generali

Articolo 1. Principio del risultato.

- 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione**
- con la **massima tempestività** e
- il **migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo,**
- nel rispetto dei **principi di legalità, trasparenza e concorrenza.**
- 2. **La concorrenza** tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. **La trasparenza** è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.



Articolo 1. Principio del risultato.

- 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
- 4. Il principio del risultato costituisce **criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto**, nonché per:
 - a) **valutare la responsabilità del personale** che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b) **attribuire gli incentivi** secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Consiglio di Stato, sez. V, 4.3.2025 n. 1857
Principio del risultato, interpretazione dell'offerta
nelle gare pubbliche

- L'offerta formulata da un concorrente, ove non presenti espliciti elementi di difformità rispetto alla *lex specialis*, deve essere interpretata in senso conforme al capitolato, applicando il criterio ermeneutico di conservazione degli effetti *ex art. 1367 c.c.* Ciò è coerente con il principio del risultato e il *favor participationis* sanciti dagli artt. 1 e 3 del d.lgs. 36/2023, secondo cui la stazione appaltante deve privilegiare un'interpretazione che mantenga efficace l'offerta, salvo che vi siano elementi di manifesta difformità che configurino una controproposta inammissibile

Consiglio di Stato sez. V 13/9/2024 n. 7571

Principi del risultato e della fiducia nella disciplina dei contratti pubblici


- **Il principio del risultato** - codificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, ma già immanente nel sistema e utilizzabile in chiave interpretativa anche rispetto a fattispecie regolate dal d.lgs. 50/2016 - che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale **e il principio della fiducia**, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 36/023, che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della PA, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile, **sono avvinti inestricabilmente, sicché la gara è funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo** (nel caso di specie, la sezione ha ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, ritenendo in contrasto con i principi di cui in massima la condotta della stazione appaltante di ritardo nella stipula del contratto e nella definizione dei progetti, oltre la totale chiusura dalla stessa dimostrata alla ricerca di una soluzione concordata, che consentisse la realizzazione almeno di alcuni interventi - avuto riguardo alla circostanza che in relazione ai lotti oggetto dell'aggiudicazione, non era stata presentata alcun'altra domanda e che era impossibile bandire una nuova gara, stante la tempistica degli interventi per l'utilizzo di incentivi economici pubblici).

Consiglio di Stato sez. IV 2/5/2024 n. 3985

- Il requisito tecnico professionale di partecipazione va infatti verificato rispetto ad una determinata attività e non rispetto ad un contratto – come sostiene l'appellante – che rileva invece sul piano probatorio. Non vi è stata dunque alcuna lettura superficiale degli atti di causa da parte del T.a.r., come infondatamente eccepito dalla appellante, né il rigoroso sviluppo argomentativo del giudice di prime cure può essere tacciato di esasperato formalismo, in contrasto con i principi di efficienza e di risultato, essendosi invero egli attenuto ad una piana applicazione del principio della par condicio che una riqualificazione della domanda ex post, sulla base dei contratti indicati, – pur sollecitata dall'appellante – avrebbe invece sovvertito.
- In particolare i principi del risultato e della efficienza predicati dall'art. 1 del d.lgs. 36/23, sebbene non applicabili al caso di specie ratione temporis essendo il bando stato pubblicato in data anteriore, non possono comunque sovvertire le regole di svolgimento della gara ed i concorrenti principi di par condicio e di autoresponsabilità nella presentazione delle dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara, come chiarito anche dalla Corte di giustizia UE in materia di soccorso istruttorio..

TAR EMILIA PARMA, I, 29.4.2024 N. 98

- Il **principio del risultato**, introdotto con il nuovo Codice dei contratti pubblici, **detta un'enunciazione di principio** invero già implicita nella logica del sistema delle procedure ad evidenza pubblica, vale a dire che il primo obiettivo assegnato dal legislatore alle stazioni appaltanti è quello dell'affidamento dei contratti di appalto e di concessione in modo tempestivo, efficiente ed **economico**, dovendo tali risultati pur sempre coniugarsi con i principi di legalità, trasparenza e concorrenza.



TAR EMILIA PARMA, I, 29.4.2024 N. 98

- Il principio del risultato, per come declinato dall'art. 1 del D.Lvo n. 36/23, consente di orientare l'operato delle Stazioni appaltanti **attraverso due criteri di indirizzo:**
- a) il “**criterio temporale**” della tempestività dell'affidamento ed esecuzione del contratto, che impone alle Stazioni appaltanti il superamento delle situazioni di inerzia o di impasse per difficoltà connesse, tra l'altro, alla difficoltà di interpretazione delle disposizioni unionali e nazionali, oltre che da quelle fornite in sede pretoria, guardando al risultato attraverso l'applicazione di una regola per il caso concreto, pur sempre nel dovuto rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) il “**criterio qualitativo**” dell'efficienza ed economicità dell'affidamento ed esecuzione del contratto, la cui applicazione deve guidare la Stazione appaltante nella scelta della soluzione che consenta di addivenire all'ottimizzazione del rapporto tra il profilo tecnico-qualitativo dell'offerta e quello economico del prezzo da corrispondere.

CDS, SEZ. III, 26.3.2024, N. 2866

- L'importanza del risultato nella disciplina dell'attività dell'amministrazione non va riguardata ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione: al contrario, come pure è stato efficacemente sostenuto successivamente all'entrata in vigore del richiamato d.lgs. n. 36 del 2023, il risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad “ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo”, facendo “transitare nell'area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili”.

CDS sez. V 27/2/2024 n. 1924

principio risultato e fiducia

- Questa Sezione ha già utilizzato disposizioni del d.lgs. 36/2023 come supporto interpretativo idoneo a risolvere controversie inerenti il d.lgs. 50/16 (CDS, Sez. V, 9.6.2023, n. 5665). (..) **L'art. 1** è collocato in testa alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici ed **è principio ispiratore della stessa, sovraordinato agli altri**. Si tratta di un principio considerato quale **valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale che è:**
 - a) **nella fase di affidamento** giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;
 - b) **nella fase di esecuzione** (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto.
- (..) **Il principio della fiducia di cui all'art. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile**. Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo

Articolo 2. Principio della fiducia

- 1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul **principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.**
- 2. **Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici,** con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni **secondo il principio del risultato.**



Articolo 2. Principio della fiducia

- 3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, **ai fini della responsabilità amministrativa costituisce COLPA GRAVE**
 - la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi,
 - nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza
 - e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. **Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.**
- 4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, **le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti**, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

TAR Campania – Napoli, sez. I, 7.3.2025 n. 1894

- Il principio della fiducia, sancito dall'art. 2 del d.lgs. n. 36/2023, va declinato nel senso di **esigere che l'interessato assolva all'onere di allegare specifici argomenti che valgano a fondare la sua pretesa e a superare la predetta presunzione di legittimità dell'azione amministrativa**

TAR Sicilia-Catania (Sez. III) 4.6.2024,n. 2096

- Il principio della fiducia, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. 36 del 2023, pur ampliando i poteri valutativi e la discrezionalità della PA, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile, pone in capo alla stazione appaltante la responsabilità di svolgere le gare tenendo sempre presente, a prescindere dalla regolarità formale, che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica, o ad acquisire forniture o, come nel caso di specie, ad affidare dei servizi, nel modo più rispondente agli interessi della collettività.

TAR SARDEGNA, SEZ. I, 11.3.2024, N. 204

- Invero, sotto il profilo semantico, il concetto stesso di “affidabilità” si predica riguardo a qualcuno che sia meritevole di “fiducia”, riflettendosi questo aspetto, perciò, sotto il profilo giuridico, nella lettura e interpretazione dell’art. 98 del Codice alla luce del generale Principio della fiducia, innovativamente introdotto all’art. 2 del D.lgs. n. 36/23, con particolare riferimento al comma 2, ove si dispone che “il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato”.

CDS sez. V 27/2/2024 n. 1924


principio risultato e fiducia

- Questa Sezione ha già utilizzato disposizioni del d.lgs. 36/2023 come supporto interpretativo idoneo a risolvere controversie inerenti il d.lgs. 50/16 (CDS, Sez. V, 9.6.2023, n. 5665). (..) **L'art. 1** è collocato in testa alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici ed **è principio ispiratore della stessa, sovraordinato agli altri**. Si tratta di un principio considerato quale **valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale che è:**
 - a) nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;
 - b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto.
- (..) **Il principio della fiducia di cui all'art. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile**. Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo

PARERE MIMS 19.7.2023, N. 2159


Principio della fiducia e pareri delle autorità competenti.

- **Quesito:**
- A quali “autorità competenti” si riferisce il legislatore, nel disciplinare il principio della fiducia all’art. 2, c. 3, ultimo periodo del nuovo Codice? In considerazione che l’ANAC, ai sensi dell’art. 222, non emanerà più linee guida finalizzate alla regolamentazione dei contratti pubblici, è possibile interpretare l’articolo in parola intendendo, quali pareri delle “autorità competenti” cui riferirsi per l’applicazione della disciplina di settore, quelli emanati ai sensi dell’art. 223 c. 10 dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti?



Principio della fiducia e pareri delle autorità competenti.

- **Risposta:**
- In considerazione dell'ampiezza della formulazione di cui all'art. 2, c. 3, del D.lgs. 36/2023 **non risulta possibile elencare le “Autorità competenti” al rilascio di pareri sull'applicazione della disciplina di settore, rilevanti ai fini di una possibile esclusione della colpa grave.** In riferimento alle Linee guida ANAC, si precisa che, nonostante il superamento degli strumenti di regolazione flessibile introdotti dal D.Lgs. 50/2016, nell'assetto regolatorio del nuovo Codice, **l'ANAC continua a fornire indirizzi applicativi sotto molteplici forme**, tra cui l'adozione di atti-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali (art. 222, c. 2 D.Lgs. 36/2023) e con i pareri di precontenzioso (art. 220 D.Lgs. 26/2023). Gli stessi bandi tipo, inoltre, sono vincolanti per le stazioni appaltanti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c. 3, in base al quale “Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi.



Principio della fiducia e pareri delle autorità competenti.

- Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo” e rappresentano comunque un riferimento interpretativo- applicativo anche per tipologie di procedure diverse da quelle per le quali sono stati specificamente adottati. **Accanto ad Anac, vi sono altre Autorità che possono intervenire con il rilascio di pareri sull’interpretazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, come ad es. la Corte dei conti nell’esercizio della funzione consultiva, ovvero altre Autorità che, avuto riguardo alle funzioni svolte, forniscono indirizzi interpretativi e applicativi attraverso l’emanazione di “circolari” o atti simili. Quanto ai pareri resi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in continuità con il servizio offerto in attuazione del Codice previgente (art. 214, c. 10, D.Lgs. 50/2016), l’art. 223, c. 10, del D.Lgs. e 36/2023, citato nel quesito, prevede che “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, anche attraverso la piattaforma del Servizio Contratti Pubblici, il supporto e l’assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l’applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del codice”. Ciò posto si precisa che le risposte fornite dal Servizio, riguardante esclusivamente la disciplina relativa ai contratti pubblici e l’interpretazione della stessa, hanno natura di atti meramente consultivi e non vincolanti per le stazioni appaltanti e rappresentano valutazioni di tipo ermeneutico circa le disposizioni in materia di contratti pubblici, ferma restando l’autonomia e responsabilità gestionale delle medesime stazioni appaltanti.**

Articolo 3.

Principio dell'accesso al mercato

- 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **favoriscono**, secondo le modalità indicate dal codice, **l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi**
 - di concorrenza,
 - di imparzialità,
 - di non discriminazione,
 - di pubblicità e trasparenza,
 - di proporzionalità.

Articolo 4.

Criterio interpretativo e applicativo

- 1. Le disposizioni del codice **si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.**

Articolo 5.

Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento

- 1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici **si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.**
- 2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico
- sul legittimo esercizio del potere e
- sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.



Articolo 5.


Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento

- 3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.
- 4. Ai fini **dell'azione di rivalsa** della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.

TAR Campania-Salerno, Sez. I, 21.7.2025, n. 1320

Nello svolgimento dell'attività autoritativa l'Amministrazione è tenuta a rispettare, oltre alle regole di legittimità amministrativa (la cui violazione normalmente determina l'invalidità del provvedimento), anche quelle di correttezza (la cui violazione determina invece la responsabilità precontrattuale dell'Ente)

- Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza e infine sancito dal legislatore (cfr. art. 1, c. 2 bis, della legge n. 241/90 e, in materia di contratti pubblici, art. 5 del d.lgs. n. 36/23), **l'Amministrazione deve informare il proprio operato alle regole di correttezza e buona fede**, in modo da non ingenerare nel privato affidamenti ingiustificati; **quindi, nello svolgimento dell'attività autoritativa l'Amministrazione è tenuta a rispettare, oltre alle regole di legittimità amministrativa (la cui violazione normalmente determina l'invalidità del provvedimento), anche quelle di correttezza (la cui violazione determina invece la responsabilità precontrattuale dell'Ente), operanti su piani distinti e con conseguenze diverse**. Come affermato da Consiglio di Stato, sez. V, 13.9.24, n. 7574, sulla base di Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29.11.21, n. 21, **“la responsabilità precontrattuale richiede non solo la buona fede soggettiva del privato, ma anche gli ulteriori seguenti presupposti:**



TAR Campania-Salerno, Sez. I, 21.7.2025, n. 1320

Nello svolgimento dell'attività autoritativa l'Amministrazione è tenuta a rispettare, oltre alle regole di legittimità amministrativa (la cui violazione normalmente determina l'invalidità del provvedimento), anche quelle di correttezza (la cui violazione determina invece la responsabilità precontrattuale dell'Ente)

- a) che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà;
- b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o dolo;
- c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (e cioè le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia il nesso eziologico tra il danno e il comportamento scorretto che si imputa all'amministrazione", in caso di "comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica suindicati, ma anche di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi"
- Inoltre, secondo il principio di diritto affermato nella citata pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato "nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici **la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa**".



TAR Campania-Salerno, Sez. I, 21.7.2025, n. 1320

Nello svolgimento dell'attività autoritativa l'Amministrazione è tenuta a rispettare, oltre alle regole di legittimità amministrativa (la cui violazione normalmente determina l'invalidità del provvedimento), anche quelle di correttezza (la cui violazione determina invece la responsabilità precontrattuale dell'Ente)

- Occorre poi considerare che, **in materia di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile è limitato al cosiddetto interesse negativo ovvero all'interesse a non essere coinvolto, con riferimento al caso di specie, in una procedura conclusasi con un nulla di fatto; il c.d. interesse contrattuale negativo, poi, copre sia la componente del danno emergente, ovvero le spese documentate per la partecipazione alla gara, sia quella del lucro cessante, ovvero le alternative occasioni contrattuali perse per il coinvolgimento in una inutile attività negoziale, in particolare in termini di partecipazione a ulteriori analoghe procedure (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 12.7.2021, n. 5274).**
- Poste tali coordinate interpretative, **anche a voler ritenere che l'illegittima articolazione delle attività di gara possa configurarsi anche come violazione delle regole di correttezza a cui l'Amministrazione è tenuta nei confronti dei concorrenti, non può trovare accoglimento la richiesta di compensazione del pregiudizio derivante dal mancato conseguimento dell'utile di impresa e dal mancato arricchimento curricolare, in quanto connessi all'interesse positivo (non risarcibile in caso di responsabilità precontrattuale)**


TAR Campania sez. I 4/1/2025 n. 61

Aggiudicazione – Revoca – Legittimità – Responsabilità precontrattuale – Canoni di buona fede e correttezza

- Negli appalti pubblici non è precluso all'amministrazione di revocare l'aggiudicazione in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, del quale si è dato atto nella motivazione del provvedimento di autotutela, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i quali, oltre che espressamente codificati dall'art. 21-quinquies della L. n. 241/90, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 Cost., ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. L'esercizio di tale potere non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche, tassativamente predeterminate dal legislatore, ma è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione. La legittimità della revoca dell'aggiudicazione non esclude un possibile riconoscimento della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui la condotta concretamente serbata dalla P.A., seppure cristallizzatasi in provvedimenti non illegittimi, si palesi contraria ai principi di buona fede e correttezza e, dunque, lesiva della libertà di autodeterminarsi nei rapporti negoziali. Le relative controversie sono devolute alla giurisdizione amministrativa

Consiglio di Stato, sez. V, 13.9.2024, n. 7574

- Il principio di buona fede e di tutela dell'affidamento (da ultimo, recepito nell'art. 5 del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023), già secondo l'elaborazione compiuta da Cons. Stato, Ad. plen., 4.5.2018, n. 5, comporta che nello svolgimento dell'attività autoritativa l'amministrazione è tenuta a rispettare, oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l'invalidità del provvedimento e l'eventuale responsabilità da lesione dell'interesse legittimo), anche le norme generali dell'ordinamento civile, che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può fare nascere una responsabilità da comportamento scorretto, incidente sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze derivanti dall'altrui scorrettezza. La sentenza dell'Adunanza plenaria ha altresì chiarito che la responsabilità precontrattuale richiede non solo la buona fede soggettiva del privato, ma anche gli ulteriori seguenti presupposti:



Consiglio di Stato, sez. V, 13.9.2024, n. 7574

- a) che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà;
- b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o dolo;
- c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (e cioè le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia il nesso eziologico tra il danno e il comportamento scorretto che si imputa all'amministrazione.
- Emerge dunque da tale inquadramento generale che la responsabilità precontrattuale è in funzione del comportamento scorretto (Cons. Stato, V, 10.8.2018, n. 4912; IV, 20.2.2014, n. 790), e non già dell'illegittimità provvedimento. La statuizione di inammissibilità appare dunque non condivisibile con riguardo alla responsabilità precontrattuale, che prescinde dall'illegittimità provvedimento e dunque dall'esigenza stessa di impugnare il provvedimento (nel caso di specie, di revoca dell'aggiudicazione).(rif.: Articolo 5 D.Lgs 36/2023)

Articolo 8.

Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito

- 1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni **sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito**, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
- 2. **Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente**, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, **la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso secondo le modalità previste dall'articolo 41, c. 15-bis, 15-ter e 15-quater**
- 3. Le pubbliche amministrazioni possono **ricevere per donazione beni o prestazioni** rispondenti all'interesse pubblico **senza obbligo di gara**. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Articolo 9.

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale


- 1. **Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili,** estranee
- alla normale alea,
- all'ordinaria fluttuazione economica e
- al rischio di mercato
- e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto,
- **la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.** Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.



Articolo 9.

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale

- 2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, **la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento**, **quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione**, senza alterarne la sostanza economica.
- 3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.



Articolo 9.

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale

- 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di **clausole di rinegoziazione**, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
- 5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 (*ndr rispettivamente revisione prezzi e modifica dei contratti in corso di esecuzione*)

Consiglio di Stato, sez. III, 11.7.2024, n. 6218

- Occorre stabilire se il rapporto di commessa proseguito all'indomani della naturale scadenza del contratto **sia frutto di mera proroga o di rinnovo, rectius: rinegoziazione, contrattuale: nel primo caso ben potrà trovare applicazione la clausola contrattuale recata dal contratto di appalto che prevede l'aggiornamento del canone su base annuale, mentre nella seconda ipotesi il rimaneggiamento sostanziale delle condizioni contrattuali preclude a priori l'applicazione della clausola periodica di revisione giacché in tali ipotesi la revisione è stata già egregiamente surrogata dalla rinegoziazione a cura delle parti che hanno ridisegnato il rapporto bilanciandolo alle evenienze del tempo corrente.**

Articolo 10.

Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione

- 1. I contratti pubblici **non** sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.
- 2. **Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.**



Articolo 10.

Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione

- 3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre **requisiti speciali**,
- **di carattere economico-finanziario e tecnico professionale**,
- attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto,
- tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti
- e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle **micro, piccole e medie imprese**.

Consiglio di Stato Adunanza plenaria 9.6.2025 n. 6

OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC – NON DETERMINA ESCLUSIONE AUTOMATICA

- L'omesso versamento del contributo ANAC entro i termini di partecipazione ad una procedura pubblica **non determina l'esclusione automatica del concorrente senza possibilità di soccorso istruttorio.** Si tratta di una irregolarità essenziale sanabile mediante il soccorso istruttorio. La stazione appaltante, una volta accertata la mancanza della prova di pagamento del contributo, deve assegnare un termine all'operatore economico per effettuare il pagamento. **Il pagamento tardivo è consentito fino all'inizio della fase di valutazione delle offerte e non oltre.**

Obbligo sopralluogo

- 1. È legittima l'esclusione da una procedura per mancato sopralluogo quando la lex specialis lo preveda come requisito essenziale ai fini della formulazione dell'offerta.
- 2. La previsione della lex specialis che subordina l'ammissione alla gara all'effettuazione del sopralluogo non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10 d.lgs. 36/23, se il sopralluogo è funzionale a una sua corretta formulazione.
- 3. Il termine fissato dalla stazione appaltante per l'effettuazione del sopralluogo può essere qualificato come perentorio, ove giustificato da esigenze organizzative e volto a garantire il corretto svolgimento della procedura selettiva, nel rispetto del principio di autoresponsabilità.

TAR CAMPANIA, VI, 25.7.2024, n. 4387

Obbligo sopralluogo

- .. 2. Si rileva innanzitutto che l'esclusione dalla gara della ricorrente è stata disposta dal comune di Procida in applicazione dell'art. 11 del disciplinare di gara che prevede espressamente l'obbligatorietà del sopralluogo "da svolgere necessariamente" con il personale della Stazione Appaltante previo appuntamento da concordare e dispone che la mancata effettuazione di tale sopralluogo sia causa di esclusione dalla procedura di gara...
- Ne discende che, mentre la stazione appaltante ha l'onere di chiarire nella disciplina di gara l'effettiva portata dei requisiti richiesti, spetta all'operatore economico, in ossequio al principio di autoresponsabilità, quale precipitato degli obblighi di buona fede e correttezza, assumere una condotta confacente alla diligenza che viene richiesta a chi riveste una determinata qualifica professionale.



TAR CAMPANIA, VI, 25.7.2024, n. 4387

Obbligo sopralluogo


- 3. Infondate sono anche le censure con cui la ricorrente lamenta la nullità e/o illegittimità dell'art. 11 del disciplinare nella parte in cui prescrive a pena di esclusione l'espletamento del sopralluogo alla presenza del personale dell'amministrazione.
- 4. Infondata è la censura con cui si deduce che tale clausola della lex specialis sarebbe nulla/illegittima perché contra legem rispetto alla previsione normativa dell'art. 10, comma 2, D.lgs. 36/2023 secondo cui "le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte".
- Nel caso di specie, infatti, l'amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, ha ritenuto che il sopralluogo "assistito" fosse indispensabile alla formulazione di un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto, basata su una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi. In tale prospettiva, quindi, il sopralluogo è strettamente connesso alla formulazione dell'offerta e ne costituisce un elemento essenziale.



TAR CAMPANIA, VI, 25.7.2024, n. 4387

Obbligo sopralluogo

- Qualora la *lex specialis* contempli, come nella specie, l'obbligatorietà del sopralluogo, con le modalità indicate, ai fini della presentazione dell'offerta, l'omissione di tale adempimento si configura, invero, più che come una causa di esclusione di natura formale, come un'ipotesi di carenza sostanziale dell'offerta e del suo contenuto.
- E ciò trova conferma anche nella disposizione di cui all'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, secondo cui “Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.



TAR CAMPANIA, VI, 25.7.2024, n. 4387

Obbligo sopralluogo

- 5. Inoltre, la previsione del sopralluogo assistito non può ritenersi, nel caso di specie, un adempimento sproporzionato e inutile, tenuto conto della complessità, delle caratteristiche e delle peculiarità dell'oggetto dell'appalto in questione che riguarda il servizio integrato di igiene urbana del comune di Procida, e ciò anche in considerazione della particolarità del territorio isolano...
- L'obbligo imposto dalla *lex specialis* di gara di effettuazione del sopralluogo, con le modalità indicate all'art. 11 del disciplinare, preliminare alla presentazione dell'offerta, è, invero, da ritenersi strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi funzionale alla miglior valutazione dei servizi da effettuare, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la descrizione riportata negli atti di gara; e la presenza del rappresentante dell'amministrazione al sopralluogo, espressamente richiesta dal disciplinare di gara, non può ritenersi adempimento inutile e meramente formale essendo ragionevolmente finalizzato a garantire la serietà del sopralluogo e la effettiva visione di tutti i luoghi necessari, anche delle zone non accessibili perché chiuse a chiave; così garantendo l'interesse al miglior esito della procedura e alla serietà ed affidabilità delle offerte presentate dalle concorrenti (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sent. n. 1037 del 2018; sent. n. 3675 del 2024).



TAR CAMPANIA, VI, 25.7.2024, n. 4387

Obbligo sopralluogo

- 6. Inoltre, trattandosi di un adempimento necessariamente preliminare e prodromico alla presentazione dell'offerta e pertanto infungibile in via successiva, la mancanza del prescritto sopralluogo "assistito" non poteva essere sanato con la procedura del soccorso istruttorio.
- 7. Per quanto sopra, pertanto, le censure di cui ai primi tre motivi di ricorso sono da ritenersi infondate e l'esclusione della ricorrente è da ritenersi legittima per la mancata effettuazione del sopralluogo "assistito",...

TAR Veneto-Venezia, sez. I, 14.5.2025 n. 733
Clausola che prevede l'esclusione del concorrente
per superamento dei limiti dimensionali – Nullità

- Le clausole che prevedono l'esclusione o lo stralcio di parte dell'offerta per violazioni puramente formali, quale è il superamento dei limiti dimensionali, **sono radicalmente nulle, atteso che possono determinare l'esito vittorioso di offerte potenzialmente più onerose rispetto a quella esclusa per ragioni non attinenti all'interesse pubblico**

TAR Lombardia – Milano, sez. I, del 3.3.2025, n.721


Esclusione per superamento limiti dimensionali offerta – Nullità

- In ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, non è legittima la sanzione espulsiva prevista nel disciplinare di gara legata al superamento dei limiti dimensionali dell'offerta. Nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell'offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso. La clausola che prevede per la violazione dei limiti dimensionali lo stralcio di una parte dell'offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedurali nonché con l'interesse della stessa Amministrazione a selezionare l'offerta migliore. Pertanto, una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta l'esclusione dell'offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., potendo consentire ad un'offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull'offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l'interesse pubblico

TAR Lazio Roma sez. II bis 17/6/2024 n. 12303

No esclusione offerta per superamento numero pagine offerta tecnica

- L'art. 10 d.lgs. n. 36/23 sancisce il principio di tassatività delle clausole di esclusione previste dal codice, aventi effetto eterointegrativo della lex specialis, di talchè “le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte” (comma 2).
- Nella fattispecie nessuna norma di rango primario, né nel codice degli appalti né in altra fonte legislativa, prescrive un limite specifico concernente il limite di pagine per la redazione dell'offerta tecnica o attribuisce alla stazione appaltante un potere in tal senso.



TAR Lazio Roma sez. II bis 17/6/2024 n. 12303

No esclusione offerta per superamento numero pagine offerta tecnica

- Ne consegue che, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza in riferimento alla disciplina del d.lgs. n. 50/16, la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell'offerta (possibilità ipotizzata dalla parte odierna ricorrente in alternativa alla più grave esclusione dalla gara) “rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedurali nonché con l'interesse della stessa Amministrazione a selezionare l'offerta migliore. **Pertanto... una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta l'esclusione dell'offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., potendo consentire ad un'offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull'offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l'interesse pubblico** alla tutela della salute dei pazienti del Servizio sanitario pubblico ed alla ottimale allocazione delle risorse pubbliche né con il rispetto della libertà d'iniziativa economica privata e di concorrenza ma solo alla “comodità” d'esame dell'amministrazione” (così espressamente Cons. Stato n. 4371/21; nello stesso senso Cons. Stato n. 7967/2020, n. 7787/2020 e n. 1451/2020).



TAR Lazio Roma sez. II bis 17/6/2024 n. 12303

No esclusione offerta per superamento numero pagine offerta tecnica

- Anche l'Anac con la delibera n. 402 del 26/5/21, resa nell'ambito di un parere di precontenzioso, ha evidenziato che “come chiarito nella Nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017, la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara. L'indicazione dei limiti dimensionali della relazione tecnica, non dovrebbe dunque avere (e comunque non dovrebbe essere interpretata come avente) una natura prescrittiva. Ad una interpretazione in tal senso osta il già menzionato principio di tassatività delle cause di esclusione; come chiarito dalla giurisprudenza, in virtù di tale principio, l'esclusione può essere disposta solo in applicazione di una specifica causa indicata nel Cod[OMISSIS] dei contratti o di altre disposizioni di leggi vigenti, ma nessuna disposizione normativa correla l'esclusione dalla gara o altro tipo di sanzione al fatto che l'offerta sia formulata in un numero di pagine superiore a quello stabilito dalla lex specialis (cfr., Parere di precontenzioso delibera n. 819 del 26 settembre 2018)”.



TAR Lazio Roma sez. II bis 17/6/2024 n. 12303

No esclusione offerta per superamento numero pagine offerta tecnica

- Per esigenza di completezza, il Collegio ritiene di dovere dare atto di un orientamento del Consiglio di Stato, in parte non del tutto sovrapponibile a quello ora riportato, secondo cui “il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l'offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione "ai fini della valutazione dell'offerta"; in tale ultimo caso, infatti, il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva - che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell'altro" (così Cons. Stato n. 6857/2020; nello stesso senso anche Cons. Stato n. 7815/23, n. 8326/22, n. 5112/21).
- Tale ultima impostazione (emersa in relazione all'applicazione del previgente d.lgs. n. 50/16), nella parte in cui ammette astrattamente il potere della stazione appaltante di prescrivere un limite dimensionale massimo dell'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, ad avviso del Collegio non è compatibile con il principio di tassatività quale declinato dall'art. 10 d.lgs. n. 36/23.



TAR Lazio Roma sez. II bis 17/6/2024 n. 12303

No esclusione offerta per superamento numero pagine offerta tecnica

- In proposito, il Collegio ritiene che, nel nuovo codice, il principio di tassatività abbia una valenza ed un ambito applicativo più stringenti rispetto alla disciplina del previgente art. 83 c. 8 d. lgs. n. 50/16 (così anche TAR Lazio – Roma n. 140/24) il quale stabiliva che “le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite...I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.



TAR Lazio Roma sez. II bis 17/6/2024 n. 12303

No esclusione offerta per superamento numero
pagine offerta tecnica

- Ciò è desumibile dalla collocazione del principio di tassatività tra i principi generali del nuovo codice (a differenza della disciplina previgente in cui la tassatività era trattata nell'ambito dei requisiti di ordine speciale) e dalla strumentalità della tassatività rispetto al fondamentale principio dell'accesso al mercato, di cui all'art. 3 d.lgs. n. 36/23; ne deriva che, nel nuovo codice, le deroghe al principio di tassatività devono essere interpretate restrittivamente e con maggior rigore rispetto alla disciplina previgente.



- **Applicazione
dei contratti
collettivi
nazionali di
settore**



- **Elenco norme di riferimento**
- **Art. 11 CCNL**
- **Art. 57 Clausola sociale**
- **Art. 41, c. 13 Costo medio del lavoro**
- **Art. 41, c. 14 Costo manodopera e sicurezza scorporati da base di gara**
- **Art. 102 Impegni operatore economico**
- **Art. 108, c. 9 Obbligo per o.e. di indicare nell'offerta economica propri costi manodopera e oneri sicurezza**
- **Art. 110 c. 4 offerta anomala ex lege se al di sotto minimi salariali e costi sicurezza non congrui**

Articolo 11.

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

- 1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni **è applicato**
- **il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro**, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- **e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.**



Articolo 11.

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti


- ~~2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.~~
- 2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, c. 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **INDICANO** il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01



Articolo 11.

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

- 2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **INDICANO** altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.



Articolo 11.

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

- 3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, **purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.**
- 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato**
- **si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata,**
- **ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.** In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 (*ndr offerte anormalmente basse*), **in conformità all'allegato I.01**



Articolo 11.

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

- 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.



Articolo 11.

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

- 6. In caso di **inadempienza contributiva** risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, **la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi**, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una **ritenuta dello 0,50%**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



Articolo 11.

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

- **In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni** dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, **a provvedervi entro i successivi 15 giorni.**
- Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, **la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate**, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

LIBRO I
(Art. 11, c. 2 e 4)
ALLEGATO I.01
Contratti collettivi

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

- 1. Il presente Allegato disciplina i **criteri e le modalità per l'individuazione**, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'art. 17, c. 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente di cui all'art. 11, c. 1 e 2, nonché per **la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza** delle tutele ai sensi dell'articolo 11, c. 4. Il presente Allegato disciplina altresì i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, c. 2, del codice, dei contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 11, c. 2-bis, nonché per la presentazione e verifica della relativa dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4.



Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile)

- 1. Ai fini di cui all'articolo 11, c. 1 e 2, del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione:
 - a) della **stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto** o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi del comma 2;
 - b) del **criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro**, ai sensi del comma 3.



Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile)

- 2. Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
- a) identificano l'attività da eseguire **mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre** di cui all'articolo 17, c. 2, del codice **del rispettivo codice ATECO**, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre;
- b) **individuano l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori** con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.



Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile)

- 3. Nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con il requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al medesimo comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
 - a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali **nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro**, adottate ai sensi dell'articolo 41, c. 13;
 - b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare**, sulla base delle informazioni disponibili, **il contratto collettivo di lavoro** stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione.



Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile)

- 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **NON possono imporre, a pena di esclusione**, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.
- 5. I criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche all'individuazione dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 11, c. 2-bis, del codice.

Articolo 3 (Presunzione di equivalenza)

- 1. Ai fini della dichiarazione di cui all'art. 11, c. 4, e della conseguente verifica, **si considerano equivalenti** le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore **a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.**
- 2. Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.*(rispettivamente CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative; CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini; CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini)*

Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)

- 1. Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, **si considerano**, ai fini della valutazione di equivalenza, le **tutele economiche e le tutele normative**.
- 2. La valutazione di **EQUIVALENZA ECONOMICA** dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:
 - a) retribuzione tabellare annuale;
 - b) indennità di contingenza;
 - c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
 - d) eventuali mensilità aggiuntive
 - e) eventuali ulteriori indennità previste.



Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)

- 3. La valutazione di **EQUIVALENZA DELLE TUTELE NORMATIVE** è effettuata sulla base dei seguenti parametri:
- a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
- b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
- c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
- d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
- e) durata del periodo di prova;
- f) durata del periodo di preavviso;
- g) durata del periodo di comportamento in caso di malattia e infortunio;
- h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;



Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)

- i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
- l) monte ore di permessi retribuiti;
- m) disciplina relativa alla bilateralità;
- n) obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico;
- o) previdenza integrativa;
- p) sanità integrativa.



Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)

- 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 **sono marginali**.
- 5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4.



Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)

- 6. Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta ferma la possibilità di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'equivalenza, al rispetto di tali vincoli in relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele secondo quanto previsto nel presente articolo.
- 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di cui all'articolo 11, c. 2- bis.

Articolo 5 (Verifica della dichiarazione di equivalenza)

- 1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, c. 4, in sede di presentazione dell'offerta.
- 2. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.

	1	2 (Par 109)	2 (Par 115)	3	4	5	6
A-Elementi retributivi annui							
Retribuzione tabellare	8.248,20	8.990,52	9.485,52	9.732,84	10.557,60	11.547,36	14.351,64
Ind. contingenza	6.152,52	6.167,52	6.167,52	6.185,04	6.210,00	6.222,36	6.297,24
Anzianità forfettaria di settore	612,24	652,68	666,00	698,16	757,80	801,24	995,88
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE "A"	15.136,92	15.934,68	16.443,00	16.740,00	17.649,36	18.694,92	21.768,72
B-Oneri aggiuntivi							
Festività retribuite (2 giorni)	116,66	122,81	126,73	129,02	136,03	144,08	167,77
Tredicesima mensilità'	1.261,41	1.327,89	1.370,25	1.395,00	1.470,78	1.557,91	1.814,06
Quattordicesima mensilità'	1.251,08	1.317,56	1.359,92	1.384,67	1.460,45	1.547,58	1.803,73
TOTALE "B"	2.629,15	2.768,26	2.856,90	2.908,69	3.067,26	3.249,57	3.785,56
C-Oneri previd. e assist.							
Inps (30,11%)	5.859,87	5.901,76	5.928,45	5.944,04	6.237,77	6.607,49	7.694,39
Inail (3,4683%)	616,19	648,68	669,39	681,48	718,52	761,11	886,31
TOTALE "C"	6.476,06	6.550,44	6.597,84	6.625,52	6.956,29	7.368,60	8.580,70
D-Altri Oneri							
Trattamento fine rapporto	1.316,01	1.385,40	1.429,62	1.455,46	1.534,56	1.625,52	1.892,91
Rivalutazione T.F.R. (9,974576%)	525,07	552,75	570,39	580,70	612,26	648,55	755,24
Fondo di Previdenza complementare (adesione al 35%)	40,22	41,27	42,18	42,50	44,25	45,12	50,37
Assistenza sanitaria integrativa	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20
Bilateralità	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
TOTALE "D"	1.966,50	2.064,62	2.127,39	2.163,86	2.276,27	2.404,39	2.783,72
COSTO MEDIO ANNUO	26.208,63	27.318,00	28.025,13	28.438,07	29.949,18	31.717,48	36.918,70
RETRIB. MENSILE	1.261,41	1.327,89	1.370,25	1.395,00	1.470,78	1.557,91	1.814,06
RETRIB. ORARIA	7,29	7,68	7,92	8,06	8,50	9,01	10,49
COSTO MEDIO ORARIO	16,58	17,28	17,73	17,99	18,94	20,06	23,35
IRAP (3,9%)(*)	0,64	0,66	0,68	0,69	0,73	0,77	0,90
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)(**)	17,39	18,10	18,58	18,85	19,86	21,03	24,48

Ore annue teoriche	2.088
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
Ferie (giorni) - 176	176
Festività (giorni) - 12	96
Festività sopresse (giorni) - 4	32
Riduzione orario contrattuale (ore)	40
Assemblee/Permessi - 0,5%	10
Diritto allo Studio - 0,45%	9
Malattia/Infortunio/Maternità - 6,50%	136
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod. (gg) - 1	8
Totale ore non lavorate	507
Ore annue mediamente lavorate	1.581

Note:

Costo aziendale minimo annuo procapite della sicurezza (D.P.I., visite mediche, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) : € 200,00

Costo aziendale minimo annuo procapite mantenimento in efficienza D.P.I.: € 130,00

(*) - Aliquota Irap ordinaria - Le Regioni possono deliberarne valori differenti

(**) - Contributo addizionale 1,4% (comma 28 art.2 legge 92/2012)

- **IL RESPONSABILE
UNICO DEL
PROGETTO**



Articolo 15.

Responsabile unico del progetto (RUP).

- 1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **NOMINANO** nell'interesse proprio o di altre amministrazioni **UN RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)** per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.



Art. 31 D.Lvo n. 50/16 Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni

- 1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti ~~nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento~~ **individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.** Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, **per ciascuno dei detti acquisti**, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo.



Art. 31 D.Lvo n. 50/16 Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni

- Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del **necessario livello di inquadramento giuridico** in relazione alla struttura della pubblica amministrazione **e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato**; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. **L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.....**

Articolo 15.

Responsabile unico del progetto (RUP).

- 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.




Articolo 15.

Responsabile unico del progetto (RUP).

- 3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
- 4. **Ferma restando l'unicità del RUP**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, **ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.**






Articolo 15.

Responsabile unico del progetto (RUP).

- 5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, **svolgendo tutte le attività** indicate **nell'allegato I.2**, o che siano comunque necessarie, **ove non di competenza di altri organi**. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, c. 3, della legge 23.8.1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~
- 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una **struttura di supporto al RUP**, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di **incarichi di assistenza** al medesimo.




Articolo 15.

Responsabile unico del progetto (RUP).

- 7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisiti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.
- 8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
- 9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Nomina RUP per un periodo di tempo definito

- **Quesito:** Si chiede se sia possibile per una stazione appaltante poter nominare un unico RUP per tutte le gare di appalto bandite nel corso di un intero anno, oppure se sia necessaria la nomina di un RUP specifico per ciascun appalto o procedura di gara, indipendentemente dal fatto che le gare siano svolte nello stesso periodo di tempo. Ad avviso dello scrivente si dovrebbe nominare un RUP per ciascun procedimento e non in forma annuale, tuttavia se le gare si riferiscono a procedimenti legati tra loro (ad esempio per appalti omogenei o in settori connessi), la stazione appaltante potrebbe decidere di nominare lo stesso RUP per più gare purchè rispetti la specificità di ciascun procedimento




Nomina RUP per un periodo di tempo definito

- **Risposta:** L'art. 15 del D.Lgs. 36/23, prevede che "nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre stazioni appaltanti un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice." Dal tenore letterale della norma che lega l'intervento pubblico al singolo contratto e parla di nomina per "ciascuna procedura" si ricava, dunque, che non sia possibile nominare un unico RUP per tutte le gare di appalto bandite nel corso di un anno, ma, piuttosto, sia necessario nominare un RUP specifico per ciascuna procedura di gara: questo sembra essere un principio generale applicabile, pertanto, anche in caso di procedure omogenee o connesse tra di loro. La nomina deve, infatti, avvenire nel primo atto di avvio di ciascun intervento, al fine di identificare chiaramente la procedura in relazione alla quale il RUP assume le relative responsabilità. Fermo restando che è necessaria una nomina specifica del RUP per ogni procedura, è, invece, pacifico che lo stesso soggetto possa essere nominato RUP per più procedure sempre che venga fatta una valutazione caso per caso della compatibilità degli incarichi

Chiarimenti in merito alla figura del RUP

- **Quesito:**
- In questo ente, ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e della legge 338 del 23/12/2000, art. 53 c. 23, come modificata dalla legge 448/2001 art. 29 c. 4 lett. a), l'incarico di responsabile dell'area tecnica è ricoperto dal Sindaco, che è in possesso di titolo di studio adeguato (ingegnere). E' corretto che sotto il profilo gestionale il soggetto di cui sopra, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, possa essere equiparato ad un dipendente e quindi possa svolgere, oltre agli adempimenti amministrativi di cui all'art. 107 TUEL, le mansioni di RUP dei lavori pubblici?



Chiarimenti in merito alla figura del RUP

- **Risposta.** L'art. 15 del D.lgs. 36/23 prevede che il RUP debba essere individuato tra i dipendenti (assunti anche a tempo determinato) della stazione appaltante in possesso di adeguati requisiti di competenza, esperienza e professionalità. **Tuttavia, la qualifica di dipendente della stazione appaltante, inteso in senso formale come rapporto di lavoro subordinato con l'ente, non sembra essere un requisito imprescindibile.** Infatti, anche a seguito delle recenti modifiche introdotte con il decreto n. 209/2024, la stessa disposizione ammette in via residuale la possibilità di nominare RUP un dipendente appartenente a un'altra pubblica amministrazione, il che dimostra che **il criterio dirimente per l'assunzione del ruolo non è la qualifica del rapporto di lavoro, bensì il collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante tale da consentirgli di esercitare le funzioni gestionali connesse agli affidamenti pubblici, in particolare la titolarità di poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura.**



Chiarimenti in merito alla figura del RUP

- Ciò posto, l'art. 53, c. 10, della legge n. 388/2000 **introduce una deroga espressa al principio generale del pubblico impiego sulla separazione tra indirizzo politico e gestione**, consentendo agli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo (sindaco o assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura gestionale. **Tale previsione costituisce dunque un'eccezione al principio per cui il RUP deve essere scelto tra i dipendenti della stazione appaltante (o di altre amministrazioni pubbliche), poiché consente che il sindaco, qualora gli siano attribuite funzioni gestionali ai sensi di un'apposita disciplina regolamentare, possa esercitare poteri tipici della dirigenza, compresi quelli relativi alla gestione degli appalti pubblici (cfr. art. 107, c. 3, lett. a del TUEL). Pertanto, se il regolamento dell'ente ha recepito tale impostazione e se il sindaco, in qualità di responsabile dell'area tecnica, esercita effettivamente funzioni di gestione amministrativa e tecnica, **non vi sono ostacoli a ritenere che possa essere individuato come RUP ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/23**, in quanto egli opera nell'ambito di un rapporto di servizio con la stazione appaltante e dispone dei poteri di spesa e gestione richiesti per l'esercizio del ruolo. A conferma di ciò, il medesimo art. 15, c. 2, D.lgs. 36/23 prevede che in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento (che, nel caso di specie, è proprio il sindaco).**

ANAC, Parere sulla normativa 6.11.2024, n. 57

Modello organizzativo responsabili di fase – Requisiti del RUP

- **I quesiti:**
- 1) Con la citata nota la richiedente, alla luce delle intervenute disposizioni del d.lgs. 36/2023, delle peculiarità organizzative della stessa, nonché degli affidamenti di contratti pubblici dalla medesima disposti, nei termini illustrati nell'istanza di parere, **chiede all'Autorità di chiarire se nel nuovo assetto normativo di settore, sussistano preclusioni all'adozione di atti amministrativi generali di organizzazione interna volti all'individuazione delle figure del RUP e dei Responsabili di fase, in capo in capo a funzionari o dirigenti tecnici piuttosto che amministrativi;**
- 2) ferma restando la necessità di rispettare i requisiti di professionalità richiesti dal Codice, **se sussista una casistica per cui i ruoli di RUP e di responsabile di fase siano necessariamente, preferibilmente o per mera opportunità, da assegnare a specifiche tipologie di professionalità.**



Modello organizzativo responsabili di fase – Requisiti del RUP

- La risposta di ANAC sul primo quesito:
- Il d.lgs. 36/2023 rimette alla discrezionalità delle singole amministrazioni aggiudicatrici, l'individuazione del modello organizzativo ritenuto più idoneo ai fini dell'individuazione del Rup ed eventualmente dei Responsabili di fase, sulla base dei requisiti di professionalità e di competenza richiesti dalle norme stesse (parere Funz Cons 33/2024).
- In generale si ritiene di dover sottolineare che il modello organizzativo prescelto ai fini della nomina del Rup, secondo le disposizioni richiamate (ii) dovrebbe tenere conto della preferenza riconosciuta dalla norma (art. 15, c. 4) per l'individuazione di tale figura nell'ambito dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa, cui si dovrebbe prioritariamente attingere per la nomina del responsabile unico del progetto; (ii) dovrebbe garantire, altresì, l'individuazione di un Rup in possesso di adeguati requisiti e competenze professionali (come indicato nell'art. 15 e negli articoli 4 e 5 dell'allegato I.2) , “nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni”.
- Disposizione, questa, che sembra richiamare l'attenzione dell'Amministrazione, ad una attenta attribuzione del ruolo di Rup, che tenga conto (tra l'altro) delle mansioni svolte dal personale interessato.

ANAC, Parere sulla normativa 6.11.2024, n. 57

Modello organizzativo responsabili di fase – Requisiti del RUP

- La risposta di ANAC sul secondo quesito
- Quanto alla specifica professionalità richiesta, oggetto dell'ultimo quesito, oltre alle indicazioni sopra riportate, nonché a quanto stabilito dal richiamato art. 2, c. 3, dell'Allegato I.2, sembra sufficiente richiamare gli articoli 4 e 5 dell'Allegato I.2, secondo i quali:

ANAC, Parere sulla normativa 6.11.2024, n. 57

Modello organizzativo responsabili di fase – Requisiti del RUP

- – per gli appalti/concessioni di lavori e per i servizi tecnici, «il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche», con l'ulteriore precisazione per cui «Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento (...)» (come indicato alle lettere da a) a c) della disposizione). «In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata». Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, «il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management».

Modello organizzativo responsabili di fase – Requisiti del RUP

- – per i contratti di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 5 dello stesso Allegato, «Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare». I requisiti di esperienza sono indicati al comma 2 della disposizione. Infine, «Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze».

ANAC, Parere sulla normativa 6.11.2024, n. 57

Modello organizzativo responsabili di fase – Requisiti del RUP

- Per quanto sopra, fermo quanto previsto per gli appalti/concessioni di lavori e per i servizi di architettura e ingegneria (per i quali il RUP deve essere un tecnico), negli appalti di servizi e forniture, il ruolo di RUP non deve necessariamente essere assegnato a specifiche tipologie di professionalità (di natura tecnica o amministrativa) come richiesto nell'istanza di parere, ma le norme sopra richiamate stabiliscono che tale ruolo sia rivestito da un soggetto in possesso di titolo di studio di “livello adeguato” e di “esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare”.

Indicazioni di carattere transitorio sulla profilazione dei responsabili di fase nei sistemi dell'Autorità

COMUNICATO PRESIDENTE
ANAC 6.3.2024

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC

6.3.2024

- L'articolo 15, comma 4, del codice dei contratti pubblici stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. La norma chiarisce che, se si aderisce a tale schema organizzativo, le responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Responsabile unico del progetto.
- La norma prevede che i responsabili di fase siano nominati direttamente dalla stazione appaltante. Per poter accedere ai sistemi informativi dell'Autorità è necessario che detti soggetti siano preventivamente registrati e associati alla stazione appaltante/ente concedente di appartenenza.

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC

6.3.2024

- L'Autorità sta elaborando una soluzione operativa che consenta l'indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni di RUP e di responsabile di fase nell'ambito del profilo della stazione appaltante/ente concedente registrato sull'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). In tal modo, i vari responsabili di progetto e di fase che risulteranno associati ad una determinata stazione appaltante potranno operare direttamente nei sistemi dell'Autorità, in relazione alle singole procedure di affidamento, per le fasi di rispettiva competenza.
- Nelle more delle necessarie implementazioni dei sistemi informativi dell'Autorità e dei conseguenti adeguamenti da parte delle Piattaforme di approvvigionamento digitale, **al fine di agevolare le attività di competenza delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, si ritiene utile consentire l'accesso ai sistemi dell'Autorità da parte dei responsabili di fase a prescindere dalla preventiva indicazione ad opera del RUP.**

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC

6.3.2024

- A tal fine, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP.
- La profilazione nei sistemi dell'Autorità con il ruolo di RUP consente di operare in tutte le fasi dell'affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite per le fasi dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Sarà quindi cura della stazione appaltante/ente concedente e dei soggetti dagli stessi nominati assicurarsi che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità.
- Con successivo provvedimento dell'Autorità saranno indicate le nuove modalità per consentire la profilazione dei responsabili di fase.

Individuazione del RUP

- **Quesito:**
- 1) All'interno della struttura organizzativa di una Pubblica Amministrazione, che ha scelto un modello organizzativo che prevede la nomina di un responsabile di progetto per le fasi di programmazione, uno per la progettazione, uno per l'esecuzione ed un responsabile di progetto per la fase di affidamento, l'incarico di RUP per la fase di affidamento può essere affidato ad un legale dotato di comprovata esperienza e competenza nel settore, già nominato procuratore responsabile della relativa struttura "Lavori impiantistici e Servizi di ingegneria e Architettura"?
- 2) Fermo quanto sopra, qualora la suddetta condizione non sia sufficiente, può il legale essere nominato RUP per la fase di affidamento avvalendosi al proprio interno del supporto di un tecnico, con laurea in architettura?
- 3) A tal fine, ai sensi dell'Art.15, c. 6 del D.lgs. 36/2023, può la stazione appaltante istituire una struttura stabile a supporto del RUP, precisando tale circostanza nell'atto di nomina?



Individuazione del RUP

- **Risposta:** Avuto riguardo alla peculiare natura giuridica della stazione appaltante, occorre in premessa ricordare come alla fattispecie in argomento si applichi la previsione di cui all'art. 15, c. 2, del Codice laddove stabilisce che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute”. In base a siffatta previsione, una volta individuati tali soggetti qualificati, trovano applicazione le disposizioni del Codice in merito alla figura del Responsabile unico di progetto e alla eventuale nomina dei responsabili di fase.



Parere MIMS 18.7.2024 n. 2687

Individuazione del RUP

- Ciò premesso, in riferimento al quesito 1) e al quesito 2) occorre chiarire che il D.Lgs. 36/23, innovando la previgente disciplina di cui al D.Lgs. 50/16, all'art. 15, c. 4, **riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà di nominare due responsabili del procedimento, uno per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e uno per la fase di affidamento, i quali devono essere affiancati dal responsabile di progetto che mantiene le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento.** In base ai riferimenti forniti, la richiesta di parere sembra attenere agli appalti di lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, sicché appare applicabile in primo luogo la disposizione di cui all'art. 2, c. 3, dell'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, a mente della quale "Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato". **In merito al quesito 3) si rinvia a quanto chiarito con il parere n. 2038 di questo Servizio, fermo restando che tale disciplina trova applicazione compatibilmente con l'autonomia organizzativa riconosciuta alle stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni/enti pubblici.**

Parere MIMS 4.7.2023 n. 2098

Nomina di un responsabile di procedimento per fasi

- **Quesito:**
- Ai sensi dell'art. 15 c. 4 del D.lgs. n. 36/2023, si evince che, "Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento": *è giusta l'interpretazione che la nomina eventualmente può essere fatta unicamente per 2 responsabili del procedimento, cioè 1 per la fase di affidamento ed un altro per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (quindi queste 3 ultime fasi non possono essere scorporate)?*
- **Risposta:**
- Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che la Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36/2023 chiarisce, con riferimento all'art. 15, c. 4, che "In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti". *Pertanto, si conferma la ricostruzione del quesito*

Parere MIMS 26.9.2024 n. 2752

Nomine RUP e responsabile procedimento in caso di appalti delegati

- **QUESITO:** Siamo una stazione appaltante qualificata (no centrale di committenza) che svolge appalti delegati per conto di enti terzi non qualificati. Si chiede di chiarire se:
- a) il RUP (Responsabile Unico Progetto), individuato dalla norma quale soggetto responsabile di tutte le fasi preordinate alla realizzazione di un intervento pubblico, debba essere nominato in capo alla S.A. delegante, mentre il funzionario che verrà designato in seno alla S.A. delegata verrà chiamato ad avviare e concludere la procedura di gara esclusivamente in veste di responsabile del procedimento per la sola fase di affidamento, che terminerà con l'aggiudicazione. In tale ipotesi, le attività che risultano essere di esclusiva competenza del RUP (es.: verifica anomalia, esclusioni, verifica requisiti, aggiudicazione, etc.), dovranno essere gestite dalla S.A. delegata o dalla S.A. delegante?;
- b) il RUP debba essere nominato dalla S.A. delegata mentre la S.A. delegante nominerà un responsabile del procedimento per le restanti fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione. In tal caso, come può il RUP esercitare concretamente le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento anche delle fasi dell'intervento che restano in capo alla S.A. delegante?
- c) debbano essere nominati due RUP, uno dalla S.A. delegante per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, e uno dalla S.A. delegata per la fase di affidamento. In tal caso, come può tale circostanza conciliarsi con la prevista unicità del RUP?

Parere MIMS 26.9.2024 n. 2752

Nomine RUP e responsabile procedimento in caso di appalti delegati

- L'art. 62, c. 11, d.lgs. 36/2023 prevede che “le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, c. 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo (...)”. Il successivo comma 13 stabilisce, poi, che “le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza”. Pertanto, **in risposta al primo quesito, la stazione appaltante delegata nominerà un proprio RUP per le attività meglio specificate, di volta in volta, nell'atto di delega e per gestire, altresì, i rapporti con la stazione appaltante delegante; quest'ultima, invece, nominerà un suo rup per le attività di propria competenza, ossia quelle che non saranno oggetto di delega.** **In relazione al secondo quesito, il raccordo tra le due stazioni appaltanti (delegante e delegata) avverrà, come ex lege stabilito, attraverso il raccordo dei rispettivi RUP; le modalità concrete di svolgimento di tale raccordo sono rimesse alla valutazione discrezionale della s.a. ed esula dall'ambito di competenza del Servizio.** **Sul terzo quesito, si evidenzia che la nomina di due RUP è prevista dalla norma sopra citata, e che i medesimi – come detto – devono raccordare il loro operato ai fini della migliore efficacia, efficienza, buon andamento nell'affidamento dell'appalto pubblico**

Unità organizzativa responsabile del procedimento (Art. 4 L. 241/90 e s.m.i.)

- 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
- 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti

Responsabile del procedimento (Art. 5 L. 241/90 e s.m.i.)

- 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa **provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto** all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
- **2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.**
- 3. L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. (comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c), legge n. 120 del 2020)

Compiti del responsabile del procedimento (Art. 6 L. 241/90 e s.m.i.)

- 1. Il responsabile del procedimento:
- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

Compiti del responsabile del procedimento (Art. 6 L. 241/90 e s.m.i.)

- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale

D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165

**Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche**

ESTRATTO

Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo.

Funzioni e responsabilità

- 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
- 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative

Art. 17. Funzioni dei dirigenti

- 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
- a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
- e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis;
- e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

Art. 17. Funzioni dei dirigenti

- 1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile

(art. 15)

(Cfr. Linee guida ANAC n. 3/2016)

ALLEGATO I.2

Attività del RUP

Articolo 1.

Ambito di applicazione

- 1. Il presente allegato **disciplina i requisiti e i compiti** del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'art. 15 del codice.

Articolo 2.

Modalità di individuazione del RUP

- 1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, c. 2, del codice, e dagli artt. 4 e 5 del presente allegato, **tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.** Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'art. 15, c. 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. **Il RUP può delegare** al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore **lo svolgimento di mere operazioni esecutive**, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.
- 2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.



Articolo 2.

Modalità di individuazione del RUP

- 3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle **attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale** per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Articolo 3.


Struttura di supporto

- 1. Ai sensi dell'art. 15 c. 6 del Codice, la stazione appaltante può istituire una **struttura stabile a supporto del RUP** e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. **La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi**

Articolo 4.

Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura

- 1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'art. 15 c. 7 del Codice. Il RUP deve aver maturato **un'adeguata esperienza** nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:
 - a) di almeno 1 anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
 - b) di almeno 3 anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
 - c) di almeno 5 anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.



Articolo 4.

Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura

- 2. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno 5 anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.
- 3. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
- 4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno 5 anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Articolo 5.

Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture.

- 1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'art. 15 c. 7 del Codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.
- 2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:
 - a) di almeno 1 anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
 - b) di almeno 3 anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.



Articolo 5.

Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture.

- 3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, **la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.**

Articolo 6.

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi

- 1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'art. 15 c. 4 del codice, **coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata.** Per la fase dell'esecuzione vigila in particolare sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- 2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:
 - a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'art. 37 c. 1 lett. a) del codice. Predisponde altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'art. 37 c. 1 lett. b) del codice;
 - b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
 - c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;



Articolo 6.

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi


- d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- e) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'art. 15 c. 4 del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
- f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'art. 58 comma 2 del codice;
- g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;



Articolo 6.

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi

- h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 93 del codice;
- i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- l) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
- m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012.



Articolo 6.

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi

- 3. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Articolo 7.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento

- 1. Il RUP:
- a) **effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase** ai sensi dell'art. 15 c. 4 del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b) **svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo**; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. dell'art. 15, comma 6 del Codice, o di una commissione appositamente nominata;
- c) **svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'art. 93 del codice**;
- d) **dispone le esclusioni dalle gare**;



Articolo 7.

Compiti specifici del RUP **per la fase dell'affidamento**

- e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- f) **quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP procede direttamente alla valutazione delle offerte economiche;**
- g) **adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.**



Articolo 7.

Compiti specifici del RUP **per la fase dell'affidamento**

- 2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, **in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.**

Consiglio di Stato, sez. V, 10.6.2025 n. 5006

Competenza nell'adozione del provvedimento di esclusione

- La decisione finale di esclusione di un Rti dalla gara spetta al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). È sufficiente che il RUP firmi digitalmente il verbale della seduta che riporta l'esclusione proposta dalla commissione giudicatrice, approvando e ratificando così la decisione. La comunicazione del provvedimento di esclusione può essere effettuata da un soggetto diverso dal RUP, purché riferibile alla stazione appaltante, in quanto la comunicazione attiene alla fase di efficacia del provvedimento, non a quella di approvazione.

Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per **la fase dell'esecuzione**

- 1. Il RUP:
- a) impartisce al direttore dei lavori, con **disposizioni di servizio**, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
- b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;



Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione

- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, c. 3, del DLvo 9.4.2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) **assume il ruolo di responsabile dei lavori**, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, c. 2, 99, c. 1, e 101, c. 1, del D.Lvo n. 81 del 2008 **richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori**;
- g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del D.Lvo n. 81 del 2008;



Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione

- h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
- m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;



Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione

- o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 121 del codice;
- p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3 del codice;
- r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- s) **rilascia il certificato di pagamento**, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- **s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore;**
- t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
- u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
- v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.



Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per **la fase dell'esecuzione**

- 2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli artt. 215 e 216 del codice.
- 3. **Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.**



Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione


- ~~• 4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:~~
- ~~• a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;~~
- ~~• b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;~~
- ~~• c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;~~
- ~~• d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;~~
- ~~• e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.~~



Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione

- 4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14.



Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione

- 5. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

ANAC, PARERE IN FUNZIONE CONSULTIVA 16.10.2024, N. 16

- Di regola le funzioni di DEC negli appalti di servizi e forniture, sono svolte dal RUP. Tuttavia, **per gli appalti di fornitura (sui quali verte il quesito) la nomina del DEC deve ritenersi obbligatoria nei seguenti casi:**
 - (i) appalti di fornitura di importo superiore a 500.000 euro, in quanto ritenuti dal Codice di “particolare importanza” (art. 32, co.3 dell’All. II.14 del Codice);
 - (ii) appalti di fornitura di importo inferiore a 500.00 euro ma superiore alla soglia comunitaria (art. 8, co. 4, lett. a) All. I.2);
 - (iii) appalti di fornitura (anche) di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti in uno dei casi di cui alle lett. da b) a e) dell’art. 8, co.4, dell’allegato I.2

Articolo 9.

Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, **nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto.**
- 2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:
 - a) programmazione dei fabbisogni;
 - b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
 - c) esecuzione contrattuale;
 - d) verifica della conformità delle prestazioni.



Articolo 9.

Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni

- 3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell'articolo 5. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 6, in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.
- 4. **Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:**
 - a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
 - b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
 - c) affidamento;
 - d) esecuzione per quanto di competenza.



Articolo 9.

Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni

- 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
- 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, ~~il RUP è designato unicamente da questi ultimi~~ il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile.



Articolo 9.

Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni

- **7. Nel caso di acquisti centralizzati**, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. **I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale.** Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice.
- **8. Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241, si applica l'art. 62 comma 14 del codice.**

L'INCENTIVO TECNICO

Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche

- 1. Gli oneri relativi alle **attività tecniche indicate nell'allegato I.10** sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~



Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche

- 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte ~~dai dipendenti dal proprio personale~~ specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, **in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.** Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, **la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte** ~~dai propri dipendenti dal proprio personale.~~



Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche

- 3. L'80% delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di **corrispondente riduzione delle risorse** finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, **secondo i rispettivi ordinamenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del codice.**




Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche

- ~~4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al primo periodo è aumentato del 15%. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. **Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.**~~



Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche

- 4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del D.Lvo 30.3.2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del D.Lvo 30.3.2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del D.Lvo 30.3.2001, n. 165 e il numero dei beneficiari. **L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.** L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15%. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.



Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche

- 5. Il 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, **escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata**, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
- 6. Con le risorse di cui al comma 5 **l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:**
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.



Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche

- 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:
 - a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali ~~dei dipendenti~~ del personale nella realizzazione degli interventi;
 - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
- 8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una **centrale di committenza** possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ~~ai dipendenti~~ al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. **Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25% dell'incentivo di cui al comma 2.**

(art. 45, c. 1)

(Cfr. art. 113, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)

ALLEGATO I.10

Attività tecniche a carico degli
stanziamenti previsti per le singole
procedure

ALLEGATO I.10

Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

- **Attività di:**
 - - Programmazione della spesa per investimenti;
 - - Responsabile unico del progetto;
 - - Collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - - Redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - - Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - - Redazione del progetto esecutivo;
 - - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - - Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - - Predisposizione dei documenti di gara;
 - - Direzione dei lavori;



ALLEGATO I.10

Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

- - Ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/I, Ispettore/i di cantiere);
- - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- - Direzione dell'esecuzione;
- - Collaboratori del Direttore dell'esecuzione
- - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- - Collaudo tecnico-amministrativo;
- - Regolare esecuzione;
- - Verifica di conformità;
- - Collaudo statico (ove necessario)
- - Coordinamento dei flussi informativi

PARERE MIT 3.6.2025, N. 3467

Incentivi per funzioni tecniche solo se nominato il DEC


- **Quesito:** Posto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 32 dell'all. II.14 del d.lgs. 36/2023 "Sono considerati servizi di particolare importanza gli interventi di importo superiore a 500.000 euro" e, per le forniture, "Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro", **si chiede, se l'importo rilevante ai fini della considerazione di servizio o fornitura di particolare rilevanza sia quello posto a base della procedura di gara o quello contrattuale.** La distinzione rileva nei casi di procedure indette al fine di individuare l'OE a cui affidare il servizio o la fornitura il cui importo a base d'asta sia superiore a 500.000 euro e, per effetto del ribasso offerto, l'importo contrattuale risulti inferiore a 500.000 euro. **Si chiede inoltre se, nell'ipotesi in cui il servizio o la fornitura non siano di particolare rilevanza per importo o per caratteristiche non ricorrendo una delle ipotesi di cui al comma 2 del citato articolo e pertanto il direttore dell'esecuzione non debba essere diverso dal RUP, si possa comunque nominare un DEC diverso dal RUP e tale nomina realizzi la condizione di cui al comma 2 dell'art. 45 del codice al fine del riconoscimento degli incentivi per le attività tecniche**



PARERE MIT 3.6.2025, N. 3467

Incentivi per funzioni tecniche solo se nominato il DEC

- **Risposta:** Nell'ambito dei contratti di servizi e forniture, come espressamente previsto dal c. 2, secondo periodo, dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/23, l'applicabilità degli incentivi è contemplata solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione inteso quale soggetto diverso dal RUP. In risposta al primo quesito, al fine di individuare i servizi o forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni) per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell'esecuzione come figura diversa dal RUP, sebbene il c. 8 dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/23 faccia riferimento ai "contratti" di servizi e forniture di particolare importanza, **si ritiene che l'importo di 500.000 Euro al quale fa riferimento l'art. 32, c. 2 e 3 dell'all. II.14, sia l'importo posto a base della procedura di gara e non quello contrattuale.** Ciò in ragione del fatto che, già a monte e prima dell'avvio della procedura di gara, è necessario inquadrare correttamente la tipologia di servizio o fornitura e verificare i presupposti per l'eventuale nomina del Dec, anche al fine di provvedere all'accantonamento delle somme previste per gli incentivi tecnici.



PARERE MIT 3.6.2025, N. 3467

Incentivi per funzioni tecniche solo se nominato il DEC

- Con riferimento al secondo quesito – e conseguentemente al terzo – la risposta è negativa in ragione del fatto che il disposto dell'art. 31 dell'all. II.14 secondo cui "(l)'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32" deve essere interpretato restrittivamente. Ed invero, come precisato anche dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Campania nella Deliberazione n. 191 del 2023, poiché negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, **il ricorrere di tale presupposto deve essere verificato con rigore e oggettività.**

INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE
NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 209/24
ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 45 DEL
D.LGS. 36/2023 IN TEMA DI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE

ANAC COMUNICATO DEL
PRESIDENTE del 7 maggio 2025

ANAC COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 7.5.2025

- **Premesse**
- Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali l'Autorità, stante le modifiche normative apportate dal D.lgs. 209/2024 (c.d. correttivo al Codice dei contratti) alle disposizioni in tema di incentivi per funzioni tecniche, intende fornire utili indicazioni applicative in merito.



ANAC COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 7.5.2025

- Inquadramento normativo e finalità dell'istituto
- L'art. 45 del D.lgs. 36/23 disciplina l'erogazione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'allegato 1.10 al Codice prevedendo al comma 2 che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie - a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti - "per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale.... e per le finalità indicate al comma 5...".
- Ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle dette risorse, la disposizione in esame fa salva la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale (così l'ultimo periodo del c. 2 dell'art. 45).
- La finalità dell'istituto in esame è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.




ANAC COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 7.5.2025

- Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione degli incentivi
- Le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all'allegato 1.10 al Codice.
- L'elenco delle attività riportate nel suddetto allegato è da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge.
- Quanto ai soggetti che possono beneficiare degli stessi si precisa che ancorché l'art. 16 del D.lgs. n. 209/2024 ha sostituito i riferimenti contenuti nell'art. 45 del Codice ai "dipendenti" (della stazione appaltante), con la parola "personale" (della stazione appaltante), i destinatari degli incentivi sono, comunque, i lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione aggiudicatrice, quindi interni ad essa, con esclusione del personale "esterno" e ciò in rispondenza alla ratio della norma che, come detto, è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.



ANAC COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 7.5.2025

- Avendo il correttivo, inoltre, espunto l'ultimo capoverso dell'art. 45, comma 4, contenuto nella precedente versione dello stesso e a tenore del quale «Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale», **la corresponsione dell'incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del "personale proprio" dell'Amministrazione destinataria dell'incentivo, mentre non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all'amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell'incentivo.**



ANAC COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 7.5.2025

- Modalità di corresponsione degli incentivi e criteri di riparto
- Gli incentivi per le funzioni tecniche vengono corrisposti dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.
- Nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l'attività incentivabile, appositamente individuato dall'Amministrazione competente, sentito il RUP, ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte.




ANAC COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 7.5.2025

- L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, **non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale**; **tale limite è aumentato del 15% per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice.**
- Relativamente al quantum destinato alla copertura dei costi relativi agli incentivi per le funzioni tecniche, l'art. 45, c. 2, stabilisce che lo stesso non può superare il 2% dell'importo dei lavori/servizi/forniture posto a base delle procedure di affidamento, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo.
- Il comma 3 dell'art. 45 va a specificare le percentuali di attribuzione di dette risorse prevedendo che l'80% è destinato al RUP e ai soggetti che svolgono le funzioni incentivabili, nonché tra i loro collaboratori, precisando che gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali.



ANAC COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 7.5.2025

- Il comma 5 specifica, invece, che il residuo 20% può essere utilizzato per le finalità indicate nei commi 6 e 7 (acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, attività di formazione/specializzazione del personale o copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria dello stesso).
- Quanto alle modalità di ripartizione degli incentivi si precisa che la norma attribuisce alle singole stazioni appaltanti/enti concedenti di stabilire, secondo i rispettivi ordinamenti, i criteri di riparto delle somme destinate agli stessi.
- Il nuovo quadro normativo, quindi, non impone più l'adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti.



ANAC COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 7.5.2025

- Rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri di riparto sia fatta mediante un atto a valenza generale.
- L'art. 1, comma 4, lett. b) del D.lgs. 36/2023 precisa, inoltre, che il principio del risultato costituisce criterio prioritario (tra l'altro) per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
- Si evidenzia, infine, che sulle tematiche affrontate nel presente atto di regolazione si è espressa l'Autorità con il parere di funzione consultiva n. 14 del 9 aprile 2025, consultabile al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.14-del-9-aprile-2025>

Tempo pagamento incentivi

- la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 rientra nella discrezionalità e nell'autonomia regolamentare del singolo ente interessato, ferma restando la necessità che la relativa liquidazione sia preceduta dal puntuale accertamento, a cura degli organi preposti, circa l'effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate dalla legge

Corretta attribuzione degli incentivi tecnici per attività di collaborazione

- **Quesito:** In merito al Vs. parere n. 3233 del 27/02/2025 in base al quale si ammette, ai sensi dell'art. 45 c.3, l'incentivazione per lo svolgimento di attività di collaborazione con il RUP e i soggetti che svolgono funzioni tecniche incentivabili di cui al comma 2 dell'art.45, **si chiede un parere di ammissibilità in merito alla corresponsione dell'incentivazione per lo svolgimento di attività di "collaboratore amministrativo" in favore di soggetti che svolgono attività di libera professione quali il direttore dei lavori esterno remunerato con parcella professionale.** Questo in quanto dal combinato disposto di cui al comma 2 e 3 dell'art.15 si ricava che l'attività di collaborazione incentivabile è solo quella svolta in favore di altri dipendenti pubblici che svolgono le attività tecniche incentivabili indicate nell'allegato I.10.
- **Risposta:** La risposta è negativa. **Non si ritiene ammissibile la corresponsione dell'incentivazione per lo svolgimento di attività di "collaboratore amministrativo" in favore di soggetti che svolgono attività di libera professione quali il direttore dei lavori esterno remunerato con parcella professionale,** in quanto l'attività dei collaboratori incentivabile è esclusivamente quella svolta in favore di altri dipendenti pubblici che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10.

Parere MIT 3 aprile 2025, n. 3373

Incentivi per funzioni tecniche

- **Quesito** Nel caso di ricorso a una SUA o a una CUC, che opera ai sensi dell'art. 15, c. 9, del Codice, in qualità di RUP, gli incentivi spettanti per la predisposizione degli atti di gara (propedeutici all'aggiudicazione) sono calcolati sulla base del valore complessivo della procedura gestita e aggiudicata, opzioni di proroga comprese?
- **Risposta** La lettura sistematica degli artt. 15, c. 9 e 45 del Codice consente di affermare che per le attività di competenza del RUP, in relazione ai processi di acquisizione gestiti direttamente dalle centrali di committenza e dalle aggregazioni di stazioni appaltanti, gli incentivi spettanti per la predisposizione degli atti di gara e per lo svolgimento della stessa, come chiarito anche nel parere di questo Servizio n. 2969, sono parametrati al valore posto a base della procedura di affidamento, a nulla rilevando gli importi dell'aggiudicazione, delle proroghe o delle varianti. Peraltro, le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, autonomamente o su richiesta della centrale di committenza, in tutto o in parte le risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti di tale centrale di committenza, nella quota massima prevista dall'art. 45, c. 8, del Codice. Nel caso di ricorso alla centrale di committenza per la procedura di affidamento, peraltro, si tenga presente la ricostruzione operata dalla Corte di Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, LOMBARDIA/196/2024/PAR del 16/09/2024.

Estensione delle incompatibilità previste per il RUP ai suoi collaboratori

- **Quesito:** Si pone una questione che acquisisce rilevanza ai fini dell'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 (previgente Codice dei contratti pubblici). Nella vigenza del D.Lgs. 50/16, le Linee Guida ANAC n. 3, in tema di "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", stabilivano, al paragrafo 9, fra l'altro, che "Le funzioni di RUP (...) e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso (...) di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro". Dunque, per gli interventi di importo superiore a 1.500.000 euro, le funzioni di RUP e D.L. dovevano essere svolte da soggetti diversi. Si chiede di sapere se in tale ipotesi l'incompatibilità riguardi unicamente la figura del RUP, oppure essa si estenda anche ai suoi collaboratori. Detto in altri termini: laddove il RUP non possa coincidere con il direttore dei lavori, i suoi collaboratori possono essere collaboratori del direttore dei lavori, oppure no? Si evidenzia che la questione si presenta in termini analoghi anche con riguardo al nuovo Codice dei contratti pubblici, essendo rimasta inalterata detta incompatibilità (è stato modificato solo l'importo massimo dei lavori per i quali essa ricorre).



Parere MIT 3/4/2025 n. 3360

Estensione delle incompatibilità previste per il RUP ai suoi collaboratori

- **Risposta:** In generale si ricorda che nell'ambito della normativa in materia di lavori pubblici il rapporto tra il RUP e il Direttore dei Lavori (DL) è di stretta collaborazione, ma con ruoli e responsabilità distinti in quanto il DL segue specificamente la fase dell'esecuzione dell'appalto mentre il RUP ha un ruolo di supervisione e controllo sull'intero processo contrattuale. Ciò posto, nel codice previgente di cui al d.lgs. 50/16, come anche nel codice di cui al d. lgs n. 36/23, non si riscontra un divieto allo svolgimento del ruolo di collaboratore del RUP e del Direttore dei Lavori da parte dello stesso soggetto, purché vengano rispettate le norme vigenti (ad esempio non vi sia un conflitto di interessi). Occorre considerare anche l'attività che è chiamato a svolgere il collaboratore, se vengono in considerazione direttori operativi o ispettori di cantiere. Si ricorda che il c.d. decreto correttivo ha inserito nell'art. 15 del d.lgs 36/23 l'ipotesi della delega delle operazioni esecutive. Pertanto si rimandano alla stazione appaltante le valutazioni relative al caso concreto, specie se venissero in considerazione lavori di importo superiore a 1.500.000 di euro.

Parere MIT 30.1.2025, n. 3174

Riconoscimento incentivi tecnici a personale in house a valere su un quadro economico della Stazione Appaltante

- **Quesito:** Il Comune di Firenze, nella sua qualità di S.A., dopo aver operato una ricognizione interna del proprio personale finalizzata all'individuazione di una figura tecnica cui affidare le funzioni di Direttore dei Lavori, conclusasi con esito negativo, ha individuato in un dipendente di una propria società in house, controllata al 100% da questa A.C., la professionalità richiesta. Assumendo tale decisione si è così evitato di ricorrere ad una prestazione libero-professionale esterna, peraltro in regime di equo compenso, realizzando, di fatto, un risparmio di risorse comunali ed al contempo valorizzando le professionalità interne della Amministrazione, seppur formalmente dipendenti di una società in house, in linea, così operando, con la vera ratio degli incentivi tecnici, ovvero la logica alla base del loro riconoscimento. Partendo dal presupposto della sussistenza, più volte rilevata dalla giurisprudenza, contabile ed amministrativa, e dalla stessa ANAC (in ultimo, parere n. 36/2024), di un rapporto di immedesimazione organica tra stazione appaltante e società in house, tale da giustificare la sua equiparazione ad un "ufficio interno" dell'ente pubblico che l'ha costituita, in assenza di un"...vero e proprio rapporto di alterità tra la stessa e l'amministrazione pubblica..", si tratta di capire se, anche in relazione alla fattispecie sopra descritta, sia possibile riconoscere a detto dipendente, gli incentivi ex art. 45 D.Lgs. 36/23 già stanziati nel quadro economico della S.A.




Riconoscimento incentivi tecnici a personale in house a valere su un quadro economico della Stazione Appaltante

- **Risposta:** Con riferimento al quesito posto, nel presupposto che S.A. è il Comune, la risposta è positiva. In particolare, la fattispecie prospettata è infatti diversa da quella esaminata nel parere ANAC 36/2023 che si riferisce agli incentivi per il personale della stazione appaltante in caso di affidamento diretto “a monte” alla società in house (attività non incentivabile).

Attività incentivanti per i "Responsabili del procedimento di fase" di cui all'art.15 c. 4 d.lgs 36/2023. Previsione

- **Quesito:** L'art. 15, c. 4, del d.lgs 36/2023 prevede per le S.A. e gli enti concedenti la possibilità di individuare modelli organizzativi con la previsione di nomina dei Responsabili del Procedimento per la fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione le cui responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase. Come si possono coniugare tali compiti con le attività incentivanti di cui all'Allegato I.10? **Vale a dire, nell'ambito delle elencate "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previste per le singole procedure" (art.45, c. 1) è possibile effettuare uno "splitting" della quota di incentivo posta a carico del Responsabile Unico del Progetto in modo tale da ripartire tale suddivisione con gli stessi "Rp di fase", oppure attribuire a tali figure quote di incentivi corrispondenti alle attività tecniche di possibile loro competenza elencate nell'Allegato I.10 ovvero, in ultima analisi, modificare le attività dello stesso Allegato I.10 mediante la previsione dei Responsabili del Procedimento per le fasi previste dal sopra riportato comma 4?**



Attività incentivanti per i "Responsabili del procedimento di fase" di cui all'art.15 c. 4 d.lgs 36/2023. Previsione

- **Risposta:** Per la questione sottoposta si rimanda al documento ITACA relativo a “Schema di Disciplinare per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall’art 45 del d.lgs n. 36/2023”. Infatti la questione investe aspetti prettamente organizzativi che trovano composizione in un atto interno della stazione appaltante.
- Ciò posto, relativamente alla domanda n. 1), ovvero se sia possibile attribuire, ai responsabili del procedimento di fase, quote di incentivi corrispondenti alle attività tecniche di possibile loro competenza elencate nell'Allegato I.10, la risposta è affermativa come ripartizione della quota di incentivo prevista per il RUP tra lo stesso RUP e i responsabili di fase sulla base delle attività da quest’ultimi svolte. In tal senso l'ultimo periodo dell'art. 15, c. 4, del Codice, che recita “Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”. Pertanto, nell'atto dell'Ente che disciplina la ripartizione degli incentivi dovranno anche essere individuate, in diminuzione della quota d'incentivo spettante al RUP ed in dettaglio, le quote da destinarsi ai responsabili di procedimento di fase sulla base dell'ampiezza dei compiti loro attribuiti nella singola procedura.
- Per la domanda n. 2), ovvero se sia possibile modificare le attività dello stesso Allegato I.10 mediante la previsione dei responsabili del procedimento per le fasi previste dal co 4 art. 15 d.lgs 36/2023, la risposta è negativa in quanto l’elenco di cui all’allegato I.10 è tassativo.

TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 2.1.2025, n. 5

Incentivo alle funzioni tecniche quale elemento economico accessorio a carattere premiale

- L'attività tecnica di progettazione svolta dai tecnici dipendenti della P.A.- è da sempre disciplinata da specifiche norme sin dalla legge n. 109/94 "Merloni" e oggi dall' art. 45 d.lgs. 36/2023, quanto anche alla concreta quantificazione dell'incentivo spettante (con tetti massimi complessivi) e dell'individuazione dei soggetti beneficiari (tra cui anche il RUP) in deroga al generale principio della onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici (ex multis Consiglio di Stato se. IV, 23.2.2015, n. 85) si da confermare l'assunto della ricorrente secondo cui trattasi di attività svolta "ratione officii" imputabile esclusivamente all'Amministrazione di appartenenza. L'incentivo per le funzioni tecniche quale elemento economico accessorio a carattere premiale trova la sua ratio nell'esigenza di contenimento della spesa pubblica oltre che nella valorizzazione delle professionalità interne (ex multis Corte dei Conti Sez. Autonomie, 23.4.2009, n. 7) ed è quanto meno dubbia se non la sua natura sinallagmatica la piena equiparabilità al compenso spettante al libero professionista

I lavori sono incentivabili a prescindere dalla nomina dell'ufficio direzione lavori?

- **Quesito:** L'art. 114 c. 1 del nuovo Codice indica che, la fase d'esecuzione del contratto di lavori è diretta dal RUP il quale, ai sensi del successivo c. 2, prima dell'avvio delle procedure d'affidamento, nomina un direttore dei lavori (DL). Quest'ultimo può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione lavori costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato II.9. Tutto ciò premesso si chiede se, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45, possano essere erogati a prescindere dalla complessità del lavoro e quindi dal fatto che sia costituito o meno l'ufficio di direzione lavori. In altre parole, per lavori non eccessivamente complessi, per controllare l'esecuzione dei quali il RUP decide che sia sufficiente nominare il solo DL, può la Stazione Appaltante (SA) erogare gli incentivi in parola? **Ad avviso della scrivente SA la norma, per quanto concerne i lavori, non pone restrizioni analoghe ai servizi e forniture che possono essere incentivabili soltanto qualora di particolare importanza** (cfr. parere n. 2721). Si chiede un chiarimento a riguardo.
- **Risposta:** **Ai fini dell'erogazione dell'incentivo non rileva la costituzione dell'ufficio di direzione lavori, quanto lo svolgimento delle attività incentivabili elencate nell'allegato I.10 al Codice.** Pertanto, in risposta al quesito, si invita a fare riferimento alle stesse.

Ambito di applicazione del Codice 50/2016 o del 36/2023 relativamente a CCT e Incentivi funzioni tecniche CONSIP

- **Quesito:** Nell'ambito dell'accordo quadro CONSIP SAC2 è stato affidato un contratto di importo pari a € 10.655.500. In data 1/6/2023 è stato inserito l'ordine a portale Consip ed in data 11/7/2023 è stato stipulato il relativo contratto. Si chiede sotto che ambito di gestione del codice dei contratti ricade il suddetto contratto: DLGS 50/2016 o DLGS 36/2023 con particolare riferimento alla nomina del CCT e della gestione degli incentivi per funzioni tecniche. I fondi fanno capo ad una misura PNRR.
- **Risposta:** I contratti derivati sottoscritti in adesione ad un accordo quadro o ad una convenzione sono assoggettati alle regole vigenti alla data di aggiudicazione dell'accordo quadro o della convenzione (si veda parere MIT n. 2475/2024). Pertanto, **ove l'adesione all'a.q. sia avvenuta prima del 1° luglio 2023, trova applicazione il d.lgs. 50/2016**

Trattamento IRAP su incentivi tecnici

- **Quesito:** L'art. 45 c. 3 del D.Lgs. 36/2023 dispone che “Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione”. Non comprende formalmente l'IRAP che è un onere posto ad esclusivo carico dell'amministrazione, tenuta al versamento del tributo. In assenza di indirizzo unitario, gli Enti procedendo nei seguenti modi alternativi:
- A) Accantonamento somme a titolo di IRAP a carico dell'Ente aggiuntivo rispetto allo stanziamento del 2% (art. 45 c.2);
- B) L'Irap viene compresa nello stanziamento complessivo del 2% gravando direttamente sulla quota dell'80% (art. 45 c.3);
- C) Per contemperare l'equilibrio finanziario ed evitare di imputare l'Irap direttamente a carico del dipendente, gli Enti, in linea con la Cassazione (Cass. civ. sez. lavoro ord. 13/8/2019 n.21398), quantificano e creano una riserva indisponibile a titolo di Irap che grava direttamente sulla quota del 20% (art. 45 c.5) e successivamente procedono alla ripartizione dell'incentivo (quota 80% – art. 45 c.3) ai dipendenti interessati al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.
- Si richiede quale sia la modalità corretta da applicare tra quelle suindicate A, B e C.



PARERE MIMS 26.9.2024, n. 2986

Trattamento IRAP su incentivi tecnici

- **Risposta**

- L'irap dovrà trovare copertura nel quadro economico dell'intervento. Si veda l'art. 10, co. 4, dello SCHEMA DI "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023" del 19 ottobre 2023 (raggiungibile al seguente link: https://www.itaca.org/documenti/news/Disciplina%20incentivi%20funzioni%20tecniche_ITACA%202023.pdf) (*L'articolo 10, c. 4 dello Schema di ITACA, "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023" del 19 ottobre 2023 prevede che "gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'IRAP che trova copertura nel quadro economico"*).

PARERE MIMS 26.9.2024 n. 2916

Mansioni amministrative incentivabili per i lavori pubblici

- **Quesito:** Considerando che l'incentivo per Funzioni Tecniche, di cui all'art.45 del D.lgs. 36/23, è corrisposto per le sole ATTIVITA' TECNICHE elencate nell'allegato I.10, **si chiede se, per i lavori pubblici, le mansioni incentivabili debbano avere una spiccata connotazione tecnica** visto il tenore letterale della norma riguardante appunto le sole attività tecniche con esclusione, quindi, delle attività prettamente amministrative. Questo anche per quelle attività di collaborazione al RUP svolte, con alto grado di autonomia ed assunzione diretta di responsabilità, dai soli Responsabili ed Addetti alla Gestione tecnico-Amministrativa dell'intervento. Ciò escluderebbe, dall'incentivazione, le attività meramente amministrative anche in considerazione delle finalità della norma esplicitate nella relazione di accompagnamento al Codice.
- **Risposta:** **La risposta al quesito è negativa.** L'elenco delle attività incentivabili è indicato nell'allegato I.10 al Codice; **si vedano, p.e., la “collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)” e la “predisposizione dei documenti di gara”.**

Corte Conti Lombardia 16.9.2024, n. 196


L'incentivo attribuito alla centrale di committenza include la componente del 20% non destinata al personale

- Il Comune ha sollevato dubbi circa la corretta modalità di distribuzione di tali incentivi, chiedendo se la ripartizione prevista dal comma 8 dell'art. 45, comprensiva della quota di innovazione (20%) e degli incentivi al personale (80%), si applichi anche nei contesti di convenzioni intercomunali.
- Il Collegio della Sezione Controllo ha chiarito che, in base al comma 8 del suddetto articolo, la quota massima del 25% delle risorse finanziarie, da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, comprende entrambe le componenti. Quindi, sia gli incentivi al personale sia la quota destinata all'innovazione rientrano nei limiti previsti dall'art. 45. La suddivisione e l'utilizzo di tali fondi dovranno rispettare i criteri e le finalità indicate nei commi successivi dello stesso articolo, garantendo un'applicazione uniforme anche nei casi di gestione centralizzata tra Comuni.

ANAC FUNZ CONS 36/2024

No incentivi per affidamenti in house

- ... Conformemente a quanto previsto dall'art. 7, pertanto, il modello “in house providing” si caratterizza per la mancanza di una concreta terzietà ed estraneità del soggetto affidatario dell'attività rispetto alla pubblica amministrazione affidante, con la conseguenza che, diversamente da quanto si verifica nel caso dell'esternalizzazione, manca una reale relazione intersoggettiva per cui, nella sostanza, è come se il bene o il servizio fosse prodotto da un organo interno dell'amministrazione controllante: proprio tale circostanza fonda la natura peculiare della disciplina in materia di affidamento diretto alle società in house.
- Da tali premesse emerge che - sebbene la previsione dell'art. 45 sia riferita alle “procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture” quindi dotata di maggiore portata applicativa rispetto all'art. 113 del previgente d.lgs 50/2016 che circoscriveva la corresponsione di incentivi solo in caso di “gara” (cfr. parere Funz. Consultiva 54/2023) – **per effetto della descritta peculiarità degli affidamenti in house, non sia possibile riconoscere gli incentivi de quibus, stante il rapporto di immedesimazione organica rispetto all'ente dante causa e la conseguente assenza di terzietà della società in house.**



ANAC FUNZ CONS 36/2024

No incentivi per affidamenti in house

- Occorre peraltro sottolineare che “l’incentivo assolve alla funzione di compensare il personale dipendente dell’amministrazione che abbia in concreto effettuato la redazione degli atti incentivabili ... La ratio legis è di favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che l’amministrazione dovrebbe sostenere per affidare all’esterno gli incarichi” (pareri AG 22/2012 e AG 13/2010). **Le forme di incentivazione per funzioni tecniche, “costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge** (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 9/2018, n. 5/2017/PAR e n. 108/2017/PAR)” (parere Funz Cons 18/2023), **circostanza quest’ultima che non sembra ricorrere nel caso di specie.**
- Dalla natura dell’affidamento in esame, nonché dal tenore letterale delle disposizioni di riferimento e dalla ratio delle stesse – volte ad incentivare il personale interno alla stazione appaltante, con funzione premiale per l’espletamento di servizi propri dell’ufficio pubblico e di risparmio della spesa pubblica nei casi espressamente previsti – **sembra, pertanto, esclusa la possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche, ivi disciplinato, nel caso di affidamento in house ex art. 7 del d.lgs 36/2023.**

CORTE CONTI VENETO 4.9.2024, n. 297

incentivi per accordo quadro

- ... Per quanto concerne il primo quesito, pare opportuno fare riferimento, tra le altre, in particolare, alla deliberazione n. 110/2020/PAR della Sezione regionale di controllo Lombardia (di tal guisa anche la risposta al quesito n. 1573 del 13/10/2022 posto al Ministero delle Infrastrutture), la quale specifica che “ove, dunque, oggetto dell’accordo quadro riguardi una delle attività previste dal legislatore (lavori, servizi e forniture), e sia stato assegnato con gara, i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell’accordo quadro in questione”. Quindi in caso di accordo quadro, per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l’importo massimo dell’accordo ma solo, appunto, l’importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati. I relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo.

Incentivi tecnici estesi anche ai dipendenti delle società in house

- Come ha già avuto modo di chiarire questa Sezione (deliberazione n. 96/2022/PAR del 15 giugno 2022) , la ratio sottostante alla misura degli incentivi tecnici è da individuarsi nella specifica finalità di valorizzazione delle professionalità interne all'amministrazione, incaricate di svolgere prestazioni altamente qualificate che, ove fossero affidate invece a soggetti esterni, sarebbero da considerare prestazioni libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di incarichi e consulenze a valere sul bilancio dell'ente pubblico (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018/QMIG, SRC Lazio, deliberazione n. 60/2020/PAR; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2021/QMIG)...




Incentivi tecnici estesi anche ai dipendenti delle società in house

- .. va ricordato che l'art. 16 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP), al comma 1, stabilisce che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge e che l'affidamento stesso avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. La giurisprudenza ha dunque precisato che la società in house costituisce una longa manus dell'Amministrazione, non sussistendo un vero e proprio rapporto di alterità tra la stessa e l'amministrazione pubblica.
- Da quanto sopra deriva l'applicabilità alle stesse società in house della disciplina in tema di funzioni tecniche prevista dall'art. 45 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023): in altri termini, la disciplina in materia di funzioni tecniche è applicabile alle società in house in quanto esse stesse sono considerate pubbliche amministrazioni.

PARERE MIMS 21.6.2024 N. 2724

Incentivabilità adesione a convenzioni quadro/accordi quadro Consip Spa

- **Quesito:** Nel caso di adesione a Convenzioni quadro o Accordi quadro di Consip Spa, regolate dal D.lgs 50/2016 poichè bandite e contrattualizzate dalla centrale di committenza in vigore del predetto codice, si chiede di conoscere se sia possibile corrispondere un incentivo per Rup, Dec e per altre funzioni tecniche della scrivente Stazione appaltante, come previste dall'All.I.10 al D.lgs n. 36/2023. Ciò tenuto conto che nel Regolamento Inps avente ad oggetto la ripartizione degli incentivi ai sensi del previgente art. 113 del D.lgs n. 50/2016 non era prevista l'incentivabilità per questa tipologia di affidamenti; il fondamento giuridico del riconoscimento dell'incentivo sarebbe individuato nell'art. 45 del Dlgs n. 36/2023 a fronte di un rapporto contrattuale e di una esecuzione interamente regolato dal vecchio codice.



PARERE MIMS 21.6.2024 N. 2724


Incentivabilità adesione a convenzioni
quadro/accordi quadro Consip Spa

- **Risposta:** Con riferimento al quesito posto la risposta è negativa. Le previsioni di cui all'art. 45 e all'Allegato I.10 al Dlgs 36/2023 troveranno applicazione solo per le procedure i cui bandi/avvisi siano stati pubblicati a far data dal 1° luglio 2023

PARERE MIMS 21.6.2024 N. 2721

Incentivabilità di servizi e forniture - nomina DEC

- **Quesito:** L'art. 45, c. 2, del D.lgs 36/2023 prevede, tra l'altro, che: "Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione." **Si chiede se, ai fini della incentivabilità dei servizi e forniture, la nomina del DEC, nei casi previsti dall'all.1.2, art. 8 (compiti specifici del Rup per la fase di esecuzione), sia condizione necessaria e sufficiente; in alternativa, si chiede se si debba considerare quale ulteriore presupposto applicativo del sistema incentivante "la particolare importanza dell'affidamento" (all. 2.14, art. 32, cui rinvia l'art. 114 del Codice, al fine di individuare "i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il Direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Rup".).** **In ultimo, si chiede se debba ricorrere, oltre ai requisiti di cui sopra, anche una certificazione di complessità (art. 32 comma 2 cit.) da parte del dirigente/responsabile del servizio, in particolare per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per gli affidamenti diretti in ogni caso pari o superiori a 5.000 € (c.d. affidamenti di modico valore)**



PARERE MIMS 21.6.2024 N. 2721


Incentivabilità di servizi e forniture - nomina DEC

- **Risposta:** Con riferimento ai quesiti posti si rappresenta quanto segue. La possibilità di incentivare le funzioni tecniche relative a servizi e forniture è prevista dall'art. 45, c. 2, del Codice, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione (DEC). I casi nei quali va nominato il DEC sono citati nell'art. 114, c. 8, del d.lgs. 36/2023, che rinvia all'"allegato II.14 al Codice, che individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP". L'art. 31, c. 1, dell'allegato II.14 al Codice prevede che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP "a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32"; Nello specifico, quindi, l'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice – al cui contenuto si opera rinvio per esigenze di economia – indica quali sono i servizi e le forniture di particolare importanza (cfr. art. 32, c. 2). **La nomina di un direttore dell'esecuzione quale figura diversa dal RUP dovrà intervenire nei casi di servizi e forniture di particolare importanza, come descritti nell'allegato II.14 al Codice. Pertanto ai fini della incentivabilità dei servizi e forniture, occorre tale ulteriore presupposto, non essendo sufficiente il solo fatto di nominare un DEC. La risposta al secondo quesito è negativa.**

PARERE MIMS 21.6.2024 N. 2678

Incentivi per progettazione servizi e forniture

- **Quesito:** Premesso che in materia di progettazione di servizi e forniture l'art. 45 c. 12 del D.lgs 36/2023 stabilisce che la stessa è predisposta in un unico livello dalle Stazioni Appaltanti "mediante propri dipendenti in servizio", **si chiede di conoscere se, ai fini dell'adozione dei criteri per l'erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs 36/2023, sia possibile prevedere per le attività di progettazione di servizi e forniture una quota incentivante in favore del personale interessato alla progettazione, attesa la tassatività dell'elenco delle attività incentivabili di cui all'allegato I.10, in cui non compare tale specifica voce.**



PARERE MIMS 21.6.2024 N. 2678

Incentivi per progettazione servizi e forniture

- **Risposta:** Anche se non espressamente prevista nell'elenco delle attività incentivabili di cui all'Allegato I.10 al Codice, si ritiene applicabile per analogia l'incentivazione dell'attività di progettazione per servizi e forniture, attesa l'espressa volontà del legislatore di incentivare nuovamente l'attività di **progettazione**. In questa stessa direzione va il disposto l'art. 45, c. 2, laddove recita: "Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione."

Corte dei Conti - sez. controllo Campania 13/6/2024 n. 123

Applicazione della normativa sugli incentivi tecnici: fa stato la data dell'avviso o del bando

- Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve conclusivamente affermarsi che la disciplina contenuta nell'art. 45, D.Lgs. n. 36/2023 si applica soltanto alle procedure di aggiudicazione indette (attraverso la pubblicazione del bando o dell'avviso) in data successiva al 30.6.2023 e per attività incentivate svolte successivamente a tale data, altrimenti trovando applicazione la disciplina contenuta nell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento alla tipologia di attività incentivabili e con riguardo al limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo quale misura degli incentivi da corrispondere al singolo dipendente.

PARERE MIMS 3.6.2024 N. 2639

Incentivi per la stazione appaltante qualificata per la **c.d. attività di committenza delegata**

- **Quesito:** Al personale della stazione appaltante qualificata, in sede di accordo/convenzione di cui all'art. 62 comma del Codice con una stazione appaltante non qualificata, in relazione alle funzioni tecniche svolte può destinarsi una misura superiore all'incentivo previsto dall'art. 45 co. 8, del D.lgs. 36/2023. (25%, calcolato sull'importo del 2% ex art. 45, co. 2, d.lgs. 36/2023? La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della stazione appaltante qualificata è comprensiva delle due componenti - incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20% - secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3,5,6 e 7 dell'art. 45 del Codice.



PARERE MIMS 3.6.2024 N. 2639

Incentivi per la stazione appaltante qualificata per la c.d. attività di committenza delegata

- **Risposta:** In riferimento al quesito posto si conferma che, in relazione alle attività connesse alla fase di affidamento, il limite dell'incentivo da corrispondere al personale della stazione appaltante qualificata è quello del 25%, indicato dall'art. 45, c. 8, del D.Lgs. 36/2023, calcolato sull'importo di cui all'art. 45, c. 2, del medesimo decreto legislativo, vale a dire il 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo delle due componenti individuate al comma 3 del citato art. 45, una relativa all'80% da destinare agli incentivi per funzioni tecniche e l'altra relativa al 20% da destinare alle finalità specificate ai successivi commi 5, 6 e 7. Diversamente, il limite suddetto non opera nel caso in cui le funzioni di committenza ausiliarie comprendano attività ulteriori attinenti a diverse fasi del ciclo del contratto (progettazione ed esecuzione, gestione del finanziamento). Sarà poi la centrale di committenza/stazione appaltante qualificata, con proprio provvedimento organizzativo, a definire le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza, da suddividere in relazione alle attività incentivabili elencate nell'Allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023.

PARERE MIMS 3.6.2024 N. 2635

incentivo nelle concessioni

- **Quesito:** Si chiede di verificare se sia corretta e rispondente alla normativa la previsione, all'interno dei documenti di gara, che l'importo spettante alle funzioni tecniche art. 45 Codice, allegato I.10, sia erogato come voce di rimborso diretto, all'ENTE (Comune) da parte dell'aggiudicatario della gara in esame. In particolare per le Concessioni ed anche per interventi del Promotore, se sia corretto che tale somma economica sia prevista a carico dell'Aggiudicatario tra le voci di costo del PEF posto a base di gara. In particolare, se questo poi è corretto che venga calcolato sul ricavo complessivo previsto dalla concessione, oppure se deve essere calcolato sull'effettivo ricavo della concessione, a consuntivo sulle somme percepite dal Concessionario?



PARERE MIMS 3.6.2024 N. 2635

incentivo nelle concessioni

- **Risposta:** La risposta al primo quesito è negativa. Invero, l'art. 45 del d.lgs. 36/2023 può essere applicato anche ai contratti di concessione, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci degli enti concedenti. In ordine al secondo quesito, ai sensi dell'art. 179, c. 1, d.lgs. 36/2023, il valore della concessione è costituito "dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi"; inoltre, in base al successivo comma 2, "il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20%, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione".

PARERE MIMS 17.4.2024 N. 2576

Incentivi per funzioni tecniche procedure avviate prima dell'approvazione del relativo Regolamento

- **Quesito:** Il c. 2 dell'Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 prevede l'erogazione degli incentivi tecnici. La scrivente Amministrazione ha approvato il relativo Regolamento nel 2018. L'Art. 5 c. 10 del D.Legge 10/09/21 n. 121 prevede che il Regolamento di cui all'Art. 113 si applica agli appalti le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Questa Amministrazione ha avviato alcune procedure di gara nell'anno 2018 e queste sono, attualmente, ancora in fase di esecuzione. In fase di affidamento, a motivo dell'assenza di un quadro normativo chiaro, non è stato possibile applicare integralmente la disciplina sugli incentivi. Pur in assenza di disposizioni chiare, le relative somme sono state accantonate nei quadri economici delle procedure di gara. Non è stato costituito l'apposito fondo sulla contabilità dell'Ente.



PARERE MIMS 17.4.2024 N. 2576

Incentivi per funzioni tecniche procedure avviate prima dell'approvazione del relativo Regolamento

- Si pongono i seguenti quesiti:
- 1) É possibile costituire ex post il Fondo e prevedere la ripartizione per tutte le prestazioni fornite a far data dall'avvio delle relative procedure?
- 2) É possibile costituire ex post il Fondo e prevedere la ripartizione almeno per le prestazioni fornite da ora in poi?
- 3) In caso di risposta negativa, la mancata adozione degli atti necessari da parte dell'Amministrazione, potrebbe configurare un diritto al risarcimento del danno per il dipendente?



PARERE MIMS 17.4.2024 N. 2576

Incentivi per funzioni tecniche procedure avviate prima dell'approvazione del relativo Regolamento

- **Risposta:** Con riferimento ai quesiti posti, si riporta innanzitutto la **deliberazione n.16/2021 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie sulla tardiva approvazione del regolamento**, la quale, dopo aver evidenziato come il principio del tempus regit actum possa trovare un contemperamento a tutela, peraltro, del legittimo affidamento, in particolare, qualora la fase liquidatoria **non si sia conclusa**, ha richiamato l'art. 5, c. 10, l. 121/2021, che, in ipotesi similare, ha riconosciuto “che il regolamento di cui all'art. 113, c. 3, del d.lgs. n. 50/16 si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture in cui le procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 anche se gli stessi lavori sono stati eseguiti prima della entrata in vigore del predetto regolamento”.



PARERE MIMS 17.4.2024 N. 2576

Incentivi per funzioni tecniche procedure avviate prima dell'approvazione del relativo Regolamento

- La giurisprudenza è altresì unanime nel ritenere che deve ritenersi preclusa all'amministrazione la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti, in considerazione del chiaro tenore normativo e dei possibili riflessi sugli equilibri di bilancio dell'Ente (Sez. reg. Toscana n. 93/2022, Sez. reg. Emilia Romagna n. 43/2021; Sez. reg. Lombardia n. 64/2022, 73/2021, 304/2018; Sez. reg. Liguria n. 58/2017). Ciò in quanto è attraverso la costituzione del fondo che l'amministrazione vincola una quota parte delle risorse stanziata per l'appalto agli incentivi per il personale, le quali, in tal modo, entrano nella programmazione dell'appalto stesso, ricevendo copertura finanziaria.




Incentivi per funzioni tecniche procedure avviate prima dell'approvazione del relativo Regolamento

- In merito alla possibilità di costituire ex post il Fondo si è espressa con deliberazione n. 131/2022, la sezione regionale, della Corte dei Conti Lombardia, la quale ha evidenziato che la giurisprudenza ha, tuttavia, riconosciuto come, in astratto e a priori, non possa escludersi “che degli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico (e quindi in fase di indizione del bando con relativa definizione dell’importo a base di gara) trovino copertura in bilancio”, ammettendo, quindi, la possibilità della loro successiva inclusione nel nuovo quadro economico (così Sez. controllo Friuli Venezia Giulia, n. 43/2021/PAR citata; cfr. anche Sezione controllo Puglia, delibera n. 103/2021/PAR; Sez. controllo Emilia Romagna, delibera n. 56/2021)”. In particolare, l’eventuale successiva inclusione nel quadro economico deve ammettersi se giustificata da fatti sopravvenuti e non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza, a fronte di una motivazione rafforzata, che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico e, al contempo, della complessità delle attività svolte (cfr. Sez. reg. Toscana, n.93/2022, n. 11/2021; Sez. reg. Emilia-Romagna n. 56/2021), in quanto, diversamente, “appare sintomatica di un difetto di programmazione” (Sez. reg. Friuli Venezia Giulia n.43/2021).

Incentivo tecnico no regolamento e si per affidamento diretto

- **Quesito:** In relazione alla normativa in oggetto riferita, viene disposto che "Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, c. 3, della legge 23.8.1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.". **Si chiede se in relazione al comma in questione sia ancora esigibile un regolamento quale atto amministrativo di carattere normativo oppure se è sufficiente la sola contrattazione collettiva decentrata.** **Si chiede inoltre se il 2% che è commisurato non agli importi "a base di gara" ma agli importi "a base delle procedure di affidamento", permette di ritenere che gli incentivi spettino per qualsiasi tipo di sistema di affidamento, compreso quello diretto** (costituente anche se non una procedura di gara in senso proprio, una procedura amministrativa che conduce ad un affidamento contrattuale), tenuto conto in ogni caso che l'art. 133, c. 1 lettera e) per la quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.



PARERE MIMS 26.2.2024 N. 2393


Incentivo tecnico no regolamento e sì per affidamento diretto

- **Risposta:** Relativamente alla domanda n. 1, l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede più l'adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente. Come anche ribadito da ANAC nel recente parere n. 3360 dell'11.10.2023, "rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale. (..) Relativamente alla definizione dei criteri di riparto, "l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato". Sul punto è chiara la relazione al Codice che, nel commentare l'art. 1, co. 4, lett. b), specifica che "il risultato rappresenta anche il criterio per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative". La risposta è negativa; tuttavia, resta ferma l'esigenza di adottare un atto di tipo generale, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione collettiva. Relativamente alla domanda n. 2 la risposta è affermativa

PARERE MIMS 26.2.2024 N. 2282

Accordo aziendale tra Amministrazione consorzio e Rappresentanza sindacale aziendale per applicazione Art. 45

- **QUESITO:** Premessa: essendo intervenute importanti modifiche legislative rispetto a quanto stabilito all'Art. 113 D.lgs. 18/4/16 n. 50 in materia di incentivi, si chiede se rimangono comunque invariati i criteri previsionali di attribuzione come stabilito nel secondo comma, secondo capoverso del D.lgs. 50/2016. **Si chiede**, inoltre, quanto della VS risposta al quesito con codice identificativo n. 1424 **può oggi rimanere valido considerando che l'Art. 1 del D.Lgs. 36 del 31/3/2023, quarto comma lettera b), indica come passaggio obbligatorio per la ripartizione degli incentivi, l'applicazione della contrattazione collettiva nazionale di riferimento e, di conseguenza, la contrattazione integrativa di secondo livello.**



PARERE MIMS 26.2.2024 N. 2282

Accordo aziendale tra Amministrazione consorzio e Rappresentanza sindacale aziendale per applicazione Art. 45

- **RISPOSTA:** Con riferimento al quesito posto, si rileva che l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede più l'adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente. Come anche ribadito da ANAC nel recente parere n. 3360 dell'11.10.2023, "rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale. (..). Relativamente alla definizione dei criteri di riparto, "l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato". Sul punto è chiara la relazione al Codice che, nel commentare l'art. 1, c. 4, lett. b), specifica che "il risultato rappresenta anche il criterio per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative". La risposta è negativa; tuttavia, resta ferma l'esigenza di adottare un atto di tipo generale, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione collettiva. Al riguardo si veda anche il parere della Ragioneria Generale dello Stato Prot. n. 225928 del 12/09/2023

Corte dei Conti controllo Veneto 14/12/2023 n. 266

Contrattazione e regolamento per l'erogazione degli incentivi tecnici

- ... A parere di questa Sezione, **nonostante l'art. 45, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 escluda la possibilità di corrispondere gli incentivi ai dirigenti** (in analogia a quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016), **l'art. 8, co. 5, del D.L. n. 13/2023 – norma speciale – prevede che dal 2023 al 2026 gli enti inseriscano anche i dirigenti, tra i destinatari dell'incentivo, seppur in vigenza del D.Lgs. n. 36/23; la specialità della norma, infatti, deriva dall'aver disciplinato una parte della materia incentivi in relazione solo al Piano nazionale, in un'ottica di ulteriore incentivazione per finalità di raggiungimento degli obiettivi PNRR PNC che permangono anche nell'applicazione del D.Lgs. n. 36/23** (il D.L. 13/2023 è stato convertito dalla L. 41/2023 del 21.4.2023, quindi in data successiva al D.Lgs. n. 36/2023). A miglior intelligenza, si rileva che è proprio dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 13/2023 e all'art. 225, co. 8, del D.lgs. 36/2023 che risulta possibile erogare anche ai dirigenti gli incentivi de quibus. Peraltro, la specialità della norma di cui si è detto, esclude che la stessa possa trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassative individuate (ovvero, in relazione ai Piani).



Corte dei Conti controllo Veneto 14/12/2023 n. 266

Contrattazione e regolamento per l'erogazione degli incentivi tecnici

- In ogni caso, lo spunto ermeneutico fornito, pur constatando la intentio legis volta allo snellimento delle procedure, non esime l'Ente istante dalla necessità di una preordinazione di criteri e modalità, secondo il proprio ordinamento, per la ripartizione degli incentivi tecnici stessi che, previo accordo in sede di contrattazione decentrata nei limiti della normativa generale – posto che, l'articolo 45 del D. Lgs. n. 36/2023 è da leggersi in combinato disposto con la lett. b) del comma 4 dell'articolo 1 dello stesso Codice dei contratti pubblici che rinvia alle modalità previste dalla contrattazione collettiva – andranno poi ripresi e dettagliati in un'appendice al Regolamento sugli incentivi tecnici (come originariamente previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016), quindi alimentando l'apposita parte speciale del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi...

ANAC Parere funzione consultiva n. 54 del 25.10.2023

Affidamento diretto - Incentivi per funzioni tecniche

- ... Pertanto, sulla base del tenore letterale della norma e della ratio della stessa, come esplicitata nella citata Relazione illustrativa, **si ritiene possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell'ente, anche nel caso di affidamento diretto del contratto d'appalto, sottolineando che ai sensi dell'art. 45, c. 2, d.lgs. 36/2023, primo periodo, l'incentivo è strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti, come specificate nell'allegato I.10.**



ANAC Parere funzione consultiva n. 54 del 25.10.2023


Affidamento diretto - Incentivi per funzioni tecniche

- ... si conferma che “Il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato, infatti, con riguardo agli effetti complessivi della norma e non comporta “in sé” la preclusione di un eventuale aggravio di spesa purché tale aggravio sia “neutralizzato” nei termini sopra precisati, “dal momento che ben potrebbe un singolo aggravio di spesa trovare compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate” (cfr. ex pluribus Corte Costituzionale sentenza n. 132/2014)” (Corte dei Conti, Sez. Contr. Basilicata, n. 39/PAR del 14 settembre 2016)» (Corte di Conti, sez. Controllo Abruzzo, del. n. 127/2017/PAR)
- Per quanto sopra, quindi, in risposta al quesito posto, l’art. 228 del d.lgs. 36/2023 in relazione alla disciplina recata dall’art. 45 del Codice, **richiede che l’applicazione della norma avvenga nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, garantendo quindi l’equilibrio di bilancio, nel senso indicato dal giudice contabile....**

Corte Conti Toscana Delibera 21.9.23 n. 196/2023/PAR

Attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente – Non comprendono quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari


- Il nuovo Codice, dunque, sostituisce e abroga la disciplina di cui al previgente codice, regolato dal d.lgs. 50/2016, in virtù di specifiche modalità dettate da un articolato regime transitorio
- L'istituto degli incentivi alle funzioni tecniche (che costituiscono deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione) è disciplinato dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e, ora, dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023. Stante il regime transitorio a cui si è accennato, l'una o l'altra disciplina può trovare applicazione, a seconda della fattispecie concreta.
- L'art. 113 del d.lgs. 50/2016 elenca, quali attività incentivabili, esclusivamente quelle relative alla programmazione della spesa per investimenti, alla valutazione preventiva dei progetti, alla predisposizione e al controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, al RUP, alla direzione dei lavori ovvero alla direzione dell'esecuzione, al collaudo tecnico amministrativo ovvero alla verifica di conformità, al collaudo statico, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.



Corte Conti Toscana Delibera 21.9.23 n. 196/2023/PAR

Attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente – Non comprendono quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari


- L'art. 45 del d.lgs. 36/2023, invece, rimanda all'allegato I.10 del medesimo decreto (di cui è prevista l'abrogazione e la sostituzione a seguito dell'emanazione di un corrispondente regolamento adottato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al codice), che contiene un elenco dettagliato e tassativo di attività tecniche incentivabili: programmazione della spesa per investimenti; responsabile unico del progetto; collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento); redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione dei documenti di gara; direzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; direzione dell'esecuzione; collaboratori del direttore dell'esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformità; collaudo statico (ove necessario).



Corte Conti Toscana Delibera 21.9.23 n. 196/2023/PAR

Attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente – Non comprendono quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari


- 4.2. Il tenore letterale delle disposizioni chiarisce la portata applicativa degli incentivi in questione. In entrambe le disposizioni indicate, infatti, **il riferimento è sempre ed esclusivamente alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa.**
- In tal senso, milita anche il fatto che le somme necessarie per corrispondere **gli incentivi in questione fanno carico agli stanziamenti previsti per le singole procedure, creando un collegamento diretto tra la specifica procedura attivata e l'onere che ricade su di essa,** ad esclusione di ogni altra spesa dovuta ad attività che, seppur ricollegabili, in senso lato, alla singola procedura, non afferiscono direttamente ad essa.



Corte Conti Toscana Delibera 21.9.23 n. 196/2023/PAR

Attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente – Non comprendono quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari


- Senza contare che le disposizioni in parola prevedono che la corresponsione dell'incentivo venga effettuata a seguito dell'accertamento delle specifiche attività, o delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti. Il riferimento normativo, quindi, è a attività o funzioni specifiche, diverse da quelle finanziarie, che connotano invece il procedimento in via generale.



Corte Conti Toscana Delibera 21.9.23 n. 196/2023/PAR

Attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente – Non comprendono quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari

- 4.3. In aggiunta, al di là della lettera delle disposizioni, già di per sé chiara e non suscettibile di diversa interpretazione, si rileva che **la ratio dell'istituto degli incentivi tecnici risiede, per consolidata giurisprudenza, nella necessità di incrementare e valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, premiando le competenze e le responsabilità relative allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche, anche in vista di un risparmio di spesa rispetto all'affidamento di incarichi professionali all'esterno.**
- Al contrario, le attività relative alla programmazione, al monitoraggio e al controllo degli aspetti finanziari sono attività non esternalizzabili, che devono rimanere in capo all'ente ed essere necessariamente effettuate da soggetti interni. In questo quadro, ammetterle agli incentivi finirebbe per distorcere le finalità perseguite dal legislatore.



Corte Conti Toscana Delibera 21.9.23 n. 196/2023/PAR

Attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente – Non comprendono quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari

- **4.4.** In ragione di quanto espresso, la Sezione ritiene che, tra le attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente **NON** rientrino quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari.

Ministero Economia e Finanze Prot. 225928 del 12/9/2023

- Ciò premesso, l'inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate trova fondamento nel combinato disposto:
- - dell'articolo 2, c. 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e nell'articolo 79, c. 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16.11.2022, che stabilisce che "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (...)";
- - dell'articolo 67, c. 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22.5.2018, che prevede, nell'alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, le "risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge".
- Secondo quanto rappresentato, **gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, c. 4, decreto legislativo n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate**

PARERE MIMS 26.7.2023, N. 2190

Incentivi per funzioni tecniche negli affidamenti diretti

- **Quesito:** La relazione del Consiglio di Stato al nuovo Codice a pag. 68, relativamente al comma 1 dell'art. 45 indica espressamente che, gli incentivi in parola, sono erogati anche per gli affidamenti diretti. La norma, nello specifico, fa riferimento in modo generale a tutte le "procedure di affidamento", quali possibili destinatarie del beneficio. **Si ritiene pertanto che non si debba distinguere tra affidamento diretto puro sic et simpliciter ed affidamento diretto a seguito di un'informale acquisizione di preventivi poiché, entrambe le modalità, parrebbero incentivabili. Analogamente si ritiene che non vi sia alcun obbligo, da parte della Stazione Appaltante, al dover individuare una soglia d'importo al di sotto della quale, gli affidamenti diretti, non debbano essere oggetto d'incentivo.** Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.
- **Risposta aggiornata:** Relativamente al tema posto, il riferimento è all'art. 45 del nuovo codice sui contratti pubblici che al comma 1 definisce l'ambito di applicazione oggettivo degli incentivi, rappresentato dalle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. **Pertanto si concorda con quanto da voi ricostruito in merito agli affidamenti diretti, considerato che rientrano nell'art. 45 e che risulta possibile prevedere anche in questo caso gli oneri relativi alle attività tecniche, senza distinzioni di ulteriori segmenti di importo. Si precisa che in caso di forniture e servizi, gli incentivi sono corrisposti soltanto nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.** Si ricorda che è onere della stazione appaltante dotarsi di specifica disciplina al riguardo.

Assicurazione per RUP e DEC

- ... Da quanto sopra, per rispondere al primo quesito, il Collegio trae la conclusione che, per le forniture di importo inferiore a € 500.000,00, il problema non si ponga, in quanto la nomina del direttore di esecuzione diverso dal RUP è prevista solo per importi superiori ai 500.000 euro. Tale soluzione è sostenuta anche dalla Sezione regionale campana della Corte dei conti che, con il parere n. 191/2023, ha recentemente chiarito che “rileva il mero profilo quantitativo del superamento del parametro numerico, individuato in € 500.000,00. In questo caso, infatti, il legislatore muove da una presunzione assoluta (c.d. praesumptio iuris et de iure) di minore complessità della prestazione sotto una certa soglia economica, che, come tale, non ammette prova contraria”.
- Al contrario, allorquando l'appalto abbia ad oggetto servizi, e gli stessi siano di particolare complessità alla luce del disposto dell'articolo 32 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, il comune sarà onerato della stipulazione della polizza assicurativa per il rischio di azioni di responsabilità civile verso i terzi (ma non per responsabilità amministrativa e contabile) anche a favore di RUP e direttori di esecuzione per importi al di sotto del mezzo milione di euro....



Assicurazione per RUP e DEC

- ... Sul punto è appena il caso di evidenziare che, indubbiamente, la gran parte delle attività di RUP elencate dall'allegato I.10 fa riferimento alle diverse e complesse fasi dei lavori, anziché dei servizi e delle forniture (ad esempio, la “redazione del progetto esecutivo”, il “coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione”, la “direzione dei lavori” e il relativo ufficio (comprendente “direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere”, o ancora il “coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione”).
- Tuttavia **occorre parimenti evidenziare che il Legislatore, nel dettare l'articolo 45 c. 1 del codice dei contratti pubblici, ha riferito genericamente gli “oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 (...) a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture”, ed alcune voci ben si attagliano anche ai contratti di servizi di importo inferiore a 500.000 euro, come ad esempio la “programmazione della spesa per investimenti” e la “predisposizione dei documenti di gara”, nonché la “regolare esecuzione” e la “verifica di conformità”, mentre come detto tale ipotesi **deve escludersi per i contratti di forniture di importo inferiore a euro 500.000.****
- Pertanto la Sezione ritiene che la stipulanda polizza assicurativa possa avere ad oggetto le sole attività tecniche svolte dal R.U.P. di cui all'Allegato I.10, come richiamato dall'articolo 45 c. 1 del codice e che, trattandosi di copertura obbligatoria, essa debba riguardare tutte le prestazioni di cui all'Allegato I.10 concretamente richieste al RUP nella singola procedura di affidamento.

PARERE MIMS 20.7.2023, N. 2163

Assicurazione dipendenti interni - D.lgs. 36/2023

- **Quesito:**
- L'art. 45 c. 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "...una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale " Nel contesto generale del nuovo codice, si chiede:
- 1) quali siano le figure interne per le quali vige tale assicurazione obbligatoria (Progettista, come espressamente previsto nel codice precedente? RUP? Altre figure?)
- 2) se tali assicurazioni obbligatorie siano a carico totale dell'Ente (se non sussiste capienza in quell'accantonamento?)
- 3) in caso siano riferite solo al progettista (anche verificatore interno progetti?), se l'Amministrazione possa, ai sensi del principio di fiducia di cui all'art. 2 c. 4 del nuovo codice, individuare una platea + ampia di dipendenti interni coinvolti nel procedimento d'appalto (in primis RUP).



PARERE MIMS 20.7.2023, N. 2163


Assicurazione dipendenti interni - D.lgs. 36/2023

- **Risposta:**
- Le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante.
- In relazione al secondo quesito, si precisa che l'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento.

Parere MIMS 10.7.2023, n. 2118

Calcolo accantonamento incentivo funzioni tecniche art. 113 2% per opere assoggettate a revisione prezzi

- Quesito:
- Nel caso in cui, in applicazione ai disposti normativi relativi alla revisione prezzi per caro materiali discendenti dall'art. 26 del DL 50/22 (applicazione del prezzario regionale straordinario e successivi), il progetto esecutivo da porre a base di gara avesse un importo superiore ai precedenti livelli di progettazione, l'accantonamento previsto dall'art. 113 (2%) va determinato rendendo come base di calcolo l'importo lavori già assoggettato a revisione prezzi oppure quello precedente (prima dell'applicazione del prezzario regionale aggiornato)? Lo stesso vale anche per la fase della direzione lavori?



Parere MIMS 10.7.2023, n. 2118

Calcolo accantonamento incentivo funzioni tecniche art. 113 2% per opere assoggettate a revisione prezzi

- Risposta:
- L'art. 113, co. 2, D.lgs. 50/2016 stabiliva che “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”. Tanto premesso, **le risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche vanno determinati nella misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara e non può essere oggetto di modifica a fronte di revisione prezzi.**

Parere MIMS 19/6/2023, n. 2059

Incentivi funzioni tecniche e norme speciali per appalti PNRR-PNC

- Quesito
- L'art. 45, c. 4, DLGS 36/2023 esclude di corrispondere gli incentivi ai dirigenti, in analogia a quanto previsto dall'art. 113 DLGS 50/2016.
- Tuttavia l'art. 8, c. 5, DL 13/2023 (convertito dalla L 41/2023) prevede che dal 2023 al 2026 gli enti inseriscano anche i dirigenti tra i destinatari dell'incentivo. Si chiede di sapere se tale disposizione è applicabile anche in costanza del DL 36/2023. Si ritiene la risposta favorevole perché:
- a) L'art. 8, c. 5, DL 13/2023 è norma speciale sia per il vigente DLGS 50/2016 che per il DLGS 36/2023, i cui contenuti sul punto sono analoghi; la specialità deriva dall'aver disciplinato una parte della materia incentivi in relazione solo al PNRR, in un'ottica di ulteriore incentivazione per finalità di raggiungimento degli obiettivi PNRR che permangono anche nell'applicazione del DLGS 34/2023;
- b) L'art. 8 dispone come obbligo l'inserimento dei dirigenti, proprio perché ciò risponde alla finalità di incentivare la realizzazione dei progetti PNRR;
- c) Il DLGS 36/2023 è stato emanato in data 30.3.2023 con entrata in vigore il successivo 31 marzo; Il DL 13/2023 è stato convertito dalla L 41/2023 del 21 aprile 2023, quindi in data successiva al DLGS 36/2023



Parere MIMS 19/6/2023, n. 2059

Incentivi funzioni tecniche e norme speciali per appalti PNRR-PNC

- **Risposta**
- Sul tema posto si concorda con quanto da voi ricostruito.
- Si ribadisce che la disposizione di cui all'art. 8, c. 5, DL 13/2023, convertito con la L. 41/2023, è disposizione speciale, la cui deroga rispetto alle regole ordinarie (d.lgs n. 36/2023) **è valida solo per gli appalti PNRR-PNC.**
- Pertanto dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, d.l. 13/2023 e all'art. 225, c. 8, D.lgs. 36/2023 risulta che **l'art. 8 del dl n.13/2023 consente di erogare anche ai dirigenti gli incentivi per funzioni tecniche per i progetti PNRR-PNC e limitatamente al periodo 2023-2026**, purchè i criteri di riparto siano oggetto di accordo in sede di contrattazione decentrata e poi trasfusi in un regolamento come previsto dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016.

IL CONFLITTO DI INTERESSI

Articolo 16. Conflitto di interessi.

- 1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, **ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.**
- 2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza **deve essere provata da chi invoca il conflitto** sulla base di presupposti specifici e documentati e **deve riferirsi a interessi effettivi**, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

Articolo 16. Conflitto di interessi.

- 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 **ne dà comunicazione alla stazione appaltante** o all'ente concedente e **si astiene** dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
- 4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

TAR Puglia Lecce sez. I 31/7/2024 n. 910

- Il conflitto di interessi, come sostenuto dalla giurisprudenza, si ricava in via presuntiva quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi - che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato - ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale, che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione; in particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25.08.2023, n. 7942).



TAR Puglia Lecce sez. I 31/7/2024 n. 910

- In particolare, è stato condivisibilmente affermato (Cons. Stato, Sez. V, 14.05.2020, n. 3048) che, in materia di gare pubbliche, **il conflitto di interessi di cui all'art. 42, c. 2, del D.Lvo n. 50/2016 non è solo quello realmente accertato, ma anche quello potenzialmente esistente**, come reso evidente dal riferimento normativo all'interesse personale del funzionario che possa essere “percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”; **la disposizione, insomma, è latu sensu una “norma di pericolo”, nel senso che essa e le misure che contempla (astensione dei dipendenti) o comporta (esclusione dell'impresa concorrente) operano per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale possa determinare.**
- La disciplina in materia tende ad anticipare la frontiera del contrasto a fenomeni corruttivi e comunque del rischio possibili vizi e condizionamenti della procedura e devono essere interpretate nel senso di considerare rilevanti situazioni che possano suscitare il dubbio che la sequenza selettiva possa essere stata influenzata da comportamenti inappropriati, tenuto conto che il vantaggio competitivo dell'aggiudicatario, potrebbe essere determinata anche solo dalla “anticipata conoscenza degli atti di gara o di possibile acquisizione di informazioni qualificate (afferenti al progetto e al capitolato), riservate e di specifico orientamento sulle aspettative e sui gradimenti della stazione appaltante” (Consiglio di Stato, Sez. III, 20.08.2020, n. 5151).


LE FASI DI GARA E LA FIRMA DEL CONTRATTO

FASI DI GARA E FIRMA CONTRATTO

Articolo 17.

Fasi delle procedure di affidamento

- 1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la **DECISIONE DI CONTRARRE** individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
- 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce **silenzio inadempimento** e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, c. 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro della pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~
- 3-bis. L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.



Articolo 17.

Fasi delle procedure di affidamento

- 4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.
- 5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la **PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE** alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone **l'AGGIUDICAZIONE, che È IMMEDIATAMENTE EFFICACE.**
- 6. **L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.** L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.



Articolo 17.

Fasi delle procedure di affidamento

- 7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il **CONTRATTO** è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.
- 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 **l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.** L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.
- 9. **L'esecuzione d'urgenza** è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.
- 10. **La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.**

TAR Lazio Roma sez. III quater 27/6/2025 n. 12764
Revoca aggiudicazione

- La revoca di una gara è espressione del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, caratterizzata da ampia discrezionalità e sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. La revoca (o l'annullamento) di un'aggiudicazione provvisoria non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché si tratta di un atto endoprocedimentale non decisivo e non idoneo a ingenerare un affidamento tutelabile in capo all'aggiudicatario, il cui affidamento stabile sorge solo con l'aggiudicazione definitiva

TAR Puglia-Lecce, Sez. I, 23.6.2025, n. 1090

Revoca degli atti di gara – E' legittima fino all'aggiudicazione definitiva ed anche successivamente purché non oltre la stipula del contratto

- Il Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, **non vantando l'aggiudicatario alcun diritto alla stipulazione del contratto, deve ritenersi consentito all'amministrazione di intervenire, mediante l'esercizio dei propri poteri di autotutela e sussistendone le condizioni di legge, sugli atti precedentemente emanati, facendo venire meno l'intera gara e, conseguentemente, anche l'aggiudicazione** (ex multis TAR Roma, Sez. III, sent. n. 3095 del 15.2.2024: “Va in generale evidenziato che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza (ad esempio Consiglio di Stato sez. III, 16/6/2023, n. 2452), la revoca degli atti di gara è legittima fino all'aggiudicazione definitiva ed anche successivamente purché non oltre la stipula del contratto, se sorretta dall'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive, interesse di per sé superiore a quello particolare dell'impresa a conservare l'aggiudicazione”). Tale principio trova, peraltro, espressa conferma anche nel testo dell'art. 17, c. 6, d.lgs. 36/23, secondo cui “L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta”

TAR Liguria sez. I 30/5/2025 n. 631

Revoca aggiudicazione

- Se la revoca incide sull'aggiudicazione, la sua adozione è consentita entro i limiti fissati dall'art. 21-quinquies della L. n. 241/90, costituiti o dalla ricorrenza di sopravvenienze imprevedibili di diritto e/o di fatto ("per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento") oppure da uno **jus poenitendi fondato su una rivalutazione della situazione** ("nuova valutazione dell'interesse pubblico originario"). Secondo l'elaborazione pretoria, l'atto di revoca in autotutela di una procedura già conclusa con l'aggiudicazione postula una ponderazione particolarmente rigorosa di tutti gli interessi coinvolti, incluso quello dell'operatore economico privato beneficiario del provvedimento favorevole rimosso, nonché una specifica e puntuale motivazione a supporto della ravvisata prevalenza dell'interesse pubblico al ritiro della gara.
- Nell'ipotesi in cui sia riconosciuta l'illegittimità della revoca dell'aggiudicazione, qualora sia impossibile riprendere la procedura, l'impresa ha diritto al risarcimento integrale del danno, costituito dal lucro cessante, che si identifica con l'interesse c.d. positivo e ricomprende sia il mancato profitto, ossia l'utile che sarebbe derivato dall'esecuzione dell'appalto (rimanendo assorbite le spese di partecipazione alla gara), sia il danno c.d. curriculare; nel caso di revoca legittima, invece, all'operatore economico spetta il solo indennizzo, che va parametrato al danno emergente, ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1-bis, della L. n. 241/90.

Consiglio di Stato, sez. V, 11.4.2025 n. 3147

Risarcimento da mancata aggiudicazione

- 1. In caso di illegittima esclusione da una procedura di gara pubblica, **il danno da lucro cessante può essere riconosciuto in via equitativa, anche sulla base di una relazione tecnica di parte, purché congruente e non contestata.** Tuttavia, il risarcimento di ulteriori voci di danno (curriculare, immagine, costi di gara, spese legali e di perizia) è subordinato a uno specifico onere probatorio in capo al **danneggiato**, che non può ritenersi assolto in assenza di idonee allegazioni o documentazione.
- 2. **Le spese generali vanno computate nel calcolo del mancato utile anche negli appalti di forniture, in quanto corrispondenti ai costi indiretti dell'organizzazione d'impresa.** Parimenti, l'*aliunde perceptum* può incidere sulla quantificazione dell'utile risarcibile, giustificando una riduzione equitativa, ove non escluso da una comprovata esclusività delle risorse dedicate all'appalto non aggiudicato.
- 3. **Il danno curriculare e quello all'immagine aziendale non si presumono in re ipsa, ma richiedono una specifica allegazione e prova degli elementi di fatto idonei a farne presumere l'esistenza.** L'esclusione da una gara non è di per sé sufficiente a fondare il pregiudizio, in assenza di dimostrazione del mancato conseguimento di requisiti utili o della perdita di affidabilità sul mercato.

ANAC COMUNICATO PRESIDENTE 14.3.2025

CHIARIMENTI IN MERITO AI TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO


- Nell'ambito delle attività istituzionali dell'Autorità sono state rilevate criticità in merito al rispetto del principio della massima tempestività nell'affidamento dei contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Ciò posto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti, al fine di favorire la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni vigenti.
- L'articolo 17, c. 3, del codice richiede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedano alla pubblicazione dei documenti di gara iniziali e concludano le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3.
- L'articolo 1, c. 1, dell'allegato richiamato, prevede termini massimi per la conclusione delle procedure di appalto e di concessione, differenziati per tipologia di procedura. Il comma 3, della disposizione in esame, chiarisce che i termini ivi indicati decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invito ad offrire e cessano con l'aggiudicazione alla migliore offerta.



ANAC COMUNICATO PRESIDENTE 14.3.2025

CHIARIMENTI IN MERITO AI TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- Si richiama l'attenzione sulla circostanza che i termini stabiliti costituiscono termini massimi e assolvono alla funzione di consentire l'accertamento di responsabilità amministrative e/o contabili in capo ai dipendenti incaricati dello svolgimento delle procedure di gara. È espressamente, previsto, infatti, che il superamento degli stessi costituisce silenzio inadempimento e rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede.
- Inoltre, si chiarisce che il richiamato articolo 1, dell'allegato I.3, deve essere interpretato in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del codice e, quindi, sulla scorta dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, del codice medesimo.



ANAC COMUNICATO PRESIDENTE 14.3.2025

CHIARIMENTI IN MERITO AI TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- L'articolo 1, c. 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività. Come espressamente previsto ai successivi commi 3 e 4, il principio del risultato costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità e rappresenta un criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi delle procedure di affidamento e attribuire gli incentivi.
- Inoltre, si evidenzia che il principio del risultato è espressamente perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. A tale ultimo fine, la Commissione Europea ha previsto, tra le Milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un abbattimento della cosiddetta decision speed ovvero del tempo intercorrente tra la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto, nelle procedure aperte sopra soglia. Pertanto, si evidenzia che il mancato rispetto del principio della massima tempestività nell'aggiudicazione e nella stipula del contratto rischia, altresì, di pregiudicare il mantenimento degli impegni assunti nell'ambito del PNRR, con grave danno economico per il Paese


AVV. ALBERTO PONTI



ANAC COMUNICATO PRESIDENTE 14.3.2025

CHIARIMENTI IN MERITO AI TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- Si evidenzia, infine, che il decreto correttivo ha attribuito notevole importanza all'efficienza decisionale delle **stazioni appaltanti qualificate**, disponendo che, **a decorrere dal 1° gennaio 2025**, le stesse sono tenute a monitorare, con cadenza semestrale, la propria efficienza nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente tra il termine fissato per la **presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto**. **In particolare**, all'articolo 11, c. 4-bis, dell'allegato II.4 del codice è previsto che, nel caso in cui il tempo medio rilevato sia superiore a 160 giorni, le stazioni appaltanti devono comunicare tempestivamente all'ANAC un piano di riorganizzazione contenente le misure e gli obiettivi temporali per ridurre le tempistiche di affidamento. Il successivo comma 4-ter, prevede che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni punibili ai sensi dell'articolo 63, comma 11, del codice.
- Inoltre, è prevista la possibilità di beneficiare di requisiti premiali, in occasione della revisione della qualificazione, per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate che dimostrino di aver contenuto i tempi medi di affidamento entro i 115 giorni.



ANAC COMUNICATO PRESIDENTE 14.3.2025

CHIARIMENTI IN MERITO AI TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- Tutto ciò posto e considerato, si richiamano le stazioni appaltanti al rispetto del principio della massima tempestività, evidenziando che la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e il corretto utilizzo delle Piattaforme di approvvigionamento digitale consente la massima semplificazione e accelerazione delle procedure, con notevoli benefici sulla riduzione dei tempi di affidamento dei contratti.

Consegna dell'appalto in via d'urgenza

- La stazione appaltante ha disposto la consegna dell'appalto in via d'urgenza, ex art.17, c. 9 del D.Lgs. n.36 del 2023 (..); detta possibilità è prevista dal legislatore in casi particolari di eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale oppure per gravi danni all'interesse pubblico discendenti dalla non immediata e tempestiva esecuzione dell'appalto; che i presupposti di legge venivano correttamente indicati nelle premesse del verbale in argomento e rinvenuti nell'esigenza di assicurare la continuità del servizio per motivi igienico-sanitari (,,); che la stazione appaltante ha in ogni caso avuto cura di specificare nel predetto verbale che erano comunque stati avviati gli accertamenti sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara del rti aggiudicatario; che quindi la normativa surriportata consente, nelle more dell'espletamento dell'ineludibile fase di verifica dei presupposti di partecipazione alla procedura selettiva, di consegnare l'appalto all'aggiudicataria, prima che la stessa fase di verifica sia conclusa, proprio per le surriportate qualificate ragioni d'urgenza indicate dal legislatore medesimo e solo per dette ragioni; che pertanto inconferente è il richiamo operato dalla parte ricorrente all'art.50, c. 6 del D.Lgs. n. 36 del 2023, laddove è richiesta la previa verifica dei requisiti in questione, disciplinando lo stesso la diversa fattispecie della consegna per l'esecuzione anticipata del contratto, volta al mero superamento dei tempi tecnici della stipula, avuto riguardo al tipo di contratto, con importo peraltro sotto soglia, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità

Parere MIMS 30/6/2023, n. 2090

art. 17 c. 3 e allegato I.3 – Inizio conteggio dei termini delle procedure e responsabilità per ritardi


- **Quesito**
- L'allegato I.3 stabilisce i termini massimi entro i quali, le procedure d'appalto, devono concludersi. Si chiede di chiarire quanto segue:
- 1 – nelle procedure negoziate sotto soglia, da quando parte ad essere conteggiato l'arco temporale indicato nel predetto allegato? All'atto dell'adozione della decisione a contrarre (nuovo termine che identifica la ex determina a contrarre)? oppure in un momento successivo, ossia dall'invio della richiesta d'offerta? ovvero dall'eventuale pubblicazione dell'avviso d'indagine di mercato sul profilo del committente?
- 2 – Quando avviene precisamente la conclusione della procedura? All'atto dell'adozione dell'aggiudicazione, termine a seguire del quale iniziano ad essere calcolati i 30 oppure i 60 giorni per divenire a stipula, a seconda che si tratti di una procedura sotto o sopra soglia?
- 3 – Nel caso in cui la Stazione Appaltante (SA) superi i termini di cui all'allegato I.3, fatte salve le possibili deroghe temporali qualora attuabili, in cosa si concretizzerebbero il “silenzio inadempimento” e la “verifica del rispetto del dovere di buona fede”?



Parere MIMS 30/6/2023, n. 2090

art. 17 c. 3 e allegato I.3 – Inizio conteggio dei termini delle procedure e responsabilità per ritardi

- In una sanzione amministrativa a carico del dirigente responsabile? La procedura d'appalto, dovrebbe essere annullata e ripetuta? L'ipotesi di danno erariale, vigente nel periodo emergenziale nel caso di superamento delle tempistiche imposte, potrebbe ancora sussistere o è stata totalmente sostituita dalle due predette nuove mancanze?
- Ad avviso di questa SA il danno erariale potrebbe ancora configurarsi, in aggiunta alle altre due infrazioni, qualora il responsabile per la fase di affidamento oppure il RUP, decidano deliberatamente di utilizzare una procedura di livello superiore rispetto all'importo da dover gestire (Es.: qualora, per lavori d'importo pari ad € 900.000 + IVA, venga svolta una procedura aperta anziché una negoziata, con conseguente presentazione di un elevato numero di offerte, per gestire le quali si è generato il ritardo).



Parere MIMS 30/6/2023, n. 2090

art. 17 c. 3 e allegato I.3 – Inizio conteggio dei termini delle procedure e responsabilità per ritardi

- **Risposta**
- Con riferimento al **primo quesito**, deve ritenersi che, per espressa previsione dell'All. I.3, **il termine di cui all'art. 17, c. 3, del Codice, inizi a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio degli inviti a offrire.**
- Quanto al **secondo quesito**, in base alla medesima disposizione, **l'atto conclusivo della procedura di gara è l'aggiudicazione.**
- In ordine al **terzo quesito**, **il superamento dei termini di conclusione della procedura costituisce silenzio inadempimento (art. 17 c. 3), con conseguente possibilità per il privato di promuovere un'azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo al giudice l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.**



Parere MIMS 30/6/2023, n. 2090

art. 17 c. 3 e allegato I.3 – Inizio conteggio dei termini delle procedure e responsabilità per ritardi

- Quanto alla verifica del rispetto del dovere di buona fede, regola di esercizio del potere pubblicistico ai sensi degli artt. 2, 5 e 209 del nuovo Codice (quest'ultimo modificativo dell'art. 124 c.p.a.) stante la sussistenza, nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, di un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede (art. 5), **dovrebbe ritenersi che l'inosservanza dei termini di conclusione delle procedure possa dar luogo alla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione.**
- In ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 3, nell'ambito delle attività svolte nella fase di affidamento dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa, **costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto.**

Parere MIMS 26.6.2023, n. 2077

Decisione a contrarre e determina a contrarre

- **Quesito:**
- Nell'impianto del nuovo codice si chiede di fornire indicazioni circa gli atti che debbano essere predisposti all'avvio di una procedura concorsuale. Specificatamente l'art. 17 c. 1 prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte". L'atto in parola, per intendersi, esprime la decisione del titolare del potere di spesa, non solo di attuare l'intervento ma di attuarlo in un certo modo, con certe regole, con certe deroghe (laddove possibile) che occorrerà, proprio in coerenza con la responsabilità di chi agisce, chiaramente motivare/giustificare. Dall'altro lato invece all'art. 6, c. 2, let. g) dell'ALLEGATO I.2 - Attività del RUP è stabilito che il RUP "decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare". In definitiva In tale prospettiva sembrerebbe che con la decisione di contrarre, il soggetto competente titolare del potere di spesa oltre a esternare la volontà della stazione appaltante, individua le modalità attraverso cui deve avvenire l'affidamento nominando il RUP. Con un successivo atto il RUP stabilisce i sistemi di affidamento, la tipologia del contratto e i criteri di aggiudicazione



Decisione a contrarre e determina a contrarre

- **Risposta:**
- Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 17, c. 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. L'art. 15, c. 1, invece, stabilisce che "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice". Alla luce di una prima lettura delle citate disposizioni e della Relazione del Consiglio di Stato di accompagnamento al Codice (cfr. pag. 31: "si tratta del responsabile di una serie di "fasi" preordinate alla realizzazione di un "progetto", o un "intervento pubblico" (fasi per il cui espletamento si potrà prevedere, come si dirà, la nomina di un "responsabile di fase", a sostegno dell'attività del RUP))), le SA procedono alla nomina del RUP con il primo atto di avvio dell'intervento pubblico, il quale andrebbe distinto dal primo atto della procedura di affidamento del contratto di cui all'art. 17. **In altri termini, non sembrerebbero sovrapponibili i concetti di "procedura di affidamento" e di "intervento pubblico", sicché la nomina del RUP (ora responsabile unico di progetto) potrebbe avvenire con atto diverso dalla decisione di contrarre.** Siffatta soluzione, peraltro, troverebbe conferma nella considerazione per cui, nel Codice, verrebbe in rilievo un soggetto responsabile di una pluralità di procedimenti, relativi alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante i contratti pubblici. Infine, il RUP, esercitando i propri poteri decisionali nelle diverse fasi della realizzazione dell'intervento pubblico (cfr. pag. 34 della Relazione illustrativa del Consiglio di Stato), ai sensi dell'art. 6, c. 2, lett. g), dell'All. I.2, "decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare"

Parere MIMS 26/6/2023, n. 2075

artt. 17 c. 5 e 18 c. 3 e 4 – Aggiudicazione della gara nelle procedure sopra soglia e stand still

- **Quesito**
- Col nuovo Codice, è ancora possibile disporre l'aggiudicazione dell'appalto, in costanza dell'accertamento dei requisiti dell'operatore economico, mediante un provvedimento condizionato all'esito della regolarità dei controlli effettuati sull'aggiudicatario?
- Tale possibilità nel vecchio Codice, con particolare riferimento alle procedure sopra soglia, consentiva di risparmiare tempo facendo scorrere in parallelo il termine di stand still di 35 giorni ed il termine per completare i controlli sui requisiti che a volte, pur utilizzando il FVOE, perdura tuttora per circa 20/30 giorni (l'AdE continua a rispondere sul FVOE in 10/15 giorni; mentre antimafia e controlli sui diversamente abili, avvengono ancora fuori FVOE, con tempistiche spesso elevate).



Parere MIMS 26/6/2023, n. 2075

artt. 17 c. 5 e 18 c. 3 e 4 – Aggiudicazione della gara nelle procedure sopra soglia e stand still

- Oppure si chiede se col D.Lgs. 36/2023, in una procedura soprasoglia, occorra obbligatoriamente rispettare i seguenti passaggi: 1 – effettuare la proposta di aggiudicazione; 2 – attivare il controllo sui requisiti; 3 – adottare l'aggiudicazione solo una volta perfezionati tutti i controlli sui requisiti; 4 – far partire, dal giorno successivo l'adozione del provvedimento d'aggiudicazione, il conteggio dello stand still pari a 35 giorni; 5 – stipulare il contratto solo al termine dei 35 giorni di stand still.
- Qualora il predetto iter sia effettivamente obbligatorio da osservare si segnala che, circa 60 giorni dei totali messi a disposizione dell'allegato I.3 per portare a termine le procedure, verrebbero persi in lunghe attese che mal si concilierebbero con la tempestività disposta dall'art. 1, c. 1 del D.Lgs. 36/2023, rubricato “principio del risultato”.



Parere MIMS 26/6/2023, n. 2075

artt. 17 c. 5 e 18 c. 3 e 4 – Aggiudicazione della gara nelle procedure sopra soglia e stand still

- **Risposta**
- Con riferimento al quesito posto, si segnala che, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del d.lgs. n. 36/2023, **l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, dopo aver I) verificato la legittimità e la conformità all'interesse pubblico II) effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all'aggiudicatario, dispone l'aggiudicazione, immediatamente efficace.**
- Resta fermo quanto previsto all'art. 52 c. 1 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro. Il successivo art. 18, c. 3, prevede un termine dilatorio (**c.d. standstill sostanziale**) di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, prima del quale le SA non possono stipulare il contratto.
- Tale termine è stato coordinato con il termine previsto per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (30 giorni), al fine di assicurare che la stipula del contratto intervenga quando l'aggiudicazione sia divenuta inoppugnabile.



Parere MIMS 26/6/2023, n. 2075

artt. 17 c. 5 e 18 c. 3 e 4 – Aggiudicazione della gara nelle procedure sopra soglia e stand still

- Il comma 4 dell'art. 18 introduce un secondo termine dilatorio (**c.d. standstill processuale**), sicché se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, non può procedersi con la stipula del contratto dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla SA fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare.
- Tale previsione mira a rafforzare la tutela del concorrente non aggiudicatario predisposta dal c. 3, posto che, in caso di proposizione di un ricorso giurisdizionale, la SA non potrà comunque addivenire alla stipula del contratto decorsi i 35 giorni (art. 18 c. 3), dovendo attendere la definizione del procedimento cautelare.
- **Alla luce delle previsioni sopra richiamate, pertanto, è possibile procedere all'aggiudicazione solo DOPO che la stazione appaltante abbia verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente** (si veda nel dettaglio quanto disposto dal sopracitato art. 17, c. 5).
- Si rammenta tuttavia, per completezza, quanto disposto dall'Allegato 1.3 all'art. 1, c. 5 che di seguito si riporta: "In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti".

Parere MIMS 13.6.2023, n. 2049

Firma determina a contrarre

- **Quesito**
- Nel nuovo codice degli appalti, la determina a contrarre può essere firmata dal Responsabile unico del progetto?
- **Risposta**
- In ordine al quesito posto, va premesso come la distinzione terminologica tra “determina a contrarre” e “decisione di contrarre” sottenda importanti implicazioni. Infatti, se la determinazione a contrarre costituiva l’atto con cui si manifestava all’esterno la volontà dell’amministrazione di aggiudicare una commessa, la decisione di contrarre, invece, evoca una più netta responsabilità del soggetto che decide il sistema di affidamento.
- Sulla base di quanto osservato, quindi, la distinzione lessicale è emblematica, in quanto consente di mettere in luce il diverso quadro nel quale si trovano a operare le stazioni appaltanti, tenuto altresì conto del principio della fiducia di cui all’art. 2 del nuovo Codice, da correlarsi al principio del risultato di cui all’art. 1 della medesima disciplina. In tale prospettiva, infatti, con la decisione di contrarre, il soggetto competente – titolare del potere di spesa – oltre a esternare la volontà della stazione appaltante, individua le modalità attraverso cui deve avvenire l’affidamento.
- Per quanto concerne il RUP, l’art. 6, c. 1, dell’All. I.2 stabilisce che detto soggetto decide i sistemi di affidamento, la tipologia del contratto e i criteri di aggiudicazione. Tuttavia, nel caso in cui il RUP non sia al contempo dirigente/responsabile del servizio titolare del potere di spesa, la decisione di contrarre resta di competenza del soggetto titolare del predetto potere.

(art. 17, c. 3 e 3bis)
(Cfr. artt. 1 e 2 d.l. n. 76/2020)


ALLEGATO I.3

Termini delle procedure di appalto

ALLEGATO I.3

Termini delle procedure di appalto

- ~~1. A norma dell'articolo 17, c. 3, del codice le gare di appalto e concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:~~
- 1. A norma dell'articolo 17, c. 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, **per gli appalti di lavori, entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto.** Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:
 - a) procedura aperta: 9 mesi;
 - b) procedura ristretta: 10 mesi;
 - c) procedura competitiva con negoziazione: 7 mesi;
 - d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 4 mesi;
 - e) dialogo competitivo: 7 mesi;
 - f) partenariato per l'innovazione: 9 mesi.



ALLEGATO I.3

Termini delle procedure di appalto


- 2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo **il criterio del minor prezzo** sono i seguenti:
 - a) procedura aperta: 5 mesi;
 - b) procedura ristretta: 6 mesi;
 - c) procedura competitiva con negoziazione: 4 mesi;
 - d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 3 mesi.



ALLEGATO I.3

Termini delle procedure di appalto

- 3. I termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.



ALLEGATO I.3

Termini delle procedure di appalto

- 4. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba **effettuare la procedura di verifica dell'anomalia**, ~~i termini sopraindicati~~ i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, sono **prorogati** per il periodo massimo di **un mese**.
- 5. In presenza di **circostanze eccezionali** il RUP, con proprio atto motivato, **può prorogare** ~~i termini suddetti~~ i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 **per un massimo di 3 mesi**. In presenza di **ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà** che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, **può prorogare i termini suddetti rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori 3 mesi**.

Report di Anac “Analisi dei tempi di aggiudicazione degli appalti in Italia e in Europa sulla base dei dati TED”.

- Il documento ha analizzato i tempi di aggiudicazione delle procedure di appalto di rilevanza comunitaria espletate con il criterio dell’OEPV, in Italia e in Europa, nel periodo 2018-2022
- **L’Italia** mostra tempi di aggiudicazione delle procedure di appalto di rilevanza comunitaria mediamente più alti rispetto agli altri Paesi europei: **circa 279 giorni**. La differenza risulta particolarmente marcata nei confronti di **Francia** e **Germania**, che riportano tempi medi pari a rispettivamente **102** e **84** giorni; mentre più ridotte, ma pur sempre sostanziali, sono le discrepanze con la **Spagna (180 giorni)**.

Articolo 18.

Il contratto e la sua stipulazione

- 1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità,
- in **FORMA scritta** ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, c. 1, lettera b),
- in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
- in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante
- con atto pubblico notarile informatico
- oppure mediante scrittura privata.
- In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
- I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.



Procedure negoziate e stipula del contratto

- **Quesito:** Visto l'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui 1) il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, art. 3, c. 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni... **Si chiede se resta comunque in capo alla stazione appaltante la decisione in ordine alla forma di stipula o se l'art. 18 impone in via perentoria lo scambio di lettere nel caso delle procedure negoziate senza che residui alcun margine di autonomia di scelta da parte dell'Ente.** Nel caso si ritenga che tale autonomia resta sempre in capo all'Ente, si chiede se occorre adottare un regolamento che prevede le diverse forme contrattuali con predeterminazione di criteri, ad esempio stabilendo che in presenza di finanziamenti PNRR, o comunque di finanziamenti esterni, o sopra determinate soglie, il contratto debba stipularsi con scrittura privata (ovviamente sempre in forma elettronica e con firma digitale), oppure con scrittura privata autenticata oppure con atto pubblico a cura del Segretario Comunale, ... oppure se invece tale scelta possa ritenersi rimessa al Dirigente competente per la procedura di appalto e che avrà cura di valutare il caso concreto e di indicare la modalità di stipula già all'interno della determina a contrarre



Procedure negoziate e stipula del contratto

- **Risposta:** In riferimento al quesito posto, le differenti caratteristiche di complessità e di valore che possono assumere i contratti sotto soglia, inducono a propendere per una lettura sistematica della disposizione in questione alla luce dei principi di cui alla Parte I del Libro I del D.Lgs. 36/2023, in particolare dei principi del risultato (art. 1), espressione del principio del buon andamento dell'attività amministrativa, e della fiducia (art. 2), che valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici. **Sarà pertanto cura del Dirigente competente individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti, rispetto all'oggetto dell'appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante, in base al proprio ordinamento, predeterminare i criteri sulla cui base operare tale scelta.**

Parere MIMS 26.2.2024, n. 2341

Ammissibilità della stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa per le proc negoziate e gli aff diretti

- **Quesito:** L'art. 18 c. 1 primo capoverso del D.Lgs. 36/2023 prevede a pena di nullità quattro distinte forme di stipulazione del contratto: i) modalità elettronica, ii) forma pubblica amministrativa, iii) atto pubblico notarile informatico e iv) scrittura privata. Il secondo capoverso dell'art. 18 comma 1 indica invece per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, quale forma di stipulazione la "corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (...)". La formulazione letterale del secondo capoverso (con verbo sottinteso e priva di locuzioni quali "anche" o "in alternativa") non consente di comprendere se per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti la stipulazione del contratto mediante corrispondenza costituisca un obbligo o, al contrario, solo una facoltà rispetto alle forme indicate nel capoverso precedente. Tutto ciò premesso, **si chiede, pertanto, se:** - le forme di stipulazione del contratto previste dall'art. 18 c. 1 primo capoverso del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, la stipulazione in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante possano essere utilizzate anche per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti.



Parere MIMS 26.2.2024, n. 2341

Ammissibilità della stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa per le proc negoziate e gli aff diretti

- **Risposta:**
- **La risposta al quesito è negativa.** In questo senso è sia la finalità - sottesa al nuovo Codice - di semplificare le procedure sotto-soglia europea, sia il dato letterale del citato primo comma dell'art. 18, il quale ultima prevede, in disparte nel secondo capoverso, una disciplina per la stipula del contratto appositamente dedicata alle negoziate e agli affidamenti diretti.

Articolo 18.

Il contratto e la sua stipulazione


- 2. **Divenuta efficace l'aggiudicazione** ai sensi dell'art. 17, c. 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, **la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso**. È fatta eccezione:
 - a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, c. 2 (*ndr contratti di importo inferiore alle soglie europee*);
 - b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
 - c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.



Articolo 18.

Il contratto e la sua stipulazione


- 3. Il contratto **non** può essere stipulato prima di ~~35~~ **32** giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio **NON** si applica nei casi:
 - a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
 - b) di appalti basati su un accordo quadro;
 - c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
 - d) **di contratti di importo inferiore alle soglie europee** ~~, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.~~



Articolo 18.

Il contratto e la sua stipulazione

- 4. Se è proposto **RICORSO** avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, c. 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.



Articolo 18.

Il contratto e la sua stipulazione

- 5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il **silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato**. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
- 6. La mancata stipula del contratto che non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario **può** costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
- 7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 **costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso**.



Articolo 18.

Il contratto e la sua stipulazione

- 8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
- 9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare **contratti di assicurazione per la responsabilità civile** derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
- 10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

(art. 18, c. 10)

(Innovativo)

ALLEGATO I.4

Imposta di bollo relativa alla
stipulazione del contratto

Articolo 1

- 1. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato.
- 2. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Articolo 2

- 1. Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 3

- 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate **sono individuate le modalità telematiche di versamento**, diverse da quelle di cui all'articolo 3, c. 1 lettera a) del d.P.R. 26.10.1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

Tabella A

Tabella valori dell'imposta di bollo

fascia di importo contratto	valori in euro
< 40.000	esente
$\geq 40.000 < 150.000$	40
$\geq 150.000 < 1000000$	120
$\geq 1.000.000 < 5.000.000$	250
$\geq 5.000.000 < 25.000.000$	500
$\geq 25.000.000$	1000

Parere MIT 3.4.2025, n. 3320

Imposta di bollo relativo ad un unico contratto relativo a più lotti/CIG aggiudicati allo stesso operatore economico

- Quesito:
- Il quesito è relativo all'importo dell'imposta di bollo sul contratto da far versare ad un operatore economico aggiudicatario di più lotti di una gara d'appalto ma compilando un solo contratto contenente tutti i dati dei lotti che l'operatore economico si è aggiudicato. Esempio, **operatore economico aggiudicatario di 4 lotti di importo 200.000,00 € l'uno**. Se si considera l'importo del singolo lotto (e si compilasse un contratto per ogni singolo lotto) l'operatore economico dovrebbe versare 4 imposte di bollo per un totale pari a $120,00 \text{ €} * 4 = 480,00 \text{ €}$. Se si compila un unico contratto contenente i dati di tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato, che ha un importo totale di 800.000,00 €, l'operatore economico verserebbe 120,00 € di imposta di bollo. **Qual è la maniera corretta di calcolare l'imposta di bollo nel caso si compili un unico contratto con più lotti aggiudicati?**



Parere MIT 3.4.2025, n. 3320

Imposta di bollo relativo ad un unico contratto relativo a più lotti/CIG aggiudicati allo stesso operatore economico

- **Risposta:** Alla luce del tenore letterale del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e dei successivi provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo deve essere versata per ciascun contratto, anche qualora si proceda con la stipula di un unico documento formale contenente più lotti aggiudicati allo stesso operatore economico. Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 dell'Allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto. Sebbene si possa redigere un unico documento contrattuale per più lotti, è necessario considerare che i contratti stipulati in tale fattispecie sono, di fatto, molteplici, interdipendenti e funzionalmente autonomi. Ciò emerge chiaramente considerando le singole vicende esecutive che possono riguardare ogni lotto (si pensi ad eventuali sospensioni dei lavori, inadempimenti, riserve e penali specifiche). Queste differenze gestionali confermano la pluralità dei rapporti giuridici, ognuno dei quali autonomamente rilevante ai fini dell'imposta di bollo. Infatti, l'articolo 2 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.6.2023 prevede l'utilizzo del modello F24 ELIDE per il versamento dell'imposta di bollo, richiedendo l'indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG). **Poiché ogni lotto è associato a un CIG distinto, ciò rafforza l'interpretazione secondo cui l'imposta di bollo deve essere versata per ciascun lotto, in quanto rappresenta un rapporto contrattuale autonomo. Pertanto nel caso in cui un operatore economico aggiudichi più lotti e si proceda con la stipula di un unico contratto, l'imposta di bollo dovrà essere calcolata e versata per ciascun contratto relativo al singolo lotto.** Nel caso specifico di quattro lotti da 200.000,00 € ciascuno, l'importo complessivo dell'imposta di bollo sarà pari a 480,00 € (120,00 € x 4), anche se formalmente i lotti sono inclusi in un unico documento contrattuale.

AVV. ALBERTO PONTI

Articolo 18, c. 10, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
recante il Codice dei contratti
pubblici – Imposta di bollo

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

- **PREMESSA**

- Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, attuativo dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici (di seguito, "Codice"), in aderenza, tra l'altro, alle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
- Il citato decreto legislativo prevede, tra le altre, disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell'articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all'allegato I.4 al Codice medesimo.
- Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo, con particolare riferimento all'ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse.

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

- 1. AMBITO APPLICATIVO
- Il d.lgs. n. 36 del 2023 reca una puntuale disciplina concernente, tra l'altro, gli appalti pubblici (o contratti di appalto) [*L'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici è definito nell'art. 13 del d.lgs. n. 36/2023*], ossia «i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici [*Ai sensi dell'articolo 1, c. 1, lettera l), dell'allegato I.1 del d.lgs. n. 36 del 2023, per «operatore economico» si intende «qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica»*] e una o più stazioni appaltanti [*Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 del d.lgs. n. 36 del 2023, per «stazione appaltante» si intende «qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice*] e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi» [*Cfr. l'articolo 2, c. 1, lettera b), dell'allegato I.1 del d.lgs. n. 36 del 2023*].

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

- Il comma 10 dell'articolo 18 del Codice dispone che con «la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».
- Con riferimento al piano degli adempimenti fiscali, si osserva che le novità in esame trovano applicazione solo al momento della stipula del contratto.

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

- L'articolo 1, c. 1, dell'allegato I.4 al Codice, infatti, richiamando la formulazione del citato comma 10 dell'articolo 18, stabilisce che il «valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato».
- In particolare è stato introdotto un sistema semplificato [Cfr. l'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.4 al Codice, secondo cui l'imposta «è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti (...)], a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo [*Si precisa che tale modalità di determinazione dell'imposta di bollo dovuta deve essere applicata anche nel caso di contratti rogati o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, per i quali l'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede una differente misura forfetaria del tributo*].
- Come risulta nella tabella A contenuta nell'allegato I.4 al Codice, il valore dell'imposta di bollo si determina nel seguente modo:
 - - euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000; - euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;
 - - euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;
 - - euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000;
 - - euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000.
- Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

- In relazione alla nozione di “importo massimo previsto”, menzionata dall’anzidetta tabella, si evidenzia che l’articolo 1, comma 2, dell’allegato I.4 al Codice prevede che l’imposta è determinata «in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti (...)».
- Giova richiamare, altresì, l’articolo 14 [*Al riguardo, si veda anche l’articolo 5, comma 1, della direttiva n. 2014/24/UE*], comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il quale, ancorché con riferimento ai metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti ai fini dell’individuazione delle soglie di rilevanza, stabilisce che il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, «al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (...)». Il medesimo articolo 14, ai commi successivi, individua ulteriori criteri specifici per determinare l’importo stimato in relazione a varie fattispecie.

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

- In coerenza con quanto espressamente stabilito da tale ultima disposizione e in considerazione della ratio della norma in commento, si ritiene, quindi, che, anche ai fini dell'individuazione dell'ammontare dell'imposta di bollo da assolvere in sede di stipula del contratto, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo vada considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
- Il successivo articolo 2, comma 1, dell'allegato I.4 prevede, inoltre, che il «pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».
- In forza di una lettura congiunta delle citate disposizioni, si osserva quanto segue.

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

- In primo luogo, si rappresenta che alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 [*Ai sensi dell'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642 del 1972, si tratta di fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria*], continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo.
- Ad analoga conclusione si deve giungere in relazione agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell'aggiudicatario, come si dirà nel prosieguo.
- Per effetto delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972.

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

- Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l'imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all'allegato I.4 al Codice, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto medesimo.
- Resta inteso che il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell'importo già dovuto.
- Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario.

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

- 2. SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
- Con riferimento ai soggetti passivi dell'imposta in commento, si evidenzia che il citato comma 10 dell'articolo 18 del d.lgs. n. 36 del 2023 pone l'onere del versamento a carico dell'aggiudicatario. Atteso, tuttavia, che, in forza dello stesso comma 10, con la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice sono sostituite le sole «modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo» di cui al DPR n. 642 del 1972, si ritiene che debba restare ferma l'applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall'articolo 22 dello stesso DPR *[Il DPR n. 642 del 1972, all'articolo 22 stabilisce che sono « obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto » (primo la « parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore » (secondo comma)]*

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

- Si precisa, altresì, che, ai sensi dell'articolo 8 [*II DPR n. 642 del 1972, all'articolo 8, stabilisce che nei rapporti «con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario».*] del DPR n. 642 del 1972, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l'imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

- 3. MODALITÀ TELEMATICHE DI VERSAMENTO
- L'articolo 3 dell'allegato I.4 del d.lgs. n. 36 del 2023¹¹ stabilisce che l'individuazione delle modalità di versamento – diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972 [*Il DPR n. 642 del 1972, all'articolo 3, comma 1, stabilisce che l'imposta di bollo «si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (...)»*] – coerentemente con i requisiti di digitalizzazione e semplificazione e al fine di ridurre gli oneri gestionali, avviene con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
- In forza di ciò, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023, stabilisce che l'imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10, del d.lgs. n. 36 del 2023, in sostituzione delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972, «è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)». Viene previsto, inoltre, che ulteriori modalità di versamento «anche attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA)» possano essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

- Con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 sono, tra l'altro, istituiti i seguenti codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto:
- "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- "1574" denominato "Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- "1575" denominato "Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36".
- Resta fermo che, nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.
- Non è, invece, ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale.

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

- 4. DECORRENZA TEMPORALE
- Secondo quanto previsto dall'articolo 229, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, l'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, unitamente ai relativi allegati, decorre dal 1° aprile 2023.
- Con il successivo comma 2 del medesimo articolo è stabilito, tuttavia, che le «disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023»

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

- L'articolo 226, comma 1, del Codice prevede, inoltre, espressamente l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a far data dal 1° luglio 2023 [*Ai sensi dell'articolo 226, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, il d.lgs. n. 50 del 2016 «è abrogato dal 1° luglio 2023»*].
- Ai sensi del combinato disposto di cui ai citati articoli 226, comma 1, e 229, comma 2, **le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo acquistano, pertanto, efficacia dal 1° luglio 2023.**
- È opportuno richiamare, inoltre, il comma 2 dell'articolo 226 che, con una disposizione transitoria, stabilisce che la previgente disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 continui ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso, prevedendo che devono intendersi tali, tra gli altri:
 - a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (ossia prima del 1° luglio 2023);
 - b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

- Giova osservare che l'articolo 2 dell'allegato I.4 del d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che il pagamento dell'imposta di bollo sostitutiva è dovuto per tutti gli atti e i documenti riguardanti la «procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto», ovvero sia per l'intera procedura unitariamente considerata.
- Ne consegue, dunque, che le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nonché quelle contenute nell'allegato I.4 al Codice medesimo, trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023 [*Cfr. in tal senso anche il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023, con il quale è disposto che l'imposta di bollo in oggetto è versata, con modalità telematiche, “per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023”*]

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DEL 28 luglio 2023

- Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti

Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'art. 18, c. 10, del D.Lvo 31.3.2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto

AGENZIA ENTRATE 28.6.2023

Prot. n. 240013/2023

AGENZIA ENTRATE 28.6.2023 Prot. n. 240013/2023

- IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
- In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
 - dispone
- 1. Oggetto del provvedimento
- 1.1. Il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, individua le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

AGENZIA ENTRATE 28.6.2023 Prot. n. 240013/2023

- 2. Versamento tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE)
- 2.1. Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'imposta di bollo di cui al punto 1.1 è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
- 2.2. Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto. Con successiva risoluzione, sono istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni.

AGENZIA ENTRATE 28.6.2023 Prot. n. 240013/2023

- 3. Ulteriori disposizioni
- 3.1. Ulteriori modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

AGENZIA ENTRATE 28.6.2023 Prot. n. 240013/2023

- **Motivazioni**
- L'allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto", prevede all'articolo 3 che "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale".
- Il presente provvedimento, pertanto, tenuto conto dell'acquisto di efficacia delle predette disposizioni per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, stabilisce, al punto 2, le modalità di versamento utilizzabili per assolvere l'imposta di bollo sui contratti pubblici, così come rideterminata nel valore, in funzione delle fasce di importo del contratto, dalla tabella A dell'articolo 3 del citato Allegato I.4, prevedendo l'utilizzo del diffuso sistema di pagamento F24. Tale strumento è idoneo a consentire, da un lato, il versamento in via telematica attraverso gli appositi servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, dalle banche e dagli altri prestatori di servizio di pagamento e, dall'altro, mediante utilizzo dello specifico modello "F24 ELIDE", ad assicurare la possibilità di un'univoca associazione del versamento stesso con il contratto soggetto ad imposta, mediante la valorizzazione del campo elementi identificativi (con l'indicazione del CIG o di altro identificativo univoco).

AGENZIA ENTRATE 28.6.2023 Prot. n. 240013/2023

- Il provvedimento, al punto 3, prevede, inoltre, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite ulteriori modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA).
- Le modalità di versamento delineate dal presente provvedimento sono in linea con gli obiettivi di piena digitalizzazione del procurement e di riduzione degli oneri gestionali e di conservazione documentale e con lo sviluppo in corso di nuove soluzioni di integrazione e semplificazione degli adempimenti per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, connessi al pagamento delle imposte.

AGENZIA ENTRATE 28.6.2023 Prot. n. 240013/2023

- **Riferimenti normativi**
- a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

AGENZIA ENTRATE 28.6.2023 Prot. n. 240013/2023

- b) Disciplina normativa di riferimento:
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la “Disciplina dell'imposta di bollo”;
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (articoli da 17 a 30) - “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - “Codice dei contratti pubblici”, art. 18 e allegato I.4.

AGENZIA ENTRATE 28.6.2023 Prot. n. 240013/2023

- La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto

AGENZIA ENTRATE

RISOLUZIONE N. 37 DEL 28.6.2023

AGENZIA ENTRATE

RISOLUZIONE N. 37 DEL 28.6.2023

- L'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede, tra l'altro, che *“Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice [...]”*.
- L'allegato I.4, del citato decreto n. 36 del 2023, prevede all'articolo 3 che *“Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale”*.

AGENZIA ENTRATE

RISOLUZIONE N. 37 DEL 28.6.2023

- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto, al punto 2.1, che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 l'imposta di bollo in parola è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).
- Tanto premesso, per consentire il versamento da parte dell'appaltatore delle somme dovute ai sensi del citato articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tramite il modello di versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:

AGENZIA ENTRATE

RISOLUZIONE N. 37 DEL 28.6.2023

- “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.
- Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto controparte del contratto, si istituisce il seguente codice identificativo:
- “40” denominato “stazione appaltante”.

AGENZIA ENTRATE

RISOLUZIONE N. 37 DEL 28.6.2023

- In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, secondo le seguenti modalità.
- Nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, sono indicati:
 - nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
 - nel campo “*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*”, il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo “**40**”, da indicare nel campo “*codice identificativo*”.

AGENZIA ENTRATE

RISOLUZIONE N. 37 DEL 28.6.2023

- Nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”, sono indicati:
 - nel campo “*tipo*”, la lettera “R”;
 - nel campo “*elementi identificativi*”, il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l’imposta di bollo;
 - nel campo “*codice*”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
 - nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “AAAA”;
 - nei campi “*codice ufficio*” e “*codice atto*”, nessun valore.


AGENZIA ENTRATE
RISOLUZIONE N. 37 DEL 28.6.2023

- Si precisa che i modelli “F24 ELIDE” compilati secondo le istruzioni impartite con la presente risoluzione sono consultabili sia dall'appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Agenzia Entrate Interpello 446/23

Imposta di bollo registrazione contratti di appalto


- **QUESITO**
- L'istante evidenzia che l'articolo 18, c.10 del D.Lvo 31.3.2023, n. 36 (recante il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. 21.6.2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"), ha apportato modifiche in relazione all'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a corrispondere al momento della stipula di un contratto.
- In particolare, l'Istante osserva che ai sensi di tale disposizione risulta determinato «il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso» e che la tabella di cui all'Allegato I.4 al medesimo d.lgs. ha sostituito «le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al d.P.R. 26.10.1972, n.642 in materia di contratti disciplinati dal codice».
- Ciò posto, chiede di conoscere se, ai fini della registrazione dei contratti di appalto debba essere applicata o meno l'imposta di bollo finora richiesta per l'espletamento della formalità di registrazione in aggiunta a quella prevista dalla richiamata tabella di cui all'Allegato I.4 al nuovo Codice dei contratti.
- In sede di integrazione documentale, l'Istante ha precisato che l'istanza non è riferita ad un caso specifico, ma è intesa «ad avere una linea di condotta in vista di FUTURI contratti che potrebbero essere registrati, in modo da adempiere in maniera esatta alla prescrizione normativa».



Agenzia Entrate Interpello 446/23

Imposta di bollo registrazione contratti di appalto


- SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
- L'Istante ritiene che «Richiamando l'articolo 2 dell'Allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/23) [...], il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 abbia natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, e pertanto sembrerebbe che l'imposta di bollo da versare al momento della registrazione fiscale del contratto [...] non sia dovuta».



Agenzia Entrate Interpello 446/23

Imposta di bollo registrazione contratti di appalto


- PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che «Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa».
- Relativamente agli atti indicati nella tariffa, si rileva che ai sensi dell'articolo 1bis si applica l'imposta di bollo fin dall'origine agli «atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione».
- L'articolo 18, c. 10, del richiamato d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che «Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
- Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.



Agenzia Entrate Interpello 446/23

Imposta di bollo registrazione contratti di appalto


- [...] l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».
- L'allegato I.4 prevede all'articolo 1 che «Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa [...]. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro».
- L'articolo 2 dell'allegato in esame stabilisce che «Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13,punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642».



Agenzia Entrate Interpello 446/23

Imposta di bollo registrazione contratti di appalto


- Con riferimento all'articolo 18, comma 10, la relazione illustrativa, oltre ad aver chiarito che la finalità della norma è la «semplificazione razionalizzando i testi vigenti», precisa che «Il comma 10 rimanda all'allegato I.4 del codice per la determinazione dell'imposta di bollo a carico dell'appaltatore, stabilendo che venga corrisposta in unica soluzione al momento della stipula del contratto e in proporzione al suo valore».
- Con riferimento all'Allegato I.4, nella medesima relazione illustrativa si legge che «Le disposizioni [...] semplificano le modalità di calcolo dell'imposta di bollo su atti e documenti formati in esito a una delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Inoltre, viene chiarito che il pagamento dell'imposta come determinata sulla base della Tabella contenuta nel presente allegato, cui l'appaltatore ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del codice deve provvedere al momento della stipula del contratto, tiene luogo dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».



Agenzia Entrate Interpello 446/23

Imposta di bollo registrazione contratti di appalto

- Come precisato nella circolare 22/E del 28 luglio 2023, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione delle nuove disposizioni, le stesse trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.
- Inoltre, nella medesima circolare 22/E del 2023 è stato precisato che «Per effetto delle novità introdotte col nuovo codice dei contratti pubblici [...] il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura [...] in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del d.P.R. n. 642 del 1972 [...]».
- Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario».




Agenzia Entrate Interpello 446/23

Imposta di bollo registrazione contratti di appalto

- Relativamente alle modalità di versamento, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023, stabilisce che l'imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10, del d.lgs. n. 36 del 2023, in sostituzione delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 642 del 1972, «è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)».
- Ulteriori modalità di versamento «anche attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA)» possono essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
- Con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 sono, tra l'altro, istituiti i seguenti codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto:
- "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti articolo 18, comma10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- "1574" denominato "Imposta di bollo sui contratti SANZIONE articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- "1575" denominato "Imposta di bollo sui contratti INTERESSI articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36".

AVV. ALBERTO PONTI



Agenzia Entrate Interpello 446/23

Imposta di bollo registrazione contratti di appalto

- Nella circolare 22/E è inoltre precisato che nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all'articolo 3bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.
- Non è, invece, ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale.
- Pertanto, **si ritiene che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall'articolo 18, comma 10.**
- Inoltre, come detto, **le nuove disposizioni, dunque, si applicano in relazione "ai futuri contratti che potrebbero essere registrati", purché relativi, in ogni caso, a procedimenti avviati a partire da tale data.**
- Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

1. FASE PROGRAMMAZIONE


PARTE III

DELLA PROGRAMMAZIONE

Articolo 37.

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi


- 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
- a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
- b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.



Articolo 37.

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi


- 2. Il **programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali** contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, **il cui importo si stima pari o superiore** alla soglia di cui all'articolo 50, c. 1, lettera a). I lavori di **importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea** di cui all'art. 14, c. 1, lettera a) sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. **I lavori di manutenzione ordinaria** superiori alla soglia indicata nel periodo precedente vengono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. **I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.**
- 3. **Il programma TRIENNALE di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).**



Articolo 37.

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

- 4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono **pubblicati** sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- 5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
- 6. Con **l'allegato I.5** sono definiti:
 - a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;
 - b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
 - c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.



Articolo 37.

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

- ~~7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è **abrogato** a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPESS, d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice~~

(art. 37, c. 6)

(Cfr. d.m. 16 gennaio 2018, n. 14)

ALLEGATO I.5

Elementi per la programmazione dei
lavori e dei servizi. Schemi tipo.

Articolo 1. Oggetto

- 1. Il presente allegato reca la disciplina di attuazione dell'articolo 37 comma 6 del codice.

Articolo 2. Definizioni

- 1. Ai fini del presente allegato, si intende per:
- a) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- b) «CUP», il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;
- c) «CUI», il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;
- d) «RUP», il responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del codice;
- e) «pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza», il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attività di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;
- f) «AUSA», l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 3.

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti

- 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, **adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. **A tal fine le amministrazioni, consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.**



Articolo 3.

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti

- 1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.



Articolo 3.

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti

- 2. Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del codice, sono costituiti dalle seguenti schede:
- a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
- c) C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell'ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
- d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3.



Articolo 3.

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti

- ~~3. I soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi tipo annessi al presente allegato.~~
- 3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente allegato.
- 4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione in cambio di opere, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, nonché i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'elenco dei beni immobili è indicato nell'apposita scheda C. **Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito sulla base del valore di mercato dagli uffici titolari dei beni immobili, è riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.**



Articolo 3.

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti

- 5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo è altresì indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.
- 6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale è riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico.



Articolo 3.

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti

- 7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 37 c. 2 del codice, **sono compresi nel programma triennale** e nei relativi aggiornamenti
- le **opere pubbliche incompiute**, di cui all'articolo 4, c. 4,
- i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato,
- i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili.
- Il programma evidenzia altresì se trattasi di lavoro complesso.



Articolo 3.

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti

- 8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, **da avviare nella prima annualità del programma** di cui al comma 7, **costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici**. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, c. 4, che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) **previsione in bilancio della copertura finanziaria**;
 - b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
 - c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 37 c. 2 del codice;
 - d) **conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati**.



Articolo 3.

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti

- 9. Un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente **ad uno o più lotti funzionali**, purché con riferimento all'intero lavoro sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall'art. 37 c. 2 del codice, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
- 10 Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la **PRIORITÀ DEI LAVORI** valutata su tre livelli come indicato nella scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **individuano come prioritari** i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.



Articolo 3.

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti

- 11. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 10, sono da ritenersi di **priorità massima** i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonché quelli finanziati con PNRR e Piano complementare al PNRR.
- 12. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto delle priorità ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.



Articolo 3.

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti

- 13 Le stazioni appaltanti gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il **soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici**. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.

Articolo 3.

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti

- ~~• 14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e della banca dati nazionale dei contratti pubblici.~~
- 14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25, certificate per la fase di programmazione.

Articolo 4.

Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 3, c. 10 e 11, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, a prescindere dall'importo, inseriscono nella scheda B, le **opere pubbliche incompiute** di propria competenza, secondo l'ordine di classificazione di cui all'articolo 4, c. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalità e le risorse per il loro completamento. Laddove non optino nei sensi di cui al precedente periodo, le amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica mediante cessione di immobili in cambio di opere, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l'adozione di soluzioni alternative.



Articolo 4.

Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali


- 2. Ai fini del completamento e della fruibilità dell'opera pubblica incompiuta, **anche in caso di cambio di destinazione d'uso**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29.12.2011, n. 228, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalità tenuto conto della complessità, dell'impatto e del costo dell'opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresì, attività di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative delle determinazioni adottate



Articolo 4.

Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali

- 3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, **si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute sussista la capacità attrattiva di finanziamenti privati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti promuovono il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 174 e seguenti del codice.** ~~A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale del committente e sull'apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato e/o con diversa destinazione d'uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonché alla gestione delle stesse.~~ A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, sottosezione Bandi e contratti un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato o con diversa destinazione d'uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonché alla gestione delle stesse.
- 4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti abbiano determinato i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 ed abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nell'elenco dei lavori del programma di cui alla scheda D ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda E se la ripresa dei lavori è prevista nella prima annualità.



Articolo 4.

Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali

- 5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente abbia ritenuto, con atto motivato, l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera:
- a) riporta nell'elenco degli immobili di cui alla scheda C, previa acquisizione al patrimonio a seguito di redazione e approvazione dello stato di consistenza, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarità dell'opera ad altro ente pubblico o ad un soggetto esercente una funzione pubblica ovvero procedere alla vendita dell'opera sul mercato;
- b) riporta nell'elenco dei lavori di cui alle schede D ed E, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda procedere alla demolizione.
- 6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b), nell'ambito del programma triennale, sono inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

Articolo 5.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità

- 1. Il programma di cui all'articolo 3 è redatto ogni anno, **scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.**
- 2. **I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.**
- 3. La scheda F di cui all'articolo 3, c. 2, lettera f), riporta l'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'attuazione.



Articolo 5.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità

- 4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37 c. 1 del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, **sono adottati** lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.



Articolo 5.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità

- 5. ~~Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.~~ Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14.3.2013, n. 33 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma.



Articolo 5.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità

- ~~L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente.~~
L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori avviene entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14.3.2013, n. 33 e con comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.



Articolo 5.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità

- 6. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. **Le altre stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18.8.2000, n. 267.**



Articolo 5.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità

- 7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, **le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.**
- 8. Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, **per assenza di lavori, ~~ne danno comunicazione sul sito istituzionale del committente~~ questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale** nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.



Articolo 5.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità

- 9. I programmi triennali di lavori pubblici sono **modificabili nel corso dell'anno**, **previa apposita approvazione dell'organo competente**, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 c. 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:
 - a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
 - b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
 - c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
 - d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
 - e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.



Articolo 5.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità

- ~~• 10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente.~~
- 10. I programmi, aggiornati a seguito delle modifiche di cui al comma 9, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 5 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- 11. **Un lavoro non inserito nell'elenco annuale** può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell'ente concedente al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
- 12. Il CIPESS, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, può chiedere alle Amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.

Articolo 6.

Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi

- 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 comma 1, del codice, **il programma triennale degli acquisti di forniture beni e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato**. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di **forniture beni** e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, **consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa**.
- 1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di beni e servizi, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.



Articolo 6.

Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi

- 2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale degli acquisti di **forniture beni** e servizi sono costituiti dalle seguenti schede:
- a) **G: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma**, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- b) **H: elenco degli acquisti del programma** con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le **forniture beni** e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;
- c) **I: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale** nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3.
- ~~3. I soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della banca dati nazionale dei contratti pubblici assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo annessi al presente allegato.~~
- 3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.



Articolo 6.

Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi

- 4. Ogni acquisto di ~~forniture~~ beni e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali l'acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.
- 5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma triennale sono riportati gli importi degli acquisti di ~~forniture~~ beni e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di ~~forniture~~ beni e servizi ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.



Articolo 6.

Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi

- 6. Il programma triennale **contiene altresì i servizi di cui all'articolo 41, c. 10, del codice nonché le ulteriori acquisizioni di ~~forniture~~ beni e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale** dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella programmazione biennale. **Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda G.**
- 7. Le acquisizioni di ~~forniture~~ **beni e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell'acquisizione al quale sono connessi.**



Articolo 6.

Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi

- 8. Nei programmi triennali degli acquisti di ~~forniture~~ beni e servizi, per ogni singolo acquisto, **è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento** ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi.
- 9. Per l'inserimento nel programma triennale degli acquisti di ~~forniture~~ beni e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, anche con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, **provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica.**



Articolo 6.

Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi

- 10. Il programma triennale degli acquisti di ~~forniture~~ beni e servizi **riporta L'ORDINE DI PRIORITÀ**. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **individuano come prioritari i servizi e ~~forniture~~ beni necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di ~~forniture~~ beni o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le ~~forniture~~ beni e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.**
- 11. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto di tali priorità, fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.



Articolo 6.

Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi

- ~~12. L'elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono di inserire nel programma triennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all'articolo 7, comma 5, del presente allegato.~~
- 13. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il **soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di forniture beni e servizi**. Il soggetto di cui al presente comma può coincidere con quello di cui all'articolo 3, comma 13. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma 14.
- 13-bis. Il soggetto referente individuato ai sensi del comma 13 riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione.

Articolo 7.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

Obblighi informativi e di pubblicità

- 1. Il programma di cui all'articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa ed **aggiornando** i programmi precedentemente approvati.
- 2. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.
- 3. La scheda I, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l'elenco degli acquisti di ~~forniture~~ **beni** e servizi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'acquisizione.



Articolo 7.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

Obblighi informativi e di pubblicità

- 3-bis. Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, proposto dal referente responsabile del programma, è approvato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice.
- 3-ter. Successivamente all'approvazione, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.



Articolo 7.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

Obblighi informativi e di pubblicità

- 4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di **forniture beni** e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- ~~5. La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 6, c. 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell'ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze anche tramite i sistemi informatizzati regionali.~~
- 6. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di **forniture beni** e servizi e del relativo elenco annuale. **Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione.** Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.




Articolo 7.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

Obblighi informativi e di pubblicità

- 7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un acquisto di ~~forniture~~ beni e servizi previsto in un programma triennale approvato.



Articolo 7.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

Obblighi informativi e di pubblicità

- 8. I programmi triennali degli acquisti di ~~forniture~~ beni e servizi **sono modificabili** nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37 comma 1 del codice, qualora le modifiche riguardino:
 - a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di ~~forniture~~ beni e servizi;
 - b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
 - c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
 - d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;
 - e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.



Articolo 7.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

Obblighi informativi e di pubblicità

- 9. Un servizio o una fornitura **non inseriti nell'elenco annuale** possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
- ~~10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.~~
- 10. I programmi, modificati ai sensi del comma 8, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 3-ter e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 8.

Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento

- 1. Negli elenchi annuali degli acquisti di **forniture beni** e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **indicano per ciascun acquisto per ciascun lavoro o acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore** o ad altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6 dell'articolo 63, o individuata mediante altra forma di **delega per l'espletamento della procedura di affidamento**; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto **dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 6, c. 1, ultimo periodo**, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.
- ~~• 2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti in adempimento di quanto previsto al comma 1, ricorrano ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della Banca Dati dei Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.~~
- 2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrono ai soggetti di cui al comma 1, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché, qualora disponibile, il codice identificativo di gara (CIG) dell'accordo quadro o convenzione o della procedura delegata

Articolo 9.

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Il presente allegato si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di ~~forniture~~ **beni** e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.
- 2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, **è abrogato** a decorrere dalla data in cui il presente allegato acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, del codice.

Articolo 10.

Clausola di invarianza finanziaria

- 1. All'attuazione delle disposizioni del presente allegato si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

- PER SCHEDE E TABELLE SI DEMANDA AD
ALLEGATO I.5

Articolo 38.

Localizzazione e approvazione del progetto delle opere


- 1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, se concernenti la **concessione e la gestione di opere pubbliche**, oppure la **concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario**.
- 2. La procedura di cui al presente articolo **NON si applica** se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia:
 - a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, sentiti gli enti territoriali interessati;
 - b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno 2 comuni.



Articolo 38.

Localizzazione e approvazione del progetto delle opere


- ~~• 3. La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una **conferenza di servizi semplificata** ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7.8.1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.~~
- 3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una **conferenza di servizi semplificata** ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7.8.1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente articolo, per le opere di competenza statale, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non è tenuto all'espressione di un parere ai sensi dei commi 4 e 5.



Articolo 38.

Localizzazione e approvazione del progetto delle opere


- **4. Per le opere pubbliche di interesse statale,** contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, **l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell'espressione del parere, ove previsto.** Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene sempre **l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana.**



Articolo 38.

Localizzazione e approvazione del progetto delle opere

- 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione urbana, **restituisce il progetto entro 15 giorni dalla sua ricezione con l'indicazione delle integrazioni o modifiche necessarie.** **L'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di restituzione del progetto.** **Il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale esprime il parere entro il termine massimo di 45 giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure entro il termine massimo di 20 giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.**
- 6. **Decorsi 15 giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.**



Articolo 38.

Localizzazione e approvazione del progetto delle opere

- 7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, **l'amministrazione procedente**, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.



Articolo 38.

Localizzazione e approvazione del progetto delle opere


- 8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati l'assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell'allegato I.8, tenuto conto del cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.



Articolo 38.

Localizzazione e approvazione del progetto delle opere

- 9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di 60 giorni dalla sua convocazione, **prorogabile**, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'art. 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, **una sola volta per non più di 10 giorni**. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza diservizi, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.



Articolo 38.

Localizzazione e approvazione del progetto delle opere


- 10. **La determinazione conclusiva della conferenza di servizi,**
- **da adottarsi nei 5 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9,**
- **approva il progetto e**
- **perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati** anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici.
- L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, **ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti,.**
- **Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato.**



Articolo 38.

Localizzazione e approvazione del progetto delle opere

- A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera



Articolo 38.

Localizzazione e approvazione del progetto delle opere

- 11. Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse **dall'amministrazione procedente**, dalla stazione appaltante o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell'articolo 14-bis, c. 3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, **non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, quantificandone altresì i relativi costi.** Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. **Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.**
- 12. Le disposizioni di cui al comma 11 **si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.**



Articolo 38.


Localizzazione e approvazione del progetto delle opere

- 13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il RUP attesti l'assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati. **La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese.**
- 14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

Articolo 39.

Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale

- 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.



Articolo 39.

Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale

- 2. Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale **con delibera del Consiglio dei Ministri**, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell'opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti.
- 3. L'elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito ~~nel documento di economia e finanza~~ nel documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato "Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)", con l'indicazione:
 - a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture;
 - b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali;
 - c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;
 - d) del cronoprogramma di realizzazione.



Articolo 39.

Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale


- 4. Gli interventi di cui al comma 3 sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.
- 5. Per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38. A tal fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 38 sono ridotti a 30 giorni e quelli di cui al comma 9, primo periodo, del medesimo articolo 38 a 45 giorni e non sono prorogabili.



Articolo 39.

Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale


- 6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce un **comitato speciale per l'esame dei progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo.**
- 7. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi 15 giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnico-economico medesimo. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui all'articolo 38, comma 3.
- 8. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo può essere sostituita dall'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto decreto approva il progetto di fattibilità tecnico- economica delle infrastrutture di cui al presente articolo e produce i medesimi effetti di cui all'articolo 38, comma 10.



Articolo 39.

Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale

- 9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari **per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa** è attuato da un Comitato di coordinamento **presieduto da un Prefetto**, istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.



Articolo 39.

Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale

- 9-bis Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le modalità di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81.

Articolo 40. Dibattito pubblico

- 1. Salvi i casi di dibattito pubblico **obbligatorio** indicati nell'allegato I.6, la stazione appaltante o l'ente concedente **PUÒ indire il dibattito pubblico**, ove ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la **celerità**.
- ~~2. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~
- 3. Il dibattito pubblico si apre con la **pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali**.



Articolo 40. Dibattito pubblico

- 4. Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statuari, sono interessati dall'intervento, **possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione** di cui al comma 3.
- 5. Il dibattito pubblico **si conclude**, entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a 120 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, **con una relazione**, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. **La relazione conclusiva è pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.**



Articolo 40. Dibattito pubblico

- 6. **Gli esiti del dibattito**, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell'intervento, **sono valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione dei successivi livelli di progettazione.**
- 7. Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021.
- 8. **L'allegato I.6 disciplina:**
 - a) i casi in cui il dibattito pubblico è obbligatorio;
 - b) le modalità di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico;
 - c) le modalità di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito pubblico;
 - d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.

(art. 40)

(*Cfr. d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 14*)

ALLEGATO I.6

Dibattito pubblico obbligatorio

Articolo 1.

Opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio

- 1. Sono soggette a dibattito pubblico **obbligatorio**, ai sensi dell'art. 40, c. 1 e 8 del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui alla Tabella 1.
- 2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nella tabella 1 annessa al presente allegato sono ridotti del 50% se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:
 - a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;
 - b) nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative emanate dell'UNESCO;
 - c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.



Articolo 1.

Opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio

- 3. **Per le opere di cui alla Tabella 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente concedente indice il dibattito pubblico su richiesta:**
 - a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;
 - b) di un Consiglio regionale o di una Provincia o di una Città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento;
 - c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti;
 - d) di almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento;
 - e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100.000 abitanti e per il territorio di comuni di montagna.



Articolo 2. Esclusioni

- 1. Il dibattito pubblico è escluso:
- a) per le opere previste dai Titoli V e VI del libro II del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15.3.2010, n. 66;
- b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
- c) per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base di norme europee.

Articolo 3.

Indizione del dibattito pubblico

- 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **individuano, ciascuno secondo il proprio ordinamento, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico** che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.
- 2. **Il dibattito pubblico ha avvio con la pubblicazione, ai sensi dell'art. 40, c. 3, del codice, della relazione di progetto dell'opera** di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del presente allegato.

Articolo 4.

Responsabile del dibattito pubblico

- 1. **Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa NOMINA**, con immediatezza e, comunque, entro 10 giorni dalla determinazione di indizione di cui all'art. 3, c. 1, **il responsabile del dibattito pubblico** tra i dipendenti in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica. Su richiesta delle stazioni appaltati o degli enti concedenti, il responsabile del dibattito pubblico è individuato dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è un Ministero, il responsabile del dibattito pubblico è designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al ministero interessato. **Nel caso di comprovata assenza di dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, il responsabile del dibattito pubblico può essere individuato dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante procedura di cui al codice, configurandosi come appalto di servizi.**



Articolo 4.

Responsabile del dibattito pubblico

- 2. Non possono assumere l'incarico di responsabile del dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una Provincia o di una Città metropolitana ove la stessa opera è localizzata.



Articolo 4.

Responsabile del dibattito pubblico

- **3. Il responsabile del dibattito pubblico:**
- a) **progetta le modalità di svolgimento del dibattito pubblico ed elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, il documento di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione, le modalità di partecipazione e comunicazione al pubblico, esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, salva la sussistenza di specifiche esigenze, motivate sulla base di elementi oggettivi, che rendano necessaria la calendarizzazione di incontri con diverse modalità;**
- b) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro 15 giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche alla relazione di progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- c) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito;
- d) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua le modalità di comunicazione e informazione al pubblico, curando l'organizzazione e gli aggiornamenti della sezione del sito istituzionale di afferenza;
- e) redige la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui all'articolo 7, comma 1.

Articolo 5.

Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell'ente concedente

- 1. **La stazione appaltante o l'ente concedente provvede a:**
- a) elaborare la relazione di progetto dell'opera, scritta in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui è motivata l'opportunità dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
- b) pubblicare sul proprio sito istituzionale e richiedere la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento della relazione di cui alla precedente lettera a);
- c) comunicare al Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'indizione del procedimento del dibattito pubblico e la relativa conclusione;
- d) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilità;



Articolo 5.

Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell'ente concedente

- e) partecipare in modo attivo alle attività previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico;
- f) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un documento conclusivo in cui si evidenzia la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte;
- g) sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di cui all'articolo 41, c. 9, del codice.

Articolo 6.

Svolgimento del dibattito pubblico

- 1. Dalla pubblicazione di cui all'art. 3, c. 2, decorrono i termini di conclusione di cui all'art. 40, c. 5, del codice (120 gg).
- 2. Il titolare del potere di indire il dibattito pubblico può prorogarne una sola volta e per la durata massima di 2 mesi il termine di conclusione di cui al comma precedente, in caso di comprovata e motivata necessità.
- 3. Gli enti legittimati ai sensi dell'art. 40, c. 4, del codice, nel termine ivi stabilito, possono presentare osservazioni e proposte con le modalità stabilite dal responsabile del dibattito pubblico in conformità alle previsioni dell'art. 4, comma 3, lett. a).

Articolo 7.

Conclusione del dibattito pubblico

- 1. Nel termine di cui all'art. 40, c. 5, del codice, **il responsabile del dibattito pubblico presenta alla stazione appaltante o all'ente concedente la RELAZIONE CONCLUSIVA sull'andamento dell'intera procedura**, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente, nonché sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento, **che contiene**:
 - a) la descrizione delle attività svolte nel corso del dibattito pubblico;
 - b) la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito;
 - c) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede alla stazione appaltante o all'ente concedente di prendere posizione nella relazione conclusiva, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), con l'eventuale indicazione delle proposte ritenute meritevoli di accoglimento.



Articolo 7.

Conclusione del dibattito pubblico

- 2. **La stazione appaltante o l'ente concedente, entro 2 mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, adotta il proprio documento conclusivo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), del quale viene data comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento, nonché al Dipartimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. c).**

Tabella 1

TIPOLOGIE DI OPERE	SOGLIE DIMENSIONALI
Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti
Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti
Aeroporti.	Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti

Tabella 1

TIPOLOGIE DI OPERE	SOGLIE DIMENSIONALI
Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.	Opere che comportano una superficie interessata dall'intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Interventi per la difesa del mare e delle coste	Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti

Tabella 1

TIPOLOGIE DI OPERE	SOGLIE DIMENSIONALI
Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi	Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti
Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4.8.1990, n. 240 e smi, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione	Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Elettrodotti aerei	Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km

Tabella 1

TIPOLOGIE DI OPERE	SOGLIE DIMENSIONALI
Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole	Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi
Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.	Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m ³ /s.
Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.	Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti
Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche	Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti

2. FASE DELLA PROGETTAZIONE

PARTE IV

DELLA PROGETTAZIONE

LAYOUT PROGETTAZIONE




1. NOMINA RUP
2. QUADRO ESIGENZIALE
3. DOCFAP (OBBLIGATORIO SOPRASOGLIA)
4. APPROVAZIONE DOCFAP
5. DOCUMENTO INDIRIZZO PROGETTAZIONE (DIP)
6. APPROVAZIONE DIP (PREVIO VISTO DIRIGENTE)
7. INCARICO PROGETTAZIONE (PFTE + ESECUTIVO) CON ALLEGATO IL DIP
8. PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
9. VERIFICA PFTE
10. APPROVAZIONE PFTE (conferenza servizi)
11. PROGETTO ESECUTIVO
12. VERIFICA ESECUTIVO
13. VALIDAZIONE PROGETTO
14. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
15. GARA APPALTO LAVORI

Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione


- 1. La progettazione in materia di lavori pubblici, **si articola in due livelli** di successivi approfondimenti tecnici: **il progetto di fattibilità tecnico-economica** e il **progetto esecutivo**. Essa è volta ad assicurare:
 - a) il soddisfacimento dei **fabbisogni della collettività**;
 - b) la **conformità alle norme** ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
 - c) la **rispondenza ai requisiti di qualità** architettonica e tecnico-funzionale, nonché il **rispetto dei tempi e dei costi previsti**;
 - d) il **rispetto di tutti i vincoli esistenti**, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;



Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione


- e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;
- f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;
- h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
- i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.



Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione


- 2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del **QUADRO DELLE NECESSITÀ** e del **DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE** che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~
- 3. L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il **capitolato informativo** ~~redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9.~~



Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione


- 4. ~~La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, c. 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lvo 22.1.2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16.1.1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22.1.2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16.1.1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la~~ **verifica preventiva dell'interesse archeologico**, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8 ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~ Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.



Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione

- 5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.



Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione

- 5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di **lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, c. 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.



Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione


- 6. Il **PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA**:
- a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni **di cui all'articolo 43**;
- c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1;
- d) individua, con le relative stime economiche, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) **consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa**;
- f) **contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte**;
- g) contiene il **piano preliminare di manutenzione** dell'opera e delle sue parti;
- **g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione**



Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione


- 7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al DPR 8.6.2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.



Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione

- 8. Il **PROGETTO ESECUTIVO**, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:
 - a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
 - b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
 - ~~• c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;~~ c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo;
 - d) **di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.**



Livelli progettazione

- La progettazione dei lavori pubblici è affidata, dal vigente c.c.p. di cui al d.lgs. 36/2023, a due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo (art. 41 c.c.p.). Il PFTE seleziona, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire e individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare (art. 41, c. 6), mentre il progetto esecutivo sviluppa e completa la delineazione dell'opera in modo da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti e le qualità tecniche e da determinare, nel dettaglio, i lavori da realizzare, il loro costo e le tempistiche esecutive (art. 41, c. 8). Ovviamente, trattandosi di due livelli consecutivi di progettazione della medesima opera, il progetto esecutivo deve essere predisposto «in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica» (art. 41, c. 8), ma ciò non significa che quest'ultimo non possa subire alcuna variazione. Coerenza, infatti, non è sinonimo di coincidenza. Pertanto, in assenza di specifici divieti normativi, eventuali previsioni del PFTE non hanno l'effetto di precludere modifiche in sede di progettazione esecutiva, purché non si tratti di previsioni che delineano le caratteristiche portanti dell'opera. **Può accadere che il PFTE non detti ancora una determinata soluzione progettuale, nel qual caso il progetto esecutivo fungerà da strumento di integrazione, ma può anche darsi che il PFTE effettui delle scelte su alcune caratteristiche dell'opera, scelte che, però, possono essere modificate durante la progettazione di dettaglio, in ottica migliorativa o, per ipotesi, onde adattare l'opera ad altre soluzioni tecniche non prospettate in precedenza. Ciò che la legge vieta è uno smantellamento dei tratti essenziali dell'opera e una sostanziale duplicazione della progettazione preliminare**


ANAC Delibera 6.11.2024, n. 515

- Con la Delibera in oggetto, l'ANAC ha ravvisato, inter alia, apprezzabili margini di approssimazione nello svolgimento di talune procedure di affidamento diretto di servizi progettazione, censurando, in particolare, la suddivisione di quest'ultima in più incarichi, in assenza sia di specifiche esigenze tecniche, sia dell'autonomia funzionale dei singoli segmenti progettuali, con conseguente: i) **violazione del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto, di cui all'art. 14, comma 6, del d.lgs. 36/2023;** ii) **nonché elusione della soglia di rilevanza europea per assenza dei presupposti dell'affidamento diretto per ciascuno degli incarichi operati, laddove il cumulo degli importi dei relativi corrispettivi avrebbe determinato il superamento della soglia prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice.**
- La fattispecie oggetto di scrutinio, dunque, riguarda un servizio di progettazione unitario, relativamente al quale, a fronte di un primo affidamento concernente la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione di successivo livello è stata attribuita a soggetti diversi con ulteriori incarichi, conferiti mediante affidamento diretto.

Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione


- 8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti **prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione**



Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione


- 9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, **l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica**. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.
- 10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, **gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.**



Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione


- 11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite all'Agenzia del demanio.



Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione

- 12. La **progettazione di servizi e forniture** è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. **L'allegato I.7**, di cui ai commi 2 e 3, definisce i contenuti minimi del progetto.



Articolo 41.


Livelli e contenuti della progettazione

- 13. Per i contratti relativi a **lavori, servizi e forniture**, **il COSTO MEDIO DEL LAVORO** è determinato annualmente, **in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali** sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, **tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese**, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. **In mancanza di contratto collettivo applicabile**, il costo **medio** del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico **più affine** a quello preso in considerazione.



Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione

- Per i contratti relativi a **LAVORI**, il **COSTO DEI PRODOTTI, DELLE ATTREZZATURE E DELLE LAVORAZIONI** è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei ~~prezzari predisposti~~ prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, ~~sono autorizzati a non applicare quelli regionali~~ sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali. **I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14.** ~~In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~ **In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.**



ANAC Delibera 2.4.2025, n. 129


Revisione prezzi – prezzario – rinegoziazione –
equilibrio contrattuale

- Le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei **prezzi correnti alla data di approvazione del progetto**. **Ai fini di una rinegoziazione prima della stipula del contratto** occorre riscontrare circostanze straordinarie ed imprevedibili sopravvenute all'aggiudicazione, estranee al normale ciclo economico e in grado di alterare in maniera rilevante le condizioni di equilibrio originarie.

Articolo 41.


Livelli e contenuti della progettazione

- 14. Nei contratti di **lavori e servizi**, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara **i COSTI DELLA MANODOPERA** secondo quanto previsto nel comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.



Art. 23 D.Lvo 50/16 Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il **costo del lavoro** è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.




Art. 23 D.Lvo 50/16 Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi

Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. **Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.**

Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione


- 15. **Nell'allegato I.13** sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. ~~I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~



Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione

- 15-bis. In attuazione degli articoli 1, c. 2, primo periodo, e 8, c. 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 **sono utilizzati** dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'art. 108, c. 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) per il 65% dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
 - b) il restante 35% dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%.



Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione

- 15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di **esclusione delle offerte anomale** di cui all'art. 54, comma 1, terzo periodo.
- 15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'art. 50, c. 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 **possono** essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.

Parere MIMS 26/9/2024 n. 2828

Relazione geologica - Subappaltabilità o meno

- **Quesito:**
- 1) Il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come invece previsto dall'art. 31, c. 8, del D.Lgs. 50/2016, non è stato riprodotto nè nell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 nè in altre disposizioni del nuovo Codice. **Deve considerarsi comunque ancora vigente il divieto di subappalto della relazione geologica?**
- 2) L'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria se non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, può solo avvalersi di professionista geologo presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta (**utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, o del contratto di avvalimento, o del contratto di lavoro subordinato, o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa**)?



Parere MIMS 26/9/2024 n. 2828

Relazione geologica - Subappaltabilità o meno

- **Risposta**
- Con riferimento al quesito posto si rileva quanto segue. Con riferimento **al primo quesito, la risposta è negativa**, dovendosi prendere atto dell'assenza, all'interno dell'attuale Codice (D.Lgs. n. 36/2023), di espressa specifica disposizione normativa quale quella prevista dall'articolo 31, c. 8, del d.lgs. 50/2016, che vietava il subappalto della relazione geologica.
- Con riferimento **al secondo quesito, è possibile procedere al subappalto o con le altre modalità da voi indicate**.

Chiarimenti in merito alle modalità di affidamento dell'incarico di redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)

**COMUNICATO PRESIDENTE
ANAC 10.7.2024**

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC 10.7.2024

REDAZIONE DOCFAP

- La redazione del DOCFAP – affidamento all'esterno
- In tale contesto normativo – tenuto conto che, come sopra rilevato, l'Allegato I.7 attribuisce espressamente alla competenza della stazione appaltante/RUP l'elaborazione del quadro esigenziale e del DIP, **non fornendo specifiche indicazioni sulla modalità di svolgimento della redazione del DOCFAP e sulla possibilità di avvalersi di soggetti esterni per l'incarico** - il primo profilo di dubbio che emerge riguarda la possibilità di affidamento all'esterno della redazione del DOCFAP.
- Peraltro, **le stesse previsioni in tema di progettazione, contenute nell'art. 41 del d.lgs. 36/2023, individuano le fasi progettuali da porre a base di gara dei servizi di ingegneria e architettura** - comprendenti, espressamente gli incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione di esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici - **senza fare riferimento a tale fase prodromica.**

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC 10.7.2024

REDAZIONE DOCFAP

- Tuttavia, in tale quadro di possibile incertezza, ai fini della valutazione della possibilità di affidamento all'esterno del DOCFAP, assume rilevanza la previsione dell'art. 2 dell'Allegato I.7, laddove **è previsto che il DOCFAP viene richiesto dal committente, sottacendo la possibilità di affidare tale incarico a terzi.**
- Vero è che il DOCFAP perviene alla individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire, presupponendo un confronto comparato tra le alternative prese in considerazione; **tale confronto chiaramente rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa dell'Amministrazione non essendo surrogabile all'esterno.**
- Va tuttavia osservato che la previsione, **secondo cui il DOCFAP è approvato dal committente con propria determinazione, fa in modo che sia l'amministrazione a fare propria la comparazione delle alternative prospettate nel documento in esame, con conseguente individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente.**

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC 10.7.2024

REDAZIONE DOCFAP

- Peraltro, come accennato, il DOCFAP si compone di una relazione tecnico-illustrativa tesa alla valutazione di profili tecnici/tecnologici per i quali è prevista anche la possibilità di effettuare indagini preliminari (come ad esempio “analisi dello stato di fatto dell’area d’intervento o dell’opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti”), circostanze che potrebbero far emergere l’esigenza di avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento di attività complesse con utilizzo di strumentazioni non sempre disponibili presso le amministrazioni procedenti.
- In tale contesto, **si ritiene dunque che le stazioni appaltanti, specie in tali casi di maggiore complessità, potrebbero scegliere di affidare all’esterno la redazione del DOCFAP, ove richiesto, in assenza di preclusioni normative.**

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC 10.7.2024

REDAZIONE DOCFAP

- A tale riguardo, a fini generali, pur ammettendo l'affidamento esterno del DOCFAP, **va tuttavia richiamata l'osservanza della sequenza procedurale prevista dal codice dei contratti e dei relativi allegati, laddove viene precisato che il DOCFAP è propedeutico alla redazione del DIP, il quale a sua volta deve essere posto a base di gara per l'affidamento della progettazione del PFTE. Ne consegue che non risulta possibile l'affidamento congiunto del DOCFAP e del PFTE, con la messa a disposizione in fase di gara del DIP.**
- **Quanto sopra consegue che il ricorso all'affidamento esterno deve essere limitato, in prima facie, alla sola fase del DOCFAP,** laddove l'affidamento del primo livello progettuale deve essere necessariamente successivo alla redazione del DIP di esclusiva competenza del RUP.

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC 10.7.2024

REDAZIONE DOCFAP

- In tale contesto, peraltro, si ricorda, in linea generale, che al fine di evitare il frazionamento delle procedure di progettazione, va richiamato il principio secondo cui “per stabilire la normativa applicabile all’affidamento di incarichi di progettazione è necessario verificare se gli stessi siano o meno riferiti ad un medesimo intervento” e che “Ai fini dell’individuazione della procedura da espletare per l’affidamento degli incarichi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, **la stazione appaltante è tenuta alla stima preventiva ed unitaria dell’importo totale dei servizi**” (parere n. 49 del 10.06.2015), stima, che, nello specifico, deve evidenziare l’insieme delle attività necessarie ad una progettazione univoca e completa dell’opera affinché risulti **funzionale e fruibile** (delibera n. 976/2019)” (cfr. Comunicato del Presidente del 10 luglio 2024).

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC 10.7.2024

REDAZIONE DOCFAP

- Conclusivamente, si conferma la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare all'esterno la redazione del DOCFAP, ove richiesto, dando evidenza della necessità di osservare la sequenza procedurale prevista dal codice dei contratti e dei relativi allegati, tenuto conto che **il DOCFAP è un documento prodromico alla progettazione, che non può essere affidato congiuntamente al primo livello di progettazione, coincidente con il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE).**

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC 10.7.2024

REDAZIONE DOCFAP

- Calcolo dell'importo a base di gara
- Ulteriore profilo problematico riguarda le modalità per la determinazione dell'importo a base di gara, atteso che l'Allegato I.13, in tema di corrispettivi per la progettazione, ripartisce le aliquote previste dal decreto ministeriale 17.6.2016 in relazione alle nuove fasi progettuali così come disciplinate dall'articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa a detto Allegato, prevedendo che le aliquote relative alla progettazione preliminare sono attribuite al progetto di fattibilità tecnico - economica (PFTE); le aliquote relative alla progettazione definitiva sono anch'esse attribuite al PFTE, definendone i criteri di valutazione, mentre le aliquote relative alla progettazione esecutiva sono attribuite alla nuova progettazione esecutiva.

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC 10.7.2024

REDAZIONE DOCFAP

- Al riguardo, si osserva che non viene operata alcuna comparazione tra le fasi prestazionali previste nel DM e la fase prodromica relativa alla redazione del DOCFAP.
- Tale mancata comparazione ha determinato profili di incertezza, inducendo alcune stazioni appaltanti ad adottare un criterio a vacanza oraria, che non parrebbe coerente con le disposizioni del codice.
- Sul punto, va precisato in primo luogo che nel citato Allegato I.13 del codice, anche per le prestazioni non richiamate nella comparazione tra DM e nuovo codice, è comunque previsto che “Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016”.

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC 10.7.2024

REDAZIONE DOCFAP

- Orbene, l'art. 6 del DM 17.06.2016, in riferimento alla remunerazione di incarichi di ingegneria e architettura non ricompresi nelle tavole allegate, prevede espressamente il ricorso all'analogia, e solo per prestazioni non comparabili si possa assumere un criterio di quantificazione su base oraria. La citata norma, infatti, stabilisce espressamente che “Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate” e che “Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato”.

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC 10.7.2024

REDAZIONE DOCFAP

- In tale contesto, tenuto conto dell'analogia esistente tra la prestazione del DOCFAP e le fasi prestazionali disciplinate nel DM, relative alle attività propedeutiche alla progettazione, **si riterrebbe di confermare che la prestazione in esame deve far riferimento ai criteri di remunerazione previsti nelle tavole allegate al predetto DM, richiamate nell'art. 41, c. 15 del d.lgs. 36/2023, afferenti a studi di fattibilità, sondaggi etc., in conformità alle prassi adottate da molte stazioni appaltanti.**
- Ciò tenuto conto che la redazione del DOCFAP riguarda prestazioni assimilabili a quelle comprese nelle tavole allegate a detto DM, escludendosi pertanto l'applicazione del comma 2 del medesimo articolo, che ammette la possibilità di determinare l'importo delle prestazioni a base di gara, tenendo conto dell'impegno e del tempo impiegato solamente per attività che non possono essere assimilate alle fasi prestazionali delle tabelle.

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC 10.7.2024

REDAZIONE DOCFAP

- Peraltro, per addivenire ad un calcolo della parcella oraria, si dovrebbero computare gli impegni orari e giornalieri non parametrati ad elementi di misurazione oggettivi.
- Sul punto, pare utile richiamare, ai fini interpretativi, la norma generale di riferimento (legge 143/1949), laddove all'art. 3 viene precisato che “gli onorari dovuti all'ingegnere o all'architetto per le prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità”
- Il successivo art. 4 disciplina l'eccezione a questa regola, stabilendo che “Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità”.

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC 10.7.2024

REDAZIONE DOCFAP

- L'applicazione di tale eccezione non parrebbe pertinente alle prestazioni connesse alla redazione del DOCFAP, presupponendo lo svolgimento di attività quali, ad esempio, la predisposizione di elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento, delle possibili alternative progettuali, la stima sommaria dei costi, il confronto comparato delle alternative progettuali etc., che non paiono remunerabili a vacazione oraria, in quanto non misurabili in forma meramente temporale.
- Peraltro, **va anche tenuto presente che la retribuzione a misura, che potrebbe essere compatibile con un pagamento a vacazione oraria, non risulta adottabile ai fini della remunerazione di attività a carattere intellettuale.**
- Da quanto sopra rilevato **consegue che per determinare l'importo a base di gara per l'affidamento all'esterno del DOCFAP, si deve far riferimento ai criteri di remunerazione previsti nelle tavole allegate al DM 17.06.2016, afferenti alle attività propedeutiche alla progettazione.**

(artt. da 41 a 44)

(Cfr. art. 25 d.lgs. n. 50/2016)

ALLEGATO I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

SEZIONE I

QUADRO ESIGENZIALE,
DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE
ALTERNATIVE PROGETTUALI,
DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA
PROGETTAZIONE

Articolo 1. Quadro esigenziale

- 1. Il **QUADRO ESIGENZIALE** tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell'intervento stesso, riporta:
 - a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;
 - b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento stesso;



Articolo 1. Quadro esigenziale

- ~~• 2. Il quadro esigenziale e il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'art. 2, possono essere redatti anche con l'ausilio di sistemi informativi geografici (Geographical Information System) e di modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e delle attività insediabili. A questo fine, il quadro esigenziale può essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.~~
- 2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, può essere supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS). A questo fine, il documento di fattibilità delle alternative progettuali può essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.
- 3. La redazione del quadro esigenziale è di esclusiva competenza del committente.

Articolo 2.

Documento di fattibilità delle alternative progettuali

- 1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali (nel seguito **DOCFAP**) è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione del Documento di indirizzo della progettazione (DIP) di cui al successivo articolo 3. Il DOCFAP, analogamente al quadro esigenziale, ~~può essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano~~ può essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.



Articolo 2.

Documento di fattibilità delle alternative progettuali

- 2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità ed al trasporto); per le opere puntuali, l'alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell'intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, può analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell'opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine è prevista la possibilità di effettuare indagini preliminari.



Articolo 2.

Documento di fattibilità delle alternative progettuali

- 3. In applicazione del principio di **proporzionalità** di cui all'articolo 41, comma 5, del codice, il **DOCFAP** è sviluppato con un livello di approfondimento e con un **contenuto differenziato in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento da realizzare.**



Articolo 2.

Documento di fattibilità delle alternative progettuali

- 4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia ed alla dimensione dell'intervento da realizzare **si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:**
- a) **analisi dello stato di fatto dell'area d'intervento o dell'opera**, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi ~~bi-e tridimensionali di carattere urbano~~ e GIS su scala urbana o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;
- b) **inquadramento territoriale dell'area d'intervento**: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, con la ~~mappa tematica archeologica ove esistente~~ carta del **potenziale archeologico** e la **carta del rischio archeologico, ove esistenti**, e con i vincoli di settore, ove pertinenti;
- c) **individuazione**, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo ed alla dimensione dell'intervento, **delle possibili alternative progettuali** come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità. Tali alternative possono essere ~~illustrate anche mediante modelli informativi~~ **sviluppate anche tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;**



Articolo 2.

Documento di fattibilità delle alternative progettuali

- d) **schemi grafici** che descrivano e consentano l'individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;
- e) **indicazione dei tempi previsti per l'attuazione delle alternative progettuali esaminate;**
- f) **stima sommaria dei costi**, mediante l'adozione di prezzi parametrici;
- g) **confronto comparato delle alternative progettuali**, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento.



Articolo 2.


Documento di fattibilità delle alternative progettuali

- 5. In relazione a quanto stabilito all'articolo 37 del codice, **la redazione del DOCFAP è sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.**
- 6. Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del codice, **è facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP**, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell'intervento da realizzare.
- 7. **Il DOCFAP**, sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, **perviene alla individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.**
- 8. **Per gli interventi da realizzarsi con formule di partenariato pubblico privato il DOCFAP è corredato anche da un'analisi costi ricavi.**
- **9. Il committente, con propria determinazione, approva il DOCFAP.**

Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione

- 1. Il **documento di indirizzo alla progettazione (nel seguito DIP)**, da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, **indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione". In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:**



Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione

- ~~• a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente documentabile tramite modelli informativi che ne riflettano la condizione;~~
- a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;
- b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare, ove pertinenti i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
- c) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente ed al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);



Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione

- ~~• d) i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Tali livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, possono tenere in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme tecniche;~~
- d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la progettazione è sviluppata tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo



Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione

- e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente ed alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento;
- g) i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;
- h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento;
- i) l'indicazione della procedura di scelta del contraente;



Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione

- l) l'indicazione del **criterio di aggiudicazione**;
- m) la **tipologia di contratto individuata** per la realizzazione dell'intervento, ed in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
- n) **le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM)**, adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero per la transizione ecologica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata ~~dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi~~; dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale;



Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione

- o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;
- p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;
- q) le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:
 1. del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere;
 2. della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;



Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione

- r) l'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento;
- s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, c. 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, c. 13 del codice, per la prestazione da affidare;
- t) la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in corso d'opera;
- u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni.



Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione

- v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.



Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione

- 2. Nei casi previsti dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltate o dell'ente concedente **il DIP include il CAPITOLATO INFORMATIVO** (di seguito anche «CI»), in riferimento a quanto previsto all'articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato I.9.
- 3. Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, può contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021 e dalla norma UNI ISO 31000.
- ~~4. Ai fini della redazione del DIP, qualora esso sia supportato da modelli informativi, la stazione appaltante o l'ente concedente può fare utile riferimento alla norma UNI/TR 11337-2:2021~~



Articolo 3.

Documento di indirizzo alla progettazione

- 5. Nel caso di **concorso di progettazione o di concorso di idee**, di cui all'articolo 46 del codice, il DIP è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di garantire la rispondenza della progettazione dell'intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I documenti di cui al primo periodo possono essere integrati dalla **configurazione disponibilità di modelli informativi bi—e tri-dimensionali di carattere urbano e GIS su scala urbana** o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.
- 6. **A seguito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al successivo articolo 4, il DIP è aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto.** Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, può fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 4.

Livelli della progettazione di lavori pubblici

- 1. Ai sensi dell'articolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:
 - a) progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - b) progetto esecutivo.
- 2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell'ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3.

Articolo 4-bis

Progettazione di servizi e forniture

- 1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I **contenuti minimi** del progetto sono costituiti almeno da
 - una relazione generale illustrativa,
 - da capitolato tecnico e
 - da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, c. 13 e 14, del codice

Articolo 5.

Quadro economico dell'opera o del lavoro


- 1. Il quadro economico dell'opera o del lavoro è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. **Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, è così articolato:**
 - a) ~~lavori a corpo, a misura~~ lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;
 - b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, c. 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;
 - d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;



Articolo 5.

Quadro economico dell'opera o del lavoro

- e) somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - 1. lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
 - 2. rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;
 - 3. rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;
 - 4. allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;
 - 5. imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;
 - 6. accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, c. 1, lett. a), del codice;
 - 7. acquisizione aree o immobili, indennizzi;
 - 8. spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'art. 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;



Articolo 5.

Quadro economico dell'opera o del lavoro

- 9. spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;
- 10. spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;
- 11. eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- 12. spese per pubblicità;
- 13. spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 c. 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;



Articolo 5.

Quadro economico dell'opera o del lavoro

- 14. spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- 15. spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, c. 4, del codice;
- 16. spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
- 17. nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;
- 18. IVA ed eventuali altre imposte.



Articolo 5.

Quadro economico dell'opera o del lavoro

- 2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10% dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

SEZIONE II

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICA

Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica


- 1. Il progetto di fattibilità tecnico-economica (nel seguito PFTE), **costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che**, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, **presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.**



Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica

- ~~• 2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica ed archeologica). A questo fine ci si può avvalere, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, di modelli informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in termini geospaziali (Geographical Information System - GIS).~~
- 2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, il PFTE è supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System – GIS)



Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica

- 3. Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono **svolte adeguate indagini e studi conoscitivi** (morfologia, geologia, **strutture**, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) **anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente.**



Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica

- 4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:
 - a) dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera (localizzazione sul territorio);
 - b) degli aspetti funzionali dell'opera;
 - c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell'opera medesima;
 - d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico **tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8;**
 - e) delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione o dislocazione;
 - f) di una previsione di spesa attendibile.
- 5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresì, l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.



Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica

- 6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:
- a) **alla compatibilità ecologica della proposta progettuale** privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
- b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;
- c) all'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di migliorare il bilancio energetico dell'edificio nell'ottica di una sostenibilità complessiva dell'intervento stesso;
- d) **all'utile reimpiego dei materiali di scavo** (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
- e) **alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";**
- f) alla ispezionabilità e manutenibilità dell'opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice;
- g) all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi ed organizzazioni certificati.



Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica


- 7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, **composto dai seguenti ELABORATI**:
 - a) relazione generale;
 - b) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
 - c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, c. 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate **tramite la procedura di cui all'Allegato I.8**;
 - d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale (nel seguito VIA);
 - e) relazione di sostenibilità dell'opera;
 - f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;



Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica

- g) modelli informativi e relativa relazione specialistica **sulla modellazione informativa** nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi quando presenti;
- i) computo estimativo dell'opera;
- l) quadro economico di progetto;
- m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
- n) cronoprogramma;
- o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. **~~Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;~~**



Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica


- ~~• p) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;~~
- p) in caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. ~~Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;~~
- r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.



Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica

- ~~8. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, sono definiti, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 del presente allegato.~~




Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica

- **8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'art. 41, c. 5-bis, **sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica** costituito almeno dai seguenti elaborati:
 - a) relazione generale;
 - b) computo metrico estimativo dell'opera;
 - c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
 - d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza

Articolo 6-bis Progetto di fattibilità per la finanza di progetto

- 1. Per le **concessioni di lavori**, ai fini della **valutazione di fattibilità delle proposte presentate** ai sensi dell'articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilità composto almeno dai seguenti elaborati:
 - a) relazione generale;
 - b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera è inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;
 - c) relazione preliminare di sostenibilità dell'opera;
 - d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
 - e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
 - f) cronoprogramma.



Articolo 6-bis Progetto di fattibilità per la finanza di progetto

- 2. Per le **concessioni di servizi**, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati
- a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
- b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.

Articolo 7. Relazione generale

- 1. La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento **si articola nei seguenti punti**:
- a. descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro esigenziale. Indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare ad opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- b. individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del DIP, nonché degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto da soddisfare.
- c. descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale prescelta;
- d. **riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali analizzate nel DOCFAP**, ove redatto, che costituisce documento allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica, insieme con la relativa determina di approvazione del DOCFAP ai fini della verifica della coerenza del processo progettuale;



Articolo 7. Relazione generale

- e. **elenco delle normative di riferimento**, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il PFTE, in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento;
- f. **riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto** (costo stimato dei lavori; quadro economico di spesa; eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete; sintesi delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; piano economico e finanziario, ove previsto; indicazioni di sintesi sull'impatto occupazionale dell'intervento sia in fase di realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia richiesto; indicazioni generali di impatto in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dell'opera, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria).



Articolo 7. Relazione generale

- 2. La descrizione della soluzione progettuale si articola in:
 - a. esplicazione della soluzione progettuale e del percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini di cui alla lettera c);
 - b. aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici, funzionali, strutturali, impiantistici, anche in riferimento ai contenuti del DIP;
 - c. considerazioni relative alla fattibilità dell'intervento, documentata anche in base ai risultati dello Studio d'impatto ambientale (nel seguito SIA) nei casi in cui sia previsto, nonché agli esiti delle indagini di seguito indicate e alle conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilità dell'intervento:
 - 1) esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, **strutturali**, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate;
 - 2) esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere interessate;
 - 3) esiti delle valutazioni sullo stato della qualità dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza dell'intervento stesso, nonché in corso di realizzazione;
 - 4) considerazioni e valutazioni sulla compatibilità dell'intervento rispetto al contesto territoriale ed ambientale;



Articolo 7. Relazione generale

- d. accertamento in ordine alle interferenze dell'intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri;
- e. ricognizione in ordine alla disponibilità delle aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito l'intervento, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;
- f. indicazioni per l'efficientamento dei processi di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e modelli di sostenibilità logistica maggiormente utilizzati a livello internazionale, ove richiesto e applicabile;
- g. indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
- h. indicazioni su accessibilità, utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.



Articolo 7. Relazione generale

- 3. Nel caso di **interventi effettuati su opere esistenti**, la relazione ne descrive lo stato di consistenza, il livello di conoscenza, le caratteristiche tipologiche, strutturali e impiantistiche, nonché le motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione progettuale

Articolo 8. Relazione tecnica

- 1. La Relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredata da indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati).
- 2. La Relazione tecnica **riporta**:
 - a. le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l'intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP;
 - b. le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilità dell'intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e paesaggistico in cui è inserita l'opera;



Articolo 8. Relazione tecnica

- c. gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell'intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti;
- d. le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;
- e. la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera;
- f. la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all'efficienza energetica ed al riuso e riciclo dei materiali;
- g. eventuali articolazioni in lotti con le relative WBS (Work Breakdown Structure);



Articolo 8. Relazione tecnica

- h. elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici...) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa. Ciò al fine di giustificare le scelte progettuali compiute, utili a garantire:
 - 1) il regolare sviluppo del processo autorizzativo;
 - 2) il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;
 - 3) la coerenza delle previsioni di stima economica dell'opera.



Articolo 8. Relazione tecnica

- 3. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell'ente concedente in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata da indagini e studi specialistici, **è riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione:**
 - a. aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici;
 - b. mobilità e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento;
 - c. sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello SIA, nei casi in cui sia previsto. Misure di monitoraggio ambientale;
 - d. vincoli che insistono sull'area d'intervento e sull'intorno territoriale ed ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
 - e. aspetti paesaggistici;



Articolo 8. Relazione tecnica

- f. aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
- g. censimento delle interferenze esistenti, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonché il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento;
- h. piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilità e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia;
- i. bonifica ordigni bellici, ove necessaria;
- l. aspetti architettonici e funzionali dell'intervento;
- m. aspetti strutturali;



Articolo 8. Relazione tecnica

- n. aspetti impiantistici, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessità di sicurezza, continuità di servizio, sostenibilità ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale ed anormale e nel loro esercizio;
- o. sicurezza antincendio, in relazione agli potenziali rischi e scenari incidentali;
- p. misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;
- q. misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- r. espropri, ove necessari



Articolo 8. Relazione tecnica

- 4. **Salvo diversa motivata determinazione del RUP**, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del predetto testo unico che non consistano nella demolizione e ricostruzione dell'opera esistente, **la Relazione tecnica contiene, i seguenti elaborati:**
 - a. relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalità e di conservazione dell'opera oggetto dell'intervento, articolata in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali problematiche pregresse ed interventi già precedentemente eseguiti;
 - b. relazione inerente alle indagini e alle prove effettuate, relative sia alle caratteristiche archeologiche, storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell'opera sulla quale si interviene, sia al sito su cui essa insiste, individuate dal progettista sulla base della normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati. In funzione del tipo d'intervento, le indagini e le prove per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dell'opera che si sviluppano nel sottosuolo.



Articolo 8. Relazione tecnica

- c. relazione in merito ai caratteri storici, tipologici e costruttivi dell'opera su cui viene effettuato l'intervento, con evidenziazione specifica di eventuali parti o elementi da salvaguardare in relazione al tipo di intervento da eseguire;
- d. esiti delle ricerche e indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d'intervento, nonché per la stima sommaria del costo dell'intervento;
- e. descrizione dell'intervento da eseguire, che riporti:
 - 1) la tipologia dell'intervento;
 - 2) la finalità dell'intervento;
 - 3) la specifica tecnica di esecuzione;
 - 4) l'impatto sull'esercizio, qualora pertinente in relazione al tipo di edificio sul quale si interviene ed alle sue attuali condizioni di utilizzo;
 - 5) la funzionalità della costruzione qualora pertinente;
 - 6) indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per salvaguardare, ove richiesto, l'esercizio durante la realizzazione dell'intervento;
 - 7) indicazioni sulla destinazione finale di eventuali aree o opere dismesse.

Articolo 9. Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico

- ~~• La relazione illustra gli esiti della procedura relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, eseguita sulla base dell'allegato I.8 al codice e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.~~
- 1. La relazione illustra le attività svolte ai sensi dell'articolo 1, c. 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 10.

Studio di impatto ambientale

- 1. La redazione dello studio di impatto ambientale (SIA) deve svilupparsi secondo gli indirizzi del documento "Environmental Impact Assessments of Projects - Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU) redatto dalla Commissione europea nel 2017. Esso deve includere anche le fasi di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, beni strumentali e persone, funzionali alla costruzione e manutenzione ordinaria dell'opera.



Articolo 10.

Studio di impatto ambientale


- 2. L'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 stabilisce i contenuti minimi che i proponenti devono includere nello SIA. L'allegato IV, alla direttiva, citato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della stessa direttiva amplia tali disposizioni, come di seguito riportato:
- a) Descrizione del progetto - Presentazione del progetto e include una descrizione della localizzazione del progetto, le caratteristiche delle fasi di realizzazione e di esercizio, così come le stime dei residui previsti, delle emissioni e dei rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di esercizio (articolo 5, paragrafo 1 lettera a) e allegato IV, punto 1).
- b) Scenario di base - Descrizione dello stato attuale dell'ambiente e della probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto. Questo definisce la base per la successiva VIA e gli Stati membri garantiscono che le informazioni per lo scenario di base detenute da qualsiasi autorità siano rese disponibili al Proponente (allegato IV, punto 3).
- c) Fattori ambientali interessati - Descrizione dei fattori ambientali interessati dal progetto, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alla biodiversità, alle risorse naturali, ad incidenti e calamità (articolo 3, Allegato IV, punti 4 e 8).



Articolo 10.

Studio di impatto ambientale


- d) effetti sull'ambiente - Sezione che affronta il tema degli “effetti significativi” sull' ambiente e dell'importanza degli effetti cumulativi (articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e allegato IV, punto 5).
- e) Valutazione delle alternative - Le alternative al progetto (di cui al DOCFAP) devono essere descritte e confrontate indicando le principali ragioni alla base dell'opzione scelta (articolo 5, paragrafo 1. lettera d) e Allegato IV, punto 2).
- f) Misure di mitigazione e compensazione - Le caratteristiche o le misure previste per evitare, prevenire o ridurre, e compensare gli effetti negativi che dovrebbero altresì essere considerate (articolo 5, paragrafo 1. lettera c) e Allegato IV, punto 7).
- g) Monitoraggio - Le misure di monitoraggio proposte dovrebbero essere incluse nello SIA nel caso in cui siano stati identificati effetti significativi negativi. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato durante le fasi di costruzione e di esercizio del Progetto (Allegato IV, punto 7).
- h) Sintesi non tecnica - Riassunto del contenuto dello SIA facilmente accessibile, presentato in un linguaggio non tecnico, quindi comprensibile a chiunque, anche se privo di conoscenze sull'ambiente o sul Progetto (articolo 5 paragrafo 1, lettera e) e Allegato IV, punto 9).



Articolo 10.

Studio di impatto ambientale

- 3. Per quanto non contrastante con il documento della Commissione Europea, di cui al comma 1, si può inoltre fare utile riferimento anche al documento “Valutazione d’Impatto Ambientale - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (ex articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”, approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente nella riunione ordinaria del 9 luglio 2019.
- 4. In particolare, occorre che lo studio di impatto ambientale affronti i seguenti aspetti:



Articolo 10.

Studio di impatto ambientale

- a. l'installazione del cantiere ed alla viabilità di accesso, anche provvisoria, finalizzato ad evitare il pericolo per le persone e l'ambiente e a contenere l'interferenza con il traffico locale;
- b. l'indicazione delle misure e delle azioni necessarie a evitare qualunque forma di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, atmosferico, acustico e vibrazionale;
- c. la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
- d. l'indicazione delle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo;
- e. l'individuazione delle misure e delle azioni atte a contenere la produzione di rifiuti, la stima quantitativa dei rifiuti prodotti, l'operazione successiva a cui tali rifiuti saranno sottoposti;
- f. le modalità di dismissione del cantiere e del ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
- g. le modalità di trasporto di merci e persone, funzionali al cantiere dell'opera;
- h. la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio di interesse artistico, storico ed archeologico, nonché delle opere di sistemazione esterna.

Articolo 11.

Relazione di sostenibilità dell'opera

- 1. La relazione di sostenibilità dell'opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, **contiene, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del RUP:**
 - a. la descrizione degli obiettivi primari dell'opera in termini di risultati per le comunità e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, che ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi; l'individuazione dei principali portatori di interessi e indicazione, ove pertinente, dei modelli e degli strumenti di coinvolgimento dei portatori d'interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell'opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico;



Articolo 11.

Relazione di sostenibilità dell'opera

- b. la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera:
 - 1) mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - 2) adattamento ai cambiamenti climatici;
 - 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
 - 4) transizione verso un'economia circolare;
 - 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
 - 6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;



Articolo 11.

Relazione di sostenibilità dell'opera

- c. una stima della Carbon Footprint dell'opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici;
- d. una stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment – LCA), con particolare riferimento alla definizione e all'utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell'identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;
- e. l'analisi del consumo complessivo di energia con l'indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;
- f. la definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all'opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;



Articolo 11.

Relazione di sostenibilità dell'opera

- g. una stima degli impatti socio-economici dell'opera, con specifico riferimento alla promozione dell'inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- h. l'individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all'intera filiera societaria dell'appalto (subappalto); l'indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le lavorazioni dell'opera;
- i. l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per l'uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali);


Articolo 12. Elaborati grafici

- ~~1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessità di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si utilizzino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e relativo allegato I.9 del codice, essi dovranno essere univocamente estratti dai modelli informativi digitali disciplinari e aggregati.~~
- 1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessità di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli




Articolo 12. Elaborati grafici

- 2. La stazione appaltante o l'ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati ai commi 3 e 4, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell'elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto di fattibilità per singolo intervento.




Articolo 12. Elaborati grafici

- 3. Per le **OPERE PUNTUALI** gli elaborati sono:
- a. stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresì riportati in una corografia in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione dell'intervento;
- b. planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala adeguata, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;




Articolo 12. Elaborati grafici

- c. elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:
- 1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
- 2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con la localizzazione dell'intervento, estese ad un ambito territoriale significativo;
- 3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici;
- 4) carta del reticolo idrografico;
- 5) carta della potenzialità archeologica;
- 6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento;
- 7) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo;
- 8) planimetria delle interferenze;
- 9) planimetrie catastali;
- 10) planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate ed in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell'intervento;



Articolo 12. Elaborati grafici

- d. schemi grafici e sezioni-tipo nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico - spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.




Articolo 12. Elaborati grafici

- 4. Per le **OPERE LINEARI O A RETE** gli elaborati sono:
- a. corografia generale di inquadramento dell'opera in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
- b. corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema integrato di mobilità e di trasporto e agli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
- c. stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati alternativi esaminati;
- d. planimetrie con le indicazioni delle curve di livello e/o dei punti quotati, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;
- e. planimetrie su foto mosaico, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;
- f. profili longitudinali altimetrici dei tracciati alternativi esaminati in scala adeguata;



Articolo 12. Elaborati grafici

- g. elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:
 - 1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
 - 2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell'intervento, estese ad un ambito significativo;
 - 3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici;
 - 4) profili litostratigrafico, idrogeologico, geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei principali litotipi e con indicazione della posizione delle falde idriche;
 - 5) carta del reticolo idrografico in scala adeguata;
 - 6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento;



Articolo 12. Elaborati grafici

- 7) carta della potenzialità archeologica in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
- 8) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
- 9) eventuali planimetrie con i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala adeguata, ove pertinenti;
- 10) planimetria delle interferenze con il sedime di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti, in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
- 11) corografia in scala in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con l'ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate ed in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell'intervento;
- 12) sistemazione tipo di aree di deposito o di rinaturalizzazione ambientale;
- 13) schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;




Articolo 12. Elaborati grafici

- h. planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non deve essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria contiene una rappresentazione del corpo stradale o ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche assunte. La geometria delle opere è rappresentata in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, opere d'arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare l'ingombro complessivo dell'infrastruttura e i relativi rapporti con il territorio, nonché le eventuali interferenze con edifici e infrastrutture esistenti. Sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;
- i. planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
- l. profili longitudinali altimetrici delle opere da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non è inferiore a 1:2000/200;



Articolo 12. Elaborati grafici

- m. sezioni tipo delle opere in scala adeguata;
- n. sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nei computi per la quantificazione dei costi dell'opera;
- o. elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione tipologica di tutti i manufatti speciali e di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;
- p. elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto, ivi compresi gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-funzionali.




Articolo 12. Elaborati grafici

- 5. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano altresì le indicazioni relative alla suddivisione dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista.
- 6. Sulla base di tutti gli elaborati grafici è predisposta una stima che consenta la quantificazione complessiva dei costi delle opere in progetto, ai fini del calcolo della spesa.
- 7. Sia per le opere puntuali che per le opere a rete, il progetto di fattibilità tecnica ed economica specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed **esecutivo**, ferme restando le scale minime, laddove previste, che possono essere variate soltanto su indicazione della stazione appaltante o dell'ente concedente.

Articolo 13.

Relazione specialistica sulla modellazione informativa


- ~~1. Nel caso di utilizzo della modellazione informativa digitale può essere incluso il capitolato informativo (CI), così come previsto all'articolo 43 del codice, in materia di metodi e di strumenti di gestione digitale delle costruzioni. Tale documento integra e approfondisce il capitolato informativo contenuto nel DIP e regola i processi digitali, la modellazione informativa digitale, le scelte tecnologiche e gestionali anche in materia di Ambiente di Condivisione dei Dati, per le successive fasi del processo, sia in ambito progettuale che realizzativo, in un'ottica di finale gestione digitale degli aspetti manutentivi.~~
- 1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'allegato I.9 e la conformità ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all'articolo 1, comma 10, dell'allegato I.9



Articolo 13.

Relazione specialistica sulla modellazione informativa

- ~~• 2. Il CI potrà disciplinare, inoltre, la configurazione dell'offerta di gestione informativa formulata dai concorrenti in fase di procedura di affidamento.~~
- 2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include:
 - a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi;
 - b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati;
 - c) il sistema di coordinate di riferimento;
 - d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;
 - e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
 - f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
 - g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;
 - h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.




Articolo 13.

Relazione specialistica sulla modellazione informativa

- ~~• 3. Nel CI dovranno essere definiti tutti i contenuti richiesti all'appaltatore e alla propria catena di fornitura non solo in funzione della fase di progettazione, ma anche di quella di attuazione dell'investimento e di realizzazione dei lavori.~~
- ~~• 4. Il CI introduce la strutturazione dell'ambiente di condivisione dei dati (accompagnati da fonti e metadati di riferimento), così come previsto all'articolo 43 del codice (tale ambiente, contrattualmente rilevante, può essere funzionale alle attività di monitoraggio e di controllo, nonché di rendicontazione, previste dalla governance del PNRR e del PNC, in maniera interoperabile con il sistema informativo previsto).~~

Articolo 13-bis Modelli informativi

- 1. I modelli informativi, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento, contengono i dati necessari per la valutazione dei costi, dei tempi di realizzazione dell'intervento, associato alla soluzione progettuale scelta.
- 2. I dati contenuti nei modelli informativi, definiti attraverso i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli obiettivi del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, possono essere di natura grafica, documentale, alfa-numerica e multimediale e afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:
 - a) identità;
 - b) geometria, dimensioni ed aspetto;
 - c) localizzazione;
 - d) materiali;
 - e) prestazioni;
 - f) componenti e sistemi edilizi;
 - g) costi;
 - h) cronologia e fasi;
 - i) gestione e manutenzione;
 - l) normative e conformità;
 - m) sicurezza e salute



Articolo 13-bis Modelli informativi

- 3. I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi devono essere coerenti e coordinati con quelli presenti negli elaborati di cui all' articolo 6 comma 7 del presente allegato.
- 4. L'organizzazione e la struttura dei modelli informativi è funzionale alla specifica tipologia di intervento ed è disciplinata nel Capitolato Informativo allegato al Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3 del presente allegato.

Articolo 13-ter Capitolato informativo del PFTE

- 1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori il capitolato informativo di cui all'articolo 1 comma 9, dell'allegato I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.
- 2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante. Tale documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.

Articolo 14.

Disciplinare descrittivo e prestazionale

- 1. Il Disciplinare descrittivo e prestazionale contiene:
 - a) l'indicazione delle necessità funzionali poste a base dell'intervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento, in modo che esso risponda alle esigenze della stazione appaltante o dell'ente concedente e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziare;
 - b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi, ove applicabile.
- 2. **Nel caso in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, deve essere redatto il capitolato speciale d'appalto con i contenuti di cui all'articolo 32 del presente allegato.**

Articolo 15.

Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE

- 1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:
 - a) identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con:
 - 1. localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
 - 2. descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate.
 - b) relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;
 - c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
 - d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente allegato.



Articolo 15.


Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE

- 1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.
- 1-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.
- 1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi

Articolo 16.

Calcolo sommario dei lavori

- 1. Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di **massima** e utilizzando i prezzi di cui all'articolo 41, c. 13, del codice.
- 2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a un milione di euro, il costo presunto è effettuato applicando alle quantità delle lavorazioni previste, i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.



Articolo 16.

Calcolo sommario dei lavori

- 2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.
- 2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.

Articolo 17.

Quadro economico dell'intervento

- 1. Il quadro economico, articolato sulla base di quanto indicato all'articolo 5, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario di cui al precedente articolo 16, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
- 2. Le voci del quadro economico relative ad imprevisti e ad eventuali lavori in amministrazione diretta non devono superare complessivamente l'aliquota del 10% dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo 18. Cronoprogramma

- 1. In coerenza con quanto previsto nel documento di indirizzo alla progettazione, il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali attività, il cronoprogramma indica i tempi massimi previsti per lo svolgimento.



Articolo 18. Cronoprogramma

- ~~• 2. È facoltà della Stazione Appaltante richiedere, all'interno dell'eventuale capitolato informativo, la modellazione informativa digitale c.d. "4D" e "5D", che tiene in conto gli aspetti cronologici e quelli relativi alla contabilizzazione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice~~
- 2. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto all'allegato II.14.
- 2-bis. Nei casi di cui al comma 2, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.

Articolo 19.

Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- 1. Il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti è il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, l'attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
- 2. In allegato al piano preliminare di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all'opera, stabilite dalla soprintendenza competente, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.



Articolo 19.

Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- 3. Il piano preliminare di manutenzione **assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento**, ed è costituito dai seguenti documenti operativi preliminari, salvo diversa motivata indicazione dell'amministrazione:
 - **a. il manuale d'uso;**
 - **b. il manuale di manutenzione;**
 - **c. il programma di manutenzione.**
- 4. I contenuti dei documenti di cui al comma 3 sono declinati in funzione del corrente livello di definizione progettuale.



Articolo 19.

Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- 5. Il **manuale d'uso** si riferisce all'uso delle parti significative dell'opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'Amministrazione usuaria di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.



Articolo 19.

Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- 6. Il manuale d'uso, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:
 - a. la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
 - b. la rappresentazione grafica;
 - c. la descrizione;
 - d. le modalità di uso corretto.
- 7. Il **manuale di manutenzione** si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.



Articolo 19.

Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- 8. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:
 - a. la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
 - b. la rappresentazione grafica;
 - c. la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
 - d. il livello minimo delle prestazioni;
 - e. le anomalie riscontrabili;
 - f. le manutenzioni eseguibili direttamente dall'Amministrazione usuaria;
 - g. le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.



Articolo 19.

Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti


- 8. Il **programma di manutenzione** si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.
- 9. Articolato in 3 sottoprogrammi, il programma di manutenzione contiene le seguenti informazioni, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale:
 - a. sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
 - b. il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
 - c. il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.



Articolo 19.

Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- ~~• 10. È facoltà della Stazione Appaltante richiedere, all'interno dell'eventuale capitolato informativo, la modellazione informativa digitale a supporto della redazione del piano preliminare di manutenzione.~~
- 10. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti.



Articolo 19.

Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- 10-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
- 10-ter. Nei casi di cui al comma 10, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi

Articolo 20.

Avvio delle procedure espropriative

- 1. Nel caso in cui si debba procedere ad attività espropriative sulla base del PFTE, il progetto deve essere integrato dei documenti di cui all'articolo 27.

Articolo 21.

Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica

- 1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.
- 2. Il progetto in ogni caso dovrà contenere i seguenti elaborati:
 - a. piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - c. schema di contratto;
 - d. capitolato speciale d'appalto;
 - e. piano particellare di esproprio (ove necessario);
 - f. capitolato informativo, se previsto.

SEZIONE III

PROGETTO ESECUTIVO

Articolo 22.

Progetto esecutivo


- 1. Il **progetto esecutivo**, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, **determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie ed il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica**. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, **corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti**, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.
- ~~2. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, è necessario, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati al comma 4.~~



Articolo 22.

Progetto esecutivo

- 3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.
- 4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:



Articolo 22. Progetto esecutivo


- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino ed al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) quadro di incidenza della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) computo metrico estimativo e quadro economico;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- n) piano particellare di esproprio aggiornato;
- o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'Allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- p-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice



Articolo 22.

Progetto esecutivo

- ~~5. Nel caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto di fattibilità tecnico-economica all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, per quanto possibile, gli elaborati grafici devono essere estratti dai predetti modelli informativi. La natura dei livelli di fabbisogno informativo, di carattere geometrico dimensionale e alfa-numerico, richiesti per il progetto esecutivo è definita nei requisiti informativi determinati nel CI, in relazione ai requisiti contenutistici previsti nel DIP. La specificazione dei livelli informativi, unitamente alla definizione delle finalità attese per i modelli informativi e delle eventuali regole di controllo di conformità, deve essere utilizzata per la verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione e può essere utilizzata nella gestione dei percorsi autorizzativi inerenti. L'accesso dei diversi soggetti interessati all'ambiente di condivisione dei dati nel corso della redazione del progetto esecutivo e dei relativi contenitori e modelli informativi è disciplinato contrattualmente, in riferimento alla struttura dell'ambiente stesso, così come definita dalla serie normativa UNI EN ISO 19650.~~



Articolo 22.

Progetto esecutivo

- 6. Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il **manuale di gestione ambientale del cantiere**.
- 7. Nell'ipotesi di **affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica**, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Articolo 23.

Relazione generale

- 1. La Relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto:
- a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi, nonché per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in relazione al sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti livelli prestazionali individuati nel precedente livello progettuale;



Articolo 23.

Relazione generale

- b) i criteri adottati e le scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal precedente livello progettuale approvato;
- c) i rilievi eseguiti le indagini effettuate ai diversi livelli di progettazione anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
- 2. La relazione di cui al comma 1 elenca le normative applicate, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento, evidenziando eventuali modifiche intervenute rispetto al precedente livello di progettazione



Articolo 23.

Relazione generale

- 3. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di componenti prefabbricati, la Relazione di cui al comma 1 precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
- 4. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di materiali da trattare con l'uso di additivi o leganti, quali terreni naturali trattati a calce o cemento, nell'ambito del progetto esecutivo deve essere sviluppata la sperimentazione mediante campi prova al fine di definire le corrette proporzioni fra terreno e legante per ottenere un materiale da costruzione con le prestazioni richieste per le opere. La possibilità di utilizzare il terreno naturale trattato deve essere coerente con il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d).
- ~~5. Nel caso si ricorra all'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti nella relazione generale del progetto esecutivo e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.~~

Articolo 24.

Relazioni specialistiche

- 1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all'articolo 22, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, **contiene le Relazioni specialistiche, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE.**
- 2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nei precedenti livelli progettuali, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione definitiva e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di spesa.
- 3. Per i lavori complessi, di cui all'articolo 2, c. 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del precedente livello progettuali, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti all'esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento, compresi quelli relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a verde.



Articolo 24.

Relazioni specialistiche

- ~~• 4. Nel caso si ricorra all'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti nelle relazioni specialistiche del progetto esecutivo e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.~~

Articolo 25.

Elaborati grafici

- 1. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico le caratteristiche dell'intervento da realizzare. Tali elaborati sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti più idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato:



Articolo 25.

Elaborati grafici

- a) elaborati che sviluppino, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- b) elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite nei diversi livelli di progettazione nonché, ove necessario, in sede di progettazione esecutiva;
- c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- d) elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;



Articolo 25.

Elaborati grafici

- f) elaborati finalizzati ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle attività di cantiere, tra cui uno studio della viabilità di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e per l'ambiente, nonché l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- g) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti;
- h) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista l'utilizzazione;
- i) elaborati che definiscono le fasi costruttive dell'intervento, con particolare riguardo alle strutture.
- 2. La stazione appaltante o l'ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell'elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto esecutivo per il singolo intervento



Articolo 25. Elaborati grafici

- 3. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
- ~~4. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici del progetto esecutivo e quelli presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.~~
- 4. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui ciò è praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.

Articolo 26.

Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo

- 1. La redazione dei calcoli relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, può essere eseguita anche mediante utilizzo di programmi informatici.
- 2. I **calcoli del progetto esecutivo delle strutture** devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni delle stesse, secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
- 3. I **calcoli del progetto esecutivo degli impianti** sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora più gravose delle condizioni di esercizio, nonché alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.



Articolo 26.

Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo

- 4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
- 5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una Relazione di calcolo, illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo, che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.



Articolo 26.

Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo

- 6. Il progetto esecutivo **delle strutture** comprende:
- a) gli elaborati grafici di insieme - carpenterie, profili e sezioni - in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
- 1. per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;



Articolo 26.

Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo

- 2. per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni o di altri tipi di connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, ove presenti; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
- 3. per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.
- b. la Relazione di calcolo contenente:
 - 1. l'indicazione delle norme di riferimento;
 - 2. la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
 - 3. l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
 - 4. le verifiche statiche.



Articolo 26.

Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo

- 7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo è completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
- 8. Il progetto esecutivo **degli impianti** comprende:
 - a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
 - b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative Relazioni di calcolo;
 - c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.



Articolo 26.

Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo

- 9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del RUP.
- ~~• 10. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le condizioni di eventuale interoperabilità tra i contenuti informativi presenti nel progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e quelli inclusi nei modelli informativi.~~

Articolo 27.

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- 1. Il **piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti è il documento complementare al progetto esecutivo** che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, l'attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il **valore economico**. In allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all'opera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate



Articolo 27.

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- 2. Il piano di manutenzione assume **contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento**, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione dell'amministrazione:
 - a) il **manuale d'uso**;
 - b) il **manuale di manutenzione**;
 - c) il **programma di manutenzione**.
- 3. Il **manuale d'uso** si riferisce **all'uso delle parti significative dell'opera, e in particolare degli impianti tecnologici**. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.



Articolo 27.

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- 4. Il manuale d'uso **contiene le seguenti informazioni:**
 - a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
 - b) la rappresentazione grafica;
 - c) la descrizione;
 - d) le modalità di uso corretto.



Articolo 27.

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- 5. Il **manuale di manutenzione** si riferisce alla **manutenzione delle parti significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici**. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
- 6. Il **manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni**:
 - a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
 - b) la rappresentazione grafica;
 - c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
 - d) il livello minimo delle prestazioni;
 - e) le anomalie riscontrabili;
 - f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
 - g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.



Articolo 27.

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- 7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in 3 sottoprogrammi:
 - a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
 - b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche, fotogrammetriche, geotecniche, sismiche ed ambientali, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
 - c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.



Articolo 27.

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- 8. Nel caso di **interventi complessi** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'alleato I.1 del codice, nel manuale di manutenzione, oltre a quanto sopra indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i seguenti aspetti:
- a) la descrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo programmato e con l'indicazione dei relativi costi; deve quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo di tale manutenzione – rimpiazzo - lungo il ciclo di vita del manufatto;
- b) il programma delle manutenzioni, mediante la predisposizione di data base per la verifica e l'implementazione di quanto indicato alla lettera c);
- c) l'attivazione dei controlli sistematici (sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le modalità di controllo sul permanere del rischio di disponibilità in capo all'operatore economico;
- d) la tracciabilità degli interventi di rimpiazzo effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).



Articolo 27.

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- ~~• 9. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, anche ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 6 agosto 2022.~~
- 9. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
- 9-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo.
- 9-ter. Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi

Articolo 28.

Piano di sicurezza e di coordinamento

- 1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
- 3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresì indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell'intervento.



Articolo 28.

Piano di sicurezza e di coordinamento

- 3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.
- 3-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.
- 3-quater. Nei casi di cui al comma 4, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi

Articolo 29.

Quadro di incidenza della manodopera

- 1. Il **quadro di incidenza della manodopera** è il **documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 41, c. 13, del codice**. Il quadro stima l'incidenza percentuale della quantità di manodopera **per le diverse categorie generali e speciali** di cui si compone l'opera o il lavoro.

Articolo 30.

Cronoprogramma.

- 1. Il progetto esecutivo è corredato dal **cronoprogramma**, costituito da **un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.** Il cronoprogramma inoltre riporta in particolare **la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori**, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.



Articolo 30.


Cronoprogramma.

- 2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
- 3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità o del progetto definitivo, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.



Articolo 30. Cronoprogramma.

- 4. Per i lavori complessi di cui all'articolo 2, c. 1, lettera d), dell'allegato I.1 del codice, va inoltre predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di cui all'articolo 31, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento attraverso l'utilizzo della metodologia di cui alla norma UNI ISO 21500 relativa alle strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione:
 - a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;
 - b) elementi che compongono il progetto;
 - c) elenco completo delle attività da svolgere ai fini della realizzazione dell'intervento;
 - d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attività;
 - d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, descrizione dell'eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle attività, i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.



Articolo 30. Cronoprogramma.

- ~~• 5. A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.~~
- 5. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.
- 5-bis. Nei casi di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.

Articolo 31.

Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico

- 1. Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni da **contabilizzare a misura** i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzi ai sensi dell'articolo 41, c. 13, del codice, ove esistenti; le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. ~~Nel caso di lavorazioni~~ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, c. 1, lettera a), nel caso di lavorazioni da **contabilizzare a corpo**, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a **corpo**; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, sulla base degli ~~indici sintetici previsti nell'Allegato II.2-bis~~ in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute **omogenee**. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.



Articolo 31.

Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico

- 2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato **mediante analisi**:
- a) applicando alle quantità stimate di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predispolti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 ed il 17%, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dell'intervento, **per spese generali**;
- c) aggiungendo infine una percentuale del 10% **per utile** dell'esecutore



Articolo 31.

Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico

- 3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento, il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.



Articolo 31.

Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico

- 4. Per **spese generali** comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, si intendono:
 - a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
 - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;
 - d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
 - e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;



Articolo 31.

Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico

- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;



Articolo 31.

Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico

- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del codice;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto.



Articolo 31.

Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico


- 5. L'elaborazione del computo metrico dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata, nel rispetto di quanto previsto al presente articolo; **se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.**
- 6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo quanto previsto dall'articolo 6.



Articolo 31.

Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico

- **7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate**, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:
 - a) la categoria prevalente;
 - b) le categorie scorporabili;
 - c) nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, individuate ai sensi dell'allegato II.12 al codice.



Articolo 31.

Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico

- ~~• 8. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.~~
- 8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi alla computazione dei lavori.
- 8-bis. Nei casi di cui al comma 8, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.

Articolo 32.

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

- 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, **lo SCHEMA DI CONTRATTO contiene**, per quanto non disciplinato dal presente allegato, **le clausole dirette a regolare il rapporto tra amministrazione ed appaltatore**, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
 - a) termini di esecuzione e penali;
 - b) programma di esecuzione dei lavori;
 - c) sospensioni o riprese dei lavori;
 - d) oneri a carico dell'appaltatore;
 - e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
 - f) liquidazione dei corrispettivi;
 - g) controlli;
 - h) specifiche modalità e termini di collaudo;
 - i) modalità di soluzione delle controversie.



Articolo 32.

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

- 2. Allo schema di contratto **è allegato il CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto, **nonché il computo metrico estimativo**.
- 3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in 2 parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio:
 - a) **nella prima parte** tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
 - b) nella **seconda parte** le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.



Articolo 32.

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

- 4. Nel caso di **interventi complessi** di cui all'articolo 2, c. 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, **il capitolato speciale d'appalto prevede, inoltre, un PIANO PER I CONTROLLI DI CANTIERE** nel corso delle varie fasi dei lavori, al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell'intervento.
- 5. Nel caso di **interventi complessi** di cui all'articolo 2, c. 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, **il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'esecutore di redigere il PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE**, da sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati ed i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.



Articolo 32.

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

- 6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. **Al fine dei pagamenti in corso d'opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali.** I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
- 7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.



Articolo 32.

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

- 8. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.



Articolo 32.

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

- 9. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un **PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO**, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 30, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Articolo 32-bis

Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa

- 1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto esecutivo attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8 dell'Allegato I.9 e la conformità ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all'articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9.



Articolo 32-bis

Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa

- 2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, indica:
- a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi;
- b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati;
- c) il sistema di coordinate di riferimento;
- d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel capitolato informativo;
- e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
- f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
- g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;
- h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi

Articolo 32-ter Capitolato informativo

- 1. Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 9 dell'Allegato I.9, declina, ai fini della gestione informativa digitale dell'esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.
- 2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali della stazione appaltante. Il documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.

Articolo 33.

Piano particellare di esproprio

- 1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, è accompagnato da apposita relazione esplicativa e comprende anche una specifica indicazione analitica delle espropriazioni e degli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e per le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano deve contenere l'indicazione delle coperture di bilancio per far fronte al pagamento delle indennità.
- 2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse al tipo di intervento.



Articolo 33.

Piano particellare di esproprio

- 3. Il piano è corredato dall'elenco dei soggetti che in catasto risultano proprietari dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.
- 4. Per ogni soggetto proprietario è inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo; la relazione di cui al comma 1 dà conto anche di eventuali ricorsi presentati al giudice amministrativo.
- 5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è affidato ad un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6, c. 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al DPR 8.6.2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.



Articolo 33. Piano particellare di esproprio

- ~~• 6. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel capitolato speciale di appalto e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.~~
- 6. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alle attività di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi.
- 6-bis. Nei casi di cui al comma 6, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano particellare di esproprio dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi e GIS

SEZIONE IV

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 34.

Verifica preventiva della progettazione


- 1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.



Articolo 34.

Verifica preventiva della progettazione

- 2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
- a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di **appalto integrato**, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, c. 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'art. 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del codice e fino ad un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 15, c. 6, del codice.



Parere MIT 15.5.2025, n. 3399

Verifica della progettazione

- **Quesito:** A norma dell'art. 34 dell'allegato I.7 del D.lgs 36/23, il comma 2 dispone "l'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico di progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 15 comma 6 del Codice" inoltre il comma 3 dispone "Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione dei lavori del collaudo". **Si chiede:**
 - 1) nel caso c) ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni e la verifica sia effettuata dagli uffici tecnici della stazione appaltante, se il sistema interno di controllo di qualità debba essere conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
 - 2) nel caso d) se la verifica debba obbligatoriamente essere effettuata dal RUP o se in caso di incompatibilità (ai sensi del comma 3 art. 34) possa essere svolta dagli uffici tecnici della S.A. anche se essa non dispone di un sistema di controllo di qualità conforme con i requisiti norma UNI EN ISO 9001



Parere MIT 15.5.2025, n. 3399

Verifica della progettazione

- **Risposta:** Nei casi di cui all'art. 34, c. 2 lett. c) dell'allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni alla stazione appaltante, la verifica può essere svolta dagli uffici tecnici della stessa stazione appaltante se in possesso di un sistema di gestione della qualità SGQ con certificazione ISO 9001 idonea per l'attività di verifica.
- Nei casi di cui all'art. 34, c. 2 lett. d) dell'allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici, lo svolgimento dell'attività di verifica è svolta dal RUP a condizione che lo stesso RUP non abbia già svolto l'attività di progettazione e/o CSP, e che lo stesso RUP poi, in sede esecutiva, non svolga i ruoli di DL e/o CSE.

Parere MIT 27.2.2025, n. 3184

SIA – servizi di verifica e requisiti di partecipazione

- **Quesito:** In caso di affidamento esterno del servizio di verifica della progettazione per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia art. 14, oltre ai soggetti di cui all'art. 66 del Codice, possono partecipare gli organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO 17020 di tipo A, B e C, oppure solo gli organismi di controllo di tipo A e C?
- Sempre con riferimento all'affidamento esterno del servizio di verifica della progettazione per lavori di importo inferiore a 20 milioni e fino alla soglia art. 14, si chiede di chiarire se i requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 38 All. 17 siano da considerarsi requisiti minimi obbligatori oppure se sia possibile, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, scegliere di non richiedere requisiti di capacità economica e finanziaria.



Parere MIT 27.2.2025, n. 3184

SIA – servizi di verifica e requisiti di partecipazione

- **Risposta:** Per i lavori di importo maggiore o uguale alla soglia comunitaria ex art. 14 del Codice ed inferiore a euro 20.000.000, la verifica può essere affidata esternamente ai seguenti soggetti:
- a) organismi accreditati ai sensi della normativa UNI CEI ISO17020 di tipo A e C;
- b) dai soggetti di cui all'art. 66 del Codice che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità. Resta salvo che se la stazione appaltante potrà svolgere internamente l'attività di verifica senza necessità di esternalizzazione se:
- a) dispone di una struttura interna accreditata come organismo di ispezione di tipo B, UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) se dispone di un sistema interno di controllo della qualità.
- Sui requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, l'art. 38 dell'Allegato I.7 prevede espressioni del tipo “in misura non inferiore” , “almeno pari a” e pertanto rappresenta i requisiti minimi da richiedere, salva la discrezionalità della stazione appaltante di prevedere requisiti ulteriori nel rispetto del principio di attinenza e proporzionalità.

Articolo 34.

Verifica preventiva della progettazione

- 3. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
- 4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. **La validazione è sottoscritta dal RUP** e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori **devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.**
- 5. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione, all'attività di verifica.

Articolo 35. Accredитamento

- 1. Per le attività di verifica sono:
- a) **Organismi di controllo accreditati** ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) **Organi di accreditamento**, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità ~~coerente~~ **conforme** con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA), nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto all'articolo 36, c. 3.

Articolo 36.

Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante

- 1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione **attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione**, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice.
- 2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, a soggetti esterni.
- 3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell'articolo 35, si intende un sistema ~~coerente~~ conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Articolo 37.

Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica

- 1. Il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la **stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6** del decreto del Ministero della giustizia del 4.4.2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26.4.2001, e suoi aggiornamenti.
- 2. **L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.**



Articolo 37.

Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica

- 3. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata **polizza assicurativa** per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43.
- ~~• 4. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, anche con riferimento al DIP, i requisiti informativi contrattualmente disciplinati, in relazione agli usi della modellazione informativa e ai livelli di fabbisogno informativo attesi, nonché le regole di controllo della conformità dei contenuti dei modelli informativi ai requisiti informativi e contenutistici.~~
- 4. Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente Allegato

Articolo 38.

Requisiti per la partecipazione alle gare

- 1. I **requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi** di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:
- a) **fatturato globale** per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma ~~UNI EN ISO/IEC 17020~~ **UNI CEI EN ISO/IEC 17020**, di progettazione o di direzione lavori, **realizzato negli ultimi 5 anni**, per un importo da determinare in una **misura non inferiore a 2 volte l'importo stimato dell'appalto relativo ai predetti servizi**;
- b) **avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di almeno 2 appalti di servizi** di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, **relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso**. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.



Articolo 38.

Requisiti per la partecipazione alle gare

- 2. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, ~~un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica~~ un direttore tecnico nella persona di
 - un laureato in ingegneria o architettura,
 - abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni
 - ed iscritto al relativo albo professionale,
 - che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo, di cui all'articolo 41, comma 7.



Articolo 38.

Requisiti per la partecipazione alle gare

- 3. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 66, c. 1, del codice. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, **deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata**. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota, in misura almeno pari al 50% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante e **la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti**. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10% dei requisiti stessi.



Articolo 38.

Requisiti per la partecipazione alle gare

- 4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.
- 5. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 comporta l'esclusione per 5 anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento.

Articolo 39. Criteri generali della verifica

- 1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
 - a) affidabilità;
 - b) completezza ed adeguatezza;
 - c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
 - d) compatibilità.
- 2. Ai fini del comma 1 si intende per:



Articolo 39.

Criteri generali della verifica

- a) affidabilità:
- 1. la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- 2. la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;



Articolo 39.

Criteri generali della verifica

- b) completezza ed adeguatezza:
- 1. la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2. la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- 3. la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- 4. la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- 5. la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- 6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;



Articolo 39.

Criteri generali della verifica

- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
 - 1. la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 - 2. la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
 - 3. la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;



Articolo 39.

Criteri generali della verifica

- **d) compatibilità:**
- 1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello **studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione** o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
- 2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - 2.1. inserimento ambientale;
 - 2.2. impatto ambientale;
 - 2.3. funzionalità e fruibilità;
 - 2.4. stabilità delle strutture;
 - 2.5. topografia e fotogrammetria;
 - 2.6. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - 2.7. igiene, salute e benessere delle persone;
 - 2.8. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 2.9. sicurezza antincendio;
 - 2.10. inquinamento;
 - 2.11. durabilità e manutenibilità;
 - 2.12. coerenza dei tempi e dei costi;
 - 2.13. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

Articolo 40. Verifica della documentazione

- 1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente allegato, **per ciascun livello della progettazione**.
- 2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 **si deve**:
 - a) **per le relazioni generali**, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;



Articolo 40.

Verifica della documentazione

- b) **per le relazioni di calcolo:**
- 1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
- 2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
- 3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- 4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
- 5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;



Articolo 40.

Verifica della documentazione

- c) **per le relazioni specialistiche** verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
 - 1. le specifiche esplicitate dal committente;
 - 2. le norme cogenti;
 - 3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - 4. le regole di progettazione;



Articolo 40.

Verifica della documentazione

- d) **per gli elaborati grafici**, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;



Articolo 40.

Verifica della documentazione

- e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;



Articolo 40.

Verifica della documentazione

- f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
 - 1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
 - 2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzi della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
 - 3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;
 - 4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 - 5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 - 6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;



Articolo 40.

Verifica della documentazione

- 7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
- 8. i totali calcolati siano corretti;
- 9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il ~~15%~~ 10% dell'importo totale dei lavori.
- 10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
- 11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;



Articolo 40.

Verifica della documentazione

- g) **per il piano di sicurezza e di coordinamento** verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; verificare inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) **per il quadro economico** verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
- i) **accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.**



Articolo 40.

Verifica della documentazione

- i-bis) per i modelli informativi, verificare la leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonché della esaustività, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformità ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;
- i-ter) per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.



Articolo 40.

Verifica della documentazione

- ~~3. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa per i servizi di verifica della progettazione devono disciplinare le modalità di verifica della conformità tra i contenuti dei modelli informativi e quelli dei documenti e degli elaborati da essi tratti, oltreché indicare quali contenitori informativi e quali documento non siano relazionabili ai modelli informativi.~~

Articolo 41.

Estensione del controllo e momenti della verifica

- 1. **Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto**; il responsabile del progetto pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento. ~~Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le modalità di interazione tra i soggetti coinvolti all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati e la eventuale interoperabilità con eventuali piattaforme digitali preposte alla gestione della conferenza di servizi.~~
- 2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.



Articolo 41.

Estensione del controllo e momenti della verifica

- 3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”.
- 4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.
- 5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica **possono supportare il RUP anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.**
- 6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi **verbali**, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.



Articolo 41.

Estensione del controllo e momenti della verifica

- **7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica** riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della **attestazione in merito:**
 - a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 42. Responsabilità

- 1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, **il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato** che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. **Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.**



Articolo 42. Responsabilità

- 2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente capo e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi 3 anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.
- 3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, c. 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti errori od omissioni progettuali.

Articolo 43. Garanzie.

- 1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:
- a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo:
 - 1. non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del codice;
 - 2. non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;
- b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

Articolo 44.

Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica

- 1. **Il responsabile unico del progetto**, acquisiti i previsti pareri, **conclude le attività di verifica** relative al livello di progettazione da porre a base di gara **con l'atto formale di validazione** di cui all'articolo 42, comma 4, del codice.
- 2. **Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara**, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, **avvia la fase dell'affidamento dei lavori**.

Articolo 42.Verifica della progettazione

- 1. Nei contratti relativi ai **lavori** la stazione appaltante e l'ente concedente **verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente**. **La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto**. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.
- 2. **Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista**. **L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo**.



Articolo 42.Verifica della progettazione

- 3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
- 5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

Parere MIT 3/6/2025 n. 3540

Verifica progettazione

- **Quesito:** Vorrei chiedere se, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 36/23, è necessario verificare tutti i livelli di progettazione, in particolare se, pur non essendo nel caso di un appalto integrato, bisogna verificare il pfte e successivamente il progetto esecutivo.
- **Risposta:** Con riferimento al quesito posto, la piana lettura dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici consente di affermare che ciascun livello in cui si articola la progettazione di lavori pubblici debba essere sottoposto alle attività di verifica. La Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici, in relazione all'articolo veniente in rilievo, recita: "Il comma 1 prevede che ogni progetto sia sottoposto a una verifica correlata ai contenuti del documento d'indirizzo progettuale ed alle norme applicabili; tale verifica è demandata ad un unico organo, ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli e termina con la verifica del progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori".

ARCHIVIO INFORMATICO NAZIONALE OPERE PUBBLICHE

DM LLPP 8.10.2019, N. 430

Articolo 1 (Finalità)

- 1. Il presente decreto realizza l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche.
- 2. Il presente decreto ha lo scopo di definire le modalità con cui i soggetti di cui all'art. 13, c. 4 del decreto-legge n.109 del 28 settembre 2018, rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità in materia di opere pubbliche per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra Amministrazioni pubbliche.
- 3. Il presente decreto ha lo scopo, altresì, di definire le modalità con cui i soggetti di cui all'art. 13, c. 4 del decreto-legge n.109 del 28 settembre 2018, non dotati di servizi informatici, rendono disponibili i dati e le informazioni relativamente alle opere pubbliche di propria competenza.

Articolo 2 (Modalità di alimentazione dell'AINOP)

- 1. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti locali, ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., le società di gestione di concessioni autostradali e aeroportuali, i concessionari di derivazione, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, le Autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati, informazioni e documenti riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, alimentano l'AINOP con i contenuti di cui all'Allegato Tecnico A, di seguito "Allegato A", parte integrante del presente decreto. Nel caso in cui tali dati siano già in possesso di una Amministrazione Pubblica centrale, essi vengono acquisiti automaticamente da AINOP.
- 2. Ai fini dell'attuazione del comma 5 dell'art. 13 del decreto-legge n.109 del 28 settembre 2018, i soggetti di cui al precedente comma 1, già dotati di servizi informatici per la gestione dei dati e delle informazioni relativamente alle opere pubbliche di propria competenza, avviano, entro tre (3) mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il supporto della Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tutte le procedure necessarie finalizzate all'alimentazione dell' AINOP in modalità di cooperazione applicativa secondo le modalità di cui all'Allegato A.

Articolo 2 (Modalità di alimentazione dell'AINOP)

- 3. I soggetti di cui al precedente comma 1 che, seppur dotati di servizi informatici per la gestione dei dati e delle informazioni relativamente alle opere pubbliche di propria competenza, non dispongono nell'immediato di tutti i dati richiesti nell'Allegato A, provvedono per i dati mancanti, con i medesimi criteri e tempi definiti al successivo comma 4.
- 4. Ai fini dell'attuazione dell'art. 13, c. 4 del decreto-legge n.109 del 28 settembre 2018, i soggetti di cui al precedente comma 1, qualora non siano dotati di servizi informatici per la gestione dei dati e delle informazioni relativamente alle opere di propria competenza al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti ad alimentare l' AINOP con le informazioni previste e le modalità informatiche indicate all'Allegato A, secondo le seguenti tempistiche:

Articolo 2 (Modalità di alimentazione dell'AINOP)

- a. Fase 1, da avviare entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente decreto:
- I. per le autostrade e le strade statali, gli aeroporti, le ferrovie nazionali, le dighe e le risorse idriche nazionali e i porti non di interesse esclusivamente turistico di competenza statale, dovranno essere resi disponibili i dati riguardanti tutte le sottosezioni di cui all'Allegato A;
- II. per le strade regionali, le ferrovie regionali, le dighe e le risorse idriche non di interesse nazionale, i porti di interesse turistico, l'edilizia pubblica statale e regionale, dovranno essere resi disponibili i dati riguardanti le sottosezioni di cui all'Allegato A, Parte I, punto 1, lett. a) e b);
- III. per le strade provinciali e comunali, le metropolitane, le risorse idriche provinciali e comunali e l'edilizia pubblica provinciale e comunale, dovranno essere resi disponibili i dati riguardanti la macro sottosezione di cui all'Allegato tecnico A, Parte I, punto 1, lett. a);

Articolo 2 (Modalità di alimentazione dell'AINOP)

- b. Fase 2, da avviare entro dodici (12) mesi dall'entrata in vigore del presente decreto:
- I. per le strade regionali, le ferrovie regionali, le dighe e le risorse idriche non di interesse nazionale, i porti di interesse turistico e l'edilizia pubblica statale e regionale, dovranno essere resi disponibili i dati riguardanti le macro sottosezioni di cui all'Allegato tecnico A, Parte I, punto I, lett. c), d), e), f) e g);
- II. per le strade provinciali e comunali, le metropolitane, le risorse idriche provinciali e comunali e l'edilizia pubblica provinciale e comunale, dovranno essere resi disponibili i dati riguardanti le macro sottosezioni di cui all'Allegato tecnico A, Parte I, punto I, lett. b) e c);
- c. Fase 3, da avviare entro il 31 dicembre 2020:
- I. per le strade provinciali e comunali, le metropolitane, le risorse idriche provinciali e comunali e l'edilizia pubblica provinciale e comunale, dovranno essere resi disponibili i dati riguardanti le macro sottosezioni di cui all'Allegato tecnico A, Parte I, punto I, lett. d), e), f). e g).

Articolo 3 (Tavolo tecnico permanente)

- 1. Al fine di coordinare il processo e le modalità di alimentazione dell' AINOP e garantire il rispetto delle tempistiche di cui all'art. 2, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Tavolo tecnico permanente, i cui Membri sono nominati entro sessanta (60) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 3 (Tavolo tecnico permanente)

- 2. Il Tavolo tecnico permanente di cui al comma 1 è presieduto dal Direttore Generale per i sistemi informativi e statistici ed è composto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dal Direttore Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, dal Direttore Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, dal Direttore Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, dal Direttore Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, dal Direttore Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per via d'acqua interne, dal Direttore Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, dal Direttore Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, dal Direttore Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, dal Presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), dal Coordinatore della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia Digitale, da un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, da quattro rappresentanti delle Regioni, da due rappresentanti dei Comuni, da un rappresentante delle Città metropolitane e da due rappresentanti delle Province.

Articolo 3 (Tavolo tecnico permanente)

- 3. Per la trattazione di specifiche materie, al Tavolo tecnico permanente potranno essere invitati esperti di settore, anche su proposta delle società concessionarie e di gestione di strutture e infrastrutture; gli stessi Membri del Tavolo di cui al precedente comma 2 potranno avvalersi di propri collaboratori all'uopo individuati e comunicati preventivamente al Presidente.

Articolo 3 (Tavolo tecnico permanente)

- 4. Con apposito provvedimento del Presidente del Tavolo tecnico di cui al comma 2, da adottarsi nel termine di trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Tavolo di cui al precedente comma 1 e da pubblicarsi sul sito web del MIT, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo tecnico permanente.

Articolo 3 (Tavolo tecnico permanente)

- 5. I compiti operativi del Tavolo tecnico sono:
- a) proporre aggiornamenti delle disposizioni di cui al presente decreto e del relativo Allegato A;
- b) avviare, con particolare riguardo a Comuni e Province, la sperimentazione delle modalità tecniche di alimentazione dell'AINOP, come definite dal presente decreto, finalizzata a verificare gli effetti in termini organizzativi, gestionali e finanziari derivanti dagli obblighi di avvio e manutenzione dell'AINOP, individuare le criticità dell'alimentazione della banca dati, perfezionare i dispositivi di implementazione, il set informativo e l'apparato definitorio dell'AINOP, nonché a definire o proporre eventuali rimodulazioni degli adempimenti, nonché il cronoprogramma delle scadenze contenute nel precedente articolo 2;
- c) supportare l'attività di ricognizione, posta in essere dai soggetti di cui al precedente art. 2 comma 1, ciascuno per la parte di propria competenza, di tutte le banche dati relative al patrimonio pubblico gestite a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale su tutto il territorio nazionale;

Articolo 3 (Tavolo tecnico permanente)

- d) integrare e dettagliare i criteri per l'alimentazione nelle modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 del precedente art. 2 per le realtà territoriali bilingue o multilingue, ai fini della specializzazione delle tabelle di cui all'Allegato A;
- e) integrare e dettagliare, nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 2 c. 4, le procedure organizzative e tecniche per lo scambio dei dati necessari all'alimentazione di AINOP, definite nell'Allegato A, da parie dei soggetti Conferenti sprovvisti di propri sistemi informatici in riferimento;
- f) coordinare i soggetti di cui all'art. 2, c. 1, nelle fasi di analisi dei dati, raccolta e organizzazione degli stessi, implementazione dei servizi automatizzati per il conferimento dei dati;
- g) monitorare il corretto conferimento dei dati ai fini della costante alimentazione dell'AINOP;

Articolo 3 (Tavolo tecnico permanente)

- h) coordinare la raccolta dei dati, fornire indicazioni tecniche e operative e valutazioni di competenza ai fini della redazione di linee guida, da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tese alla definizione dei criteri per il monitoraggio, la valutazione e la classificazione del rischio dei manufatti esistenti, anche con riguardo ai carichi transitori ordinari ed eccezionali, alle criticità idrogeologiche del sito di costruzione e alla pericolosità sismica locale nonché a fornire raccomandazioni ai fini della definizione dei piani e dei programmi di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e il monitoraggio dinamico delle stesse;
- i) definire un piano nazionale, a breve e medio termine, per il monitoraggio delle opere pubbliche con l'uso di tecnologie innovative, anche attraverso sistemi di Structural Health Monitoring (SHM);

Articolo 3 (Tavolo tecnico permanente)

- j) promuovere, coordinare e supportare, da un punto di vista tecnico e delle competenze, la partecipazione delle Istituzioni rappresentative del Paese ai tavoli di discussione, normazione e programmazione internazionali in tale ambito;
- k) supportare i soggetti di cui all'art. 2, c. 1, con iniziative finalizzate al miglioramento nella gestione delle attività istituzionali multilivello;
- l) formulare proposte di sostegno finanziario allo sviluppo del progetto in una prospettiva di rafforzamento della capacità istituzionale della governance pubblica, anche attingendo ai fondi nazionali ed europei disponibili.

Articolo 3 (Tavolo tecnico permanente)

- 6. La partecipazione alle attività del Tavolo tecnico di cui al presente articolo non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

Articolo 4 (Identificativo Opera Pubblica)

- 1. I dati messi a disposizione dai soggetti di cui all'articolo 2 c. 1 , sono necessari per l'identificazione, in maniera univoca, di un'opera pubblica. Essi sono elencati nell'Allegato A.
- 2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, l' AINOP genera il codice Identificativo dell'Opera Pubblica (di seguito IOP), con le modalità di cui all'Allegato A.
- 3. I soggetti di cui all'art. 2 c. 1 riferiscono gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione ed esecuzione di rispettiva competenza al codice IOP dell'opera, sulla quale i medesimi interventi insistono.
- 4. Il Tavolo tecnico permanente di cui all'art. 3 disciplina eventuali relazioni tra IOP collegati, al fine di garantire l'interoperabilità e la coerenza delle informazioni contenute in altri sistemi informativi.
- 5. L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 5 (Accesso all'AINOP)

- 1. Le modalità e le condizioni di accesso all'AINOP sono disciplinate nell'Allegato tecnico A, Parte IV. L'accesso è altresì garantito ai soggetti che compongono il Tavolo Tecnico permanente di cui all'articolo 3, ciascuno per la parte di propria competenza.

Articolo 6 (Referente AINOP)

- 1. I soggetti di cui all'art. 13, comma 4 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, nominano, entro tre (3) mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un referente unico per la gestione delle procedure AINOP all'interno delle proprie strutture organizzative.

Articolo 7 (Oneri)

- 1. Ai sensi dell'articolo 13, c. 10 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, agli oneri per la realizzazione e il funzionamento dell'AINOP si provvede mediante le risorse iscritte su appositi capitoli di bilancio istituiti nell'ambito dello stato di previsione della spesa del MIT, oltre a eventuali ulteriori fondi europei in adesione a specifiche iniziative

Articolo 8 (Entrata in vigore)

- 1. Il presente decreto viene inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione e successivamente pubblicato sul sito ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito medesimo.

ALLEGATO TECNICO A

- PARTE I - STRUTTURA AINOP
- 1. Sezioni e sottosezioni di AINOP
- L'art. 13, c. 1, del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, istituisce l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche, AINOP, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti formato da 9 sezioni:
- 1 Sezione: ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
- 2 Sezione: ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
- 3 Sezione: strade;
- 4 Sezione: ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;
- 5 Sezione: aeroporti;
- 6 Sezione: dighe e acquedotti;
- 7 Sezione: gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
- 8 Sezione: porti e infrastrutture portuali;
- 9 Sezione: edilizia pubblica.
- All'interno di ciascuna Sezione è contenuta l'opera pubblica identificata dal codice IOP, chiave univoca per qualsiasi ricerca o estrazione dati.

ALLEGATO TECNICO A

- Ogni sezione è suddivisa in sottosezioni, organizzate come segue:
- a) Scheda ANAGRAFICA: dati di carattere generale inseriti in campi che sono comuni a tutte le tipologie di opere (Anagrafica di Base) e dati di carattere specifico differenti a seconda dell'opera a cui si fa riferimento (Anagrafica specifica);
- b) Scheda "DATI TECNICI": dati e documentazione di progetto;
- e) Scheda "DATI ECONOMICO-FINANZIARI": dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere e finanziamenti ricevuti, con collegamento alla banca dati BDAP;
- d) Scheda "MONITORAGGIO TECNICO": dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza e il grado di efficienza dell'opera, nonché il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;
- e) Scheda "MANUTENZIONI": stato dell'opera e attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- j) Scheda "LAVORI IN CORSO": stato dei lavori e documentazione fotografica aggiornata;
- g) Scheda "IMMAGINI & VIDEO": fotografie e video dell'opera;
- h) Scheda "ANALISI DI CONTESTO": sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi integrata dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale;
- i) Scheda "SEGNALAZIONI": gestione delle segnalazioni sullo stato delle opere pubbliche da inviare agli Enti e alle Amministrazioni deputate alla vigilanza dell'opera.

ALLEGATO TECNICO A

- 2. Sottosezioni
- a) Scheda ANAGRAFICA
- La Scheda ANAGRAFICA è formata da due parti:
- **o Anagrafica di base:** dati di carattere generale inseriti in campi che sono comuni a tutte le tipologie di opere;
- **Anagrafica per tipologia di opera:** dati di carattere specifico e tecnico differenti a seconda dell'opera a cui si fa riferimento.
- Eventuali dati aggiuntivi, che si dovessero rendere necessari, sono pubblicati sul sito www.ainop.mit.gov.it e aggiornati periodicamente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- **o Tracciato record ANAGRAFICA BASE**
- Legenda: O=Obbligatorio. F=Facoltativo

Nome campo	Chiave logica - Obbl/Facoltativo	Tipo dati	Descrizione	Regola di valorizzazione
CODICE IOP	O	Char (38)	Codice identificativo dell'Opera Pubblica	
INFRASTRUTTURA	O	Char (15)	Il tipo dell'infrastruttura (es: strada, ferrovia, aeroporto, ecc..)	
NOME INFRASTRUTTURA	O	Char (50)	Il nome dell'infrastruttura (es: tipologia della strada e relativo numero, strada statale SS4, nome aeroporto, AEROPORTO CIAMPINO, AEROPORTO FIUMICINO, nome della infrastruttura idrica, ACQUEDOTTO DEL FIORA, ecc..)	
OPERA	O	Char (50)	Tipo dell'opera (es: Viadotto, ponte, galleria, cavalcavia, ecc..)	
NOME OPERA	O	Char (150)	Il nome dell'opera (es: TRAFORO DEL GRAN SASSO, PONTE POLCEVERA, GALLERIA DI NAZZANO, DIGA DI CAMPOTOSTO, ecc..)	
IDENTIFICATIVO PER IL GESTORE/PROPRIETARIO	O	Char (50)	Il codice identificativo NEL SISTEMA del gestore o del proprietario	
SISTEMA DI RIFERIMENTO	O	VarChar (10)	Il Sistema geodetico di riferimento (es.WGS 84, ED50,)	
ELLUSOIDE	O	Char (15)	L'Ellissoide di riferimento	
COORDINATE GEOGRAFICHE (centro)	O	VarChar (24)	Coordinate geografiche in Gradi, Minuti, Secondi.Centesimi (GMS.cc) e quota S.L.M. espressa in Metri del centroide dell'opera (in senso progressivo crescente)	Il campo potrà essere compilato solo nel caso si tratti di opera puntuale o poligonale
COORDINATE GEOGRAFICHE (iniziale)	O	VarChar (24)	Coordinate geografiche in Gradi, Minuti, Secondi.Centesimi (GMS.cc) e quota S.L.M. espressa in Metri del punto iniziale dell'opera (in senso progressivo crescente)	Il campo potrà essere compilato solo nel caso si tratti di opera lineare
COORDINATE GEOGRAFICHE (finale)	O	VarChar (24)	Coordinate geografiche in Gradi, Minuti, Secondi.Centesimi (GMS.cc) e quota S.L.M. espressa in Metri del punto iniziale dell'opera (in senso progressivo crescente)	Il campo potrà essere compilato solo nel caso si tratti di opera lineare
ENTRATA IN ESERCIZIO	O	Date(aaaa)	L'Anno di entrata in esercizio dell'opera	Se non valorizzato utilizzare il default "1900"
ANNO PRESUNTO	O/F	Date(aaaa)	L'Anno presunto di entrata in esercizio dell'opera da compilare quando non si ha certezza del valore da inserire nel campo "ENTRATA IN ESERCIZIO" (ad esempio nel caso di opera antica)	Il campo deve essere valorizzato solo nel caso in cui il campo "ENTRATA IN ESERCIZIO" riporti il valore "1900"
INIZIO LAVORI	F	Date(aaaa)	L'Anno di inizio lavori della costruzione	
FINE LAVORI	F	Date(aaaa)	L'Anno di fine lavori della costruzione	
COLLAUDO FINALE	F	Date(aaaa)	L'Anno di collaudo finale	
PROGRESSIVA KM INIZIALE	O	Num (15)	La Progressiva chilometrica iniziale	Il campo potrà essere compilato solo nel caso si tratti di opera lineare
PROGRESSIVA KM FINALE	O	Num (15)	La Progressiva chilometrica finale	Il campo potrà essere compilato solo nel caso si tratti di opera lineare
ESTESA(KM)	O	Num (10)	L'Estesa espressa in chilometri	Il campo potrà essere compilato solo nel caso si tratti di opera lineare
ENTE CONCEDENTE/ PROPRIETARIO	O	Char (150)	L'Amministrazione/Ente Concedente e/o Proprietario	
CONCESSIONARIO	O	Char (150)	L'Amministrazione/Ente Concessionario	
ENTE VIGILANTE	O	Char (150)	L'Amministrazione/Ente Vigilante	
COMUNE	O	Char (60)	Il Territorio di appartenenza - COMUNE	Si possono inserire anche più Comuni
PROVINCIA	O	Char (30)	Il Territorio di appartenenza - PROVINCIA	Si possono inserire anche più Province
REGIONE	O	Char (20)	Il Territorio di appartenenza – REGIONE	Si possono inserire anche più Regioni
INTERVENTI SUCCESSIVI - SCOPO	F	Char (100)	Gli Interventi successivi atti a modificare la struttura originaria: SCOPO	
INTERVENTI SUCCESSIVI - DESCRIZIONE	F	Char (1000)	Gli Interventi successivi atti a modificare la struttura originaria: DESCRIZIONE	
INTERVENTI SUCCESSIVI - INIZIO LAVORI	F	Date(aaaa)	Gli Interventi successivi atti a modificare la struttura originaria: ANNO DI INIZIO LAVORI	
INTERVENTI SUCCESSIVI - FINE LAVORI	F	Date(aaaa)	Gli Interventi successivi atti a modificare la struttura originaria: ANNO DI FINE LAVORI	
INTERVENTI SUCCESSIVI - COLLAUDO	F	Date(aaaa)	Gli Interventi successivi atti a modificare la struttura originaria: ANNO DI COLLAUDO FINALE	
INTERVENTI SUCCESSIVI - MESSA IN ESERCIZIO	F	Date(aaaa)	Gli Interventi successivi atti a modificare la struttura originaria: ANNO DI MESSA IN ESERCIZIO	
STATO DELL'OPERA AVV. ALBERTO PONTI	O	Char(1)	Classificazione dello stato dell'opera in 5 categorie: • A=opera pienamente agibile • B=opera agibile ma con scadenze di lavori di manutenzione ordinaria, • C= opera agibile ma con necessità di lavori di manutenzione straordinaria, • D=opera in condizioni critiche e agibile parzialmente –lavori di manutenzione urgenti • E= opera inagibile Solamente per le opere aeroportuali sarà possibile scegliere tra due categorie: • A=opera pienamente agibile • E= opera inagibile	
NOTE	F	Char (5000)	Eventuale segnalazione di fatti rilevanti ad integrazione delle altre informazioni previste	

PONTI E VIADOTTI STRADALI

Nome campo	chiave logica/Obbl./ Facoltativo	Tipo dati	Descrizione	Regola di valorizzazione
SEZIONE ANAGRAFICA	Campo da non compilare			
ITINERARIO INTERNAZIONALE	O	Char (1)	L'Appartenenza ad un itinerario internazionale	S = Si; N = No.
RETE TEN	O	Char (1)	L'Appartenenza ad una rete TEN	S = Si; N = No.
RETE EMERGENZA	O	Char (1)	L'Appartenenza ad una rete di Emergenza	S = Si; N = No.
CATEGORIA PONTE	O	Char (20)	La tipologia del ponte	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
NR CARREGGiate	O	Num (2)	Il numero delle carreggiate	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
CURVA	O	Char (1)	La presenza di curva	S = Si; N = No.
SISMICITA'	O	Char (1)	La classificazione sismica	Zona 1 - E' la zona più pericolosa. Zona 2 - In questa zona forti terremoti sono possibili Zona 3 - In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2 Zona 4 - E' la zona meno pericolosa.
FENOMENI FRANOSI	O	Char (1)	L'interessamento di fenomeni franosi	S = Si; N = No.
LARGHEZZA TOTALE	O	Num (5)	La larghezza massima dell'impalcato espressa in metri	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
SUPERFICIE TOTALE DX	F	Num (10)	La superficie totale della carreggiata di destra espressa in mq	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
SUPERFICIE TOTALE SX	F	Num (10)	La superficie totale della carreggiata di sinistra espressa in mq	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
SCHEMA STATICO	Campo da non compilare			
TIPOLOGIA STRUTTURA	O	Char (20)	La tipologia di struttura (es. ponte, viadotto, ecc...)	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
N° CAMPATE	O	Num (4)	Il numero di campate	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
MATERIALE COSTRUTTIVO	O	Char (20)	Il materiale costruttivo che caratterizza l'opera	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
LUNGHEZZA CAMPATE	O	Num (2,2)	La lunghezza della campata maggiore espressa in chilometri	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
SPALLE	Campo da non compilare			
TIPOLOGIA SPALLA INIZIALE	O	Char (20)	La tipologia della spalla iniziale	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
TIPOLOGIA SPALLA FINALE	O	Char (20)	La tipologia della spalla finale	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
FONDAZIONI SPALLA INIZIALE	O	Char (20)	Il tipo di fondazioni della spalla iniziale	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
FONDAZIONI SPALLA FINALE	O	Char (20)	Il tipo di fondazioni della spalla finale	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade



PONTI E VIADOTTI STRADALI

PILE	Campo da non compilare			
MATERIALE COSTRUTTIVO	O	Char (20)	Il materiale costruttivo che caratterizza le pile	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
TIPO SEZIONE	O	Char (20)	Il tipo di sezione che caratterizza le pile	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
GEOMETRIA SEZIONE	O	Char (20)	La geometria che caratterizza le pile (es. circolare, rettangolare, ecc...)	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
TIPOLOGIA FONDAZIONE PILE	O	Char (20)	La tipologia di fondazione delle pile	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
N° FONDAZIONI PILE	O	Num (4)	Il numero di fondazioni delle pile	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
ALTEZZA MASSIMA PILE	O	Num (5)	L'altezza massima delle pile espressa in metri	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
IMPALCATO	Campo da non compilare			
MATERIALE COSTRUTTIVO	O	Char (20)	Il materiale costruttivo che caratterizza l'impalcato	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
TIPOLOGIA SOLETTA	O	Char (20)	La tipologia della soletta	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
TRACCIATO	F	Char (20)	Il tipo di tracciato (es. in rettilineo)	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
SISTEMI DI PROTEZIONE	O	Char (1)	La presenza dei sistemi di protezione	S = Si; N = No.
TIPO SISTEMI DI PROTEZIONE	O	Char (20)	La tipologia dei sistemi di protezione	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
LARGHEZZA CARREGGIATA	O	Num (4)	La larghezza della carreggiata espressa in metri	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
LARGHEZZA FUORI TUTTO (M)	F	Num (4)	La larghezza totale espressa in metri	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
GIUNTI	Campo da non compilare			
TIPOLOGIA GIUNTI	O	Char (20)	La tipologia dei giunti	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
TOTALE GIUNTI	F	Num (4)	La lunghezza totale dei giunti espressa in metri	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
LUNGHEZZA GIUNTO SPALLA	F	Num (2)	La lunghezza del giunto di spalla espressa in metri	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
LUNGHEZZA GIUNTO PILA	F	Num (2)	La lunghezza del giunto di pila espressa in metri	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
APPARECCHI DI APPOGGIO	Campo da non compilare			
TIPOLOGIA APPARECCHI	O	Char (20)	La tipologia degli apparecchi di appoggio	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade
DISPOSITIVI ANTISISMICI	F	Char (20)	La tipologia dei dispositivi antisismici	Per specifiche vedere Allegato tecnico DG strade

..... EDILIZIA PUBBLICA

Nome campo	chiave logica/Obbl./ Facoltativo	Tipo dati	Descrizione	Regola di valorizzazione
INDIRIZZO	O	Char (30)	L'indirizzo del corpo di fabbrica	
SUPERFICIE LORDA PAVIMENTO	O	Num (10)	La superficie lorda di pavimento espressa in mq	
SUPERFICIE COPERTA	O	Num (10)	La superficie coperta espressa in mq	
VOLUME COMPLESSIVO	O	Num (10)	Il volume totale del corpo di fabbrica espresso in metricubi	
NUMERO DI PIANI	O	Num (3)	Il numero di piani	
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	O	Num (50)	La tipologia costruttiva che caratterizza il corpo di fabbrica	
DESTINAZIONE D'USO	O	Char (10)	La destinazione d'uso del corpo di fabbrica	
CLASSE ENERGETICA	O	VarChar (2)	La classe energetica del corpo di fabbrica secondo la normativa vigente	Le classi possono essere: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G.
ADEGUAMENTO SISMICO	O	Char (1)	Il raggiungimento dell'adeguamento sismico in base alla normativa vigente	S = Si; N = No.
LIVELLO DI SICUREZZA	F	Num (2)	Il livello di sicurezza all'azione sismica calcolato in percentuale su quello corrispondente ad una struttura adeguata	
DATICATASTALI	O	Char (100)	L'individuazione dell'immobile nel catasto	Indicare il Catasto in cui è stato censito (Terreni, Fabbricati), il foglio, le particelle e i sub; ogni dato separato da uno spazio
CATEGORIA CATASTALE	F	VarChar (1/1)	La categoria catastale	Per specifiche e vedere Regio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652
SUPERFICIE CATASTALE	F	Num (10)	La superficie catastale riportata nella visura ed espressa in mq	Indicare il foglio il mappale e il sub separati da uno spazio
CONSISTENZA CATASTALE	F	Num (2)	La consistenza catastale	Indicare il foglio il mappale e il sub separati da uno spazio
ANTE 1942	F	Char (1)	La realizzazione dell'edificio è antecedente al 1942 e lo stesso è situato all'interno della perimetrazione del centro abitato	S = Si; N = No.
ANTE 1967	F	Char (1)	La realizzazione dell'edificio è antecedente al 1967 e lo stesso è situato all'esterno della perimetrazione del centro abitato	S = Si; N = No.
LEGITTIMITA'	O	Char (100)	La legittimità delle preesistenze esplicitando il titolo edilizio (es. licenza edilizia n°xx del xx/xxx/xx)	Tale campo deve essere valorizzato nel caso in cui i campi "Ante 1942" e "Ante 1967" riportano il valore "NO"
CLASSIFICAZIONE SISMICA	O	VarChar (2)	L'indicazione della classificazione sismica del territorio di appartenenza	Per specifiche vedere l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
STRUMENTO URBANISTICO	O	Char (20)	L'individuazione dell'immobile nello strumento urbanistico (PRG, PdF, ecc...)	
STRUMENTO URBANISTICO DETTAGLIO	F	Char (20)	L'individuazione dell'immobile nello strumento urbanistico di dettaglio (P.P., P.E.E.P., P.I.P., ecc...)	
PREVENZIONE INCENDI	O	Char (1)	L'assoggettabilità alla norme di prevenzione incendi	S = Si; N = No.
RISPETTO DELLE NORME INCENDI	O	Char (1)	Il rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi	S = Si; N = No; D=deroga; P=osservanza parziale.
CPI	O	Char (1)	Il conseguimento del certificato di prevenzione incendi	S = Si; N = No.
ANNO CONSEGUIMENTO	O	Date (aaaa)	L'anno di conseguimento del CPI	
REQUISITI IGIENICO-SANITARI	O	Char (1)	L'assoggettabilità al rispetto dei requisiti igienico-sanitari	S = Si; N = No.
RISPETTO REQUISITI IGIENICO-SANITARI	O	Char (1)	Il rispetto dei requisiti igienico-sanitari	S = Si; N = No; D=deroga; P=osservanza parziale.
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	O	Char (1)	L'assoggettabilità alla norme di eliminazione delle barriere architettoniche	S = Si; N = No.
RISPETTO DELLA NORMA BARRIERE	O	Char (1)	Il rispetto degli adempimenti dell'art. 77 e seguenti del DPR 380/2001	S = Si; N = No; D=deroga; P=osservanza parziale.
VINCOLO IDROGEOLOGICO	O	Char (1)	L'assoggettabilità dell'immobile al vincolo idrogeologico	S = Si; N = No.
AREA PERCORSO DAL FUOCO	O	Char (1)	L'assoggettabilità dell'immobile ad area percorsa dal fuoco	S = Si; N = No.
VINCOLO BENI CULTURALI	O	Char (1)	L'assoggettabilità dell'immobile al vincolo beni culturali de ID Lgs n.42/2004 Parte II	S = Si; N = No.
VINCOLO BENI PAESAGGISTICI	O	Char (1)	L'assoggettabilità dell'immobile al vincolo beni paesaggistici del DLgs n.42/2004 Parte III	S = Si; N = No.
VINCOLO CIMITERIALE	O	Char (1)	L'assoggettabilità dell'immobile al vincolo cimiteriale art. 338 del TU n. 1265/1934	S = Si; N = No.
VINCOLO AERONAUTICO	O	Char (1)	L'assoggettabilità dell'immobile al vincolo aeronautico (di competenza del MIT)	S = Si; N = No.
VINCOLO PROTEZIONE TELECOMUNICAZIONI	O	Char (1)	L'assoggettabilità dell'immobile al vincolo di protezione telecomunicazioni	S = Si; N = No.
VINCOLO PROTEZIONE FALDE IDRICHE	O	Char (1)	L'assoggettabilità dell'immobile al vincolo delle falde idriche	S = Si; N = No.
VINCOLO USI CIVICI	O	Char (1)	L'assoggettabilità dell'immobile al vincolo USI CIVICI	S = Si; N = No.
FASCIA DI RISPETTO STRADALE	O	Char (1)	L'assoggettabilità dell'immobile alla fascia di rispetto stradale di cui al DLgs n.285/1992 e ss.mm.ii e al DPR n.495/1992	S = Si; N = No.
FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO	O	Char (1)	L'assoggettabilità dell'immobile alla fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR n.753/1980	S = Si; N = No.
FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO	O	Char (1)	L'assoggettabilità dell'immobile alla fascia di rispetto elettrodotto/esposizione campi magnetici di cui al DPCM 8 luglio 2003	S = Si; N = No.
FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO	O	Char (1)	L'assoggettabilità dell'immobile alla fascia di rispetto metanodotto	S = Si; N = No.
FASCIA DI RISPETTO CORSO D'ACQUA	O	Char (1)	L'assoggettabilità dell'immobile alla fascia di rispetto corso d'acqua	S = Si; N = No.
ALTRI VINCOLI	O	Char (100)	L'assoggettabilità dell'immobile ad ulteriori vincoli o prescrizioni	
PIANI BACINO - PAI	O	VarChar(2)	La ricadenza dell'immobile nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitazionali e Processi erosivi" (PAI)	P5=Scarpata; P1=Area a pericolosità moderata; P2=Area a pericolosità elevata; P3=Area a pericolosità molto elevata; No = No.
PIANI BACINO - PSDA	O	VarChar(2)	La ricadenza dell'immobile nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitazionali e Processi erosivi" (PSDA)	P1=Area a pericolosità moderata; P2=Area a pericolosità media; P3=Area a pericolosità elevata; P4=Area a pericolosità molto elevata; No = No.
VALUTAZIONE AMBIENTALE	O	Char (1)	L'assoggettabilità dell'immobile alla valutazione ambientale	S = Si; N = No.

ALLEGATO TECNICO A

- **Altre sottosezioni**
- Tutti i dati, documentazioni e informazioni indicati nelle successive sottosezioni, devono essere forniti dal soggetto Conferente di cui all'art. 2 comma 1, sulla base degli schemi pubblicati nelle specifiche tecniche presenti sul sito www.ainop.mif.gov.it.

ALLEGATO TECNICO A

- **b) Scheda DATI TECNICI**

- La sottosezione "Dati Tecnici" contiene documentazione nei formati pubblicati nelle specifiche tecniche presenti su www.ainop.mit.gov.it ed è suddivisa almeno nei seguenti sottofascicoli:
- Documentazione di gara;
- Progetto dell'opera (preliminare, definitivo ed esecutivo);
- Varianti dell'opera;
- Elaborati as-built;
- Note.

- **c) Scheda DATI ECONOMICO-FINANZIARI**

- La sottosezione "Dati economico-finanziari" contiene le informazioni relative al costo dell'opera, ai finanziamenti richiesti e ricevuti che l'AINOP potrà acquisire direttamente dai soggetti interessati o mediante cooperazione applicativa con altre banche dati.

ALLEGATO TECNICO A

- **d) Scheda MONITORAGGIO TECNICO**

- La sottosezione "Monitoraggio tecnico" contiene informazioni e documentazione nei formati pubblicati nelle specifiche tecniche presenti su www.ainop.mit.gov.it ed è suddivisa almeno nei seguenti sottofascicoli:
- Dati forniti dai sensori;
- Dati forniti dai droni;
- Dati forniti da altri strumenti di monitoraggio digitale e da sistemi di Structural Health Monitoring (SHM);
- Note.

- **e) Scheda MANUTENZIONI**

- La sottosezione "Manutenzioni" contiene informazioni e documentazione nei formati pubblicati nelle specifiche tecniche presenti su www.ainop.mit.gov.it ed è suddivisa almeno nei seguenti sottofascicoli:
- Interventi di manutenzione ordinaria e programmata;
- Interventi di manutenzione straordinaria;
- Interventi di restauro e risanamento conservativo;
- Interventi di ristrutturazione edilizia;
- Interventi di nuova costruzione;
- Note.

ALLEGATO TECNICO A

- **f) Scheda LAVORI IN CORSO**

- La sottosezione "Lavori in corso" contiene informazioni e documentazione nei formati pubblicati nelle specifiche tecniche presenti su www.ainop.mit.gov.it ed è suddivisa almeno nei seguenti sottofascicoli:
- Figure interessate;
- Dati impresa;
- Atti contabili;
- Collaudi.

- **g) Scheda IMMAGINI & VIDEO**

- La sottosezione "Immagini & Video" contiene documentazione nei formati pubblicati nelle specifiche tecniche presenti su www.ainop.mit.gov.it ed è suddivisa almeno nei seguenti sottofascicoli:
- Immagini del sito ante operam;
- Immagini di cantiere;
- Immagini dell'opera realizzata;
- Immagini interventi successivi;
- Video;
- Note.

ALLEGATO TECNICO A

- **h) Scheda ANALISI DI CONTESTO**
- La sottosezione "Analisi di contesto" consente, attraverso la consultazione di un sistema informativo geografico, di effettuare l'analisi integrata di dati relativi all'opera e al contesto territoriale con particolare riferimento a tematismi riguardanti almeno fattori di rischio e dati ambientali.
- **i) Scheda SEGNALAZIONI**
- Questa sottosezione fornisce un modulo strutturato per eventuali segnalazioni che gli utenti possono effettuare tramite il sistema AINOP. È richiesta l'autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per accedere al "Modulo delle Segnalazioni".

ALLEGATO TECNICO A

- **PARTE II - CODICE IDENTIFICATIVO OPERA PUBBLICA (IOP)**
- 1 - Codice IOP: cos'è, come funziona, come si calcola
- A ogni opera pubblica viene assegnato un codice "Identificativo Opera Pubblica" denominato IOP, che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima come indicato all'art.. 13 comma 4 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018.
- L'IOP è una sorta di "codice fiscale" dell'opera pubblica, unico per tutta la vita dell'opera stessa, costituito da 18 caratteri alfanumerici, ed è generato automaticamente mediante un algoritmo basato sui criteri generali di seguito indicati.

ALLEGATO TECNICO A

- **PRIMA PARTE**
- **I sezione - Infrastruttura**
- I primi 8 caratteri corrispondono all'infrastruttura ove l'opera è collocata.
- In particolare i primi due caratteri di tipo alfabetico, identificano il tipo di infrastruttura nella quale è collocata l'opera, in analogia alla nomenclatura CUP:
- Stradale (ST)
- Ferroviaria (FE)
- Portuale (PO)
- Aeroportuale (AE)
- Risorse Idriche e acque reflue (ID)
- Sociali e Scolastiche (SS)
- Abitative (AB)
- Beni Culturali (BC)
- Sport, spettacolo e tempo libero (SP)
- Sanitarie (SA)
- Difesa (DI)
- Direzionali e Amministrative (DA)
- Giudiziarie e Penitenziarie (GP)
- Pubblica Sicurezza (PS)
- Infrastrutture per le aree produttive (IP)
- Altre Infrastrutture Sociali (IS)
- Altre Infrastrutture (AI)

ALLEGATO TECNICO A

- I successivi 6 caratteri, di tipo alfanumerico, identificano il nome dell'infrastruttura in cui è collocata l'opera:
- **Per l'infrastruttura Stradale:**
- AU0000 = Autostrada e relativo numero
- SS0000 = Strada Statale e relativo numero
- SR0000 = Strada Regionale e relativo numero
- SP0000 = Strada Provinciale e relativo numero
- SC0000 = Strada Comunale e relativo numero
- SV0000 = Strada Vicinale e relativo numero
- XXXXX = Altra infrastruttura stradale
- **Per l'infrastruttura Ferroviaria:**
- AX0000 = Ferrovia Alta Velocità e relativo codice
- FX0000 = Ferrovia Fondamentale e relativo codice
- CX0000 = Ferrovia Complementare e relativo codice
- NX0000 = Ferrovia Nodi e relativo codice
- RX0000 = Ferrovia a Cremagliera e relativo codice
- MX0000 = Metropolitana o altro sistema di trasporto leggero su rotaia e relativo codice
- XXXXX = Altra infrastruttura ferroviaria

ALLEGATO TECNICO A

- **Per l'infrastruttura Portuale:**
- POXXXX = Porto e le prime quattro consonanti del nome dell'infrastruttura (ovviamente senza considerare la ripetizione dell'infrastruttura) (*Ad esempio, per il Porto Lacunare denominato Darsena di Genova si inserirà POGNVE*)
- XXXXX = Altra infrastruttura portuale
- **Per l'infrastruttura Aeroportuale**
- AEXXXX = Aeroporto seguito dal codice ICAO (*Ad esempio per l'aeroporto di Roma Fiumicino si inserirà AELIRF*)
- XXXXX= Altra infrastruttura aeroportuale

ALLEGATO TECNICO A

- **Per l'infrastruttura Idrica:**
- DGXXX = Diga e le prime quattro consonanti del nome dell'infrastruttura (senza considerare la ripetizione dell'infrastruttura stessa (*Ad esempio, per il Lago di Colombo si inserirà DGCLMB*)) o nel caso in cui vi sia omonimia con la terza consonante si prende la prima consonante del nome composto dell'infrastruttura che non sia ripetitivo (*Ad esempio per il lago di Gabiet Nord si inserirà DGGBTN*)
- ACXXX = Acquedotto e le prime tre consonanti del nome dell'infrastruttura (senza considerare la ripetizione dell'infrastruttura stessa (*Ad esempio per Acquedotto del Fiora si inserirà ACFRIO*))
- XXXXX = Altra infrastruttura idrica
- **Per l'infrastruttura Edilizia Pubblica:**
- XXXXXX = Edilizia pubblica individuata dal codice del comune

ALLEGATO TECNICO A

- **Il sezione - Tipologia Opera**
- I successivi primi 2 caratteri corrispondono alla tipologia dell'opera:
- Ponte, viadotto, sottovia o cavalcavia, sovrappasso, sottopasso, strada sopraelevata (PN)
- Galleria, Tombino (GA)
- Corpo stradale (CS)
- Stazione (ST)
- Porto marittimo (PM)
- Porto fluviale (PF)
- Porto lacustre (PL)
- Diga (DG)
- Serbatoio (SE)
- Presa e di trattamento delle acque (PT)
- Adduzione (AD)
- Aeroporto strategico (AS)
- Aeroporto nazionale (AN)
- Aeroporto civile (AC)
- Aeroporto internazionale (AI)
- Aeroporto militare (AM)
- Eliporto (EL)
- Idroscalo (ID)
- Stazione metereologica (SM)
- Aviosuperficie (AV)
- Teleposto (TE)
- ACC/COM Center (CE)
- Corpo di Fabbrica (CF)
- Altra tipologia di opera (A T)

ALLEGATO TECNICO A

- **III sezione - Codice alfanumerico randomico**
- In tale sezione è un codice alfanumerico randomico di 8 caratteri, univoco per ogni opera pubblica.
- Esempi:
- Ferrovia: FE AL0012 PN A584G321
- *Ferrovia Alta velocità linea L001 2 Ponte n.12500*
- Strada: ST SS0004 PN TY687H52
- *Strada Statale n. 4 viadotto "Velino" n.119*
- Porto: PO POGNVE PL RDP163H3
- *Porto Lacunare Darsena di Genova codice del porto n. 16303*
- Aeroporto: AE ASLIRF AN W AMC61 UI
- *Aeroporto strategico di Roma Fiumicino codice ICAO LIRF*
- Diga: ID DGCLMB DG RT793GXQ
- *Lago di Colombo diga n. 41*

ALLEGATO TECNICO A

- **PARTE III- COLLEGAMENTO BANCHE DATI - ALIMENTAZIONE AINOP**
- **1. Condivisione dei dati, delle informazioni e dei documenti**
- Sul sito www.ainop.mit.gov.it sono pubblicate le specifiche tecniche per la condivisione dei dati con i vari soggetti Conferenti, secondo i tracciati descritti nella Parte I.
- I soggetti Conferenti di cui all'art. 2 c. 1 rendono disponibili servizi informatici (Web Service) per la condivisione dei propri dati nel rispetto delle regole tecniche del Codice Amministrazione Digitale, in particolare secondo il "Modello di interoperabilità 2018 per la Pubblica Amministrazione" di AgID.
- Il sistema AINOP prevede, comunque, la possibilità di fornire un servizio sussidiario, definito attraverso le risultanze del Tavolo permanente di cui all'art. 3, per il caricamento di dati da parte dei soggetti Conferenti che non intendono avvalersi di servizi di interoperabilità.
- Sul sito www.ainop.mit.gov.it sono inoltre pubblicate le specifiche tecniche per la condivisione dei documenti con i vari soggetti Conferenti.

ALLEGATO TECNICO A

- **PARTE IV - ACCESSO AD AINOP**

- **1. Modalità di accesso**

- L'accesso all' AINOP è previsto per le seguenti categorie di Utenti:

- **U1. Pubblico (FOIA);**

- **U2. Soggetti Conferenti - Responsabile**, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ENAC, le Autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici (in consultazione).

- **U3. Soggetti Conferenti - Operatore**, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ENAC, le Autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici (inserimento dati/documenti).

- **U4. Soggetti Ispettivi**, Prefetture, Questure, altre Enti o Amministrazioni che, previo documento autorizzativo, devono accedere a tutte le informazioni di una determinata opera.

- **U5. Soggetti Vigilanti**, Enti e le Amministrazioni che a qualsiasi titolo svolgono attività di vigilanza sull'opera ed effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi (DG, ANSFISA, . .).

- **U6. Soggetti AINOP**, utenti che hanno titolo a esaminare l'intero archivio AINOP.

- **U7. Soggetti Amministratori**, amministratore sistema AINOP.

ALLEGATO TECNICO A

Categoria	Possibilità di accesso
U1-Pubblico (FOIA)	Open Data- accessibilità a dati limitati
	Invio Segnalazioni
U2 - Soggetti Conferenti - Responsabili	Possono consultare i dati/documenti di propria competenza
U3 - Soggetti Conferenti - Operatori	Possono inserire i dati/documenti e consultare le informazioni di propria competenza
U4 - Soggetti Ispettivi	Possono consultare i dati/documenti relativi ad una determinata opera (qualora autorizzati)
U5 - Soggetti Vigilanti	Possono accedere a tutte le sottosezioni relative ad una o più tipologie di infrastruttura per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi
U6 - Soggetti AINOP	Possono accedere a tutte le informazioni contenute nell'archivio
U7 - Soggetti Amministratori	Amministratori del sistema AINOP

ALLEGATO TECNICO A

- **2. Pubblicazione Open Data**
- L' AINOP è messo a disposizione ed è consultabile, per alcuni dati, anche in formato Open Data, prevedendo la possibilità di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli Enti e Amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera

(art. 41, c. 4)

(Cfr. d.P.R. n. 207/2010 e d.m.
1.12.2017, n. 560)

ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse
archeologico

ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

- 1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 c. 4, del codice, **si svolge secondo la seguente procedura.**
- 2. Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici**, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. **La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.**



ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico


- 3. Presso il Ministero della cultura è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60.



ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

- 4. Il **soprintendente**, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, **può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 7 e seguenti. Il soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in 60 giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non più di 15 giorni in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali.**



ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

- 5. Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio archeologico basso, molto basso o nullo, l'esito della verifica di assoggettabilità sia quello di non ritenere che sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, il soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi, con la formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui l'assistenza archeologica in corso d'opera nel caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile.
- 6. In ogni caso, la comunicazione relativa all'esito della verifica di assoggettabilità consente di perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai profili archeologici, fatte salve le conclusive determinazioni della Soprintendenza conseguenti all'esito finale della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora disposta ai sensi del comma 4.



ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

- 7. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:
 - a) esecuzione di carotaggi;
 - b) prospezioni geofisiche e geochemiche;
 - c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori



ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico


- 8. La procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta di cui al comma 4 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
 - a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
 - b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
 - c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.



ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

- 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 6, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.



ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

- 10. Qualora la verifica preventiva dell'interesse archeologico si protragga oltre l'inizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori.



ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

- 11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.

(Art. 41, c. 15)

ALLEGATO I.13

Determinazione dei parametri
per la progettazione

Articolo 1.

Ambito di applicazione

- 1. Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei **corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura**, **determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario** di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), **alle disposizioni di cui all'articolo 41 del codice.**
- 2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il DM 17 giugno 2016

Articolo 2.

Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

- 1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 41, c. 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la **tabella A annessa al presente allegato**.
- 2. Le **aliquote relative alla progettazione preliminare** come definite nel DM 17.6.2016 **sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)**.
- 3. Le **aliquote relative alla progettazione definitiva** così come definite dal DM 17 giugno 2016 **sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2**, secondo i seguenti criteri:
 - a) l'aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;
 - b) l'aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE è già compensata dall'aliquota QbI.05.



Articolo 2.

Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

- 4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:
- a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;
- b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.



Articolo 2.

Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

- 5. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10% sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.



TABELLA A

	Descrizione singole prestazione	Aliquote
Progetto di fattibilità tecnico-economica	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	Qbl.01
	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	Qbl.02
	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	Qbl.03
	Piano economico e finanziario di massima	Qbl.04
	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	Qbl.05
	Relazione geotecnica	Qbl.06
	Relazione idrologica	Qbl.07
	Relazione idraulica	Qbl.08
	Relazione sismica e sulle strutture	Qbl.09
	Relazione archeologica	Qbl.10

TABELLA A

	Descrizione singole prestazione	Aliquote
Progetto di fattibilità tecnico-economica	Relazione geologica	Qbl.11
	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	Qbl.12
	Studio di inserimento urbanistico	Qbl.13
	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	Qbl.14
	Prime indicazioni di progettazione antincendio	Qbl.15
	Prime indicazioni e prescrizione per la stesura dei Piani di sicurezza	Qbl.16
	Studi di prefattibilità ambientale	Qbl.17
	Piano di monitoraggio ambientale	Qbl.18
	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	Qbl.19
	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare	Qbl.20
	Prime indicazioni piano di manutenzione con Q=0,010	Qbl.21

TABELLA A

	Descrizione singole prestazione	Aliquote
Progetto di fattibilità tecnico-economica	Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie	QbII.01
	Rilievi dei manufatti	QbII.02
	Disciplinare descrittivo e prestazionale	QbII.03
	Piano particellare d'esproprio	QbII.04
	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico	QbII.05
	Studio di inserimento urbanistico	QbII.06
	Rilievi planoaltimetrici	QbII.07
	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto	QbII.08
	Relazione geotecnica	QbII.09
	Relazione idrologica	QbII.10
	Relazione idraulica	QbII.11

TABELLA A

	Descrizione singole prestazione	Aliquote
Progetto di fattibilità tecnico-economica	Relazione sismica e sulle strutture	QbII.12
	Relazione geologica	QbII.13
	Analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti	QbII.14
	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	QbII.15
	Verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturali	QbII.16
	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	QbII.17
	Elaborati di progettazione antincendio	QbII.18
	Relazione paesaggistica	QbII.19
	Elaborati e relazioni per requisiti acustici	QbII.20
	Relazione energetica	QbII.21
	Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	QbII.22

TABELLA A

	Descrizione singole prestazione	Aliquote
Progetto di fattibilità tecnico-economica	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	QbII.23
	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale	QbII.24
	Piano di monitoraggio ambientale	QbII.25
	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	QbII.26
	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	QbII.27

TABELLA A

	Descrizione singole prestazione	Aliquote
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	QbIII.01
	Particolari costruttivi e decorativi	QbIII.02
	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	QbIII.03
	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	QbIII.04
	Piano di manutenzione dell'opera	QbIII.05
	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	QbIII.06
	Piano di sicurezza e coordinamento	QbIII.07
	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	QbIII.08
	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	QbIII.09
	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione d'appalto	QbIII.10
AVV. ALBERTO PONTI	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	QbIII.11

TABELLA A

- **Nota di lettura**
- 1) Le aliquote afferenti all'ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.
- 2) Le aliquote afferenti all'ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:
 - 2.1) QbII.05: si trasferisce all'esecutivo nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato;
 - 2.2) QbII.08: non è più da utilizzare.
- Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.



TABELLA A

- 3) Le aliquote afferenti all'ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:
- 3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50% delle suddette aliquote è ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50% è di competenza dell'esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.
- Nell'eventualità che il PFTE venga redatto per l'espletamento dell'appalto integrato, la norma richiede l'anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poiché, tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati ed adeguati a carico dell'aggiudicatario, l'ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per metà al nuovo PFTE e per metà al progetto esecutivo, per l'onere di revisione e aggiornamento.



TABELLA A

- 4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: Qbl.21 – Prime indicazioni piano di manutenzione - con $Q=0,010$, come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione è di complessità non banale e che dovrà essere equamente compensato.
- 5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria la metodologia BIM, di un incremento percentuale del 10% da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull'incremento percentuale BIM).

(Art. 41, c. 13)

*(Cfr. decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 13.7.2022)*


ALLEGATO I.14

(Criteri di formazione ed
aggiornamento dei prezzari regionali)

Articolo 1

Indicazioni di carattere generale

- 1. I prezziari regionali sono redatti ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del codice dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente allegato contiene indicazioni per la determinazione dei prezziari, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, promuovendo l'omogeneità dei relativi criteri di formazione e aggiornamento. Il prezzario opera come strumento posto a supporto dell'intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle singole regioni.
- 2. Per garantire la massima trasparenza e la funzione pubblica di supporto, **i prezziari sono messi a disposizione a titolo gratuito sui siti istituzionali**, con particolare riguardo al sito della Regione o Provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP), **insieme, ove possibile, alla descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell'opera da realizzare**. Ferme restando le competenze del progettista in merito alla corretta definizione della composizione del costo di un'opera, la decisione di rendere pubblico il sistema della formazione di tale costo intende promuovere massima trasparenza rispetto alla metodologia di definizione del prezzo pubblicato. Ai fini di cui al presente comma, i prezziari regionali sono resi disponibili in formato open data.



Articolo 1

Indicazioni di carattere generale

- 3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri di formazione e aggiornamento dei prezziari, il presente allegato contiene indicazioni relative:
- a) alla strutturazione e all'articolazione dei prezziari, prevedendo anche l'utilizzo di definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificità territoriali e merceologiche, una maggiore fruibilità e possibilità di confronto dei prezziari regionali;
- b) alla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale, che permetta il confronto e la fruibilità dei contenuti dei prezziari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento;
- c) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle modalità di rilevazione;
- d) alle tempistiche e alle modalità per l'aggiornamento dei prezziari in attuazione del presente allegato e per la progressiva pubblicazione dell'analisi;
- e) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le province autonome e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di definire istruzioni di dettaglio per l'omogeneizzazione dei prezziari e della messa a sistema delle competenze comuni.



Articolo 1

Indicazioni di carattere generale

- 4. La definizione delle istruzioni di dettaglio relative al comma 3, lettere a), b), c) e d) è affidata al Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 composto da rappresentanti delle regioni, nell'ambito della rete dei prezzari regionali, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more della conclusione di tale processo, i prezzari vigenti mantengono la loro efficacia e validità e l'aggiornamento straordinario previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere effettuato con la metodologia e le procedure previgenti.

Articolo 2

Struttura e contenuti del prezzario

- 1. Il prezzario di riferimento è codificato in termini di lavorazioni e risorse. **Con il termine “lavorazioni”** si intende il risultato di un insieme di lavori necessari a realizzare un’opera che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale.
- 2. Le lavorazioni sono classificate secondo **“livelli successivi”** e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. A titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati in:
 - a) tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione di determinate opere;
 - b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attività;
 - c) voce: classificazione subordinata al capitolo;
 - d) articolo: classificazione subordinata alla voce.



Articolo 2

Struttura e contenuti del prezzario


- 3. Con il termine “**risorsa**” si intende un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio. **Le risorse, a loro volta, possono essere articolate in:**
 - **a) famiglia:** individuazione delle risorse umane, del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle attività, in particolare:
 - 1) risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell'uomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera);
 - 2) attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti);
 - 3) prodotto: risultato di un'attività produttiva dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell'attività produttiva delle costruzioni;
 - **b) capitolo:** segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attività;
 - **c) voce:** classificazione subordinata al capitolo;
 - **d) articolo:** classificazione subordinata alla voce di riferimento.



Articolo 2

Struttura e contenuti del prezzoario


- 4. Al fine di applicare correttamente quanto contenuto nei prezzoari, le norme generali indicano le norme di misurazione delle lavorazioni, le indicazioni sulle spese generali e i criteri di analisi da applicare, nonché le eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche condizioni che potrebbero scaturire da esigenze di particolari territori.
- 5. A titolo esemplificativo si riporta un possibile schema di organizzazione del prezzoario nella Tabella A annessa al presente allegato.
- 6. Ai fini della realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), i codici di transcodifica che mettono in relazione i contenuti dei prezzoari regionali sono costruiti mediante un codice alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento, articolato su più livelli e contenente un "prefisso", che indica la regione o la provincia autonoma di appartenenza, come riportato nella tavola di seguito riportata Tabella B annessa al presente allegato e un numero di due cifre che indica l'anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023; 24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la possibilità di identificare il prezzoario e il suo eventuale aggiornamento intervenuto in corso d'anno.



Articolo 2

Struttura e contenuti del prezzario

- 7. Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM). La codifica potrà prevedere l'inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l'utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della progettazione. La definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di transcodifica nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM) è demandata al Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6.



Articolo 3

Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

- 1. Nella voce relativa alle risorse dei prezziari regionali rientrano le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Nel presente articolo si riportano le procedure e i riferimenti per l'attribuzione del prezzo di tali risorse. Ad eccezione delle risorse umane, per le altre risorse il prezzo è determinato sulla base di una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate nel comma 5 nei commi da 5 a 12.
- 2. I **costi delle risorse umane** sono definiti attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In assenza del riferimento in tabella, si fa riferimento allo specifico contratto collettivo applicabile. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e riportato in apposite tabelle. **Tale costo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario e, pertanto, non risultano comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno o festivo.**



Articolo 3

Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

- 3. Il **costo delle attrezzature, definito tecnicamente “nolo”**, viene determinato mediante una rilevazione operata seguendo le metodologie riportate nel comma 5 nei commi da 5 a 12. Si distingue in “nolo a freddo” e “nolo a caldo” in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni:
- a) **nolo a freddo**: il nolo a freddo del mezzo d'opera o dell'attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
- b) **nolo a caldo**: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell'operatore economico, quale soggetto contraente con la stazione appaltante.
- 4. I **costi dei prodotti**, determinati seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12, riguardano la fornitura di prodotti anche da costruzione conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente. Nel prezzo di riferimento dei prodotti sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.



Articolo 3

Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione


- 5. La rilevazione dei costi è l'attività attraverso la quale si acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli prodotti e delle attrezzature. Tali dati sono successivamente elaborati al fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo finale, ottenuto aggiungendo alla somma di tutti i costi il valore delle spese generali e degli utili d'impresa. Le specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature oggetto di rilevazione e inserimento nel prezzo devono rispettare i requisiti e le limitazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 79 del codice.



Articolo 3

Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione


- 6. La metodologia di rilevazione da utilizzare è, in via prioritaria, quella “diretta”, che prevede l’acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni. La rilevazione è effettuata nel rispetto del segreto statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, così da garantire la circolazione anonima dei dati tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di approvazione del prezzario. Nell’ambito delle procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, essi sono acquisiti nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali come disciplinati dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR-General Data Protection Regulation), anche assicurando il rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, al fine di limitare il trattamento a quei dati personali effettivamente indispensabili rispetto agli obiettivi perseguiti. L’attività di rilevazione consente l’acquisizione, in maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime atte a costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o di un’attrezzatura. **L’oggetto della rilevazione contiene:**



Articolo 3

Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione


- a) una descrizione puntuale del prodotto o dell'attrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove applicabili, e delle informazioni utili ad un'eventuale conversione in unità di misura diverse;
- b) il listino prezzi, ove presente, ufficiale e vigente nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente l'articolo relativo al prodotto o all'attrezzatura oggetto di rilevazione con il relativo prezzo;
- c) le evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata (rispetto al prezzo di listino vigente) al prodotto o all'attrezzatura considerata nel periodo di rilevazione;
- d) una idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).



Articolo 3

Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione


- 7. La selezione degli informatori coinvolti nell'attività di rilevazione è operata nel rispetto dei seguenti requisiti:
- a) la rilevazione deve essere diretta a operatori economici selezionati (informatori) facenti parte della filiera del settore delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della rivendita o del magazzino;
- b) gli informatori, distinti in base agli ambiti di operatività merceologica-territoriale e al diverso ruolo nella filiera degli appalti, devono essere preferibilmente collocati e operativi sul territorio regionale;
- c) per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua la rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo consenta, di un numero congruo e rappresentativo di operatori.



Articolo 3

Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

- 8. Ogni regione o provincia autonoma può attivare ulteriori azioni di controllo della qualità del dato fornito dagli informatori. La procedura per la rilevazione dei costi, per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie si articola nelle seguenti fasi:
 - a) la selezione degli informatori, individuati secondo i requisiti sopra elencati;
 - b) la trasmissione della richiesta dei dati e delle informazioni da fornire, nel rispetto del segreto statistico, del DGPR regolamento (UE) 2016/679 e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - c) il trattamento e la verifica dei dati e delle informazioni acquisiti;
 - d) la rendicontazione dell'attività.



Articolo 3

Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

- 9. Il periodo della rilevazione si svolge assicurando che l'attività di acquisizione dei costi si concluda entro il 31 ottobre al fine di disporre di informazioni il più possibile aggiornate e consentire un aggiornamento puntuale del prezzario entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Sono in ogni caso fatte salve le tempistiche e le modalità conseguenti ad eventuali aggiornamenti in corso d'anno, all'esito del monitoraggio svolto dalle regioni e dalle province autonome, secondo quanto previsto nell'articolo 6.
- 10. La Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle regioni e delle province autonome si avvale di dell'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilità ambientale (ITACA) per promuovere il monitoraggio dei costi di uno specifico elenco di prodotti più rilevanti e di maggior impiego.



Articolo 3

Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

- 11. Il monitoraggio dei prodotti più rilevanti è finalizzato a garantire un maggiore scambio informativo tra le regioni, anche al fine di ridurre eventuali difformità nella modalità di rilevazione e nei prezzi pubblicati, nonché a permettere un monitoraggio infra-annuale dell'evoluzione dei costi dei materiali, in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei costi dei prodotti e delle attrezzature. A tal fine, l'attività di monitoraggio si conclude con la pubblicazione di un documento di sintesi, elaborato sotto forma di tabella, che per ciascun prodotto o attrezzatura soggetti a monitoraggio, indica:
 - a) la descrizione del prodotto o dell'attrezzatura;
 - b) l'unità di misura;
 - c) il costo rilevato da ogni regione e provincia autonoma, al netto delle spese generali (variabili dal 13% al 17%), dell'utile di impresa (10%) e dell'IVA;
 - d) eventuali note.



Articolo 3


Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

- 12. La tabella di cui al comma 11 consente l'analisi dei valori medi, nonché della dispersione a livello territoriale per i prodotti considerati. La comparazione della predetta tabella in diversi periodi consente, inoltre, di evidenziare le variazioni percentuali di ogni singola voce rispetto al periodo precedente.
- 13. All'esito della fase di controllo dei dati e delle informazioni acquisite, si procede alla determinazione del prezzo di riferimento, che è soggetto ad approvazione ai fini della sua pubblicazione nel prezzario. Il prezzo di riferimento è calcolato a partire dai dati e dalle informazioni acquisite, attraverso metodologie analitiche ripercorribili, ed è parametrato alla media semplice. Quando i dati raccolti sono caratterizzati da una elevata dispersione o dalla presenza di valori anomali, possono essere utilizzati indicatori sintetici alternativi, quali l'utilizzo della mediana, della media pesata (per la dimensione dell'informatore) o l'eliminazione dei dati anomali. **Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'I.V.A.**

Articolo 4

Ambito oggettivo di applicazione e validità


- 1. I prezzi elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un'opera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia autonoma e la corrispondente articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avviene in sede di elaborazione del prezzo mediante la partecipazione e l'espressione del parere di rappresentanti del provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente nell'ambito dei lavori svolti dagli organi o tavoli tecnici o commissioni all'uopo costituiti dalle regioni o province autonome.



Articolo 4

Ambito oggettivo di applicazione e validità

- 2. I prezzi **cessano di avere validità** al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:
 - a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzo vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzo vigente;
 - b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzo vigente nell'anno precedente.



Articolo 4


Ambito oggettivo di applicazione e validità

- 3. Il termine di approvazione di cui al comma 2, lettere a) e b) è riferito alla data di adozione dell'atto di approvazione del progetto posto a base di gara.
- 4. I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi così come descritti e attengono a cantieri con normale difficoltà di esecuzione. Se non diversamente indicato, essi non comprendono gli importi relativi a eventuali opere connesse o complementari, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte. Tali ulteriori importi devono essere determinati e computati separatamente.
- 5. Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in forme diverse del prezzo, la **versione ufficiale** è esclusivamente quella pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), sul sito della regione o della provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP).

Articolo 5

La determinazione del prezzo a base di gara


- 1. Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è calcolato sulla base del computo metrico estimativo che comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari. Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione è ottenuto ricorrendo alla descrizione analitica delle attività da svolgere, e attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nell'articolo 3. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficoltà di esecuzione. La descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell'opera da realizzare è resa pubblica e consultabile secondo le istruzioni definite dal tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6.



Articolo 5

La determinazione del prezzo a base di gara


- 2. **L'analisi del prezzo** è un procedimento attraverso il quale si ottiene il valore di una lavorazione mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione dell'opera, elaborato sulla base dei seguenti fattori:
 - a) costo primo diretto o costo tecnico (CT) così ripartito:
 - 1) costo per unità di tempo del lavoro (RU);
 - 2) costo per unità di misura di prodotti da costruzione (PR);
 - 3) costo per unità di tempo delle attrezzature (AT);
 - b) costo indiretto costituito dalle spese generali (definite tra il 13% e il 17%) (SG);
 - c) costo figurativo (U):
 - 1) utili d'impresa pari al 10% (U).



Articolo 5

La determinazione del prezzo a base di gara


- 3. Il prezzo è determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:
- a) applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi costi elementari;
- b) aggiungendo la percentuale per spese generali;
- c) aggiungendo una percentuale del 10% per l'utile dell'esecutore.



Articolo 5

La determinazione del prezzo a base di gara


- 4. Il prezzo della lavorazione si ottiene considerando la seguente espressione:
- $P_o = CT + SG + U$
- dove:
- $CT = (a) + (b) + (c);$
- $SG = (0,13 \div 0,17) \times CT;$
- $U = 0,10 \times (CT + SG).$
- Il prezzo della lavorazione è dato dalla seguente relazione
- $P_o = (1,243 \div 1,287) \times CT.$



Articolo 5

La determinazione del prezzo a base di gara


- 5. Nell'ambito del prezzario, per ogni prezzo è indicata o consultabile, ove disponibile, la relativa analisi attraverso un processo di pubblicazione graduale, secondo quanto previsto dall'articolo 1.
- 4. Durante le fasi di gestione e aggiornamento dei prezzari si procede, ove necessario, alla verifica quali-quantitativa delle risorse impiegate, al fine di adeguare e mantenere aggiornate le analisi alle tecnologie e alle normative più attuali. Nelle analisi è possibile evidenziare l'incidenza percentuale delle risorse, con particolare riferimento alle risorse umane, e l'incidenza degli oneri aziendali della sicurezza. L'incidenza di una risorsa viene calcolata come il rapporto tra il costo complessivo della medesima risorsa (risorsa umana, prodotti o attrezzature) e il costo di riferimento della lavorazione. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'I.V.A.



Articolo 5

La determinazione del prezzo a base di gara


- 5. Ai sensi dell'articolo 31 dell'allegato I.7 al codice, per “spese generali comprese nel prezzo dei lavori”, a carico dell'esecutore, si intendono:
 - a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
 - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
 - d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
 - e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
 - f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;



Articolo 5

La determinazione del prezzo a base di gara


- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per il passaggio, per le occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 110, c. 5, lettera c), del codice;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.



Articolo 5

La determinazione del prezzo a base di gara

- 6. Per comporre le nuove analisi sono utilizzate le risorse elementari previste nel prezzo. Resta nella facoltà del progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzo di riferimento non contempli una lavorazione prevista in progetto.
- 7. Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell'articolo 31 dell'allegato I.7 al codice, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d'opera. Gli oneri aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell'attività di impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono compresi, in quanto rappresentativi di un obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, nell'ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di prezzo e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall'allegato XV, punto 4, al decreto legislativo n. 81 del 2008. Secondo quanto previsto dall'articolo 31, c. 4, dell'allegato I.7 al codice, i predetti oneri sono compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell'opera, alimentando una quota parte delle spese generali stesse. Il progettista dell'opera e il coordinatore per la sicurezza svolgono in maniera coordinata la progettazione al fine di individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i costi di sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, di cui al punto 4 dell'allegato XV del al decreto legislativo n. 81 del 2008, da non assoggettare a ribasso.



Articolo 5

La determinazione del prezzo a base di gara

- 8. Con il termine “**costi della sicurezza**” si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:
 - a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 e punto 4 dell'allegato XV del al decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
 - c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto ai sensi del punto 4.1.2 dell'allegato XV del al decreto legislativo n. 81 del 2008.



Articolo 5

La determinazione del prezzo a base di gara

- 9. Gli articoli contenuti nella tipologia “Sicurezza” (decreto legislativo n. 81 del 2008), se inseriti nei documenti progettuali sopra elencati, **rappresentano la quota di costo di un’opera da non assoggettare a ribasso d’asta nelle offerte delle imprese**. Nell’ambito del processo di adeguamento del prezzario regionale al presente allegato, i relativi importi comprendono unicamente la quota relativa alle spese generali (dal 13% per cento al 17%). **La quota di utile di impresa (10%) è sempre esclusa in quanto i costi per la sicurezza non sono soggetti, per legge, a ribasso d’asta in sede di presentazione delle offerte**. I contenuti di tale tipologia sono indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza, ferme restando le ulteriori previsioni progettuali o prescrizioni operative di settore, previste nel documento progettuale specifico della sicurezza e direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre tipologie del prezzario. Nelle ipotesi di cui al quarto periodo, si procede ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10%, per omogeneità con quanto operato con i prezzi della tipologia “Sicurezza”. **I costi così stimati non sono sottoposti a ribasso e sono riconosciuti per le quantità eseguite**.
- 10. L’eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella tipologia “Sicurezza” per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza comporta preventivamente l’aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile, con un coefficiente di moltiplicazione pari a 1,10, e i valori così stimati sono sottoposti a ribasso d’asta.

Articolo 6

Organizzazione e attività di coordinamento


- 1. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario, le regioni si dotano di un modello organizzativo, ispirato a principi di semplificazione e promozione dell'efficienza dell'azione amministrativa, che garantisca il rispetto del principio di imparzialità nell'adozione di atti, quali il prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati fra loro potenzialmente confliggenti.



Articolo 6

Organizzazione e attività di coordinamento


- 2. È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di coordinamento composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell'ambito delle attività della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e di da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti funzioni:
- a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al fine di programmare l'attuazione progressiva del presente allegato;
- b) definizione aggiornata dei prodotti più rilevanti e delle relative unità di misura sui quali condividere l'attività di monitoraggio;
- c) condivisione dei risultati dell'attività di monitoraggio sui costi dei prodotti più rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale;
- d) definizione di criteri e modalità per la eventuale revisione anticipata dei prezzari, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali più rilevanti, e per la pubblicazione delle analisi;
- e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e all'articolazione del prezzario di cui all'articolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci comuni;
- f) definizione e realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica, classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilità dei prezzari, nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM);
- g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalità con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalità stesse di rilevazione.



Articolo 6

Organizzazione e attività di coordinamento


- 3. Il tavolo di coordinamento è costituito entro 60 giorni della data di entrata in vigore del presente codice e opera con modalità condivise tra le parti nel rispetto di un piano di attività che tenga conto di tempi congrui rispetto alle priorità individuate.
- 4. È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, un rappresentante delle Autorità di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche, un rappresentante delle categorie sindacali e cinque rappresentanti degli operatori economici.



Articolo 6

Organizzazione e attività di coordinamento

- 5. Al tavolo tecnico di cui al comma 4 sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) promuovere un confronto tra le parti al fine di fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento e all'omogeneizzazione dell'attività di rilevazione dei prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonché degli altri elementi funzionali alle attività di rilevazione;
 - b) proporre modifiche alla lista dei materiali e dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione dell'evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali.
- 6. Il tavolo di coordinamento condivide con il tavolo tecnico di consultazione i risultati dell'attività di monitoraggio.




Articolo 6

Organizzazione e attività di coordinamento

TABELLA A – Schema-tipo di organizzazione del
prezzario

Famiglia risorse:	RU – Risorse umane AT – Attrezzature PR – Prodotti
Tipologia opere:	01 – Nuove costruzioni edili 02 – Ristrutturazioni edili 03 – Restauri 04 – Nuove costruzioni stradali 05 – Opere marittime ...



Articolo 6

Organizzazione e attività di coordinamento

TABELLA B – Codici di transcodifica con funzioni identificative e di ordinamento dei prezzari regionali

Territorio di riferimento	SIGLIA	Territorio di riferimento	SIGLA
ABRUZZO	ABR	PIEMONTE	PIE
BASILICATA	BAS	PUGLIA	PUG
CALABRIA	CAL	SARDEGNA	SAR
CAMPANIA	CAM	SICILIA	SIC
EMILIA ROMAGNA	EMR	TOSCANA	TOS
FRIULI VENEZIA GIULIA	FVG	UMBRIA	UMB
LAZIO	LAZ	VALLE D'AOSTA	VDA
LIGURIA	LIG	VENETO	VEN
LOMBARDIA	LOM	PROVINCIA TRENTO	TRE
MARCHE	MAR	PROVINCIA BOLZANO	BOL
MOLISE	MOL		

Articolo 43. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- ~~1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore 1 milione di euro.~~
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con **stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro** ovvero alla soglia dell'articolo 14, c. 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, c. 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22.1.2004, n. 42. **La disposizione di cui al primo periodo NON si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione**, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'~~uso~~ **adozione** dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
- 2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti.** Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite **nell'allegato I.9.**




Articolo 43. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- 3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano **piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari** al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.



Articolo 43. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- 4. **Nell'allegato I.9** sono definiti:
- a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
- ~~b) i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell'informazione;~~ b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- ~~c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione dell'informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;~~ c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;
- d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
- e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
- f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'~~uso~~ **adozione** dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale **delle costruzioni**.



Articolo 43.

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- ~~• 5. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

Parere MIT 13.5.2025, n. 3416

Deroga progettazione BIM art. 225 bis, c. 2 D.Lgs. 36/2023

- **Quesito:** Posto che l'art. 225 bis, co. 2 del D.Lgs. 36/23 prevede che le disposizioni di cui all'art. 43 del Codice in materia di progettazione BIM non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'art. 14 del Codice già avviati alla data di entrata in vigore del correttivo al Codice (31.12.2024) per i quali è stato redatto il DOCFAP ex art. 2, c. 5, dell'Allegato I.7 al Codice, si chiede se tale deroga trovi applicazione nel caso di un intervento - per il quale il DOCFAP è stato approvato nel mese di ottobre 2024 - che trova totale copertura finanziaria deliberata nel 2024 all'interno del CDA dell'ente, ma da inserirsi nella programmazione triennale 2025-2027.
- **Risposta** L'art. 225 bis, c. 2 del Codice dei contratti pubblici prevede che: "Le disposizioni di cui all'art. 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'art. 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, c. 5, dell'allegato I.7." **Nel caso di specie il principio del tempus regit actum è da considerarsi in base alla fase di programmazione. Se l'intervento non era già stato inserito in programmazione al 31.12.2024, la progettazione dello stesso dovrà seguire la normativa ad oggi vigente, a seguito del c.d. decreto correttivo**

Obbligo di progettazione BIM dal 01.01.2025

- **Quesito:** Alla luce dell'obbligo previsto dall'art. 43 D.Lgs. 36/23 – in materia di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per importi a base di gara superiori a 1 mln di € – si chiede se per poter appaltare i lavori sulla base di un progetto esecutivo che non sia stato redatto secondo la metodologia BIM sia sufficiente che entro il 31.12.2024 vi sia l'approvazione del progetto da porre a base della successiva gara oppure se entro il 31.12.2024 sia necessaria l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori.
- **Risposta:** In riferimento al quesito posto, sull'entrata a regime dell'utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni è intervenuto il D.Lgs. 31.12.24, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lvo 31.3.23, n. 36" il quale: – ha modificato le soglie di importo stabilendo che l'obbligo di utilizzo del BIM decorre dal 1° gennaio 2025, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, c. 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'art. 10, c. 1, del codice dei beni culturali, di cui al D.Lvo 22.1.2004, n. 42 [art. 43, c. 1, D.Lgs. 36/23 come modificato dall'art. 15, c. 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 209/2024]; – **ha introdotto una norma transitoria che esclude dall'obbligo di adozione del BIM "i procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore del decreto correttivo in argomento, per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'art. 2, c. 5, dell'allegato I.7 (art. 225 bis, c. 2, inserito dall'art. 70 del D.Lgs.**

(art. 43)

(Cfr. d.m. 1.12.2017, n. 560)


ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni

ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- 1. Il presente allegato definisce le modalità e i termini di **adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni da utilizzare**, in relazione ad ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo all'interno della stazione appaltante, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e volti alla manutenzione e alla gestione dell'intero ciclo di vita ~~del cespite~~ dell'opera immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione. **L'utilizzo di questi metodi e strumenti costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.**



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- ~~2. Le stazioni appaltanti, prima di adottare i processi relativi alla gestione informativa digitale delle costruzioni per i singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere, provvedono necessariamente a:~~
- ~~a) definire ed attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti digitali di modellazione, anche per assicurare che quello preposto ad attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabili della gestione informativa di cui al comma 3;~~
- ~~b) definire ed attuare un piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali ed informativi;~~
- ~~c) redigere ed adottare un atto di organizzazione per la formale ed analitica esplicazione delle procedure di controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema organizzativo dei processi relativi all'affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, oltre che per la gestione del ciclo di vita dei beni disponibili e indisponibili. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante.~~



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni


- **2. Le stazioni appaltanti**, prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendone l'adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, **provvedono necessariamente a:**
- a) definire e attuare un **piano di formazione specifica del personale**, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabilità relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3 ;
- b) **definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software** di gestione informativa digitale dei processi decisionali;
- c) **redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti**, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante o dell'ente concedente



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- 2-bis. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi al dato intervento. L'evoluzione dei requisiti informativi garantisce l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all'intervento.



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- ~~• 3. Le stazioni appaltanti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1, NOMINANO~~
- ~~• un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e~~
- ~~• almeno un gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi.~~
- ~~• Tali stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice. Tali figure gestori e coordinatori devono conseguire adeguata competenza anche mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione.~~



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 **NOMINANO**
- un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e
- almeno un gestore dei processi digitali.
- Le stazioni appaltanti inoltre **NOMINANO** per ogni intervento un **coordinatore dei flussi informativi** all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, **devono essere in possesso di adeguata competenza**, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilità di individuare i gestori i coordinatori all'interno del proprio personale, **le stazioni appaltanti affidano all'esterno le relative funzioni, con le modalità previste dal presente codice.**



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- 4. Le stazioni appaltanti **adottano un proprio ambiente di condivisione dati**, definendone caratteristiche e prestazioni, la proprietà dei dati e le modalità per la loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso dell'affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d'autore, della proprietà intellettuale e della riservatezza. I dati e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal programma triennale dei lavori pubblici e dal programma biennale degli acquisti di beni e servizi. ~~I requisiti informativi sono resi espliciti nei documenti di fattibilità delle alternative progettuali e di indirizzo preliminare e devono permettere l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutto il processo.~~



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni


- 5. Le stazioni appaltanti **utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari**. I dati sono elaborati in modelli informativi disciplinari multidimensionali e orientati a oggetti. ~~Le informazioni prodotte sono gestite tramite flussi informativi digitalizzati all'interno di un ambiente di condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento. I dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da contenitori informativi strutturati e non strutturati I dati sono fruibili secondo formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 6, in modo da non richiedere l'utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche.~~



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- 6. Per assicurare uniformità di ~~utilizzo~~ **adozione** dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, compreso il capitolato informativo, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 nel seguente ordine di rilevanza:
 - a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell'Unione Europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO;
 - b) norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;
 - c) norme tecniche nazionali vevolevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- 7. Ai fini del presente articolo rilevano le norme internazionali recepite dall'Unione Europea della serie UNI EN ISO 19650, fungendo altresì da utile riferimento le norme della serie UNI 11337. In assenza di norme tecniche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di comprovata validità. Quanto meno nell'ambito della singola stazione appaltante ovvero del singolo ente concedente, l'uniformità può essere ulteriormente incrementata con la predisposizione di documenti e di repertori operativi connessi all'atto di organizzazione di cui al comma 2, lettera c), quali linee guida specifiche o librerie di oggetti informativi, da configurare in modo integrato ai preesistenti sistemi di gestione della amministrazione.



ALLEGATO I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- 8. In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara**, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno:
 - a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell'opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformità agli stessi;
 - b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;
 - c) la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;
 - d) le specifiche per garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi nel tempo.



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- 9. Per l'avvio di procedure di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato, le stazioni appaltanti predispongono **un capitolato informativo** coerente con il livello di progettazione posto a base di gara. ~~I documenti contrattuali disciplinano gli obblighi dell'appaltatore in materia di gestione informativa digitale delle costruzioni.~~ I documenti contrattuali disciplinano le responsabilità, gli obblighi e i relativi adempimenti dell'appaltatore in merito alla gestione informativa digitale delle costruzioni.



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- 10. Per gli affidamenti di cui ai commi 8 e 9 valgono, in particolare, le seguenti regole:
 - ~~• a) la documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, tramite l'ambiente di condivisione dei dati, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo;~~
 - ~~• b) il partecipante alla procedura competitiva con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa presenta un'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo;~~
 - b) nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i concorrenti **presentano anche l'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo**. L'offerta di gestione informativa è redatta dal candidato al momento dell'offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- ~~• c) l'affidatario, dopo la stipula del contratto e prima dell'avvio della esecuzione dello stesso, predispone un piano di gestione informativa, da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante, soggetto ad eventuali aggiornamenti e modifiche nel corso dell'esecuzione del contratto;~~
- c) il piano di gestione informativa è redatto dall'aggiudicatario sulla base dell'offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del codice, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto;
- d) la consegna di tutti i contenuti informativi richiesti avviene tramite l'ambiente di condivisione dei dati della stazione appaltante;



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- e) ~~il soggetto affidatario cura il coordinamento della gestione informativa per rendere i dati compatibili tra loro, digitale nel rispetto del capitolato informativo e del piano di gestione informativa presentato;~~
- f) l'attività di verifica della progettazione di cui all'articolo 42 del codice è effettuata avvalendosi dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente articolo;
- g) fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con ~~il modello informativo~~ i modelli informativi e le strutture di dati per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici;



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- ~~• h) la documentazione di gara può essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e documentazione grafica tradizionale, è considerata valida quella tradizionale;~~
- h) con riferimento alla precedente lettera g), in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale è attribuita a questi ultimi
- i) a decorrere dall'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui ~~al comma 1~~, ~~all'articolo 43~~, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dai modelli informativi nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, in ogni caso, essere relazionati ai modelli informativi all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni


- ~~11. Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo finale o la verifica di conformità, l'affidatario consegna il modello informativo dell'opera realizzata per la successiva gestione del ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale. La verifica di questo modello rientra fra le attività di collaudo e di verifica di conformità.~~



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- 11. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformità, l'affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell'organo di collaudo



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- ~~• 12. Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere definiti, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, quali oggetti di valutazione ai fini della premialità, ove ammissibile, dei contenuti delle offerte dei candidati. In particolare, possono essere definiti requisiti e proposte:~~
- 12. Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base dei criteri di valutazione nell'ambito delle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa connesse all'oggetto dell'appalto. In particolare, possono essere individuati requisiti e proposte:



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- a) per l'integrazione della gestione delle informazioni con la gestione del progetto e con la gestione del rischio;
- ~~b) per facilitare la gestione dell'ambiente di condivisione dei dati nell'ambito della cyber security;~~
- b) per attuare soluzioni di cyber security nell'ambito della gestione dell'ambiente di condivisione dei dati;
- ~~c) per incrementare il livello di protezione, di riservatezza e di sicurezza dei dati, con particolare riferimento all'ambiente di condivisione dei dati;~~
- ~~d) per utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;~~
- d) per utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- ~~• e) per incrementare, in senso computazionale, attraverso il piano di gestione informativa, la produzione e la consegna dei modelli informativi e il loro collegamento con gli altri contenuti informativi presenti nell'ambiente di condivisione dei dati;~~
- ~~• f) consentono alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;~~
- f) per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi e delle strutture di dati;
- g) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente i processi autorizzativi;
- h) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente le attività di verifica ~~e di validazione~~ dei progetti;
- i) per supportare la formulazione e la valutazione di ~~varianti~~ ~~migliorative~~ azioni e di mitigazione del rischio;



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni


- ~~• l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare la transizione dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa multi-dimensionale attinente al monitoraggio e al controllo dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori, al ricorso a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva;~~
- l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva;
- m) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri;
- n) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri;



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- o) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le parti in causa;
- p) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera;
- q) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi, del corredo informativo utile all'avvio del funzionamento ~~del cespite dell'opera~~ e delle attività a esso connesse;
- r) con riferimento alla fase di gestione delle opere, che permettano di supportare digitalmente il governo delle prestazioni ~~del cespite dell'opera~~ e i suoi livelli di fruibilità.



ALLEGATO I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

- 13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una **commissione per il monitoraggio** degli esiti, delle difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione delle disposizioni del presente allegato, nonché di individuare misure preventive o correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire l'aggiornamento di tali disposizioni.

Articolo 44. Appalto integrato

- 1. Negli appalti di **lavori**, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per **oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori** sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. **Tale facoltà NON può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.**
- 2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 **con riferimento alle esigenze tecniche**, tenendo sempre conto del **rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.**



Articolo 44.

Appalto integrato

- 3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, **gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.** La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
- 4. **L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
- 5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.



Articolo 44.

Appalto integrato

- 6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

3. LA FASE DI AFFIDAMENTO

LE PROCEDURE DI GARA PER I SERVIZI TECNICI

LIBRO II
DELL'APPALTO
PARTE I
DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE EUROPEE

Articolo 48.

Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

- 1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea **si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.**
- 2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante **accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo**, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.
- 3. **Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.**
- 4. **Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.**

Articolo 49.

Principio di rotazione degli affidamenti

- 1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del **principio di rotazione**.
- 2. In applicazione del principio di rotazione **È VIETATO** l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui 2 consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti **in fasce** in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.



Articolo 49.

Principio di rotazione degli affidamenti

- ~~• 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, **nonché** di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.~~
- 4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto
- 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, c. 1, lettere c), d) ed e) (*ndr procedura negoziata senza bando*), le stazioni appaltanti **non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.**
- 6. È comunque consentito **DEROGARE all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro**

Rotazione degli affidamenti

- Può, pertanto, trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto derogatorio di cui al citato art. 49, c. 5, d.lgs. 36/2023, il quale esclude dall'applicazione del principio di rotazione le procedure di cui all'art. 50, comma 1 lett. e), che esorbitano la soglia economica di € 140.000,00 e in cui l'Amministrazione, nell'indagine di mercato, non abbia posto *“limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata”*.
- Quest'ultimo inciso va meglio esplicitato, in questa sede esegetica: *è evidente che nessuna Stazione appaltante possa invitare un numero illimitato di operatori economici; in sostanza, quando si diramano inviti, è sempre per un numero limitato. Allora, l'inciso di cui al citato art. 49, comma 5 (che cioè la Stazione appaltante non abbia posto “limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata”), va interpretato nel senso che gli inviti diramati possano anche essere ristretti nel numero, sempreché la Stazione appaltante non precluda la possibilità di allargare il novero degli invitati a chi ne faccia espressa richiesta.*



Rotazione degli affidamenti

- Nel caso di specie, l'Amministrazione si era prefissa, nella determinazione a contrarre n. 56 del 6.2.25, di invitare soltanto 3 operatori; poi però ne ha invitati 5, sicché la procedura nata come procedura d'urgenza (ai sensi dell'art. 76, comma 2 lett. c) si è di fatto incanalata, strada facendo, sul binario dell'art. 50, comma 1 lett. e). Tale dérapage, di per sé, non integra un vizio di legittimità, trattandosi di procedura negoziata, cioè scevra da rigide formalità.
- Pur avendo individuato soltanto 5 operatori economici da invitare, la Stazione appaltante non ha mai precluso, in alcuno degli atti della procedura, ad altri operatori di chiedere di essere invitati alla procedura. Tanto basta a far ritenere integrato il presupposto della deroga al principio di rotazione, di cui all'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 36/2023.
- D'altro canto, parte ricorrente è tra gli operatori invitati, sicché non può certo dolersi del mancato invito di altri concorrenti e, per le ragioni testé evidenziate, non può neppure invocare l'effetto preclusivo della rotazione verso il contraente uscente


TAR Campania – Napoli, sez. I, 8.5.2025 n. 3671

Principio di rotazione – Procedura sostanzialmente aperta – Non si applica agli affidamenti diretti

- 1. L'art. 49 c. 5 del medesimo decreto **deroga al principio di rotazione in modo tassativo solo per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, c. 1, lett. c), d) ed e), e solo a condizione che l'indagine di mercato sia stata effettuata senza limitare il numero di operatori da invitare. **Tale eccezione, pertanto, non opera per gli affidamenti diretti.****
- 2. **Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione negli appalti sottosoglia, la distinzione formale della personalità giuridica tra due stazioni appaltanti non osta alla configurabilità di una “sostanziale identità” tra le stesse, qualora una delle due operi come entità strumentale dell'altra e sia soggetta al suo controllo analogo. Pertanto, il divieto di affidare un appalto al contraente uscente per servizi rientranti nel medesimo settore merceologico si applica anche quando il precedente affidamento sia stato aggiudicato dall'ente controllante e il nuovo affidamento sia disposto dalla società strumentale, in quanto espressione della medesima strategia e del medesimo centro decisionale**

PAD e Acquisizione CIG per affidamenti diretti infra 5000 euro

- **Quesito:** La scrivente SA ha riscontrato la materiale impossibilità , in determinate circostanze, di utilizzare le PAD per selezionare l'operatore economico. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) mancanza sulle piattaforme di un OE in grado di, ovvero disposto a, fornire il servizio/fornitura che si intende richiedere (ad esempio scuole di volo);
- b) mancanza di interesse da parte degli OOEE, attivati tramite richieste di preventivi/offerte, ad iscriversi ad alcuna piattaforma per finalizzare la procedura di approvvigionamento (ad esempio strutture ricettive per l'alloggiamento del personale, laboratori analisi);
- c) assenza sulle PAD degli OOEE titolari di diritti di esclusiva (ad esempio ditte di manutenzione ed assistenza).
- Ciò premesso, si chiede di poter acquisire un qualificato parere anche allo scopo di individuare possibili procedure alternative per l'acquisizione del CIG.



Parere MIT 6.12.2024, n. 3153

PAD e Acquisizione CIG per affidamenti diretti infra 5000 euro

- **Risposta**
- Il CIG è acquisibile solo mediante PAD. Per importi inferiori a 5.000 (IVA esclusa) è possibile (sino al 31 dicembre 2024) l'utilizzo della piattaforma ANAC. Per le spese inferiori a 1.500 euro non è richiesto il CIG per la tracciabilità, ove qualificate come spese economali da apposito regolamento interno

Elusione principio di rotazione

- 2. Al riguardo, va rimarcato che, **per costante giurisprudenza, la rotazione costituisce un riferimento normativo “inviolabile” del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia**, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, così da evitare il consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17.3.2021, n. 2292, e la giurisprudenza ivi citata). L'affermazione giurisprudenziale circa il carattere relativo e non assoluto del principio in esame, riportata dalla ricorrente, secondo cui **la rotazione deve essere intesa “non già come obbligo di escludere il gestore uscente dalla selezione” del nuovo affidamento, ma solo nel senso “di non favorirlo, risolvendosi altrimenti tale principio in una causa di esclusione dalle gare non solo non codificata, ma in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza”** (Cons. Stato, Sez. III, 25.4.2020, n. 2654), va correttamente riferita all'ipotesi – che non ricorre nel caso di specie – di affidamento di appalti sotto soglia con “procedura aperta”.



Elusione principio di rotazione

- Nella citata sentenza il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui [ha escluso l'applicazione del principio di rotazione in ragione della natura aperta della procedura oggetto d'esame](#), argomentando, anche sulla base delle Linee guida ANAC n. 4 (nella versione adottata con deliberazione in data 1 marzo 2018, n. 206), come segue: “Il fondamento del principio di rotazione è individuato tradizionalmente nell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), in particolare nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Peraltro, così come delineato dal richiamato articolo 36, detto principio costituisce per gli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia il necessario contrappeso alla significativa discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nell'individuare gli operatori economici in favore dei quali disporre l'affidamento (nell'ipotesi di affidamento diretto) o ai quali rivolgere l'invito a presentare le proprie offerte (nel caso di procedura negoziata), in considerazione dell'eccentricità di tali modalità di selezione dei contraenti rispetto ai generali principi del favor participationis e della concorrenza. (...) detto principio non trova applicazione ove la stazione appaltante non effettui né un affidamento (diretto) né un invito (selettivo) degli operatori economici che possono presentare le loro offerte, ma la possibilità di contrarre con l'amministrazione sia aperta a tutti gli operatori economici appartenenti ad una determinata categoria merceologica”. Tale soluzione è stata recepita dall'art. 49 del decreto legislativo n. 36/2023, che – come ricordato dal Consiglio di Stato nella relazione allo schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici – prevede il principio della rotazione quale “principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia, in attuazione dell'art. 1, c. 2, lett. e), della legge delega 21.6.2022, n. 78”.



Elusione principio di rotazione

- 3. Il comma 5 dell'art. 49, in particolare, stabilisce che il principio di rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata; tale previsione si giustifica "in quanto in detta ipotesi non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcun sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata all'esito dell'indagine di mercato" (cfr. relazione del Consiglio di Stato cit.). **Diversamente, nella fattispecie, come quella in esame (cfr. elenco degli inviti allegato alla richiesta di offerta presentata tramite il sistema Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione), in cui la stazione appaltante proceda discrezionalmente nell'individuare gli operatori economici ai quali rivolgere l'invito a presentare le proprie offerte, il principio di rotazione opera quale limite "inviolabile" a tutela della concorrenza, al fine di garantire un'effettiva concorrenzialità degli operatori del settore, evitando il consolidarsi di posizioni di vantaggio in capo a singoli operatori che abbiano beneficiato dell'affidamento nelle precedenti gestioni.**




Elusione principio di rotazione

- 4. Corollario logico dell'effettività di tale meccanismo di rotazione, a tutela della concorrenza, è quanto affermato dall'A.N.A.C. con le menzionate Linee guida n. 4, paragrafo 3.6, secondo cui "l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici".




Elusione principio di rotazione

- Come anche dalla ricorrente ricordato, la giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2024, n. 4165, e le sentenze ivi citate) ha, al riguardo, precisato quanto segue: a) l'identificazione di situazioni che concretizzano fattispecie di collegamento tra le imprese deve fondarsi su una serie di indici che, per assurgere a presupposti del provvedimento di esclusione, devono avere le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, che spetta all'Amministrazione valutare in concreto; b) non è necessario che sia effettuata una verifica circa il fatto che il collegamento societario abbia in concreto influito sulla presentazione delle offerte e sull'esito della gara; c) ai fini dell'esclusione è, quindi, sufficiente che si raggiunga un grado di verosimiglianza della sussistenza di un unico centro decisionale, secondo un criterio probabilistico che poggia sugli elementi del collegamento di carattere societario, commerciale o comunque relazionale; d) esclusa la sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell'art. 2359 c.c., la verifica dell'esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte va condotta sulla base di "elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l'esistenza dell'unicità soggettiva sostanziale".



Elusione principio di rotazione

- Nel caso di specie, ricorrono plurimi elementi, afferenti tanto all'assetto societario e personale quanto al contenuto sostanziale delle offerte, idonei a sorreggere la presunzione cui l'Amministrazione è pervenuta in ordine alla sussistenza di una relazione di fatto tra l'impresa uscente e quella aggiudicataria del servizio tale da alterare il confronto concorrenziale, favorendo l'operatore che, in virtù di siffatta relazione, si è trovato in una posizione privilegiata rispetto agli altri operatori del settore, a discapito dell'esigenza (cui il principio di rotazione degli inviti è, invece, preordinato) di una "distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei" (Cons. Stato, n. 2292/2021, cit.).
- Invero, il provvedimento di esclusione impugnato risulta motivato (per relationem) mediante la integrale condivisione degli argomenti esposti dall'A.N.A.C. nel citato parere n. 567 in data 6 dicembre 2023, la quale ha evidenziato quanto segue: a) a ridosso della trasmissione della lettera di invito è stata costituita ad hoc una nuova società (odierna ricorrente e aggiudicataria), amministrata dal socio del contraente uscente nonché fratello dell'amministratore di quest'ultimo; b) tale società, essendo di nuova costituzione, ha stipulato un contratto di avvalimento con il contraente uscente; c) l'operatore che si è aggiudicato l'appalto, quindi, non soltanto risulta legato da uno stretto legame di parentela con il legale rappresentante dell'impresa uscente ma è anche detentore di quota di capitale sociale nell'impresa precedente aggiudicataria; d) la pluralità di tali indizi induce a ritenere che vi sia stato un accordo tra le due società per eludere la rotazione.




Elusione principio di rotazione

- Il Collegio ritiene che si tratti di elementi fortemente indicativi dell'elusione del principio di rotazione, a partire dalla circostanza che la società aggiudicataria (odierna ricorrente) sia stata costituita pochi giorni prima dell'espletamento della procedura, avviando la propria attività proprio al momento del ricevimento della richiesta di offerta. Tale circostanza lascia presumere che il socio unico e amministratore P.D. – il quale già era titolare di altra impresa, in forma individuale, operante nel settore (e in passate gestioni affidataria del servizio) nonché titolare del 30% del capitale sociale del gestore uscente, XXX S.r.l. – abbia appositamente costituito una nuova impresa, dotata di giuridica autonomia rispetto alla ditta individuale ed alla società precedente aggiudicataria, per poter operare liberamente sul mercato in esame senza incorrere nei limiti imposti dal principio di rotazione degli operatori economici. L'esistenza di uno stretto legame familiare tra P.D. e P.A., amministratore del gestore uscente XXX S.r.l. (della quale il primo è anche socio), corrobora la comunione di interessi e l'interdipendenza delle due imprese, in quanto è la concomitanza di plurimi fattori significativi e convergenti – vicende societarie (nuova costituzione della società aggiudicataria), partecipazione al capitale sociale del gestore uscente e legami di parentela tra gli amministratori – che ben può assumere valenza di prova indiziaria in ordine al reciproco condizionamento tra le imprese, tale da agevolare la formulazione delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto.
- Tale quadro indiziario trova, ab externo, conferma nella coincidenza formale e sostanziale, per ampie parti, dell'offerta tecnica presentata in gara dalla odierna ricorrente con quella formulata dal gestore uscente, XXX S.r.l., nell'ambito del precedente appalto, la quale appare indicativa dell'asimmetria informativa di cui l'aggiudicataria ha beneficiato, anche a discapito degli altri operatori economici del settore.

TAR CALABRIA, SEZ. I 29.5.2024, N. 848

- Occorre premettere che **il principio di rotazione non si applica**, come precisato nelle Linee Guida A.n.a.c., **qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non disponga alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione** (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 31 marzo 2023, n. 5555).
- Applicando il richiamato principio ermeneutico alla vicenda in esame, **emerge come l'avviso pubblico del 14.11.2023 non abbia integrato un affidamento diretto, essendo in esso prevista una selezione aperta a tutti e basata sul criterio dell'offerta più congrua e conveniente, così da escludere una potenziale lesione del principio di rotazione.**



TAR CALABRIA, SEZ. I 29.5.2024, N. 848

- 6. La domanda è pertanto fondata secondo quanto chiarito, **con conseguente annullamento dell'avviso pubblico del 14.11.2023, nella parte in cui ha precluso alla ricorrente la partecipazione alla procedura selettiva, nonché delle successive determinazioni attuative**

TAR Sicilia Catania sez. V 11/4/2024 n. 1370
Principio di rotazione e affidamento diretto (art. 49,
c.4)

- Dal tenore letterale della disposizione (e, in particolare, dalla congiunzione “nonché”) si evince che **la deroga alla regola generale del principio può operare solo a fronte della concorrente sussistenza dei requisiti indicati dalla norma e la relativa determinazione dell'amministrazione deve essere adeguatamente motivata sia in ordine alla concreta insussistenza di alternative sul mercato, sia in ordine alla precedente esecuzione del contratto**

TAR SICILIA 19.3.2024, N. 1099

divieto due affidamenti consecutivi

- I “due consecutivi affidamenti” fanno, quindi, riferimento a quello da aggiudicare e a quello “immediatamente precedente” con la conseguenza che la disposizione vieta il secondo consecutivo affidamento (avente ad oggetto la stessa categorie di opere) e non - come ravvisato dalla parte ricorrente (v. pag. 12- 13 del ricorso introduttivo) - il “terzo” affidamento da parte dell’operatore già affidatario di due consecutivi affidamenti”, non rivenendosi, per una simile interpretazione, né elementi testuali, né elementi sistematici tenuto anche conto che la disposizione si pone in linea di continuità con la precedente regolamentazione di cui alle linee guida ANAC n. 4 che al punto 3.6 faceva espresso riferimento all’affidamento “precedente” e a quello “attuale”. Peraltro, in tal caso, la norma avrebbe utilizzato il termine “abbiano avuto”, piuttosto che “abbiano”, tempo presente che “attualizza” la sequenza temporale al momento immediatamente precedente....

ANAC DELIBERA N. 567 DEL 6.12.2023

Divieto rotazione tra fratelli

- Costituisce una elusione fraudolenta del meccanismo di rotazione l'invito (senza giustificazione) e l'aggiudicazione ad un operatore legato da uno stretto legame di parentela con il legale rappresentante dell'impresa uscente, nonché detentore di quota di capitale sociale dell'impresa precedente aggiudicataria; la pluralità di tali indizi induce a ritenere che vi sia stato un accordo tra le due società per eludere la rotazione.

PARERE MIMS 18.7.2024 N. 2661

Deroga al principio di rotazione

- **Quesito:** Considerato che l'art.48 del D.Lgs.36/2023 stabilisce che l'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria avviene nel rispetto dei principi di cui al Libro I Considerato che l'art.4 del D.Lgs.36/2023 stabilisce che le disposizioni del codice si applicano nel rispetto dei principi di cui agli artt.1, 2 e 3 che assumono quindi una valenza di "super principi" superiore a quella del principio di rotazione. Richiamato il principio del risultato sancito dall'art.1 che costituisce attuazione, nel settore sei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia e economicità, **SI CHIEDE** se il divieto di affidamento al contraente uscente stabilito dal principio di rotazione possa essere superato non solo nel caso di concomitante presenza delle condizioni di cui all'art.49 comma 4 (struttura del mercato/effettiva assenza di alternative/accurata esecuzione del precedente contratto) ma altresì per ragioni di **economicità** (contra, in relazione all'art.36 D.Lgs. 50/2016, TAR Toscana n. 98/2023 "...insufficiente a giustificare detta deroga risulta il fatto che si trattasse dell'offerta più vantaggiosa per economicità ed efficacia")



PARERE MIMS 18.7.2024 N. 2661

Deroga al principio di rotazione

- **Risposta:** Si premette che nel nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31.3.2023, n. 36) per la prima volta è stato inserito un articolo dedicato specificamente al principio di rotazione, l'art. 49. Come ha evidenziato il Consiglio di Stato nella Relazione Illustrativa al nuovo Codice, l'art. 49 disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78. Relativamente al tema posto, pertanto si rimanda all'art. 49 sopra richiamato ed in particolare al comma 2 dello stesso. **La risposta è negativa.** Si ricorda, come evidenziato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1385/2024, che il fine principale del principio di rotazione è quello di scongiurare il rischio di formazione di rendite di posizione in capo ad un unico operatore economico e favorire la concorrenza tra gli operatori economici. Si rimanda al parere ANAC 58/2023

D.Lgs. n. 36/2023, art. 49, c. 4 – Particolare struttura del mercato e dimostrazione d'effettiva assenza di alternative

- **Domanda**
- La deroga al principio di rotazione, disciplinata dall'articolo in oggetto, non appare di facile attuazione in ragione dell'oggettiva difficoltà, incontrata dalla Stazione Appaltante (SA), al dover motivare l'esistenza di una particolare struttura di mercato con dimostrazione dell'effettiva assenza di alternative.
- Sarebbe possibile, per l'SA, dotarsi di un regolamento interno in base al quale viene disciplinato che, quanto precede, è da ritenersi dimostrato qualora, a seguito della pubblicazione di un avviso d'indagine di mercato sul profilo del committente, manifestino interesse un numero di operatori economici (OE) inferiore a 10 (oppure un altro numero a discrezione dell'SA) a prescindere dalla procedura da adottare nell'ambito di quelle indicate all'art. 50, c. 1 del Codice?
- Nell'avviso in parola s'indicherebbe altresì che:
- 1 –qualora manifestino interesse OE in un numero INFERIORE alla predetta cifra, in ragione della dimostrata scarsa concorrenzialità del mercato, l'SA procederà col rinviare l'OE uscente che ha svolto un'accurata esecuzione del precedente contratto;
- 2 – qualora manifestino interesse OE in un numero SUPERIORE alla predetta cifra, in ragione della dimostrata concorrenzialità del mercato, l'SA procederà col NON rinviare l'OE uscente a prescindere che, lo stesso, abbia svolto o meno un'accurata esecuzione del precedente contratto.
- Si chiede un autorevole parere sulla possibilità di attuare la procedura illustrata, ai fini di rendere operativamente possibile l'attuazione della deroga al principio di rotazione, indicata dall'articolo 49, c. 4 del nuovo Codice.



Parere MIMS 29/6/2023, n. 2084


D.Lgs. n. 36/2023, art. 49, c. 4 – Particolare struttura del mercato e dimostrazione d'effettiva assenza di alternative

- **Risposta**
- L'art. 49, c. 4, D.lgs. 36/2023 stabilisce che “in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.
- La Relazione Illustrativa al Codice, p. 73, prevede che, nel caso di interesse, “ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 49 **debbono essere concorrenti e non alternativi tra loro**”.
- Emerge, allora, che **la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione motivando in relazione ai requisiti tutti di cui all'art. 49, c. 4, D.lgs.36/2023, in esplicazione della discrezionalità amministrativa.**
- **La disposizione in esame impone una verifica concreta e specifica**, come emerge dalla formula di apertura della disposizione.
- Ne consegue che un Regolamento interno come quello proposto rischia di contrastare con quanto previsto dalla norma determinando condizioni generali e astratte ed omettendo verifiche specifiche e concrete, come ivi richiesto.

ANAC COMUNICATO 24.6.2024

Chiarimenti in merito al principio di rotazione degli affidamenti


- ... Innanzitutto, non è più vietato il rinvio dell'“operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”, ma soltanto il rinvio del “contraente uscente” ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione. La ratio dell'omessa applicazione del principio ai meri “invitati” alla precedente procedura è ravvisata nel fatto che “... la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario” (Cfr. Relazione al Nuovo Codice).
- Nello specifico, il **comma 2** dell'art. 49 vieta l'affidamento (diretto) o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi.



ANAC COMUNICATO 24.6.2024

Chiarimenti in merito al principio di rotazione degli affidamenti

- La norma non ripropone, il riferimento ai “tre anni solari” espressamente previsto nelle linee Guida ANAC n. 4, e non indica nemmeno alcun diverso arco temporale, dovendo **il contraente uscente di fatto “saltare un turno”** (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante.
- Quanto alle definizioni di “settore merceologico”, “categoria di opere” o “settore di servizi” (rimaste immutate rispetto alla previgente disciplina), **può correttamente richiamarsi il criterio della prestazione principale o prevalente**, che esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una “sostanziale alterità qualitativa” della prestazione oggetto di affidamento (Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8030/2020).



ANAC COMUNICATO 24.6.2024

Chiarimenti in merito al principio di rotazione degli affidamenti

- Il **comma 3** dell'art. 49 - recependo i suggerimenti già presenti nelle Linee Guida n. 4 – stabilisce che **la stazione appaltante può, con apposito regolamento, ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. Conseguentemente il principio di rotazione si applicherà agli affidamenti rientranti nella stessa fascia di un determinato settore merceologico o di una determinata categoria d'opera**
- Il **comma 4** – innovando, in parte, rispetto alle previsioni di cui alle citate Linee Guida n. 4 - **consente di derogare al divieto del reinvito del contraente uscente, motivando circa la contemporanea sussistenza di 3 presupposti, individuati in: struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto.**
- Il contraente uscente può, dunque, essere reinvitato o risultare affidatario diretto laddove, come precisato anche nella relazione illustrativa al Codice, **sussistono contemporaneamente tutti i suddetti requisiti, da intendersi, pertanto, come “concorrenti e non alternativi tra loro”**, i quali devono essere specificamente rappresentati negli atti della procedura.
- È, pertanto, **onere della stazione appaltante fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione.**



ANAC COMUNICATO 24.6.2024


Chiarimenti in merito al principio di rotazione degli affidamenti

- In continuità con quanto previsto nelle richiamate Linee Guida n. 4 il successivo **comma 5** stabilisce che **il principio di rotazione non si applica** - oltre che alle procedure aperte – **anche alle procedure negoziate quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura.**
- Il **comma 6** – in un'ottica di semplificazione ed accelerazione – fa salvi dall'applicazione del principio gli affidamenti di importo fino a 5.000 euro.
- Alla luce del vigente dettato normativo, si ritiene che **possano ritenersi ancora valide alcune delle cd. "misure antielusive del principio di rotazione" individuate al punto 3.6 delle richiamate Linee Guida n. 4, quali il divieto di procedere ad "arbitrari frazionamenti delle commesse e delle fasce di importo" e quello di evitare "strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto".** Possono ritenersi criteri essenziali per la corretta predisposizione, da parte delle stazioni appaltanti, dei regolamenti di cui al citato comma 3 dell'art. 49, al fine di pervenire ad un'effettiva e motivata differenziazione tra le distinte fasce di importo previste per i possibili affidamenti di lavori servizi e forniture.

Parere MIMS 21.6.2024, n. 2624

Deroga al principio di rotazione

- **Quesito:** Nel caso in cui, nel rispetto del principio di rotazione, non ricorrendo le eccezioni e la deroga (infra € 5000) previste dall'art. 49, la stazione appaltante effettui un affidamento diretto, il cui importo risulti superiore a quello pagato in relazione all'affidamento immediatamente precedente, avente le medesime caratteristiche e quantità, **è comunque corretto procedere anche a fronte di maggiori costi?** In altri termini, le previsioni dell'art. 49 e le loro finalità di contrappeso alla discrezionalità dell'affidamento diretto, le si possono considerare prioritarie rispetto al principio di economicità, mettendo al riparo la stazione appaltante da eventuali censure di danno erariale?



Parere MIMS 21.6.2024, n. 2624

Deroga al principio di rotazione

- **Risposta:** L'art. 49 del Codice appalti, lo ricordiamo, disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che **costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia**. La norma vieta "l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi". **Una deroga al principio di rotazione è prevista solo in "casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto", nei quali "il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto"**. A tal riguardo la Relazione illustrativa del Codice ha specificato che, per procedere all'affidamento del contratto in deroga al principio di rotazione, è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti indicati dalla norma. Si veda al riguardo il recente parere in funzione consultiva di ANAC n. 58/2023.

Parere MIMS 18/7/2023, n. 2145

Deroga al principio di rotazione per gli affidamenti sotto gli € 5.000 + IVA

- **Quesito**
- L'importo indicato dal comma in oggetto, è riferito al singolo affidamento? Oppure dev'essere inteso come importo limite raggiunto il quale, a seguito della somma di più micro affidamenti consecutivi, occorre applicare il principio di rotazione?
- Dalla lettura della relazione al nuovo Codice, parrebbe prevalere la prima ipotesi rispetto alla seconda. In calce a pag. 73 del predetto documento viene infatti chiarito che, l'elevazione da € 1.000 + IVA ad € 5.000 + IVA, è stata effettuata allo scopo di allineare tale limite a quello previsto dall'art. 1, c. 450 della Legge n. 296/2006 per il ricorso obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle procedure d'acquisto sotto soglia di beni e servizi.
- Ovviamente, qualora il predetto ragionamento fosse corretto, il limite di € 5.000 + IVA sarebbe applicabile non solo all'acquisto di beni e servizi ma anche agli ordinativi di lavori emessi singolarmente entro tale soglia. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.



Parere MIMS 18/7/2023, n. 2145

Deroga al principio di rotazione per gli affidamenti sotto gli € 5.000 + IVA

- **Risposta**
- Relativamente alla **domanda n. 1)** la risposta è affermativa. Le Linee Guida ANAC n.4 prevedevano la medesima deroga per affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro. Il nuovo Codice ha ritenuto di confermare e, anzi, estendere, tale previsione, che favorisce la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo (inferiore a 5.000€). Tuttavia si ricorda che anche per gli affidamenti di importi inferiori a 5.000 €, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all'art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell'art. 14. In particolare, quest'ultimo c. 6 dispone che “un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.
- Al fine, quindi, di evitare possibili abusi per reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico, si suggerisce di dotarsi di una specifica disciplina al riguardo che consenta l'affidamento diretto in deroga al principio della rotazione ma nel rispetto dei principi che regolano gli affidamenti pubblici, anche sopra richiamati.
- Relativamente alla **domanda n. 2** la risposta è affermativa. Il comma 6 dell'art. 49 trova applicazione anche per i lavori pubblici.

Articolo 50.

Procedure per l'affidamento

- 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti **procedono** all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità:
- a) **AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI** di importo inferiore a 150.000 euro, **anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate **esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) **AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI E FORNITURE**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, **anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate **esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;



Articolo 50.

Procedure per l'affidamento


- c) **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**, previa consultazione di **almeno 5 operatori** economici, **ove esistenti**, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i **lavori** di importo **pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro**;



Articolo 50.

Procedure per l'affidamento

- d) PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, previa consultazione di **almeno 10** operatori economici, **ove esistenti**, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per **lavori** di importo **pari o superiore a 1.000.000 di euro** e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro,;
- e) PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, previa consultazione di **almeno 5** operatori economici, **ove esistenti**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **pari o superiore a 140.000 euro** e **fino alle soglie di cui all'articolo 14.**



Articolo 50.

Procedure per l'affidamento

- 2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste **nell'allegato II.1**. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, **le stazioni appaltanti NON possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi**, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. **Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.**
- **2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).**



PARERE MIT 3484 DEL 23.6.2025

Avviso di avvio consultazione Art. 50 comma 2 bis


- **Quesito:** A norma del neo introdotto comma 2 bis dell'art. 50 del Codice, il quale dispone che " Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lett. c), d) ed e)", **si chiede conferma del fatto che le stazioni appaltanti siano tenute ad effettuare un nuovo preliminare adempimento nel caso in cui intendano ricorrere a procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee.** In particolare, **si chiede se le stazioni appaltanti siano tenute a pubblicare sul proprio sito un apposito avviso, inerente l'avvio delle procedure negoziate di cui all'art. 50, c. 1, lett. c), d) ed e), prima di procedere alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse o di costituzione di elenchi ufficiali. Nel caso, si chiede anche conferma del fatto che dell'avvenuta pubblicazione del citato avviso vada fatta menzione nella decisione a contrarre.** Infine, per quanto concerne i contenuti dell'avviso, si chiede conferma del fatto che siano sufficienti le seguenti informazioni: nominativo del RUP e degli eventuali responsabili di fase, valore economico dell'appalto, settore merceologico di riferimento, utilizzo della procedura negoziata, durata dell'appalto e presumibile data di avvio della procedura selettiva



PARERE MIT 3484 DEL 23.6.2025

Avviso di avvio consultazione Art. 50 comma 2 bis

- **Risposta:** In merito al quesito posto, in via preliminare, è opportuno precisare che il nuovo dato normativo non incide sul quadro di regolamentazione delle modalità di pubblicizzazione delle indagini di mercato e della costituzione degli elenchi per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, che ha precisa configurazione negli articoli 2 e 3 dell'allegato II.1. del codice. Il neo-introdotto comma 2-bis, recita "Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione" relativamente alle: 1) procedure negoziate senza bando per i lavori di importo pari o superiori a euro 150.000,00 e fino 1 milione di euro; 2) procedure negoziate senza bando per i lavori di importo pari o superiori a 1.000.000,00 e fino alle soglie; 3) procedure negoziate senza bando per servizi e forniture di importo pari o superiori a euro 140.000,00 e fino alle soglie. Si ritiene che la disposizione normativa debba essere interpretata in un'ottica focalizzata sulla fase antecedente al confronto competitivo, ponendosi in termini di evidenziazione necessaria e propedeutica dell'avvio del confronto selettivo vero e proprio. La pubblicizzazione dell'avvio delle procedure di gara, come sopra evidenziate, consentirebbe, peraltro, agli operatori, mediante un semplice avviso, di essere edotti circa il fabbisogno della stazione appaltante e le relative modalità di individuazione degli operatori economici da invitare.



PARERE MIT 3484 DEL 23.6.2025

Avviso di avvio consultazione Art. 50 comma 2 bis

- Si ritiene pertanto che la pubblicizzazione preventiva, mentre è assolta nel caso di pubblicazione di avvisi per la selezione degli operatori economici da consultare deve essere attuato nelle ipotesi in cui l'individuazione degli operatori economici suddetti avvenga attraverso altre modalità, come ad esempio attraverso elenchi di operatori economici. Si ritiene, inoltre, che detta disposizione sia in armonia con i principi di pubblicità e trasparenza perseguiti dal legislatore. L'avviso di cui al comma 2-bis dell'art. 50 del Codice dovrebbe contenere gli elementi essenziali dell'appalto, il settore merceologico di riferimento e l'utilizzo della procedura negoziata. Si ritiene sia sufficiente inserire i dati inseriti nei documenti del programma triennale degli acquisti di lavori, servizi e forniture.

Articolo 50.

Procedure per l'affidamento

- ~~• 3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato H.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~



Articolo 50.

Procedure per l'affidamento

- 4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso** ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.
- 5. Le **imprese pubbliche**, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, **applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti**, la quale, **se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato UE a tutela della concorrenza**. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato UE.



Articolo 50.

Procedure per l'affidamento

- 6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere **all'esecuzione anticipata** del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto **al rimborso delle spese sostenute** per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
- 7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante **può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se **nominato**. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.



Articolo 50.

Procedure per l'affidamento

- 8. **I bandi e gli avvisi di pre-informazione** relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
- 9. **Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati** delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. **Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.**

LIBRO II

(art. 50, c. 2, 3)

(Cfr. Linee guida ANAC n. 4/2016 (§ 5.1))


ALLEGATO II.1

Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

Articolo 1.

Disposizioni generali.

- 1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 **sono individuati** sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di **rotazione degli affidamenti** di cui all'articolo 49 del codice.



Articolo 1.

Disposizioni generali.

- 2. La procedura prende avvio con la **determina a contrarre** ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che **contiene**
- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,
- le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto,
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta,
- i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi,
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte
- nonché le principali condizioni contrattuali.



Articolo 1.


Disposizioni generali.

- 3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un **regolamento** in cui sono disciplinate:
- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
- b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento

Articolo 2.

Indagini di mercato


- 1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.



Articolo 2.

Indagini di mercato

- 2. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante **PUBBLICA un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.** La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, **per un periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.**



Articolo 2.

Indagini di mercato

- 3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato **indica**
- il valore dell'affidamento,
- gli elementi essenziali del contratto,
- i requisiti di idoneità professionale,
- i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,
- i criteri di selezione degli operatori economici,
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante.



Articolo 2.


Indagini di mercato

- Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Articolo 3.

Elenchi di operatori economici

- 1. In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da **elenchi appositamente costituiti** secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 3. **Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico**, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. **L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.**



Articolo 3.

Elenchi di operatori economici

- L'avviso **indica**
- i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere,
- la modalità di selezione degli operatori economici da invitare,
- le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e
- gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
- **L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie.** La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti



Articolo 3.

Elenchi di operatori economici

- 2. L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita **senza limitazioni temporali**. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28.12.2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. **La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza**, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. **Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.**



Articolo 3.

Elenchi di operatori economici

- 3. La stazione appaltante **stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata** – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. **La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di 3 inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.**



Articolo 3.

Elenchi di operatori economici

- 4. La **scelta degli operatori da invitare** alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella **determina a contrarre** o in altro atto equivalente.

Articolo 51.

Commissione giudicatrice

- 1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice **può** partecipare il RUP, **anche** in qualità di presidente.

Articolo 52.

Controllo sul possesso dei requisiti

- 1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, c. 1, lettere a) e b), **di importo inferiore a 40.000 euro**, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
- 2. Quando in conseguenza della verifica **non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati**, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Parere MIMS 13.12.2023, n. 2134

D.Lgs. n. 36/2023, art. 52, comma 1 - controllo sul possesso dei requisiti per procedure infra € 40.000 + IVA

- **Quesito:** L'art. 52 co. 1 indica che, nelle procedure d'affidamento di cui all'articolo 50, co. 1, lett. a) e b) d'importo inferiore ad € 40.000 + IVA, gli Operatori Economici (OE) attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione Appaltante (SA) verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Sul sito <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/faq.html> in una specifica FAQ, CONSIP indica espressamente che: 1 - “vengono effettuate, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive... degli OE, controlli trimestrali a campione per accertare la non sussistenza di motivi di esclusione previsti dall'ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consultando anche le competenti autorità (INPS, INAIL, AdE, Tribunale etc.)”; 2 – vengono altresì effettuati controlli mirati, a seguito di specifiche segnalazioni da parte delle SA. In tale contesto, stante il vigente obbligo per numerose SA all'utilizzo del MEPA si ritiene che, la stessa, si possa avvalere dei controlli a campione già eseguiti da CONSIP per gli affidamenti diretti compresi tra gli € 5.000 + IVA ed € 40.000 + IVA. In sintesi: **in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, per adempiere a quanto previsto dall'art. 52 co. 1 del nuovo Codice, può l'SA avvalersi dei controlli a campione già svolti da CONSIP, evitando di doverne eseguire ulteriori?** Quanto precede a prescindere dalla pubblicazione degli esiti degli accertamenti da parte di CONSIP in considerazione del fatto che, una ditta risultata non in possesso dei requisiti a seguito del controllo a campione, non apparirebbe ovviamente sul MEPA in quanto direttamente estromessa dal gestore.

AVV. ALBERTO PONTI



Parere MIMS 13.12.2023, n. 2134

D.Lgs. n. 36/2023, art. 52, comma 1 - controllo sul possesso dei requisiti per procedure infra € 40.000 + IVA

- **Risposta aggiornata:** L'articolo 52, pur nascendo dall'esigenza di ovviare alle difficoltà correlate ad una verifica sistematica del possesso dei requisiti di partecipazione nelle ipotesi di micro affidamenti, come evidenziato nella Relazione di accompagnamento al nuovo Codice dei Contratti pubblici, **non può esonerare le SA dall'effettuazione autonoma di controlli a campione sugli operatori economici partecipanti alle procedure sotto soglia, ivi inclusi gli affidamenti diretti, espletati sul MEPA**, ciò in quanto, per espressa disposizione del comma 1 dello stesso articolo, le modalità per l'espletamento del sorteggio a campione, devono essere predeterminate dalle SA ogni anno e ciò perché nel corso del tempo potrebbero essersi verificate nuove situazioni in grado di incidere sui requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti.

Parere MIMS 14.7.2023, n. 2135

art. 52, c. 1 - controllo possesso dei requisiti per procedure superiori ad € 40.000 + IVA con MEPA


- **Quesito:**
- In caso di utilizzo del MEPA, non è chiara la differenza tra la procedura da adottare per il controllo sul possesso dei requisiti dell'OE aggiudicatario negli affidamenti sotto gli € 40.000 + IVA e quelli d'importo superiore. Da una lettura combinata dell'articolo in oggetto, della relazione del Consiglio di Stato a pag. 80 e del Comunicato del Presidente ANAC del 16/11/2022, col quale vengono esentati dall'obbligo all'utilizzo del FVOE le procedure gestite interamente con piattaforme telematiche di negoziazione, le modalità operative corrette potrebbero essere le seguenti:
- 1 – per gli affidamenti diretti sotto gli € 40.000 + IVA, l'SA non è mai obbligata a controllare l'OE aggiudicatario poiché fa esclusivamente fede la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da esso presentata;
- 2 – oltre tale importo ed entro le soglie comunitarie, a prescindere che si tratti di affidamento diretto o procedura negoziata, l'SA è obbligata a verificare le dichiarazioni degli OE aggiudicatari tramite un controllo a campione, eseguibile anche tramite sorteggio, con modalità predeterminate ogni anno.



Parere MIMS 14.7.2023, n. 2135

art. 52, c. 1 - controllo possesso dei requisiti per procedure superiori ad € 40.000 + IVA con MEPA


- Ne consegue quindi che, qualora l'interpretazione prospettata fosse corretta l'SA, indicando ogni anno nei propri regolamenti interni di volersi avvalere, in caso d'uso del MEPA, dei controlli trimestrali già svolti da CONSIP su un campione significativo degli OE ad esso iscritti (dichiarati sul sito <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/faq.html> in una specifica FAQ), potrebbe evitare di doverne effettuare ulteriori, conseguendo un significativo risparmio in termini di risorse umane, temporali e spesa pubblica. Quanto precede a prescindere dalla pubblicazione degli esiti degli accertamenti da parte di CONSIP in considerazione del fatto che, un OE risultato non in possesso dei requisiti a seguito del controllo a campione, non apparirebbe ovviamente sul MEPA in quanto direttamente estromesso dal gestore. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa indicata.



Parere MIMS 14.7.2023, n. 2135

art. 52, c. 1 - controllo possesso dei requisiti per procedure superiori ad € 40.000 + IVA con MEPA

- **Risposta:**
- **Relativamente alla domanda n. 1**, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro si richiama l'art. 52 del D.lgs 36/2023, che si riporta integralmente: “1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, c. 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”. L'art. 52 c. 1, anche da voi richiamato, introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti nel caso di affidamenti diretti inferiori a €. 40.000, in quanto **la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento.**



Parere MIMS 14.7.2023, n. 2135

art. 52, c. 1 - controllo possesso dei requisiti per procedure superiori ad € 40.000 + IVA con MEPA

- Pertanto la S.A., in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate. Si evidenzia che la terminologia, pur lasciando pensare all'autocertificazione tradizionale, non elimina qualche dubbio in merito all'obbligo di utilizzo del DGUE. Al riguardo è intervenuto il comunicato del MIT del 30.6.2023 che ha chiarito che per le procedure di cui all'art. 50 c. 1 lettere a) e b) di importo inferiore a €. 40.000, l'art. 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, il Ministero ha puntualizzato che, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità. **Per quanto sopra illustrato la risposta alla domanda n. 1 è negativa.**



Parere MIMS 14.7.2023, n. 2135

art. 52, c. 1 - controllo possesso dei requisiti per procedure superiori ad € 40.000 + IVA con MEPA

- **Relativamente alla domanda n. 2**, l'interpretazione proposta non appare coerente con il quadro normativo vigente né condivisibile. **Per quanto concerne gli appalti di importi inferiori alla soglia comunitaria ma di importo superiore a €. 40.000, il RUP deve procedere a verificare puntualmente i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento.** Ciò in quanto ai sensi dell'art. 17 c. 5 "l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace." Si ricorda che presso la Banca Dati Anac è operativo il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe), obbligatorio dal 9.11.2022, attraverso il quale occorre di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici, per partecipare alle gare di appalto di importo superiore a €.40.000. Al riguardo si rimanda alle recenti delibere ANAC n. 261 del 20.6.2023 (Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, c. 5, del D.Lvo 31.3.2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale) e n. 262 del 20.06.2023 (Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, c. 4, del D.Lvo 31.3.2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale), entrate in vigore il 1° luglio 2023 con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024
AVV. ALBERTO PONTI

Articolo 53.

Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

- 1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, c. 1, la stazione appaltante non richiede le **garanzie provvisorie** di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
- 2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare **non può superare l'1%** dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
- 3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
- 4. **In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro.** Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.
- 4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2

Parere MIT 27/2/2025 n. 3138

Garanzia provvisoria affidamenti sottosoglia

- **QUESITO:** Nel caso in cui per affidamenti di lavori di importo inferiore a un milione di euro la stazione appaltante (nel rispetto delle indicazioni della circolare MIT n. 298/2023) decida di procedere con procedura aperta in luogo della procedura negoziata stabilita dall' art. 50, c. 1, lett. c) del codice ai fini della richiesta della garanzia provvisoria si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 53 del codice o l'art. 106 del medesimo Codice?
- **Risposta:** In applicazione del principio del risultato, si ritiene che l'affidamento di contratti sottosoglia mediante procedura ordinaria, in assenza di un interesse transfrontaliero certo, **rimanga assoggettato alle restanti misure di semplificazione dettate per tali contratti**, ivi inclusa la disciplina relativa alla garanzia provvisoria, ferma restando l'esigenza di valutare i maggiori rischi correlati alla tipologia di procedura prescelta sotto il profilo di un'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'operatore economico individuato come aggiudicatario.

Parere MIT 27/2/2025 n. 3276

Garanzia provvisoria nelle procedure aperte sottosoglia

- **Quesito:** Si chiede se per le procedure di affidamento di cui all'art. 50 c. 1 del D.lgs.36/2023 (affidamenti sottosoglia), **nel caso in cui la stazione appaltante scelga motivatamente di ricorrere alla procedura aperta, la garanzia provvisoria debba essere richiesta in base all'art. 53 o ai dell'art.106 dello stesso decreto.**
- **Risposta:** Relativamente al tema posto si rimanda l'art. 53 c. 1 anche da voi richiamato, secondo cui nelle procedure di affidamento dell'art. 50, c. 1 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 (dell'articolo 50), in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. **Per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea la norma di riferimento è l'art. 53 d.lgs n. 36/2023.** Si rimettono alla stazione appaltante le necessarie valutazioni per il caso concreto.

Parere MIMS 21/6/2024 n. 2470

no riduzione garanzia provvisoria

- **Quesito:** In merito alla garanzia provvisoria che, ai sensi dell'art. 53, c. 2 del D. Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti), può essere richiesta per un ammontare massimo dell'1% dell'importo previsto per il contratto oggetto di affidamento, **SI CHIEDE: se è possibile applicare nelle procedure di gara sottosoglia le riduzioni previste per gli appalti soprasoglia di cui all'art. 106, c. 8 del D. L.gs. 36/2023** (Nuovo Codice dei Contratti).
- **Risposta:** **La risposta al quesito è negativa**

Parere MIMS 13/7/2023 n. 2139

Incremento **garanzia definitiva** in appalto sotto soglia europea

- **Quesito:**
- Si chiede di conoscere se, in caso di appalto sotto soglia europea, l'ammontare della garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (5% dell'importo contrattuale) sia soggetto ad incremento in caso di offerta di ribasso superiore al 10%, come previsto dall'art. 117, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 per la garanzia definitiva (10% dell'importo contrattuale) relativa ad appalto sopra soglia




Parere MIMS 13/7/2023 n. 2139

Incremento garanzia definitiva in appalto sotto soglia europea

- **Risposta:**
- In merito al quesito posto, alla luce di una prima lettura degli artt. 53, c. 4, e 117, c. 2, del d.lgs. n. 36/2023, potrebbe propendersi per un'interpretazione restrittiva della disposizione da ultimo richiamata. Ciò, in primo luogo, sulla base dell'argomento letterale, potendosi ritenere che l'art. 53, c. 4, diversamente dall'art. 117 c. 2, non avendo espressamente previsto l'incremento della garanzia in caso di ribassi superiori al 10%, abbia inteso escluderlo per le procedure sottosoglia. Anche sotto un profilo sistematico, potrebbe pervenirsi alla medesima conclusione, in ragione del differente regime dei contratti sottosoglia rispetto a quello previsto per i contratti sopra soglia. È evidente, infatti, come **l'art. 53, c. 4, nell'ambito delle procedure sottosoglia, persegua un chiaro intento di semplificazione dell'esecuzione di tali contratti** (cfr. Relazione illustrativa del Consiglio di Stato, pag. 80). Occorrerebbe, in ogni caso, fornire un'interpretazione del quadro normativo coerente con i principi e, segnatamente, con quello del risultato di cui all'art. 1 e con quello della fiducia di cui all'art. 2. In ultimo, **la quantificazione della garanzia è da ritenersi esaustiva, nel senso che non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previsti per le procedure sopra soglia.**

- Esclusione automatica delle offerte anomale



Articolo 54.

Esclusione automatica delle offerte anomale

- 1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del **prezzo più basso**, di contratti di appalto di **lavori o servizi di importo inferiore alle soglie** di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, **le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono** negli atti di gara **l'esclusione automatica** delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5. **Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, c. 1, lettere a) e b).** In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, **appaia anormalmente bassa**.
- 2. **Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti INDICANO negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.**
- ~~3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

TAR LAZIO 1.4.2025, N. 6479

esclusione automatica offerte anomale solo se prevista in gara

- Da che deriva che, **nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, l'esclusione automatica di un'offerta sospetta di anomalia deve essere espressamente prevista nella lex specialis di gara** (analogamente a quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016), atteso che l'art. 54 deroga esplicitamente all'articolo 110, stesso decreto, dedicato al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.
- Ne discende, pertanto, che **l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse può essere legittimamente disposta dalla S.A. solo ove sia espressamente prevista, nella lex specialis di gara, la clausola contemplante tale esclusione.**
- Quindi non è la norma di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 a derogare direttamente ed esplicitamente all'articolo 110, dello stesso decreto, limitandosi essa, invece, a stabilire che, in caso di appalti di lavori o di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza euro-unitaria non aventi un interesse transfrontaliero certo e aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, "le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica", per l'ipotesi di ammissione alla gara di almeno cinque offerte, ed ivi indicando altresì il metodo di individuazione delle offerte anomale.

(art. 54, c. 2)

(Cfr. art. 97 d.lgs. n. 50/2016)


ALLEGATO II.2

Metodi di calcolo della soglia di
anomalia per l'esclusione automatica
delle offerte

ALLEGATO II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte

- Le stazioni appaltanti **individuano**, ai sensi dell'articolo 54, c. 2, del codice, **uno dei metodi**, di seguito descritti, **per il calcolo della soglia di anomalia**, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, **nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso** di contratti di appalto di **lavori o di servizi**.



ALLEGATO II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte

- **METODO A**


- 1) Quando il **numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un **ribasso pari o superiore** ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice (??) procedono come segue:
 - a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
 - c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
 - d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).



ALLEGATO II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte


- 2) Quando **il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un **ribasso pari o superiore** ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o **la commissione giudicatrice (???)** procedono come segue:
- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica;
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).



ALLEGATO II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte

- 3) Tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.



ALLEGATO II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte

- **METODO B**

- 1) La soglia di anomalia è determinata come segue:
- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);



ALLEGATO II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte


- d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
- e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
- f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c):
- 1) **decrementata** del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;
- 2) **incrementata** del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.



ALLEGATO II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte

- 2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1) sub a), sono offerte “non-anomale”. Tra tutte le offerte “non-anomale”, la stazione appaltante individua come vincitrice l'impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo **sconto di aggiudicazione** corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell'impresa aggiudicataria (c.d. “**metodo del secondo prezzo**”). In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall'aggiudicataria.



ALLEGATO II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte

- *Descrizione del metodo del “secondo prezzo”: una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d'asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodiché, per le offerte individuate come “non-anomale”, la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come $s_1 > s_2 > \dots > s_N$: vince l'impresa con sconto pari a s_1 e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a s_2 . Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se $s_1 = s_2$), allora l'impresa vincitrice è sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.*



ALLEGATO II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte

- **METODO C**

- 1) L'applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante **abbia indicato nel bando di gara (o nell'invito di partecipazione) lo sconto di riferimento** che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto è espresso come percentuale della base d'asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e **viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all'esigenza di selezionare un'offerta con caratteristiche di prezzo-qualità congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa**. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un'offerta vincitrice con qualità potenzialmente inferiore.



ALLEGATO II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte

- 2) La soglia di anomalia è determinata come segue:
- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);



ALLEGATO II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte

- c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
- d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a) ;
- e) la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):
- 1) **decrementata** del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia pari;
- 2) **incrementata** del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia dispari.



ALLEGATO II.2

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte

- 3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio. **Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l'effettiva anomalia in contraddittorio.**



TABELLA A

Tipologia lavori (categoria e classe dimensionale)	Distribuzione ribassi di aggiudicazione (in %)						
	50° pct	60° pct	70°pct	80°pct	90° pct	95°pct	99°pct
OG1							
Dimensione lavori							
<150k	23,791	26,690	29,055	32,000	36,380	40,020	50,130
150k-1mln	25,531	27,850	29,950	32,550	36,574	40,103	52,000
1mln-EU	22,320	25,353	27,531	29,056	32,853	40,000	55,216
OG2							
Dimensione lavori							
<150k	23,946	26,176	28,560	31,183	36,010	40,000	50,525
150k-1mln	24,666	26,810	28,380	30,511	34,544	38,380	51,030
1mln-EU	23,348	25,371	28,120	32,292	36,070	40,334	47,999

OG3							
Dimensione lavori							
<150k	19,775	23,000	26,120	29,991	34,484	38,200	45,580
150k-1mln	21,880	24,793	27,923	31,923	35,473	39,722	47,100
1mln-EU	25,956	28,377	30,420	33,664	40,000	42,425	56,990
OG6							
Dimensione lavori							
<150k	20,120	24,060	27,850	31,550	35,999	38,921	49,990
150k-1mln	21,365	24,302	26,929	31,100	34,222	37,590	41,779
1mln-EU (*)	21,365	24,302	26,929	31,100	34,222	37,590	41,779
OG7							
Dimensione lavori							
<150k	16,172	20,116	23,554	28,160	33,824	37,410	52,250
150k-1mln	20,064	22,757	25,090	30,011	34,625	42,110	52,800
1mln-EU (*)	20,064	22,757	25,090	30,011	34,625	42,110	52,800
OG8							
Dimensione lavori							
<150k	18,510	21,791	25,610	30,635	36,000	39,800	48,970
150k-1mln	19,135	22,064	25,555	29,560	35,000	39,435	50,570
1mln-EU (*)	19,135	22,064	25,555	29,560	35,000	39,435	50,570

OG9							
Dimensione lavori							
<150k	24,673	27,379	31,000	36,448	49,160	50,000	75,260
150k-1mln	26,400	29,998	33,270	35,200	39,000	43,770	54,500
1mln-EU (*)	26,400	29,998	33,270	35,200	39,000	43,770	54,500
OG10							
Dimensione lavori							
<150k	26,258	30,270	32,498	35,530	40,060	44,000	57,000
150k-1mln	27,278	29,860	32,232	34,555	38,000	41,500	51,880
1mln-EU (*)	27,278	29,860	32,232	34,555	38,000	41,500	51,880
OG11							
Dimensione lavori							
<150k	23,695	26,570	29,880	33,185	37,253	41,000	54,000
150k-1mln	27,121	28,813	31,027	34,577	37,560	41,148	48,730
1mln-EU (*)	27,121	28,813	31,027	34,577	37,560	41,148	48,730
OG12							
Dimensione lavori							
<150k	27,351	30,630	34,060	38,000	43,889	52,360	62,000
150k-1mln	29,079	30,330	33,210	36,486	45,400	51,500	62,629
1mln-EU (*)	29,079	30,330	33,210	36,486	45,400	51,500	62,629
OG13							
Dimensione lavori							
<150k	13,700	18,550	22,850	26,880	32,198	35,831	45,200

150k-1mln	20,265	24,440	27,422	31,890	36,120	40,150	57,827
1mln-EU (*)	20,265	24,440	27,422	31,890	36,120	40,150	57,827
OS3							
Dimensione lavori							
<150k	26,346	28,810	32,033	34,900	40,000	48,100	99,990
150k-1mln	28,293	30,100	33,330	36,400	44,500	53,050	75,500
1mln-EU (*)	28,293	30,100	33,330	36,400	44,500	53,050	75,500
OS4							
Dimensione lavori							
<150k	22,395	25,738	28,750	37,860	45,290	49,200	67,710
150k-1mln	30,165	33,070	37,770	39,920	45,000	48,796	51,500
1mln-EU (*)	30,165	33,070	37,770	39,920	45,000	48,796	51,500
OS6							
Dimensione lavori							
<150k	21,150	24,760	27,300	31,000	35,377	39,920	46,000
150k-1mln	24,745	27,311	29,422	32,320	36,100	41,370	49,190
1mln-EU (*)	24,745	27,311	29,422	32,320	36,100	41,370	49,190
OS7							
Dimensione lavori							
<150k	23,370	26,660	30,016	32,150	38,752	46,000	77,850
150k-1mln	27,365	29,650	31,637	35,000	45,000	52,160	60,000
1mln-EU (*)	27,365	29,650	31,637	35,000	45,000	52,160	60,000

OS10							
Dimensione lavori							
<150k	29,856	34,948	37,500	42,345	48,951	53,200	57,999
150k-1mln	33,817	37,816	40,169	43,375	51,987	65,129	73,730
1mln-EU (*)	33,817	37,816	40,169	43,375	51,987	65,129	73,730
OS12							
Dimensione lavori							
<150k	25,635	28,750	32,120	34,561	38,826	42,807	50,617
150k-1mln	30,496	32,397	33,515	34,935	39,894	46,136	55,648
1mln-EU (*)	30,496	32,397	33,515	34,935	39,894	46,136	55,648
OS18							
Dimensione lavori							
<150k	15,075	18,608	21,659	26,404	30,134	33,330	43,950
150k-1mln	16,680	19,500	23,230	26,490	28,950	31,372	43,000
1mln-EU (*)	16,680	19,500	23,230	26,490	28,950	31,372	43,000
OS21							
Dimensione lavori							
<150k	21,180	25,090	28,347	33,120	39,000	44,585	54,220
150k-1mln	24,680	27,330	29,877	32,334	35,420	38,812	45,600
1mln-EU (*)	24,680	27,330	29,877	32,334	35,420	38,812	45,600

OS24							
Dimensione lavori							
<150k	23,050	27,100	30,180	33,750	38,500	43,000	53,230
150k-1mln	24,892	27,205	29,710	32,494	35,520	39,751	50,000
1mln-EU (*)	24,892	27,205	29,710	32,494	35,520	39,751	50,000
OS28							
Dimensione lavori							
<150k	23,275	26,010	28,880	32,500	36,000	42,150	53,500
150k-1mln	27,140	29,887	31,990	35,000	40,886	46,552	59,510
1mln-EU (*)	27,140	29,887	31,990	35,000	40,886	46,552	59,510
OS30							
Dimensione lavori							
<150k	26,310	28,371	30,373	33,330	37,800	41,610	54,600
150k-1mln	28,254	29,616	31,980	35,117	40,222	44,280	58,430
1mln-EU (*)	28,254	29,616	31,980	35,117	40,222	44,280	58,430
Altro							
Dimensione lavori							
<150k	21,374	25,688	29,970	33,382	38,990	44,880	61,000
150k-1mln	24,730	27,699	31,120	33,670	37,566	42,920	56,160
1mln-EU	20,500	25,120	27,150	31,870	37,260	43,294	49,170

TABELLA A

- Nota: la tabella contiene i valori di riferimento tra cui le stazioni appaltanti possono scegliere lo sconto di riferimento nell'applicazione del Metodo C. La Tabella A contiene alcuni percentili della distribuzione dei ribassi di aggiudicazione basati sullo storico di gare associate a esecuzione dei lavori non patologica, segnatamente, con aumenti dei costi di esecuzione non eccedenti il 25% e dei tempi di esecuzione non eccedenti il 200%. **La scelta di percentili più alti è particolarmente adeguata per quei contratti in cui il prezzo sia elemento fondamentale; la scelta di percentili più bassi è indicata dove la stazione appaltante ritenga preponderante l'interesse di limitare rischi nella fase di esecuzione.** Per i lavori la cui categoria OG o OS prevalente appaia tra quelle riportate in tabella, la stazione appaltante fa riferimento alla riga corrispondente alla classe di importo dove ricada la base d'asta: minore di 150.000,00 euro (<150k); tra 150.000,00 euro e 1 milione di euro (150k-1mln); maggiore o uguale ad 1 milione di euro (1mln-EU). Per tutte le altre tipologie di appalto al di fuori dei lavori con categoria prevalente indicata in tabella, vale la voce "Altro" che appare alla fine della tabella.
- Le righe della tabella che presentano il simbolo (*) sono state stimate ripetendo i valori relativi alla classe di importo immediatamente più piccola in quanto il numero di osservazioni disponibili per effettuare il calcolo dei percentili è inferiore a 100 osservazioni.

Articolo 55. Termini dilatori.

- 1. La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
- 2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 **non** si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. (*ndr no stand still*)

3. LA FASE DI AFFIDAMENTO: LA QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI

LIBRO II - DELL'APPALTO
PARTE III - DEI SOGGETTI
Titolo II
Gli operatori economici

Articolo 66.

Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

- 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti **all'architettura e all'ingegneria** nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:
- a) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura**: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;



Articolo 66.

Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria


- b) **le società di professionisti**: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) **società di ingegneria**: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;



Articolo 66.

Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.



Articolo 66.

Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

- 2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. Le società, per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Consiglio di Stato, Sez. V, 22.5.2025, n. 4422

Requisiti RTP

- Il TAR capitolino ha censurato la scelta, serbata dal progettista indicato dal raggruppamento aggiudicatario, di selezionare un professionista laureato in architettura, responsabile della categoria di progettazione S.03, secondaria rispetto allo scopo dell'appalto, quale persona fisica incaricata dell'integrazione (c.d. "integratore") fra le varie prestazioni specialistiche. Dovendo l'integratore occuparsi di coordinare il lavoro di un team di tecnici per assicurarsi che l'impianto funzioni in modo efficiente e sicuro, avendo riguardo alla categoria principale delle progettazioni oggetto di gara ("Realizzazione di cabine e sottostazioni elettriche"), l'individuazione dello stesso nella figura di un architetto, in luogo di un ingegnere, esprimerebbe pertanto, ad avviso del giudice di prime cure, l'inadeguatezza della struttura organizzativa del raggruppamento aggiudicatario rispetto all'oggetto dell'appalto. (..) Senonché, [rileva il Collegio che, ai sensi dell'art. 66 co. 2 d.lgs. n. 36/23: "Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12". A sua volta, l'art. 34 All. II.12, nell'elencare i requisiti che i soggetti di cui all'art. 66 citato devono possedere ai fini dell'ammissione alle procedure di affidamento, prescrive che gli stessi debbano essere "in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara". Dunque, il legislatore usa la disgiuntiva: "ingegneria o architettura". Per tali ragioni, era sufficiente anche il requisito del possesso, in capo al coordinatore, della laurea in architettura. Titolo di studio, quest'ultimo, pacificamente posseduto dal professionista indicato dal RTI appellante. Ne consegue l'erroneità della pronuncia impugnata, la quale ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellante incidentale sulla base di argomentazioni giuridiche contrastanti con il suddetto dato normativo](#)

(art. 100, c. 4 e 66, c. 2)
(Cfr. d.P.R. n. 207/2010 e d.m. 2 dicembre 2016, n.
263)

ALLEGATO II.12

Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori
di lavori. Requisiti per la partecipazione alle
procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura

PARTE V- Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 34. Requisiti dei professionisti singoli o associati

- 1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

PARTE V Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 35. Requisiti delle società di professionisti

- 1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui [all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera b\) del predetto articolo](#) devono possedere i seguenti requisiti:
- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1. i soci;
 - 2. gli amministratori;
 - 3. i dipendenti;
 - 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.



PARTE V Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura

Articolo 35. Requisiti delle società di professionisti

- 2. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui al presente articolo si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

PARTE V Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 36. Requisiti delle società di ingegneria


- 1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
- 2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 - b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.



PARTE V Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 36. Requisiti delle società di ingegneria

- 3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. **L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.**
- 4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.



PARTE V Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 36. Requisiti delle società di ingegneria

- 5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - a) i soci;
 - b) gli amministratori;
 - c) i dipendenti;
 - d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
- 6. **L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.** Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
- 7. Si applica il comma 2 dell'articolo 35.

PARTE V Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 37. Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

- 1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e) del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.



PARTE V Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 37. Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

- 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:
 - a) predisporre ed aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
 - 1) legale rappresentante;
 - 2) amministratori;
 - 3) soci, soci fondatori, associati;
 - 4) dipendenti;
 - 5) consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.



PARTE V Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 37. Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

- b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.



PARTE V Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 37. Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

- 3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
- c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.



PARTE V Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 37. Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

- 4. I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. **L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.**
- 5. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC, dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, **alle attività professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.** Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

PARTE V Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura

Articolo 38. Requisiti dei consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

- 1. Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
- 2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di 3 consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

PARTE V Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 39. Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

- 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i **raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del codice i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.



PARTE V Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 39. Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

- 2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, **il progettista presente nel raggruppamento può essere:**
 - a) un libero professionista singolo o associato;
 - b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.



PARTE V Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 39. Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

- 3. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:
- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, c. 1, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, c. 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

SIA - Giovane professionista - Mancata o erronea indicazione

- 1. Il mancato rispetto dell'obbligo di indicare un giovane professionista in un raggruppamento temporaneo di imprese non comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, poiché tale figura non concorre alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.
- 2. La normativa non impone che il giovane professionista debba sottoscrivere gli atti della progettazione. È sufficiente che partecipi alla loro elaborazione in funzione di assistente alla progettazione, anche sotto la supervisione di altri professionisti. Tale ruolo è conforme alla normativa e non incide sull'aggiudicazione dell'appalto.
- 3. Le divergenze tra schede tecniche e certificazioni dei servizi relativi a lavori svolti all'estero non costituiscono motivo di esclusione del concorrente. Differenze sugli ID opera, importi e percentuali di partecipazione sono giustificate dalle diverse modalità di redazione dei certificati da parte dei committenti esteri e non risultano rilevanti per la valutazione della capacità tecnica.
- 4. L'organigramma del gruppo di lavoro può legittimamente risultare incompleto nella fase di partecipazione alla gara, purché le figure professionali mancanti siano individuate successivamente durante la fase esecutiva. L'indicazione generica dei ruoli non costituisce causa di esclusione né pregiudica l'aggiudicazione

PARTE V Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 40. Verifica dei requisiti e delle capacità.

- 1. Ai sensi dell'articolo 99 del codice, **la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti** di cui all'articolo 66 del codice alle procedure per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria **avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico** di cui all'articolo 24 del codice.
- 1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i **requisiti economico-finanziari** sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i **requisiti di capacità tecnica e professionale**, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.

Consiglio di Stato, sez. V, 20.6.2025 n. 5407

Attività di progettazione svolta da dipendente pubblico -Imputazione esclusiva all'Amministrazione - Divieto di utilizzo da parte di un operatore economico privato di cui il dipendente è socio

- L'attività di progettazione svolta da un dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni è imputabile in via esclusiva all'Amministrazione di appartenenza. Tale attività, inserendosi ratione officii nell'organizzazione dell'ente, è priva dei profili di autonomia e dell'elemento dell'intuitu personae tipici della libera professione e **non** può, pertanto, essere utilizzata dal dipendente medesimo, né tantomeno da un operatore economico privato di cui egli sia socio o direttore tecnico, al fine di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione a una gara pubblica. Tale principio opera indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro del dipendente, sia esso a tempo pieno o parziale, e non è infirmato dalla percezione degli incentivi economici per le funzioni tecniche, i quali costituiscono un mero elemento retributivo di natura premiale inidoneo a scindere il rapporto di immedesimazione organica con la Pubblica Amministrazione

Articolo 67. Consorzi non necessari

- ~~1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, c. 2 lettere b), c) e d) e 66, c. 1, lettera g) sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 100, comma 4.~~
- 1. I requisiti di **capacità tecnica e finanziaria** per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, c. 2, lettere b), c) e d), e 66, c. 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i **consorzi** di cui all'art. 65, c. 2, lettera d) (*consorzi stabili*):
 - a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
 - b) per gli **appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura**, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
 - c) per gli **appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara**, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.



Articolo 67. Consorzi non necessari

- ~~• 2. L'allegato II.12 disciplina, in attesa del regolamento di cui all'articolo 100, comma 4, la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) (ndr consorzi stabili):~~
- ~~• a) per gli appalti di servizi e forniture i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;~~



Articolo 67. Consorzi non necessari

- ~~• b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.~~



Articolo 67. Consorzi non necessari

- 3. Per gli operatori ~~di cui all'articolo 65, c. 2, lettera d)~~ di cui agli articoli 65, c. 2, lettere b), c) e d) e di cui all'articolo 66, c. 1, lettera g) **i requisiti generali** di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle **consorziate esecutrici** che dalle **consorziate** che **prestano i requisiti**. **Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, ~~del~~ ~~consorzio esecutore~~ dalla consorzata esecutrice.**



Articolo 67. Consorzi non necessari

- 4. I **consorzi stabili** di cui agli articoli 65, c. 2, lettera d), e 66, c. 1, lettera g), **eseguono le prestazioni o con la propria struttura o ~~tramite i consorziati indicati~~ tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto**, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, c. 2, lettere b) e c), **ai propri consorziati alle proprie consorziate non costituisce subappalto.** ~~I consorzi, di cui agli articoli 65, c. 2, lettere d) e 66 c. 1 lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, c. 2, lettere b), c) e d) e 66, c. 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, c. 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.~~




Articolo 67. Consorzi non necessari

- La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte ~~del consorziato~~ ~~designate~~ delle consorziate ~~designate~~ dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, c. 1, lettera d), *(ndr sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;)* sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.



Articolo 67. Consorzi non necessari

- ~~• 5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.~~
- 5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- 6. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 100, nell'allegato II.12 sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
- ~~• 7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.~~
- 7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.



Articolo 67. Consorzi non necessari

- 8. Con riguardo ai consorzi di cui all'articolo 65, c. 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo dell'attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 106, c. 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'allegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dall'ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

Consiglio di Stato, Sez. V, 28.7.2025, n. 6688

Appalti di lavori - Requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei Consorzi stabili

- L'art. 67 c. 2 del d.lgs. n. 36/23 fa una distinzione tra:
 - – la procedura di qualificazione SOA degli operatori economici, per la quale soltanto era necessaria una disciplina transitoria in vista della adozione del regolamento di cui all'art. 100 c. 4, d.lgs. n. 36/23;
 - – le singole procedure di affidamento degli appalti di lavori e i requisiti di capacità tecnica e finanziaria; per queste ultime, mentre il vecchio art. 47 prevedeva che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei consorzi stabili dovessero essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal codice, e che essi eseguissero le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, corrispondentemente possedendo per i lavori, ai fini della qualificazione (art. 94 Regolamento) le qualificazioni per le prestazioni eseguite, il nuovo art. 67 prevede che per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dai Consorzi stabili sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate e per questo anche i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti (cumulo alla rinfusa);



Consiglio di Stato, Sez. V, 28.7.2025, n. 6688

Appalti di lavori - Requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei Consorzi stabili

- c. 2.) questa disciplina ha acquisito efficacia immediatamente alla abrogazione della precedente (art. 229 c. 2 d.lgs. n 36/23), motivo per cui non vi era bisogno di alcuna disciplina transitoria né di alcuna interpretazione autentica;
- c. 3.) i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'esecuzione dei lavori (cosa diversa dai requisiti per il conseguimento della qualificazione SOA) dovevano essere posseduti o dal Consorzio stabile che eseguiva i lavori con la propria struttura o dai consorziati indicati come esecutori; se dunque l'art. 225 del nuovo Codice Appalti contiene una disciplina, non si tratterebbe dell'interpretazione autentica dell'art. 47 c. 1, ma della disciplina transitoria del sistema di qualificazione SOA dei Consorzi Stabili di cui all'ALL. II.12 fino al momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 100 c. 4, anche perché, in via transitoria, non vi sarebbe stato bisogno di nessun'altra interpretazione, non dell'art. 47 del vecchio codice in quanto questo, abrogato con effetto dal 1.7.23 è stato immediatamente sostituito dall'art. 67 c. 2, lett. b) d.lgs. n 36/23;
- c.4.) sarebbe pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, ove l'art. 225 c. 13 d.lgs. n 36/23 fosse inteso come sopra indicato.



Consiglio di Stato, Sez. V, 28.7.2025, n. 6688

Appalti di lavori - Requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei Consorzi stabili

- L'art. 225, c. 13, d.lgs. n. 36/23, è norma di interpretazione autentica (in quanto tale in vigore dal 1.4.23, data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, e sottratta al regime di efficacia differita che riguarda altre disposizioni); essa disciplina, in via transitoria, l'istituto del cumulo alla rinfusa negli appalti di lavori con riferimento ai consorzi, i quali per la partecipazione alle procedure di gara possono utilizzare, ai fini della qualificazione, tanto i requisiti maturati in proprio, tanto quelli delle imprese consorziate.
- 17.2. Nella sentenza 4.3.24, n. 2118, resa tra le medesime parti costituite in questo giudizio, e che la Provincia (...) non tiene nella minima considerazione, si legge: "In ogni caso, anche in precedenza la sezione aveva statuito (cfr. Cons. Stato, V, 22.8.22, n. 7360; 29.3.21, n. 2588; 2.2.21, n. 964; Cons. giust. amm. Sicilia, 22.1.21, n. 49) che non è corretto sostenere che ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 50/16, come modificato dal c.d. decreto sblocca-cantieri (DL 18.4.19, n. 32, convertito dalla L. 14.6.19, n. 55) si è innovato il sistema di qualificazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici dei consorzi stabili, attraverso l'aggiunta alla citata disposizione del Codice di cui al D.Lvo 50/16, del c. 2-bis, che così dispone "(l)a sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati".



Consiglio di Stato, Sez. V, 28.7.2025, n. 6688

Appalti di lavori - Requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei Consorzi stabili


- La disposizione, letta in combinato con la regola del c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti del consorzio stabile prevista dal medesimo art. 47, c. 1, deve ragionevolmente essere intesa nel senso che essa abbia inteso introdurre un onere di verifica dei requisiti di qualificazione da svolgere presso gli operatori economici partecipanti al consorzio stabile e che a quest'ultimo hanno apportato le loro rispettive capacità tecnico-professionali o economico-finanziarie.
- Dalla medesima disposizione non può invece desumersi che il singolo consorziato, indicato in gara come esecutore dell'appalto, debba essere a sua volta in possesso dei requisiti di partecipazione.
- Ad opinare in questo senso verrebbero svuotate la finalità pro concorrenziali dell'istituto del consorzio stabile, oltre che il suo stesso fondamento causale, enunciato dall'art. 45, c. 2, lett. c), del Codice dei contratti pubblici, ed incentrato sullo stabile apporto di capacità e mezzi aziendali in una "comune struttura di impresa" deputata ad operare nel settore dei contratti pubblici ed unica controparte delle stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dall'art. 47, c. 2, del Codice (cfr. in questo senso, anche Cons. Stato, V, 2.2.21, n. 964; 11.12.20, n. 7943).



Consiglio di Stato, Sez. V, 28.7.2025, n. 6688

Appalti di lavori - Requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei Consorzi stabili


- L'interpretazione autentica è l'interpretazione della legge compiuta dallo stesso legislatore mediante una legge successiva, il cui contenuto è appunto la determinazione del significato di una legge precedente. In presenza di una cornice di molteplici interpretazioni giurisprudenziali preesistenti e divergenti, il legislatore sceglie un significato nell'ambito di questa cornice. Quel che è accaduto con l'art. 225 c. 13 che è una genuina norma di interpretazione autentica (in questo senso si veda anche Consiglio di Stato sez. V, 5.5.23, n. 1761).
- 17.3. La III^a Sezione di questo Consiglio, con sentenza 9.10.2023, n. 8767, ha già ritenuto, con motivazione assai dettagliata, manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata con riferimento all'art. 225 c. 13. Nella citata sentenza si legge:



Consiglio di Stato, Sez. V, 28.7.2025, n. 6688

Appalti di lavori - Requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei Consorzi stabili

- a) che la valenza di norma di interpretazione autentica dell'art. 225 c. 13 risalta proprio alla luce del contrasto insorto in merito alla corretta lettura del quadro normativo e trae conferma dal dichiarato intento del legislatore di risolvere la disputa orientandola verso una delle due soluzioni interpretative sin qui consolidate nella esegesi del dato testuale;
- b) che risultano rispettati i parametri richiesti affinché una norma di interpretazione autentica possa assumere efficacia retroattiva, a tal fine esigendosi che la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, adottando un'opzione ermeneutica comunque desumibile dalla sua ermeneusi e senza integrarne il precetto e che non sia violato l'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, come sarebbe, invece, se si indicasse una soluzione interpretativa non prevedibile rispetto a quella formatasi nella prassi;
- c) che è manifestamente infondato anche il sospetto di incostituzionalità dell'art. 225, c. 13, secondo periodo, per eccesso di delega e violazione dell'art. 76 Cost. dato che l'art. 1 della legge delega n. 78/22 dispone che "Il governo è legittimato ad adottare ... uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (comma 1);
- – "I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali" (comma 3).



Consiglio di Stato, Sez. V, 28.7.2025, n. 6688


Appalti di lavori - Requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei Consorzi stabili

- 17.4. Vale la pena aggiungere che il sospetto di incostituzionalità dell'art. 225 c. 13 sollevato dall'appellante è manifestamente infondato perché frutto di una erronea ricostruzione del c.d. “cumulo alla rinfusa”, conseguenza di una altrettanto erronea percezione della natura stessa dei consorzi stabili (su cui è sufficiente rinviare alla pacifica giurisprudenza di questa Sezione: tra le altre, Consiglio di Stato sez. V, 8.1.2024, n. 266).
- 17.5. È appena il caso di osservare che alcun “impulso definitivamente chiarificatore sia venuto dall'attività di redazione del Correttivo al nuovo Codice” (..) dato che, in disparte la circostanza che il Correttivo al Codice non si applica alla fattispecie in esame, è comunque evidente che la scelta del legislatore non è stata quella di chiarire alcunché bensì di modificare, ancora una volta, la disciplina dei Consorzi stabili mediante una riformulazione dell'art. 67

Consiglio di Stato, Sez. V, 17.1.2025 n. 364

Consorzi stabili e avalimento

- 15. La disciplina dell'avvalimento contenuta nel Codice del 2023 è espressione di un cambio di impostazione netto rispetto a quella contenuta nell'art. 89 del Codice del 2016. **Essa non è più incentrata sul mero prestito dei requisiti, ma sullo stesso contratto di avvalimento.** L'avvalimento è il contratto, in forma scritta a pena di nullità e di norma oneroso, con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione del concorrente, per tutta la durata dell'appalto, le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali di cui necessita. **La disposizione, quindi, comprende sia la disciplina dell'avvalimento c.d. operativo (riguardante i requisiti di capacità tecnico professionale), sia la disciplina dell'avvalimento c.d. di garanzia (concernente le capacità economico finanziarie).** **Tanto l'avvalimento non è più incentrato sul mero prestito di requisiti, che può essere utilizzato anche per migliorare la propria offerta (avvalimento premiale).** **Il contratto di avvalimento genera un rapporto di collaborazione tra imprese.**



Consiglio di Stato, Sez. V, 17.1.2025 n. 364

Consorzi stabili e avalimento

- 16. Ebbene, se il contratto di avalimento genera un rapporto di collaborazione tra imprese, e se i consorzi stabili sono operatori economici provvisti di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, e si configurano come aggregazioni durevoli di soggetti che nascono da un'esigenza di cooperazione ed assistenza reciproca e che, operando come un'unica impresa, si accreditano all'esterno come soggetto distinto (Consiglio di Stato sez. V, 8.1.24, n. 266), nell'ambito del consorzio ausiliario di altro operatore economico non vi è un distinto avalimento tra consorziata e consorzio, il quale appunto si qualifica, e si dota dei mezzi necessari, grazie alle consorziate che compongono il consorzio; insomma, le singole imprese consorziate non sono soggetti terzi rispetto al consorzio ausiliario, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avalimento a cascata (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 3.9.21, n. 6212). Anche quando riveste il ruolo di ausiliario nell'ambito di un contratto di avalimento, assume il ruolo di unico interlocutore con l'amministrazione appaltante imputando direttamente a sé stesso la titolarità del contratto e la realizzazione dei lavori, per cui non sussiste l'obbligo di specifica indicazione delle imprese consorziate, le quali non assumono direttamente alcun obbligo di esecuzione delle prestazioni contrattuali. La relazione intercorrente fra Consorzio e imprese consorziate dà luogo a un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica, realizzando una peculiare forma di avalimento che poggia direttamente sul vincolo consortile; le singole imprese non sono soggetti terzi, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avalimento a cascata (cfr. la già citata sentenza di questa Sezione 3.9.21, n. 6212)

Consiglio di Stato, sez. V, 2.1.2025, n. 3

Contestuale partecipazione alla medesima gara di un consorzio e di una società consorziata

- Ai sensi dell'art. 67, c. 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, applicabile alla in esame, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, c. 2, lettera d) e 66, c. 1, lettera g), premesso che “eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante”, sono tenuti ad indicare “in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97”. Ne consegue, a contrario, che il sol fatto della contestuale partecipazione alla medesima gara di un consorzio e di una società consorziata – ove la stessa non sia stata designata dal consorzio quale esecutrice dell'appalto, come nel caso di specie – non implica alcuna ipotesi di conflitto di interesse o di collegamento sostanziale, né – per contro e di conseguenza – fa sorgere in capo alla consorziata alcun onere (o obbligo) dichiarativo circa l'appartenenza ad un consorzio. Un tale obbligo, del resto, neppure era previsto dalla lex specialis di gara.



Consiglio di Stato, sez. V, 2.1.2025, n. 3

Contestuale partecipazione alla medesima gara di un consorzio e di una società consorziata

- Unica possibilità di esclusione – in ogni caso mai automatica – è dunque quella dell'operatore economico consorziato che partecipi autonomamente alla gara ancorché “designato dal consorzio offerente” per l'esecuzione dell'offerta di quest'ultimo, ma solamente a condizione che nel caso di specie risultino “integrati i presupposti di cui all'articolo 95, c. 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97”. In ragione dell'evidente carattere eccezionale della previsione normativa – in quanto derogatorio del generale principio (di derivazione eurounitaria) del favor participationis alle gare – la stessa non può estendersi oltre le ipotesi espressamente contemplate dal legislatore. Il principio codificato nel vigente Codice dei contratti pubblici ribadisce peraltro quanto già previsto all'art. 48, c. 7 del d.lgs. n. 50/16, laddove “I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale”. In ragione del chiaro ed univoco disposto normativo, deve pertanto concludersi che, a differenza della “designazione” per l'esecuzione, la semplice partecipazione ad un consorzio stabile di per sé sola non integra un elemento indiziario dell'esistenza di un unico centro decisionale, potenzialmente idoneo a compromettere la genuinità del confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 67, c. 4 d.lgs. n. 36 del 2023.

Articolo 68.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

- 1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, c. 2, lettera e) e lettera f), **anche se non ancora costituiti**. In tal caso l'**offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici** che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e **deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza** ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, **in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.**



Articolo 68.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

- 3. I raggruppamenti temporanei **non** possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica **ai fini della presentazione di un'offerta** o di una domanda di partecipazione.
- 4. **Le stazioni appaltanti possono:**
 - a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto;
 - b) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive.



Articolo 68.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

- 5. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici **devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.**
- 6. **Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.** La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. **Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.** **In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.**
- 7. **Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto.** **La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.**



Articolo 68.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

- 8. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, **ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.**



Articolo 68.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici


- 9. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro **responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori**. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), la responsabilità solidale di cui al precedente periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. **Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al precedente periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese.** In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto.



Articolo 68.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

- 10. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici **condizioni per l'esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti**, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.
- 11. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, **abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2.** Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.
- 12. **Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate** anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (**IMPRESE COOPTATE**).



Articolo 68.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

- 13. **Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.**
- 14. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, **determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, c. 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.**
- 15. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. **La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 del presente articolo.**



Articolo 68.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

- 16. L'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.
- 17. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.
- 18. Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).



Articolo 68.


Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

- 19. In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo **l'operatore economico invitato individualmente** o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o **quale mandatario di operatori riuniti**.
- 20. Il presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le **imprese aderenti al contratto di rete**, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Cons. Stato, sez. V, 5.8.2024, n. 6967

spendita requisiti acquisiti in RTI

- ...La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che **la spendita dei pregressi servizi svolti in forma raggruppata possa avvenire solo pro-quota, riferendo cioè la stessa soltanto alla quota dei servizi effettivamente eseguita da parte di ciascuna delle imprese raggruppate, non potendo ciascuna impresa rivendicare il servizio eseguito da una delle altre, quindi spendere lo stesso per intero** (cfr., tra le altre, già Cons. Stato, IV, 22 novembre 2016, n. 4889).
- Invero, dal momento che l'importo minimo dei servizi analoghi imposto dalla legge di gara è criterio di quantificazione del requisito d'esperienza richiesto, il concorrente, per raggiungere detto ammontare – e quindi dare la prova del conseguimento del livello minimo di qualità nell'esecuzione dei servizi da appaltare – non può utilizzare le prestazioni eseguite da altri (cfr., in tale senso già Cons. Stato, V, 5 dicembre 2012, secondo cui è insostenibile l'assunto “per cui la capacità tecnica espressa sarebbe sempre invariabilmente commisurata al valore dell'intero appalto pregresso, indipendentemente dalle quote vigenti tra le componenti dell'A.T.I. appaltatrice. L'interpretazione così proposta consentire inammissibilmente a ciascun componente di un'A.T.I. di avvalersi di esperienze di cui solo in parte, in realtà, disporrebbe, per avere concorso nel relativo contratto solo, appunto, in parte”).....



Cons. Stato, sez. V, 5.8.2024, n. 6967

spendita requisiti acquisiti in RTI

- 4.2.2. In base a quanto sin qui esposto, Aurora, partecipando in forma singola alla gara, avrebbe dovuto spendere un precedente servizio analogo risultante da contratto in esecuzione del quale, in forma singola o collettiva, avesse eseguito in proprio delle prestazioni che le avessero consentito di raggiungere l'importo di fatturato minimo richiesto dall'art. 6.3 lett. e) del disciplinare di gara.
- Ha invece indicato un unico contratto dell'importo complessivo (di € 1.041.951,69) effettivamente superiore al minimo richiesto (€ 735.115,61), ma nella cui esecuzione ha svolto prestazioni per la misura del 51%, pari quindi ad € 555.531,17.
- Il dato non è contestato e comunque risulta per tabulas dall'allegato IX al verbale della seduta dell'11 luglio 2023, che riporta le fatture emesse da Aurora nell'esecuzione del contratto con il Comune di Giugliano in Campania, da computare tuttavia nella quota del 51% imputabile alla ricorrente di primo grado.
- Ne consegue la correttezza della conclusione raggiunta dal seggio di gara nel detto verbale, secondo cui “la quota afferente il servizio c.d. di punta (servizio di pulizia e affini) imputabile pro quota (in ragione del sopracitato RTC all'operatore Aurora s.r.l.) ...relativamente all'arco temporale 01/01/2021-31/08/2022 viene stimato pari a 555.531,17 euro (Allegato IX), nettamente inferiore ai 735.115,61 euro richiesti, come da prospetto riepilogativo allegato al presente verbale”....

Modifica RTI per conflitto interessi

- Al fine di risolvere una situazione di conflitto di interessi, sopravvenuta durante lo svolgimento della procedura di gara in capo ad un R.T.I., **deve ritenersi consentito al R.T.I. di riorganizzare la propria struttura interna attraverso una diversa distribuzione dei compiti e ruoli tra mandante e mandataria, con l'inversione delle rispettive qualifiche.** Ciò in applicazione dei principi espressi dall'A.P. del Consiglio di Stato che, con riferimento alla modifica soggettiva del RTI, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 da parte del mandatario o di una delle mandanti, l'ha ritenuta ammissibile non soltanto in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, come ricavabile dall'art. 48, c. 17, 18 e 19-ter, del citato D.Lgs. n. 50/16 (Consiglio di Stato, A.P., 25.1.2022, n. 2). **A giudizio della citata giurisprudenza è vietata soltanto una modifica in aumento del RTI, per il tramite dell'inserimento di un nuovo operatore non presente nella compagine originaria, mentre è certamente ammessa una modifica in diminuzione; implicitamente, e a fortiori, deve ritenersi ammessa anche una modifica soltanto strutturale interna tra le stesse imprese facenti parti del medesimo R.T.I., attraverso la quale si provveda a una diversa distribuzione di ruoli e compiti tra mandanti e mandataria,** senza la necessità che si intervenga con l'estromissione di uno degli operatori già presenti, ove non sia emersa una incompatibilità di questi che abbia carattere assoluto e risulti insuperabile. Del resto, ciò sembra ricavarsi anche dalla richiamata sentenza dell'Adunanza plenaria n. 2/2022, allorquando nella stessa si è affermato che "laddove si verifichi la predetta ipotesi di perdita dei requisiti, la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è tenuta ad interpellare il RTI e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto, onde poter riprendere la partecipazione alla gara, provveda ad assegnare un congruo termine per la predetta riorganizzazione".

Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti

Capo II – I requisiti di ordine generale

Articolo 94.

Cause di esclusione automatica

- 1. **È causa di esclusione di un operatore economico** dalla partecipazione a una procedura d'appalto la **condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:**
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al DPR 9.10.1990, n. 309, dall'art. 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;



Articolo 94.


Cause di esclusione automatica

- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4..3.2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.




Art. 94, c. 1 del d.lgs. 36/23 – Non fa riferimento alla sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti

- L'art. 94, c. 1 del d.lgs. 36/2023, che individua le cause di esclusione automatica, “a differenza del previgente art. 80 d.lgs. 50/16, non fa riferimento alla sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti, ma solo alla “condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile”. Tale disposizione, stando al suo tenore letterale, appare in sintonia con il nuovo art. 445, c. 1 bis, c.p.p., giacché esclude che la sentenza irrevocabile di patteggiamento possa avere un effetto extrapenale sfavorevole quale causa di esclusione automatica dalle gare d'appalto. Va poi considerato il combinato disposto dell'art. 95, c. 1, lett. e, e dell'art. 98, c. 3, lett. g, nonché comma 6, lett. g, d.lgs. 36/2023. La prima disposizione prevede, quale causa di esclusione non automatica, la commissione da parte dell'offerente di “un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati”, con la precisazione che “All'art. 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi”.




Art. 94, c. 1 del d.lgs. 36/23 – Non fa riferimento alla sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti

- Le altre due disposizioni, contenute appunto nell'art. 98, prevedono che costituisca grave illecito professionale la “contestata commissione” di taluno dei reati consumati o tentati di cui all'art. 94, c. 1 (cioè quegli stessi reati che, in presenza di condanna irrevocabile, costituiscono causa di esclusione automatica), da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 94, c. 3, e che costituiscano mezzi di prova adeguati di tale grave illecito professionale gli atti con i quali il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ex art. 407 bis, c. 1, c.p.p., il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p., eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, nonché “la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale”. Dunque la sentenza non irrevocabile di patteggiamento per uno dei reati di cui all'art. 94, c. 1, che colpisca uno dei soggetti di cui all'art. 94, c. 3, è mezzo di prova adeguato a dimostrare un grave illecito professionale, che è causa di esclusione non automatica



Art. 94, c. 1 del d.lgs. 36/23 – Non fa riferimento alla sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti

- In sostanza il d.lgs. 36/2023 non considera espressamente la sentenza irrevocabile di patteggiamento (per uno dei reati di cui all'art. 94, 1° comma, commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 94, 3° comma), né tra le cause di esclusione automatica né tra quelle di esclusione non automatica. Occorre chiedersi pertanto quale rilevanza abbia una tale sentenza, dovendosi ovviamente escludere che non ne abbia alcuna, poiché, se rileva la sentenza non irrevocabile di patteggiamento (che è grave illecito professionale), a fortiori deve rilevare la sentenza irrevocabile. Le alternative sono o che abbia la stessa rilevanza della sentenza non irrevocabile di patteggiamento, cioè quale grave illecito professionale, causa di esclusione non automatica, oppure che abbia la stessa rilevanza della sentenza irrevocabile di condanna, cioè quale causa di esclusione automatica.



Art. 94, c. 1 del d.lgs. 36/23 – Non fa riferimento alla sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti

- La soluzione corretta è senz'altro la prima, per una molteplicità di ragioni.
- In primo luogo, ai sensi dell'art. 10, c. 2, d.lgs. 36/2023, le cause di esclusione sono tassative, e con la seconda soluzione verrebbe invece estesa la portata delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, comma 1, comprendendovi la sentenza irrevocabile di patteggiamento, che non è prevista dal testo della disposizione.
- Inoltre, la prima soluzione evita antinomie tra la disciplina delle cause di esclusione e l'art. 445, c. 1 bis, c.p.p., quale risultante dalla riforma di cui al d.lgs. 150/2022, poiché esclude che la sentenza irrevocabile di patteggiamento abbia un automatico effetto extrapenale sfavorevole per il condannato, in conformità alla regola generale sancita per l'appunto dalla suddetta disposizione del codice di procedura penale.
- In terzo luogo, la soluzione qui accolta è coerente con la natura della sentenza di patteggiamento, che non implica ammissione di responsabilità penale, sicché la commissione di reati non viene accertata dalla sentenza con efficacia di giudicato (accertamento che costituisce il presupposto per l'operatività di una causa di esclusione automatica ex art. 94, c.1), ma resta meramente "contestata", e dunque può essere discrezionalmente apprezzata dalla stazione appaltante quale grave illecito professionale (ai sensi dell'art. 95, c 1, lett. c, nonché dell'art. 98, c. 3, lett. g, e c. 6, lett. g)

Articolo 94.

Cause di esclusione automatica

- 2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, c. 4, del codice di cui al D.Lvo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. **In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.**



Consiglio di Stato sez. V 3/12/2024 n. 9664

Gara pubblica - Esclusione per mancata iscrizione alla white list

- ...Alla luce di ciò, sono le previsioni di legge a determinare invero un'equiparazione dell'iscrizione alla cd. "white list" alla comunicazione e informazione antimafia liberatoria.
- Ne consegue che "il possesso dell'iscrizione nella c.d. white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell'operatore economico nell'apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all'art. 1, c. 53, della l. 6.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è motivo di esclusione dalla gara" (Cons. Stato, V, 27.10.2023, n. 9284; Id., 10.4.2024, n. 3266)...
- L'esclusione per mancata iscrizione alla white list è ben riconducibile infatti fra le cause stabilite dal Codice, segnatamente dal citato art. 94, c. 2, cui espressamente la legge (i.e., art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012, cit.) la equipara: si è in presenza evidentemente di un meccanismo legale che espressamente equipara la fattispecie a quella codicistica, così ben ricomprendendola fra le cause di esclusione tipiche, ammesse ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023

ANAC DELIBERA 11.9.2024 N. 407

White list, requisiti di ordine generale, eterointegrazione, servizi di ristorazione, servizi ambientali, smaltimento dei rifiuti, deposito temporaneo, subappalto

- Il requisito di iscrizione nelle white list, per gli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nel comma 53 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico di cui all' 94, c. 2, del nuovo Codice che – ancora più chiaramente rispetto al D.lgs. n. 50/2016 – stabilisce che costituisce motivo di esclusione la sussistenza (a carico dei soggetti di cui all'art. 94, c. 3) di tentativi di infiltrazione mafiosa o l'adozione di comunicazioni antimafia, a cui il legislatore ha equiparato l'iscrizione nelle white list. Tale requisito va posseduto dagli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nel comma 53 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, anche se non espressamente previsto nella legge di gara.
- La ristorazione socioassistenziale, che include anche il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti all'interno di una casa di riposo comunale o di una RSA (residenza sanitaria assistita), rientra nell'alveo dei servizi di ristorazione di cui alla lett- i-ter) del comma 1 della L. n. 190/2012. In caso di ricorso al subappalto, è, pertanto, necessario il possesso dell'iscrizione nella white list per erogare tale servizio in capo al subappaltatore.



ANAC DELIBERA 11.9.2024 N. 407


White list, requisiti di ordine generale, eterointegrazione, servizi di ristorazione, servizi ambientali, smaltimento dei rifiuti, deposito temporaneo, subappalto

- Il contrasto tra il bando di gara e il capitolato speciale, con riferimento all'ammissibilità del subappalto, va risolto in favore del bando di gara (nel caso in esame, peraltro, il bando prevedeva espressamente la prevalenza delle sue clausole rispetto agli atti di gara e richiamava la disciplina sul subappalto dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, che non contiene più limiti quantitativi al subappalto).
- Il deposito temporaneo dei rifiuti, prima della raccolta, di cui all'art. 185bis del Codice dell'Ambiente è attività estranea al perimetro della gestione dei rifiuti in senso tecnico e non rientra nell'alveo della nozione di "servizi ambientali" di cui alla lett. i-quater) del comma 1 della L. n. 190/2012, per cui non è richiesta l'iscrizione nella white list ai fini del suo espletamento. Tale iscrizione è, invece, necessaria ex lege laddove agli operatori economici competano anche l'attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti prodotti nella RSA, che rientrano nell'alveo dei servizi ambientali.

Articolo 94.

Cause di esclusione automatica


- 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.



Articolo 94.

Cause di esclusione automatica

- 4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.



Articolo 94.

Cause di esclusione automatica

- 5. Sono altresì esclusi:
- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, c. 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;



Articolo 94.

Cause di esclusione automatica

- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, **gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;**



Articolo 94.

Cause di esclusione automatica

- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 (*ndr codice crisi impresa e insolvenza*), a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;



Articolo 94.

Cause di esclusione automatica

- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.



Articolo 94.

Cause di esclusione automatica

- 6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli **obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. **Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10.** Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, **purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**



Articolo 94.

Cause di esclusione automatica

- 7. L'esclusione **non** è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando
- il reato è stato depenalizzato oppure
- quando è intervenuta la riabilitazione oppure,
- nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure
- quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure
- in caso di revoca della condanna medesima.

Parere MIT del 23.6.2025 n. 3562

Controlli sul socio di maggioranza

- **Quesito:** L'art. 94 c. 3 del D.Lgs. 36/2023 prevede che ai fini di determinare l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 tra i soggetti da sottoporre a controllo ci sia il Socio Unico e nel caso in cui il socio unico sia persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima. Premesso quanto sopra si chiede se, in vigore del D.Lgs. 36/23, gli amministratori del socio di maggioranza persona giuridica, indipendentemente dalla quota di partecipazione alla società, fosse anche il 95%, sono sottratti al controllo.
- **Risposta:** Dal combinato disposto del comma 3, lett. g) e del comma 4 dell'art. 94, D.Lgs. n. 36/23, il quale dispone che “nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima” **si ritiene che le verifiche debbano limitarsi agli amministratori della persona giuridica che sia socio unico.** Mentre per quanto concerne la disciplina antimafia, in ragione della specialità dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, la verifica si estende anche agli amministratori delle persone giuridiche che siano soci di maggioranza.

Consiglio di Stato, sez. III, 25.3.2025 n. 2464
Esclusione automatica per gravi violazioni
contributive – E' conforme alla Costituzione

- La normativa che prevede l'esclusione dall'appalto per gravi violazioni contributive, pur prevedendo conseguenze significative per gli inadempimenti, è costituzionalmente legittima poiché bilancia l'esigenza di tutela dei lavoratori, portatori di interessi di rilievo costituzionale, con meccanismi che incentivano il datore di lavoro alla regolarizzazione spontanea, garantendo così la proporzionalità e la ragionevolezza delle misure adottate

(Art. 94, c. 6 e 95, c. 2)
(Cfr. d.m. 28 settembre 2022)

ALLEGATO II.10

Violazioni gravi degli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali

Articolo 1.

- 1. **Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, c. 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis (*ndr euro 5.000,00*), del DPR 29.9.1973, n. 602. **Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.** Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 1° giugno 2015, **ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.****



Articolo 1.

- 2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si considerano mezzi di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito ~~d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente~~ dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 2.

- 1. **Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, c. 2, del codice si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:**
 - a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
 - b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
 - c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 3.

- 1. **Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, c. 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto.** Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. **In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.** Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, **ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.**

Articolo 4.

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, c. 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, c. 1 del presente allegato, **si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.**
- 2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

Articolo 95.

Cause di esclusione non automatica

- 1. **La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:**
- a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, **alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale**, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione **di conflitto di interesse** di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) sussistere una **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;



Articolo 95.

Cause di esclusione non automatica

- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che **le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso un **illecito professionale grave**, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. **All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.**



Consiglio di Stato, Sez. V, 19.12.2024, n. 10201

Ipotesi di collegamento sostanziale va, di volta in volta, desunta dalla presenza di elementi plurimi, precisi e concordanti

- Per condivisa giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione: “L’art. 2359 c.c. integra una forma di presunzione iuris tantum di collegamento tra ditte partecipanti, mentre l’ipotesi di collegamento sostanziale va, di volta in volta, desunta dalla presenza di elementi plurimi, precisi e concordanti, idonei a sorreggere in via inferenziale la valutazione in fatto circa la sussistenza in concreto di un tale collegamento tra imprese partecipanti alla gara, distorsivo delle regole di gara (Cons. di Stato n. 1091/2013); tali plurimi elementi possono essere costituiti, oltre che da intrecci personali tra gli assetti societari delle imprese, anche dalla predisposizione di buste identiche contenenti offerte, documenti redatti in modo identico, dalle certificazioni ottenute il medesimo giorno, fidejussioni rilasciate dalla medesima banca e autenticate con numero progressivo dallo stesso notaio, nonché dalla spedizione con lo stesso corriere” (C.d.S, V, 30.6.2022, n. 5438).
- In particolare, ai fini dell’esclusione da una pubblica gara, ciò che deve essere provato è soltanto l’unicità del centro decisionale, e non anche la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale. Ciò, in quanto la riconducibilità di due o più offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte (per l’inquadramento della fattispecie in esame in termini di fattispecie di mero pericolo, cfr, ex alia, C.d.S, V, 14.12.2021, n. 8340)

Articolo 95.

Cause di esclusione non automatica

- 2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga **che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate** agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. **La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.**



Parere MIMS 5/5/2023 n. 1962

- **Quesito**
- L'articolo 3 del DM 28 settembre 2022, a cui rimanda l'articolo 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, e trasfuso integralmente all'allegato II.10 articolo 3 del D.Lgs.36/2023, usa il termine "la violazione" per stabilirne la soglia oltre la quale scatta la gravità (10% valore dell'appalto e comunque non inferiore ad € 35.000,00). Il suddetto termine (scritto al singolare) **deve comunque intendersi riferito al debito complessivo dell'operatore economico nei confronti dello Stato o invece alla singola violazione contestata?**
- **Risposta**
- L'Art. 80 comma 4 del d.lgs. 50/2016 testualmente recita: " Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite... recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro". La norma prevista dalla Legge pertanto utilizza i termini al plurale, in tali casi pertanto in attuazione del criterio di gerarchia delle fonti del diritto il quale prevede che: in caso di contrasto tra fonti abilitate su di una stessa materia prevale la fonte di grado più elevato nella scala gerarchica, l'art. 3 del DM 28-9-2022, **è da ritenersi riferito al debito complessivo** in quanto la norma di rango primario (art. 80 comma 4 Dlgs 50/16) ha prevalenza sulla norma regolamentare (Art. 3 DM 28-9-22).

Articolo 95.

Cause di esclusione non automatica

- 3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:
 - a) il reato è stato depenalizzato;
 - b) è intervenuta la riabilitazione;
 - c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
 - e) la condanna è stata revocata.

Consiglio di Stato, sez. V, 24.7.2025 n. 6586

Gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate e non dichiarate

- 1. La Stazione Appaltante può legittimamente revocare l'aggiudicazione di un appalto in presenza di gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate. La valutazione di gravità di tali violazioni rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, la quale può fondare il proprio giudizio sull'entità dell'importo in base ai criteri indicati dal D.M. 28.9.2022. La legittimità non è compromessa dal fatto che il soggetto colpito dalle irregolarità fiscali sia mandante del raggruppamento.
- 2. La presentazione di istanze di definizione agevolata dei debiti fiscali ai sensi di norme entrate in vigore successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte non incide sulla valutazione di inaffidabilità dell'operatore economico basata sulla situazione debitoria preesistente e non può sanare ex post la carenza dei requisiti dichiarati.
- 3. La dichiarazione resa dall'operatore economico del DGUE di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, pur in presenza di contestazioni fiscali non definitivamente accertate, può essere considerata dalla stazione appaltante come elemento aggiuntivo che aggrava la situazione di irregolarità fiscale. Tale omissione dichiarativa, seppur ancillare rispetto alla gravità delle violazioni fiscali stesse, può incidere sulla valutazione di affidabilità e moralità dell'operatore economico, giustificando la revoca dell'aggiudicazione.

Articolo 96. Disciplina dell'esclusione

- 1. Salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, **le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto**, qualora risulti che questi **si trovi**, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, **in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95**.
- 2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6 (*ndr violazioni gravi imposte definitivamente accertate*), e all'articolo 95, a eccezione del comma 2 (*ndr violazioni gravi imposte non definitivamente accertate*), non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.



Articolo 96. Disciplina dell'esclusione

- 3. Se la causa di esclusione si è verificata **prima della presentazione dell'offerta**, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:
 - a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
 - b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.
- 4. Se la causa di esclusione si è verificata **successivamente alla presentazione dell'offerta**, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.
- 5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.



Articolo 96. Disciplina dell'esclusione

- 6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, **può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto.** A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. **Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.**



Articolo 96. Disciplina dell'esclusione

- 7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, **la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto**:
 - a) in **perpetuo**, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - b) per un periodo **pari a 7 anni** nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) per un periodo **pari a 5 anni** nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.



Articolo 96. Disciplina dell'esclusione

- 9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a 7 e 5 anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.



Articolo 96. Disciplina dell'esclusione

- 10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:
- a) **per 3 anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, c. 1, lettera a);** (*ndr gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro*)
- b) **per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, c. 1, lettere b), c) e d);** (*ndr situazione di conflitto di interesse, distorsione della concorrenza, offerte imputabili ad un unico centro decisionale*)
- c) **nel caso di cui all'articolo 95, c. 1, lettera e),** (*ndr illecito professionale grave*) **salvo che ricorra la condotta di cui al c. 3, lettera b), dell'articolo 98, per 3 anni decorrenti rispettivamente:**
 - 1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407bis, c. 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;
 - 2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
 - 3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.



Articolo 96. Disciplina dell'esclusione

- **11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.**
- 12. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. **Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.**
- **13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lvo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.**



Articolo 96. Disciplina dell'esclusione

- 14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi dei precedenti articoli 94 e 95, **ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale**. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.
- 15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese **con dolo, o colpa grave** tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, c. 5, lettera e), per un periodo **fino a 2 anni**, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Consiglio di Stato, sez. III, 27.5.2025 n. 4601


- Può essere ritenuta insufficiente una misura di self-cleaning consistente nella rimozione dall'incarico di amministratore delegato di un soggetto condannato penalmente, qualora tale soggetto mantenga una posizione apicale all'interno della compagine sociale (quale quella di procuratore con rappresentanza), anche se privato di poteri specifici in materia di contratti pubblici

Requisiti generali – Esclusione per carenza dei requisiti -
Potere di riesame della stazione appaltante

- 1. L'art. 96 d.lgs. 36/2023 è funzionale a chiarire che la fase di ammissione (e/o regolarizzazione e/o esclusione) si estende per tutta la durata della procedura, a nulla rilevando che nelle more si sia proceduto alla apertura delle buste contenenti l'offerta economica, venendo la procedura definita soltanto con l'aggiudicazione”
- 2. Laddove si conclude con l'ammissione, il concorrente può partecipare alle successive fasi della procedura, fermo restando che la stazione appaltante può comunque escludere in seguito il concorrente ove dovessero emergere circostanze idonee a giustificare l'esclusione. Ciò in quanto l'atto di accertamento dei requisiti – come atto ad esito provvisorio e quindi instabile – può sempre essere modificato dalla stazione appaltante nel corso della procedura mediante un distinto atto amministrativo.

Articolo 97. Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, c. 2, 3, 4, 5 e 6 (*ndr self cleaning*), il raggruppamento **NON** è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:
 - a) in sede di presentazione dell'offerta:
 - 1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - 2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
 - b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.



Articolo 97.


Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti

- 2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, **il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.** Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico viene escluso con decisione motivata.
- 3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai **consorzi stabili** limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Tar Campania-Napoli, Sez. I, 4.10.2024, n. 5211

Nell'introdurre la nozione di “sostituzione”, ammette la modifica del raggruppamento anche in via “aggiuntiva”-


- L'art. 63, paragrafo 1, c. 2 della Direttiva CEE 24/2014 dispone che l'Amministrazione aggiudicatrice:
 - “impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione”;
 - “può imporre o essere obbligata dallo Stato membro ad imporre che l'operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione”.
- Con la legge n. 78/2022, di delega per la riforma del codice dei contratti pubblici, il Parlamento ha demandato al Governo il compito di adottare, col nuovo codice, il menzionato art. 63, paragrafo 1, c. 2, della Direttiva 24/2014 e di uniformarsi all'interpretazione che di essa è stata resa dalla Corte di Giustizia, Sezione IX, 3.6.2021, in causa C-210/20. La Corte aveva chiarito che: “osta a una normativa nazionale in forza della quale l'Amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un'impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all'esistenza di condanne penale passate in giudicato, senza poter imporre o quanto meno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto”.



Tar Campania-Napoli, Sez. I, 4.10.2024, n. 5211

Nell'introdurre la nozione di “sostituzione”, ammette la modifica del raggruppamento anche in via “aggiuntiva”-

- Su queste premesse, l'art. 97, c. 2, d.lgs 36/2023 statuisce che: “... se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli art. 94 e 95 .., il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata”.
- Anche la relazione illustrativa rammenta, per l'appunto, che l'art. 97 del codice intende attuare la previsione contenuta nel menzionato art. 63 della Direttiva UE n. 24/2014, alla luce dell'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia.
- Per questo aspetto, dunque, l'art. 97 conferma ed amplia la disciplina già individuabile nel precedente codice degli appalti, il d. lgs 50/2016.
- Da un lato, infatti, l'art. 97 d.lgs 36/2023 conferma gli orientamenti ai quali era pervenuta la giurisprudenza formatasi nella vigenza del precedente codice, laddove, in materia di “estromissione”, ammette la modifica del raggruppamento cosiddetto “per riduzione”.
- Dall'altro, l'art. 97 d.lgs 36/2023 amplia le possibilità di modifica dei concorrenti a struttura plurisoggettiva, laddove, nell'introdurre la nozione di “sostituzione”, ammette la modifica del raggruppamento anche in via “aggiuntiva”. Il legislatore ha consentito ai raggruppamenti, afflitti da vicende inerenti uno dei suoi componenti per condotte ai primi non imputabili e sulle quali non hanno potere di controllo, di prevedere, oltre alla misura dell'estromissione, anche quella della sostituzione.



Tar Campania-Napoli, Sez. I, 4.10.2024, n. 5211

Nell'introdurre la nozione di “sostituzione”, ammette la modifica del raggruppamento anche in via “aggiuntiva”-

- L'art. 97 supera pertanto le restrizioni presenti all'art. 48, c.17 e 18, d.lgs. 50/2016, prevedendo due possibili misure volte a superare il vizio pendente a carico di uno dei partecipanti al RTI.
- La prima misura è l'estromissione, con conseguente riduzione soggettiva dell'ATI e ridistribuzione interna tra i superstiti dei compiti.
- La seconda misura è la sostituzione. Con tutta evidenza questa interviene nel caso in cui, in conseguenza dell'estromissione di uno dei componenti, vengano meno i requisiti di partecipazione. Per ovviare a simile inconveniente, l'operatore economico può provvedere a sostituire il partecipante del raggruppamento allo scopo di mantenere i requisiti, senza alterare la divisione dei compiti e fermo rimanendo il rispetto del principio di non modificabilità dell'offerta.
- Si osserva al riguardo che l'espressione utilizzata dall'art. 97 d.lgs. 36/2023 è identica a quella che si rinviene, con riguardo all'avvalimento, nell'art. 104, laddove si parla di “sostituzione”, ossia il subentro di un nuovo soggetto in conseguenza della fuoriuscita di quello precedente.




Tar Campania-Napoli, Sez. I, 4.10.2024, n. 5211

Nell'introdurre la nozione di “sostituzione”, ammette la modifica del raggruppamento anche in via “aggiuntiva”-

- Il legislatore ha quindi spostato l'attenzione dal soggetto, il partecipante, all'oggetto della gara: in base al principio della par condicio, l'offerta già presentata non può in alcun modo subire modifiche rispetto al contenuto prospettato all'atto della domanda, mentre è consentito la modifica soggettiva, a condizione del rispetto dei requisiti di qualificazione.
- Si registra sul punto un deciso orientamento della più recente giurisprudenza, in particolare:
 - – TAR Sicilia, Palermo sez. III, 22.1.2024, n. 218 secondo cui, ai sensi del citato art. 97 d.lgs. 36/23, è ammessa la sostituzione di una consorziata designata, priva di un requisito generale di partecipazione, con altra consorziata;
 - – TAR Campania, Salerno, sez. I, 28.2.2024, n. 541 riguardo alla possibilità di sostituire il progettista già designato.

Consiglio di Stato sez. V 2/8/2024 n. 6944

- L'art. 97 del d.lgs. n. 36/23 ammette i(..) a certe condizioni, che il raggruppamento possa sostituire o estromettere i propri componenti, nella prospettiva comunque dell'unitarietà e dell'immodificabilità dell'offerta (è "fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata", così il comma 2).
- In tal modo l'art. 97 del d.lgs. n. 36/23 (così come il self cleaning di cui all'art. 96 del d.lgs. n. 36/23) istituisce una modalità di superamento della regola generale, dettata dall'art. 96 c. 1 del d. lgs. n. 36/23, in base alla quale "le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95".
- L'art. 97 è volto all'attuazione dell'art. 63 par. 1 c. 2 della direttiva n. 2014/24/UE, in base al quale l'Amministrazione:
- - "impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione";
- - "può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l'operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione".



Consiglio di Stato sez. V 2/8/2024 n. 6944

- La Grande Sezione ha richiamato l'art. 63 par. 1 della direttiva n. 2014/24/UE, laddove richiama l'istituto della sostituzione, con riferimento a un raggruppamento, nel decidere un caso di “esclusione da qualsiasi procedura di aggiudicazione di appalti pubblici nei confronti di tutti i membri di tale raggruppamento” (Cgue, Grande sezione, 7.9.2021, C-927/2019, su cui infra).
- Richiamata la disciplina eurounitaria di riferimento, il comma 1 dell'art. 97 del d.lgs. n. 36/23 (che ne costituisce l'attuazione) prevede che “il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:
- a) in sede di presentazione dell'offerta:
 - 1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - 2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
- b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta”.




Consiglio di Stato sez. V 2/8/2024 n. 6944

- Il successivo comma 2 dispone che “se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata”. Le misure prese sono valutate dalla stazione appaltante e “se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto” mentre “Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata” (sempre il comma 2).
- Pertanto nel caso, come quello di specie, in cui la causa escludente si verifichi “prima della presentazione dell'offerta”, e risulti quindi integrata la fattispecie di cui alla lett. a del comma 1 dell'art. 97 del d.lgs. n. 36/23, il raggruppamento è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell'offerta, la causa escludente e il soggetto che ne è interessato (n. 1) e a comprovare le misure adottate ai sensi del comma 2, cioè l'estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata, o l'impossibilità di adottarle prima della presentazione dell'offerta (n. 2).


Articolo 98. Illecito professionale grave

- 1. L'illecito professionale grave **rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente**, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).
- 2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, c. 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono **TUTTE** le seguenti condizioni:
 - a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
 - b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
 - c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.



Articolo 98. Illecito professionale grave

- 3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di **almeno uno dei seguenti elementi**:
- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso **grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori**;




Articolo 98. Illecito professionale grave

- e) condotta dell'operatore economico che abbia **violato il divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di **taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94**;



Articolo 98. Illecito professionale grave

- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di **taluno dei seguenti reati consumati:**
 - 1) abusivo esercizio di una professione;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16.3.1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10.3.2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) reati urbanistici di cui all'articolo 44, c. 1 lettere b) e c) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, **con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;**
 - 5) reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.



Articolo 98. Illecito professionale grave

- 4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- 5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.




Articolo 98. Illecito professionale grave

- 6. **Costituiscono mezzi di prova adeguati**, in relazione al comma 3:
- a) **quanto alla lettera a)**, i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi da Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore;
- b) **quanto alla lettera b)**, la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c) **quanto alla lettera c)**, l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d) **quanto alla lettera d)**, la emissione di provvedimenti giurisdizionali **anche non definitivi**;
- e) **quanto alla lettera e)**, l'accertamento definitivo della violazione;
- f) **quanto alla lettera f)**, gli elementi ivi indicati;



Articolo 98. Illecito professionale grave

- g) **quanto alla lettera g)**, gli atti di cui all'articolo 407bis, c. 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- h) **quanto alla lettera h)**, la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.



Articolo 98. Illecito professionale grave

- 7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.
- 8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

Consiglio di Stato, sez. V, 27.6.2025 n. 5589


Obbligo dichiarativo dell'operatore economico – Rilevanza delle annotazioni ANAC

- 1. In tema di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'operatore economico ha l'obbligo di dichiarare ogni episodio della propria vita professionale astrattamente rilevante ai fini dell'esclusione, anche se risalente nel tempo o oggetto di contenzioso pendente. Non è configurabile in capo all'impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, dovendo la dichiarazione essere onnicomprensiva al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare l'effettiva rilevanza di tali episodi sull'integrità professionale dell'operatore economico. Tale principio, elaborato sotto la vigenza del precedente codice, è pienamente valido anche ai sensi del D.Lgs. n. 36/23, alla luce dei principi di fiducia e buona fede.
- 2. La valutazione della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per la rottura del vincolo fiduciario con l'operatore economico, ai fini dell'esclusione dalla procedura di gara per grave illecito professionale, è connotata da ampia discrezionalità. Il sindacato giurisdizionale su tale valutazione è limitato alla verifica della logica e coerenza del ragionamento seguito dall'amministrazione, senza potersi sostituire ad essa nelle valutazioni ad essa riservate, a maggior ragione quando le stesse presentano fisiologici margini di opinabilità ma non appaiono né erranee né illogiche.

Parere MIT 23.6.2025, n. 3621


Gravi illeciti professionali art. 98 c. 3 lettere g) e h)

- **Quesito:** All'art. 98 c. 3, le lett. g) e h) stabiliscono "L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al COMMA 1 DEL MEDESIMO ARTICOLO 94; h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: (..) 3) (...) I DELITTI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTICOLI 2621 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE (...)" All'art. 94 c. 1, la lettera c) è riferita a "FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2621 E 2622 DEL CODICE CIVILE" Il c. 6 dell'art. 98 tra i mezzi di prova adeguati per valutare l'illecito professionale indica, per la lett. g) il rinvio a giudizio o il decreto penale che dispone il giudizio, per la lett. h) la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelati reali o personali. **Si chiede quindi quale sia la differenza tra le due fattispecie dell'art. 98 c. 3 lett. g) e lett. h) punto 3), sopra riportate.** Si chiede inoltre, qualora un operatore economico dichiari la presenza di una contestata commissione di reato di cui all'art. 2621 e/o 2622 C.C., quali sono gli elementi rilevanti per inquadrare il grave illecito nella lett. g) piuttosto che nella lett. h) ai fini della relativa valutazione



Gravi illeciti professionali art. 98 c. 3 lettere g) e h)

- **Risposta:** La differenza tra le due fattispecie dell'art. 98, c. 3, lettere g) e h) del Codice degli Appalti riguarda il grado di accertamento del reato e la sua rilevanza ai fini della valutazione dell'illecito professionale. **Lettera g):** si riferisce alla contestata commissione di reati da parte dell'operatore economico o dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3. In questo caso, il reato è stato contestato, ma non necessariamente accertato con una sentenza definitiva. Tra i mezzi di prova adeguati rientrano il rinvio a giudizio o il decreto penale che dispone il giudizio.
- **Lettera h):** riguarda la contestata o accertata commissione di determinati reati. Qui si includono situazioni in cui vi è una sentenza di condanna definitiva, un decreto penale di condanna irrevocabile, una condanna non definitiva, oppure provvedimenti cautelari reali o personali. In sostanza, questa fattispecie ha un livello di accertamento più avanzato rispetto alla lettera g).



Parere MIT 23.6.2025, n. 3621

Gravi illeciti professionali art. 98 c. 3 lettere g) e h)

- Gli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile riguardano il reato di false comunicazioni sociali (falso in bilancio).
- Se un operatore economico dichiara la presenza di una contestata commissione di reato ai sensi degli articoli 2621 e/o 2622 del Codice Civile, la distinzione tra le due lettere dipende dagli elementi probatori disponibili. **Per stabilire se un operatore economico debba essere inquadrato nella lettera g) o h), occorre valutare:**
 - se il reato è solo contestato (senza una condanna definitiva) con un rinvio a giudizio o un decreto penale che dispone il giudizio, l'illecito rientra nella lettera g);
 - se invece vi è una condanna definitiva o un provvedimento cautelare l'illecito rientra nella lettera h).
- In pratica, **la distinzione si basa sul grado di certezza giuridica del reato e questa distinzione è fondamentale per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico nell'ambito degli appalti pubblici.**

TAR Calabria Catanzaro sez. II 8/4/2025 n. 659

- L'art. 98, c. 6, lett. c), laddove prevede che il grave illecito professionale, nella figura consistente in carenze dell'operatore nell'esecuzione di un contratto, vada provato richiamando l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno, contiene l'ulteriore richiamo ad "altre conseguenze comparabili". Si tratta di una clausola aperta nella misura in cui, da una parte, non esclude che la prova delle gravi carenze nell'esecuzione di un contratto possano risiedere in conseguenze ulteriori rispetto alla risoluzione o alla condanna al risarcimento del danno; dall'altra parte rimette all'interprete la concreta individuazione di quali siano le conseguenze comparabili. Con l'ulteriore conseguenza che la stazione appaltante deve indicare tali conseguenze, affinché sia soddisfatto il disposto dell'art. 98, c. 8, d.lgs. n. 36/23, mentre il giudice amministrativo, in considerazione dell'ampia discrezionalità attribuita all'amministrazione in ordine al giudizio di integrità dell'operatore economico, può censurare tale motivazione esclusivamente laddove le circostanze richiamate siano del tutto slegate da un rapporto di consequenzialità con le vicende del precedente contratto, secondo l'id quod plerumque accidit. La ratio della clausola aperta è, in definitiva, di far sì che l'amministrazione, nel motivare in proposito, non sia libera di indicare fatti pretestuosi, perché privi di attinenza con l'esecuzione di un precedente contratto, ma al contempo non sia vincolata a considerare esclusivamente i casi di risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno.

TAR Campania-Salerno, Sez. II, 12.2.2025, n. 295

- 1. L'art. 95, c. 1, lett. e) D.Lgs.n. 36/23 **richiede che il grave illecito professionale del soggetto, come tassativamente declinato all'art. 98 del Codice, abbia reso dubbia la sua integrità o affidabilità.** L'art. 98, c. 3, lett. b) D.Lgs.n.36/23 detta le condizioni perché si possa configurare il grave illecito professionale (c. 2), ossia: l'integrazione della fattispecie tassativamente delineata dal c. 3; l'idoneità a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'operatore economico; la sussistenza di mezzi di prova adeguati (c. 6).
- In riferimento ai mezzi di prova per la fattispecie sub c.3, lett. b (ossia quella attinente alla falsità informativa ovvero alla reticenza, come assunto dalla parte ricorrente), il co. 6, lett. b) specifica che è necessaria "la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente".
- Dal predetto quadro normativo, **si evince che il contegno informativo, per essere rilevante, ossia per integrare il grave illecito professionale suscettibile di essere apprezzato dalla stazione appaltante (giammai trattandosi peraltro di sanzione espulsiva automatica), deve essere tale da mettere in dubbio l'affidabilità (ovvero la capacità professionale del soggetto e quindi l'attitudine a realizzare correttamente la commessa) e/o l'integrità (la sua attitudine alla probità ed al rispetto delle regole).** Anche il panorama giurisprudenziale, formatosi nell'ambito del precedente Codice, conferma la linea interpretativa sopra rappresentata (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 5.5.2020, n.2850; Consiglio di Stato, 3.9.2018, n.5142).



TAR Campania-Salerno, Sez. II, 12.2.2025, n. 295

2. La disposizione normativa di cui all'art. 98, c. 3, lett. b), se da una parte consente di orientare e indirizzare la valutazione dell'amministrazione attraverso la tipizzazione di fattispecie e mezzi di prova, non vale al contempo a eliderne la natura e il portato discrezionale; **in tale prospettiva, pur con le dovute innovazioni e modifiche suesposte, resta ferma, nell'impianto del nuovo Codice dei contratti, la discrezionalità della valutazione dell'amministrazione in ordine all'integrazione dell'illecito professionale** (cfr. al riguardo, per la giurisprudenza maturata in relazione al previgente codice, inter multis, Cons. Stato, V, 16.11.2023, n. 9854; 1.8.2023, n. 7452; 3.8.2023, n. 7492; 10.11.2022, n. 9877; 24.3.2022, n. 2154; 15.12.2021, n. 8360; CGA, 11.10.2021, n. 842; Cons. Stato, III, 7.12.2020, n. 7730; Id., V, 12.4.2019, n. 2407; 6.4.2020, n. 2260; 12.3.2020, n. 1762).



TAR Campania-Salerno, Sez. II, 12.2.2025, n. 295

11. La ricostruzione ermeneutica sopra tratteggiata è avvalorata dalla considerazione che il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023, pone tra i principi fondanti il rapporto contrattuale con la P.A. quello della fiducia, che nella specie è minato alla radice dall'esistenza di gravi ipotesi delittuose. Invero, il giudizio in ordine alla valutazione discrezionale sull'affidabilità dell'operatore economico operata dalla stazione appaltante va necessariamente condotto nell'ottica dei principi cardine del nuovo Codice dei contratti, primo fra tutti il principio-guida della fiducia. Le fattispecie, pur tassative, di esclusione non automatica – tra le quali, come visto, rientra quella all'esame, in quanto afferente alla clausola generale di cui alla prima delle ipotesi codificate nell'art. 98, c. 3, lett. b) – non possono che essere interpretate alla stregua dell'art. 2 del nuovo Codice, per il quale l'esercizio del potere, nel settore dei contratti pubblici, si fonda sul “principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione e degli operatori economici”, in una concezione (necessariamente) bilaterale del rapporto fra P.A. e privati. È proprio al fondamentale principio ermeneutico della fiducia che, in subiecta materia, la relazione procedimentale deve essere informata, dovendosi al contempo riconoscere la preminente autonomia decisionale dell'ente appaltante nell'esercizio del potere di esclusione dell'operatore economico che si sia rivelato inaffidabile

Consiglio di Stato, Sez. V, 25.10.2024, n. 8529

- 1. Ai sensi dell'art. 95, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 «La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti. [...] e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi». Il successivo art. 98, c. 2, d.lgs. n. 36/23 prevede che: «L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, c. 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
 - b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
 - c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6».
- Il successivo comma 3 prevede che «L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: [...] c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale»



Consiglio di Stato, Sez. V, 25.10.2024, n. 8529

- Aggiunge il comma 6 che «Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: [...] c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili».
- Se ne ricava un sistema composito che ben ricomprende, ai fini della valutazione dell'integrità e affidabilità dell'operatore, la sua condotta pregressa nell'ambito di altri affidamenti, e che individua in via tipica nella «intervenuta risoluzione per inadempimento» uno dei mezzi di prova dell'illecito professionale, in relazione alla fattispecie delle «significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione», che, appunto, ne abbiano «causato la risoluzione per inadempimento» (art. 98, c. 3, lett. c), cit.).
- Il che, se consente di orientare e indirizzare la valutazione dell'amministrazione attraverso la tipizzazione di fattispecie e mezzi di prova, non vale al contempo a eliderne la natura e il portato discrezionale: lo stesso art. 98, c. 4, d.lgs. n. 36/23, nel richiamare la valutazione di gravità rimessa alla stazione appaltante, indica dei parametri (la valutazione «tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa») il cui concreto apprezzamento spetta esclusivamente alla stessa amministrazione, chiamata a esprimere un giudizio di “gravità” e conseguente incidenza sulla “affidabilità e integrità dell'operatore” (art. 98, c. 2, lett. a) e b)), su cui è perciò richiesta apposita, specifica motivazione (art. 98, c. 8, d.lgs. n. 36/23).




Consiglio di Stato, Sez. V, 25.10.2024, n. 8529

- In tale prospettiva, pur con le dovute innovazioni e modifiche suesposte, resta ferma nell'impianto del nuovo Codice dei contratti la discrezionalità della valutazione dell'amministrazione in ordine all'integrazione dell'illecito professionale (cfr. al riguardo, per la giurisprudenza maturata in relazione al previgente Codice, inter multis, Cons. Stato, V, 16.11.2023, n. 9854; 1.8.2023, n. 7452; 3.8.2023, n. 7492; 10.11.2022, n. 9877; 24.3.2022, n. 2154; 15.12.2021, n. 8360; CGA, 11.10.2021, n. 842; Cons. Stato, III, 7.12.2020, n. 7730; cfr. anche Id., Ad plen., 28.8.2020, n. 16, che, nell'esaminare il profilo insieme con quello inerente alle falsità od omissioni dichiarative, pone in risalto come detta valutazione sia volta in particolare ad apprezzare "se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità"; Id., V, 12.4.2019, n. 2407; 6.4.2020, n. 2260; 12.3.2020, n. 1762).
- Nel caso di specie, alla luce di quanto suesposto, la valutazione d'inaffidabilità complessivamente espressa dall'amministrazione non può ritenersi irragionevole o illogica nel quadro degli spazi di discrezionalità rimessi alla stessa amministrazione. (Rif.: Art. 95, c. 1, lettera e), 98, c. 2 e 6 del d.lgs. 36/2023)



Consiglio di Stato, Sez. V, 25.10.2024, n. 8529

- 2. Né rileva ancora, in senso opposto, il solo fatto che la risoluzione formi oggetto di contestazione giudiziale: al di là dei rilievi sull'inammissibilità della relativa domanda davanti al giudice civile sollevati dall'amministrazione, è sufficiente richiamare al riguardo l'orientamento per cui "da un lato, [...] non occorre un giudicato sulla vicenda addebitata al concorrente per poterne trarre ragioni d'inaffidabilità o non integrità giustificanti la sua esclusione; dall'altro – al contempo – [...] l'amministrazione è investita d'un autonomo e distinto apprezzamento in funzione dell'adozione dei provvedimenti d'ammissione ed esclusione dalla gara" (Cons. Stato, V, 8.1.2021, n. 307, che si richiama anche alla pertinente CGUE, 19.6.2019, causa C-41/18). Il che trova del resto conferma nella disciplina di cui all'art. 98, c. 7, d.lgs. n. 36/23, a tenore del quale «l'eventuale impugnazione [dei provvedimenti di cui al comma 6, inclusa la risoluzione per inadempimento] è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente», di guisa che la contestazione giudiziale dell'atto pregiudizievole è valutata dall'amministrazione (come qui avvenuto, nei sensi suindicati, in termini non manifestamente irragionevoli), senza condurre ex se ad alcun risultato predefinito. (Rif.: Art. 98, c. 7 del d.lgs. 36/23)



Consiglio di Stato, Sez. V, 25.10.2024, n. 8529

- 3. Nella fattispecie, non rileva “il tempo intercorso dall’illecito professionale confluito nella risoluzione, considerato che il provvedimento d’esclusione non risulta posteriore al triennio di efficacia della causa escludente, secondo il regime generale (su cui cfr. l’art. 96, comma 10, lett. c), e comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023), né alla luce di quanto suesposto vi sono elementi per ritenere rilevante il decorso del tempo alla luce del parametro all’uopo previsto dell’art. 98, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023 (in base al quale la valutazione tiene conto, tra l’altro, «del tempo trascorso dalla violazione») a fronte della (consapevole e non manifestamente irragionevole) valutazione espressa dalla stazione appaltante”. (Rif.: Articoli 96, c. 10, lettera c), c. 11, 98, c. 4 del d.lgs. 36/23)



Consiglio di Stato, Sez. V, 25.10.2024, n. 8529

- 4. L'integrazione dell'illecito professionale grave, ai sensi dei suddetti artt. 95, c. 1, lett. e) e 98 d.lgs. n. 36/23 prescinde dall'iscrizione del precedente pregiudizio nel casellario Anac, derivando piuttosto dalla sussistenza degli elementi previsti dalle suddette disposizioni, confluenti in un giudizio di inaffidabilità espresso dalla stazione appaltante. Dal canto suo, l'iscrizione a casellario Anac ha a tali fini funzione di semplice pubblicità notizia (cfr., in generale, Cons. Stato, V, 1.9.2023, n. 8131), e come tale non incide di per sé sull'integrazione dell'illecito professionale, né tanto meno costituisce un vincolo per l'esclusione dell'operatore (cfr. diversamente, in altri ambiti, l'art. 94, c. 5, lett. e) ed f), d.lgs. n. 36/23, e connesso art. 222, c. 10, d.lgs. n. 36/23) (Rif.: Articoli 94, c. 5, lettere e) e f) e 95, c. 1, lettera e) e f), del d.lgs. 36/23)

Carichi pendenti: quando va acquisito il certificato

- **Quesito:** Con il nuovo codice degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023) è stata espressamente introdotta la richiesta del certificato del casellario dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 95, c. 1, lett. e), dell'art. 98, c. 3, lett. g) ed h) del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 27 del DPR 14.11.2002, n. 313. A questo proposito si chiede quanto segue: La richiesta del certificato dei carichi pendenti va fatta sempre, oppure solo in caso di fondato dubbio (per esempio: articoli di giornale, notizie sul web, segnalazioni, ecc...) e/o se indicato dall'operatore economico nel DGUE?
- **Risposta:** In generale si rileva che, **relativamente ai controlli delle situazioni che non determinano automaticamente l'esclusione dalla gara, è rimessa alla stazione appaltante la valutazione di procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi pendenti, le cui risultanze saranno eventualmente riprese nella motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione.** Al riguardo si rimanda alla delibera ANAC n. 262 del 20.6.2023 e ai relativi allegati. Relativamente alle fattispecie di cui alle norme citate nel quesito, si rileva che laddove l'operatore economico nei documenti di gara dichiara la pendenza di un processo in corso afferente alle stesse, oppure in ogni caso qualora ricorrano fondati elementi, la stazione appaltante dovrà procedere alla richiesta del certificato dei carichi pendenti nel luogo dove è pendente la situazione, anche ai fini della motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione.

LIBRO II - DELL'APPALTO
PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE

Titolo IV - I requisiti di partecipazione e
la selezione dei partecipanti

Capo III – Gli altri requisiti di
partecipazione alla gara

Articolo 99. Verifica del possesso dei requisiti

- 1. La stazione appaltante verifica l'assenza di CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICHE di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
- 2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103..
- 3. **Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione**, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 99. Verifica del possesso dei requisiti

- 3-bis. In caso di **malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico** o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, **previa acquisizione** di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28.12.2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. **Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.** Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Articolo 100. Requisiti di ordine speciale

- 1. Sono requisiti di ordine speciale:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria;
 - c) le capacità tecniche e professionali.
- 2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione **proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.**



Articolo 100. Requisiti di ordine speciale

- 3. Per le procedure di aggiudicazione di **APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE** le stazioni appaltanti richiedono **l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui **all'allegato II.11**. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari europei che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~



Consiglio di Stato, Sez. III, 16.4.2025, n. 3282
Codici Ateco- Non rivestono finalità certificative
dell'attività svolta in concreto dall'impresa

- Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, i codici Ateco, non rivestono finalità certificative dell'attività svolta in concreto dall'impresa, di tal che essi non rilevano ai fini dell'attribuzione del requisito sostanziale d'idoneità professionale, richiesto dal bando ai fini dell'ammissione alle pubbliche gare, avendo finalità essenzialmente statistiche (Consiglio di Stato, Sez. V, 17.1.2023, n. 564)

(art. 100)

(*Cfr. Allegato XI direttiva 2014/24/UE*)

ALLEGATO II.11

Registri professionali o commerciali per
operatori economici di altri Stati membri

ALLEGATO II.11

Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri

- I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:
- - per il Belgio, «Registre du Commerce»/«Handelsregister» e, per gli appalti di servizi, «Ordres professionnels/Beroepsorden»,
- - per la Bulgaria, ««Търговски регистър»,
- - per la Repubblica ceca, «obchodni' rejstøik»,
- - per la Danimarca, «Erhvervsstyrelsen»,
- - per la Germania, «Handelsregister», «Handwerksrolle», e, per gli appalti di servizi «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der
- Berufskammern der Länder»,
- - per l'Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,
- - per l'Irlanda, un operatore economico puo' essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che - l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui e' stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,



ALLEGATO II.11

Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri

- - per la Grecia, «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — ΜΕΕΠ» del ministero dell'ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) per gli appalti di lavori; «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο» e «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού» per gli appalti di forniture; per gli appalti di servizi, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I, il registro professionale «Μητρώο Μελετητών» nonché «Μητρώο Γραφείων Μελετών»,
- - per la Spagna, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado» per appalti di lavori e di servizi e, per appalti di forniture, «Registro Mercantil» o, nel caso di persone non registrate, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione,
- - per la Francia, «Registre du commerce e des societes» e «Repertoire des metiers»,



ALLEGATO II.11

Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri

- - per la Croatia, «Sudski registar» e «Obrtni registar» o, per determinate attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,
- - per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»; per appalti di forniture e di servizi, anche il «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato» o, oltre ai registri già menzionati, il «Consiglio nazionale degli ordini professionali» per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l'«Albo nazionale dei gestori ambientali» oltre ai registri già menzionati,
- - per Cipro, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del «Council for the Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors», conformemente alla Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors Law per appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore o il prestatore di servizi può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies e Official Receiver» o, altrimenti, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui e' stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare,
- - per la Lettonia, «Uzņēmumu reģistrs» («Registro delle imprese»),
- - per la Lituania, «Juridinių asmenų registras»,
- - per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,



ALLEGATO II.11

Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri

- - per l'Ungheria, «Cegnyilvantartas», «egyeni vallalkozok jegyzői nyilvantartasa», e, per appalti di servizi, taluni «szakmai kamarak nyilvantartasa» o, nel caso di alcune attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,
- - per Malta, l'operatore economico ottiene il suo «numru ta' registrazzjoni tat- Taxxa tal-Valur Miġjud (VAT) u n- numru tal-licenzja ta' kummerc», e, in caso di partenariati o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall'autorità maltese dei servizi finanziari,
- - per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
- - per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
- - per la Polonia,
- - per il Portogallo, «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI) per appalti di lavori; «Registo Nacional das Pessoas Colectivas», per appalti di forniture e di servizi,
- - per la Romania, «Registrul Comerțului»,
- - per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»,
- - per la Slovacchia, «Obchodný register»,
- - per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
- - per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren».



Articolo 100. Requisiti di ordine speciale

- 4. Per le procedure di aggiudicazione di **APPALTI DI LAVORI** di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in **categorie di opere generali e categorie di opere specializzate**. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta **condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione** di cui al presente articolo **nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto**. ~~In sede di prima applicazione del codice l'allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~



Articolo 100. Requisiti di ordine speciale

- 5. Per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione gli operatori economici devono:
- a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività, prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione;
- b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di qualificazione;
- c) essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.



Articolo 100. Requisiti di ordine speciale

- 6. L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.
- 7. Fino alla emanazione del ~~regolamento di cui al sesto periodo del comma 4~~, regolamento di cui all'art. 226-bis, c. 1, lettera b) il periodo di attività documentabile è quello relativo ai 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di 5 anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.



Articolo 100. Requisiti di ordine speciale

- 8. Con il ~~regolamento di cui al sesto periodo del comma 4~~ regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) sono in ogni caso disciplinati:
- a) la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l'operatore economico richieda la conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validità dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva;
- b) i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico;
- c) le modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 67, c. 1, sulla base del criterio del cumulo nonché i criteri di imputazione di cui all'art. 67, comma 6;
- d) le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione;
- e) le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione;
- f) il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti;
- g) i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.



Articolo 100. Requisiti di ordine speciale

- 9. **Relativamente agli organismi di attestazione**, con il ~~regolamento di cui al sesto periodo del comma 4~~ regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) **sono in ogni caso disciplinati**:
 - a) i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di qualificazione degli operatori economici nonché la procedura per ottenere l'autorizzazione;
 - b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le violazioni commesse dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di informazioni e di atti loro rivolte dall'ANAC nell'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del contraddittorio;
 - c) le modalità dell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'ANAC;
 - d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione della documentazione in capo agli organismi di attestazione;
 - e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo agli organismi di attestazione.



Articolo 100. Requisiti di ordine speciale

- 10. Con il ~~regolamento di cui al sesto periodo del comma 4~~ regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), **è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture.** Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.



Articolo 100. Requisiti di ordine speciale

- 11. Fino alla data di entrata in vigore del ~~regolamento di cui al sesto periodo del comma 4~~ regolamento di cui all'art. 226-bis, comma 1, lettera b), **per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture**, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale **REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA** un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, ~~maturato nel triennio precedente~~ **maturato nei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni precedenti** a quello di **indizione** della **procedura**. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale **REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE** di aver eseguito nel ~~precedente triennio~~ **negli ultimi 10 anni** dalla **data di indizione** della procedura di gara **contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati**.



Requisiti speciali – Fatturato specifico – Prova con documenti diversi da quelli indicati dalla Stazione Appaltante – Ammissibilità

- L'elencazione dei mezzi di prova previsti nel disciplinare per dimostrare il possesso del requisito del fatturato specifico ha carattere esemplificativo e non tassativo, potendo l'operatore economico dimostrare il requisito anche mediante altra documentazione idonea

T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 30.7.2024, n. 1602

- Orbene, per “data dell’indizione della gara” deve intendersi la data di pubblicazione del bando, non potendosi aver riguardo, come invece preteso dalla stazione appaltante, alla determina n. 244 del 19/9/23, considerato che il citato provvedimento riveste, in coerenza con il nomen iuris utilizzato, natura di determina a contrarre (atto endoprocedimentale che esaurisce i propri effetti nell'ambito interno all'amministrazione, con il quale si persegue lo scopo fondamentale di assumere i connessi impegni di spesa in conformità alle regole che presidiano la corretta gestione delle risorse finanziarie degli enti pubblici), con la quale l'amministrazione si è limitata a determinarsi nel senso di “indire una gara d'appalto per l'affidamento del servizio”, senza tuttavia concretamente indirla; tanto anche considerato che “tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge” (art. 83, c. 1, d.lgs. n. 36/2023).
- Si osserva inoltre che, mentre in relazione ai requisiti di capacità economico finanziaria il triennio va riferito alla nozione di “esercizio” (inteso come periodo amministrativo di durata ordinariamente annuale, coincidente con l'anno solare), nel caso del requisito della capacità tecnica e professionale “il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente alla data di pubblicazione del bando” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6.5.2014, n. 2306; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22.12.2021, n. 1925).

Articolo 100. Requisiti di ordine speciale

- 12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.
- 13. Gli organismi di cui al comma 4 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.

TAR Campania, Salerno, Sez. I, 24.6.2025, n. 1174


Periodo requisiti

- E' illegittima la clausola del bando di gara che, in violazione del principio di massima partecipazione e del disposto normativo, **limiti ad un solo triennio il periodo di riferimento per la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale**. Ai sensi dell'art. 100, c. 11, del d.lgs. n. 36/23, la stazione appaltante può richiedere agli operatori economici di aver eseguito contratti analoghi negli ultimi 10 anni, sicché la riduzione di tale più ampio arco temporale legale risulta irragionevole e sproporzionata, limitando indebitamente la concorrenza.

Parere MIT 23.6.25 n. 3633

Valore dell'appalto e requisiti di partecipazione

- **Quesito:** Nell'ipotesi di appalto per lavori di manutenzione a canone per il periodo di un anno, posto che l'art. 120, c. 10, consente alle stazioni appaltanti di inserire negli atti di gara l'opzione di proroga contrattuale e che, a norma dell'art. 14, per la determinazione del valore complessivo dell'appalto si deve tenere conto del valore di tali opzioni, **si chiede se, analogamente, per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione debba considerarsi il valore complessivo dell'appalto comprensivo del valore della proroga ovvero si debba tenere conto solo del valore del contratto posto a base d'asta** (valore riferito ad una sola annualità).



Parere MIT 23.6.25 n. 3633

Valore dell'appalto e requisiti di partecipazione

- **Risposta:** Ai sensi dell'art. 14, per il calcolo del valore complessivo dell'appalto bisogna considerare tutte le forme di opzioni e rinnovi, così come i premi o i pagamenti a favore dei partecipanti, quando previsti. Pertanto, se negli atti di gara è prevista espressamente l'opzione di proroga, anche questa va inclusa nel valore dell'appalto. L'art. 100 del Codice dei Contratti disciplina i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Esso non fornisce un'indicazione univoca su quale valore considerare (base d'asta o valore complessivo con opzioni) ma richiama implicitamente la necessità di proporzionalità tra oggetto dell'appalto e requisiti richiesti. **Pertanto, quando il valore dell'appalto include opzioni o proroghe previste ab origine nella documentazione di gara, anche i requisiti di capacità devono proporzionarsi al valore complessivo stimato, perché:** – riflettono la dimensione economica e tecnica dell'impegno richiesto all'operatore economico; – una proroga anche se "pro futuro" fa parte della prestazione oggetto di affidamento, se prevista nei documenti di gara. Per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione deve considerarsi il valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell'opzione di proroga, se tale proroga è esplicitamente prevista nella documentazione di gara. **In caso contrario (cioè in assenza di clausola di proroga), il riferimento rimane il valore annuale effettivo della manutenzione.** Si tenga in considerazione la previsione, per le lavorazioni, di cui all'art. 100 c. 4 e la soglia ivi prevista.

TAR Campania-Napoli, sez. I, 16.1.2025, n. 429

Art. 100, c. 12 va interpretato come riferito, esclusivamente, ai macro-requisiti di cui al co.1 dell'art.100

- Deve ritenersi – come di recente affermato (Cons. Stato, Sez. IV, 1/2/2024, n. 1048; T.A.R. Roma, sez. II, 2/12/2024, n. 21577) – maggiormente aderente alla ratio legis e all'affermazione di principio contenuta al c. 3 dell'art. 10, che il c. 12 dell'art.100 (a tenore del quale “Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti dal presente articolo”) **vada interpretato come riferito, esclusivamente, ai macro-requisiti di cui al co.1 dell'art.100, con esclusione, quindi, della (sola) possibilità di prevedere requisiti speciali diversi da quelli di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

Articolo 101. Soccorso istruttorio

- 1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, **la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni per:**
 - a) **INTEGRARE** di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, **con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;**



Articolo 101. Soccorso istruttorio

- b) **SANARE** ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.



Articolo 101. Soccorso istruttorio

- 2. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è **escluso dalla procedura di gara**.
- 3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a 5 giorni e superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
- 4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Consiglio di Stato, sez. VII, 20.6.2025 n. 5392

Errore materiale nella compilazione del DGUE – Obbligo di attivazione da parte della Stazione Appaltante

- La stazione appaltante ha il dovere di attivare il soccorso istruttorio qualora un operatore economico abbia compilato il DGUE in modo irregolare o incompleto, a causa di un probabile errore materiale. Tale errore è da ritenersi probabile quando la dichiarazione resa (ad es. la risposta negativa alla richiesta di confermare di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni) appaia oggettivamente equivoca, tenuto conto di circostanze quali la complessità del quesito e l'assenza delle informazioni integrative che sarebbero state richieste in caso di dichiarazione volontariamente negativa. L'istituto del soccorso istruttorio è dunque doveroso per consentire la rettifica di un errore che, altrimenti, condurrebbe all'esclusione per una mera irregolarità formale, in contrasto con la logica sostanzialistica che informa la disciplina degli appalti pubblici

Consiglio di Stato sez. V 23/5/2025 n. 4526

Soccorso istruttorio - Limiti

- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per porre rimedio ad errori contenuti nell'offerta perché sarebbe altrimenti alterato il principio della par condicio tra i concorrenti (ex multis, Cons. Stato, n. 1671/2020; id. n. 5751/2019). Tale impostazione ermeneutica condivisa dalla giurisprudenza espressa con riferimento al d.lgs. n. 50/16, rimane confermata anche nella disciplina del soccorso istruttorio delineata dal d.lgs. n. 36/23, che, a differenza del previgente Codice, vi dedica una autonoma e più articolata disposizione (art. 101 cit.) amplificandone l'ambito, la portata e le funzioni.
- Riguardo alla disciplina del soccorso istruttorio, nel caso di omissioni o irregolarità nella documentazione di gara, l'art. 101 del d.lgs. n. 36/23 stabilisce che il mancato possesso dei requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il suddetto principio di diritto è condiviso dalla giurisprudenza di questa Sezione del Consiglio di Stato, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, che ha precisato: 'deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell'offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti'. Ed invero, 'si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengono alla allegazione dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente appartenenti all'operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell'offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione delle prestazioni messe a gara)' (Cons. Stato, n. 7870/2023; id. n. 8214/2024). In sostanza, non è consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità (Cons. Stato, n. 1540/2021). Ciò in quanto, nell'ambito del settore dell'evidenza pubblica, non può essere in alcun modo pregiudicato il principio della par condicio fra i concorrenti (Cons. Stato, n. 1372/2024)

Consiglio di Stato, sez. V, 11.3.2025 n. 1985
Esclusione per mancato rispetto del termine di soccorso
istruttorio e per violazione della lex specialis

- L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara, senza necessità di ulteriori chiarimenti da parte dell'amministrazione. Il soccorso istruttorio non può trasformarsi in un meccanismo dilatorio della procedura di gara, specialmente quando la mancata regolarizzazione riguardi elementi chiaramente richiesti dalla lex specialis.

Consiglio di Stato, sez. V, 3.2.2025, n. 804

Errore materiale – Potere di rettifica

- L'errore materiale deve essere agevolmente individuabile e riconoscibile da chiunque. Il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui la volontà negoziale sia stata comunque espressa nell'offerta. La rettifica d'ufficio è possibile esclusivamente in presenza di un errore manifesto e immediatamente percepibile. Per essere riconoscibile, tale errore deve risultare ex actis, ossia ricavabile dai soli atti prodotti in sede di gara, senza poter essere eterointegrabile sulla base di elementi non direttamente attinenti alla procedura stessa. Non è esigibile, da parte della stazione appaltante, né uno sforzo di ricostruzione logica dell'offerta esteso a una pluralità di atti, né un compito di immedesimazione soggettiva dell'interprete nella prospettiva dell'operatore economico.

TAR Lazio-Roma, Sez. II, 9.1.2025, n. 397

Soccorso procedimentale per offerta tecnica

- il Consiglio di Stato con la sentenza del 31/7/2024, n. 6875 ha affermato che, **qualora la formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) sia ritenuta “ambigua” o non meglio specificata, la stazione appaltante deve – fare- ricorso al c.d. “SOCCORSO PROCEDIMENTALE” il quale si applica proprio per chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta tecnica e di quella economica.** 17. Secondo tale orientamento giurisprudenziale, **si tratterebbe di un’ipotesi di soccorso istruttorio in senso stretto (art. 101, D. Lgs 36/23, c. 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica.** (..) Il Collegio ritiene che **la stazione appaltante abbia, dunque, errato nell’interpretare l’offerta tecnica della ricorrente senza rilevare quantomeno la sua ambiguità e consentire alla stessa, attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio, di chiarire la portata degli impegni assunti in relazione alle aperture straordinarie.** (...) Invero, anche a voler ammettere l’ambiguità della formulazione utilizzata nella relazione tecnica illustrativa, ciò avrebbe dovuto formare oggetto di una richiesta di chiarimenti senza che una simile operazione potesse comportare una eventuale correzione o integrazione dell’offerta stessa e la violazione della par condicio tra i concorrenti

TAR Campania – Napoli, sez. VII, 31.10.2024 n. 5830

- Il soccorso istruttorio **non è applicabile per sanare carenze relative alla documentazione dell'offerta tecnica o economica.** È consentito per integrare documentazione già prodotta in gara, ma non per completare o aggiungere contenuti essenziali dell'offerta, il cui mancato adempimento comporta automaticamente l'esclusione per violazione del principio di par condicio tra i concorrenti. **Non è quindi ammesso il soccorso istruttorio nel caso di omessa presentazione del piano di riassorbimento, in quanto elemento essenziale dell'offerta a norma dell'art. 102 c. 2 del Codice del 2023.**

Consiglio di Stato, sez. V, 28.6.2024, n. 5712

- nell'ambito del settore dell'evidenza pubblica, i principi del favor participationis e del risultato non possono confliggere in modo ingiustificato con il principio della par condicio fra i concorrenti.
- 6.6. La giurisprudenza di questo Consiglio è da sempre ferma nel ritenere che «si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (...), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell'offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione delle prestazioni messe a gara)» (Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870)

TAR Lazio Roma sez. II bis 17/6/2024 n. 12303

non è possibile la modifica offerta tecnica

- Inaccoglibile (...) risulta la richiesta di parte ricorrente avente ad oggetto l'attivazione, da parte della stazione appaltante, del soccorso procedimentale previsto dall'art. 101 comma 3 d. lgs. n. 36/23, al fine di “meglio illustrare l'offerta formulata” (...).
- Infatti, **l'art. 101 c. 3 d.lgs. n. 36/23**, stabilisce che “la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica”.
- **La disposizione in esame distingue nettamente tra chiarimenti sul contenuto dell'offerta tecnica e modifica dell'offerta stessa, quest'ultima da ritenersi inammissibile.**



TAR Lazio Roma sez. II bis 17/6/2024 n. 12303


non è possibile la modifica offerta tecnica

- Quanto richiesto dalla ricorrente non rientra nell'ambito dei chiarimenti, in quanto l'offerta tecnica da essa presentata non presenta aspetti oscuri o meritevoli di approfondimento; in realtà, attraverso la “specificazione dell'offerta tecnica”, invocata nell'atto introduttivo, la ricorrente mira ad ovviare agli inconvenienti del limite dimensionale che la stessa ha ritenuto di osservare il che è inammissibile in quanto tale “specificazione” finirebbe per comportare necessariamente un'integrazione sostanziale dell'offerta, come comprovato dal fatto che la ricorrente si aspetta, attraverso tale istituto, di conseguire un punteggio maggiore di quello già ottenuto.

Consiglio di Stato sez. V 4/6/2024 n. 4984

soccorso istruttorio garanzia provvisoria


- Secondo quanto già ritenuto da questa Sezione nel citato precedente (21.8.2023 n. 7870) è possibile distinguere tra:
- a) **soccorso integrativo o completo** (comma 1, lettera a) dell'art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall'art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico);
- b) **soccorso sanante** (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall'art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);



Consiglio di Stato sez. V 4/6/2024 n. 4984

soccorso istruttorio garanzia provvisoria


- c) **soccorso istruttorio in senso stretto** (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica;
- d) **soccorso correttivo** (comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi –rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva – prescinde dall'iniziativa e dall'impulso della stazione appaltante o dell'ente concedente(sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell'anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica.



Consiglio di Stato sez. V 4/6/2024 n. 4984

soccorso istruttorio garanzia provvisoria

- La norma del nuovo codice inoltre si cura di precisare (offrendo, con ciò, espressa soluzione positiva a talune ipotesi controverse) che sono soccorribili (purché, in tal caso, documentabili con atti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte): a) la mancata presentazione della garanzia provvisoria; b) l'omessa allegazione del contratto di avvalimento; c) la carenza dell'impegno al conferimento, per i concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento costituendo, del mandato collettivo speciale.
- 17.1. L'ipotesi sub a), che rileva nella presente fattispecie, è peraltro riconducibile ad un orientamento giurisprudenziale formatosi nel vigore del d.lgs. n. 50/16, già indicato dal primo giudice, secondo il quale **l'operatore economico è legittimato a rimanere in gara nel caso in cui la cauzione provvisoria presentata in sanatoria o la dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia definitiva siano riferibili a data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, pena la violazione della par condicio tra tutti i concorrenti, realizzata nel caso in cui venga ad uno di essi consentita la presentazione di una cauzione provvisoria o di una dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia definitiva formatasi in data successiva a tale momento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26.1.2021, n. 804, 16.1.2020, n. 399 e 4.12.2019, n. 8296).**



Consiglio di Stato sez. V 4/6/2024 n. 4984

soccorso istruttorio garanzia provvisoria

- 17.2. Peraltro anche l'Anac, con la delibera 28 luglio 2021, citata nella nota di avvio del soccorso istruttorio, **si era pronunciata nel senso dell'esperimento del soccorso istruttorio in ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria, purché la cauzione prodotta sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data, onde scongiurare la violazione del principio di par condicio (cfr. Anac, delib. n. 298 del 1 aprile 2020; n. 372 del 17 aprile 2019 e n. 339 del 28 marzo 2018).**

Articolo 102.

Impegni dell'operatore economico

- 1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti **le stazioni appaltanti**, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, **RICHIEDONO** agli **operatori economici di assumere i seguenti impegni**:
 - a) garantire la **stabilità occupazionale del personale impiegato**;
 - b) garantire **l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore**, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - c) garantire **le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate**.



Articolo 102.

Impegni dell'operatore economico

- 2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico **INDICA** nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, **solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.**

TAR Campania – Napoli, sez. VII, 31.10.2024 n. 5830

- L'art. 102 del D.lgs. 36/2023 richiede che i concorrenti indichino nell'offerta le modalità per adempiere agli impegni di stabilità occupazionale, applicazione del CCNL e inclusione lavorativa; **tali modalità devono essere presentate pena l'esclusione, poiché costituiscono parte integrante dell'offerta**

TAR PUGLIA, LECCE, I 6.6.2024, N. 750


Obbligo dichiarazione ex art. 102

- ...Parte ricorrente, con un solo ed articolato motivo di gravame, si duole dell'illegittimità dell'esclusione disposta in suo danno nella misura in cui la Provincia di Lecce ha erroneamente ritenuto non resa la dichiarazione d'impegno prevista dal bando di gara e, comunque, dall'art. 102 del D.lgs, 31 marzo 2023, n. 36.
- Le ampie e pregevoli argomentazioni sollevate dalla ricorrente, ad avviso del Collegio, non sono condivisibili.
- Il bando di gara ha previsto, la necessità di produrre, a pena di esclusione, idonea documentazione attestante le specifiche modalità con cui i partecipanti alla gara intendessero adempiere agli impegni di cui all'art. 102, comma 1 del D.lgs n. 36 del 2023.
- Parte ricorrente, da quanto in atti, per nessuna delle tre categorie previste, ha prodotto quanto richiesto....
- In conclusione **il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto**; assorbite le restanti questioni...

Articolo 103.

Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo

- ~~1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:~~
- 1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'art. 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:
- ~~a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico; in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto; in alternativa, la stazione appaltante può richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando;~~
- a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto;



Articolo 103.

Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante
importo

- b) **per verificare la capacità professionale** per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.

Articolo 104. Avvalimento

- 1. L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara **dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali** per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in **forma scritta a pena di nullità** con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento **è normalmente oneroso**, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e **può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti**.
- 2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un **requisito necessario alla partecipazione** a una procedura di aggiudicazione di un appalto di **lavori di importo pari o superiore a euro 150.000**, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.



TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 14.3.2025 n. 503


Avvalimento fatturato specifico

- Il requisito del fatturato specifico, ai sensi dell'art. 100, c. 11, d.lgs. 36/23, è qualificato come tecnico-professionale e non economico-finanziario. Tuttavia, tale qualificazione non implica automaticamente che il relativo avvalimento debba seguire le regole dell'avvalimento tecnico-operativo. Infatti:
 - - Il fatturato specifico attesta un'esperienza già maturata, senza comportare la necessità di mettere a disposizione mezzi e risorse per l'esecuzione futura del contratto.
 - - A differenza dell'avvalimento operativo, non è logico né proporzionato richiedere l'indicazione dettagliata delle risorse e dei mezzi impiegati per generare il fatturato.
 - - La normativa non esclude l'avvalimento del fatturato specifico, che deve essere valutato con strumenti adeguati alla sua natura.
 - - In assenza di una espressa previsione della lex specialis, non è richiesta un'indicazione analitica delle strutture e risorse utilizzate per maturare il fatturato prestato.
 - - Il principio del favor participationis (art. 3 d.lgs. 36/2023) impone un'interpretazione che non limiti indebitamente la partecipazione degli operatori economici.
- **Pertanto, il fatturato specifico, pur essendo qualificato come requisito tecnico-professionale, non può essere equiparato rigidamente ai requisiti di capacità tecnico-operativa ai fini dell'avvalimento, con conseguenti oneri probatori eccessivi.**

TAR Lazio Roma, sez. II-bis, 10.3.2025 n. 4997

Avvalimento di garanzia - Non possesso requisiti di idoneità professionale dell'ausiliaria

- 1. L'avvalimento di garanzia non è previsto dall'art. 104 del Codice del 2023, ma questo permane, ed è ammesso, per effetto delle direttive europee. <<Ai fini che qui interessano, viene in considerazione l'avvalimento di garanzia che, benchè non previsto dall'art. 104 del vigente codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), rinviene il proprio fondamento normativo nella Direttiva appalti n. 2014/24/UE (di cui anche il D.lgs. n. 36/2023 è attuativo), sotto la voce di "contratto di affidamento" (TAR Genova, n. 462/2024). Pertanto, la possibilità dell'operatore economico di porre in essere un avvalimento di garanzia o, più precisamente, un affidamento sulle capacità di altri soggetti per acquisire alcuni requisiti economico-finanziari non posseduti, è tuttora ammessa in forza dell'applicazione diretta delle suddette disposizioni autoesecutive. Pertanto, ben può essere invocata, nel caso di specie, la distinzione elaborata dalla giurisprudenza amministrativa sotto la vigenza del precedente art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 tra: a) avvalimento "tecnico-operativo", finalizzato a mettere a disposizione i requisiti tecnico-organizzativi, per il quale è necessaria l'indicazione specifica delle dotazioni tecniche, strumentali e delle risorse umane prestate; b) avvalimento di "garanzia", finalizzato a mettere a disposizione la capacità economico-finanziaria dell'impresa ausiliaria, senza necessità di messa a disposizione (e, quindi, di specifica indicazione) delle risorse tecniche, strumentali ed umane, in quanto logicamente configurabili solo per l'avvalimento operativo>>



TAR Lazio Roma, sez. II-bis, 10.3.2025 n. 4997

Avvalimento di garanzia - Non possesso requisiti di idoneità professionale dell'ausiliaria

- 2. L'avvalimento di garanzia è finalizzato a garantire la solidità economica del concorrente e, non avendo effetti rispetto all'esecuzione del contratto se non in termini di responsabilità patrimoniale, non presuppone il possesso dei requisiti di idoneità professionale da parte del concorrente. “In primo luogo, le norme appena richiamate, essendo esse espressamente riferite all'avvalimento tecnico-operativo, non possono essere estese, sulla base dell'argomento letterale, all'avvalimento di garanzia, come detto non disciplinato dall'art. 104 D.Lgs. 36/23 (e a differenza del precedente art. 89 D.Lgs. 50/2016). In secondo luogo, assolvendo l'impresa ausiliaria al solo scopo di garantire la stabilità economica dell'impresa ausiliata, alla prima non può essere richiesto, essendo essa estranea alla materiale esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, alcuna idoneità professionale di tal fatta. Del resto, come chiarito dal C.d.S. (sent. nn. 3822/2021, 2527/2018), presupposto imprescindibile per il contratto di avvalimento è solo quello che sia il concorrente, sia l'impresa ausiliaria posseggano i requisiti di carattere generale richiesti dal codice per poter validamente contrarre con la pubblica amministrazione; pertanto entrambi i soggetti devono depositare idonea documentazione a dimostrazione della propria regolarità morale, fiscale e contributiva. Con la conseguenza per la quale la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine speciale, sub specie di idoneità professionale, da parte dell'impresa ausiliaria, trova applicazione unicamente in riferimento all'avvalimento tecnico – operativo e non anche a quello di garanzia. Del resto, l'idoneità professionale – che deve essere distinta dalla capacità tecnico-professionale (attenendo quest'ultima alla titolarità di un requisito abilitativo comprovato dall'iscrizione negli appositi albi professionali) – consiste nell'esperienza concreta dell'operatore economico e nulla ha a che vedere con la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, espressa mediante avvalimento di garanzia”

TAR LIGURIA, SEZ. I 25.6.24, N. 462

Avvalimento di garanzia

- ... La giurisprudenza elaborata sotto la vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici D.lgs n. 50/2016 ha distinto **due tipologie di avvalimento** riconducibili all'art. 89 del citato Codice:
 - – **quello “tecnico-operativo”** finalizzato a mettere a disposizione i requisiti tecnico organizzativi, per il quale è necessaria l'indicazione specifica delle dotazioni tecniche, strumentali e delle risorse umane prestate;
 - – **quello “di garanzia”** finalizzato a mettere a disposizione la capacità economico finanziaria dell'impresa ausiliaria, senza necessità di messa a disposizione (e, quindi, di specifica indicazione) delle risorse tecniche, strumentali ed umane, in quanto logicamente configurabili solo per l'avvalimento operativo.



TAR LIGURIA, SEZ. I 25.6.24, N. 462

Avvalimento di garanzia

- Invero l'art. 104 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 contempla una definizione più ristretta dell'avvalimento che non comprende più la tipologia "di garanzia".
- Il primo comma, infatti, configura l'operazione negoziale dell'avvalimento come obbligo da parte dell'impresa ausiliaria di mettere a disposizione del concorrente le "dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali" precisando poi che deve essere prevista "l'indicazione specifica delle risorse messe a disposizione".
- Tale formulazione è chiaramente riferita al solo avvalimento tecnico-operativo, non consentendo più di ricondurvi (come avvenuto per l'art. 89 del precedente Codice) quello di garanzia nel quale l'impresa ausiliaria non presta dotazioni o risorse ma, al pari di un garante, si obbliga a rendere disponibile la propria capacità economico-finanziaria al fine di integrare quella dell'ausiliata per far fronte alle obbligazioni assunte, oltre a rispondere in solido in caso di inadempimento.



TAR LIGURIA, SEZ. I 25.6.24, N. 462

Avvalimento di garanzia

- Nel senso che l'art. 104 del nuovo Codice non sia applicabile all'avvalimento di garanzia è stato rilevato anche dalla recente giurisprudenza secondo cui “3.5. ... l'art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023, che definisce l'avvalimento come “il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto”, **risulta tagliato in relazione al cd. “avvalimento operativo”, non in relazione all'avvalimento di garanzia, ove per consolidata giurisprudenza non è necessaria la concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche**” (T.A.R. Veneto, sez. I, 10.6.2024, n. 1389; cfr. anche T.A.R. Lombardia-Brescia, sez. I, Ord. 23.5.2024, n. 166).
- L'espunzione dell'avvalimento di garanzia dall'art. 104 del nuovo Codice non ne comporta, tuttavia, l'inapplicabilità, atteso che la Direttiva appalti n. 2014/24/UE (di cui anche il D.lgs. n. 36/2023 è attuativo) **prevede lo strumento equipollente del contratto di “affidamento”**.



TAR LIGURIA, SEZ. I 25.6.24, N. 462

Avvalimento di garanzia

- Tale Direttiva, infatti, ha stabilito:
- – all'art. 58, comma 3, che “Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere in particolare che gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo [cd. fatturato GENERICO, n.d.e.], compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto” [cd. fatturato SPECIFICO, n.d.e.];



TAR LIGURIA, SEZ. I 25.6.24, N. 462

Avvalimento di garanzia

- all'art. 63 (“Affidamento sulle capacità di altri soggetti”) che: “Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. [...] Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno assunto da detti soggetti a tal fine. [...] Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.”.



TAR LIGURIA, SEZ. I 25.6.24, N. 462

Avvalimento di garanzia

- Pertanto **la possibilità di porre in essere un avvalimento di garanzia** o, più precisamente, un affidamento sulle capacità di altri soggetti per acquisire alcuni requisiti economico-finanziari non posseduti dall'operatore economico, **è tuttora ammessa in forza dell'applicazione diretta delle suddette disposizioni autoesecutive, quantomeno negli appalti sopra-soglia** come quello oggetto del presente giudizio.

Articolo 104. Avvalimento

- 3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, c. 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, **i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria.** Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.



Articolo 104. Avvalimento

- 4. L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA ~~e dall'ANAC~~. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
 - c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.



Articolo 104. Avvalimento

- 5. L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, c. 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, **per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea**, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.
- 6. La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro on line, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. **La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.**



Articolo 104. Avvalimento

- 7. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria **sono responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- 8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, **salvo quanto previsto dal comma 3.**



Articolo 104. Avvalimento

- 9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. **A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.** Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'art. 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante **trasmette all'Autorità** tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
- 10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Articolo 104. Avvalimento

- 11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, **le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente** o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
- ~~• 12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.~~
- 12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, **salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.**

Avvalimento – Subappalto necessario – Presupposti –
Distinzione tra requisiti di esperienza e requisiti soggettivi
di abilitazione

- L'obbligo per l'impresa ausiliaria di eseguire direttamente le prestazioni oggetto del contratto, e quindi l'applicazione della disciplina del c.d. "subappalto necessario", è circoscritto dall'art. 104, c. 3, del d.lgs. n. 36/23 alle sole ipotesi in cui l'avvalimento abbia ad oggetto il possesso di un'autorizzazione, di un titolo abilitativo, di studio o professionale, ossia requisiti strettamente soggettivi indispensabili per l'esecuzione. Risulta pertanto illegittima la clausola della lex specialis che estenda tale obbligo al caso in cui l'operatore economico ricorra all'avvalimento per soddisfare un requisito di mera capacità tecnica e professionale, quale la pregressa esperienza in servizi analoghi, qualora l'impresa concorrente possieda in proprio tutti i titoli abilitativi necessari per l'espletamento del servizio.

TAR Campania Salerno, sez. II, 29.5.2025 n. 1011

Contenuto contratto avvalimento

- La norma di cui all'art. 104, c. 11 D.lgs. 36/23, essendo di carattere eccezionale e limitativa del favor participationis, deve essere interpretata in modo restrittivo. **La stazione appaltante, nell'esercitare la facoltà di limitare l'avvalimento per "taluni compiti essenziali", ha l'onere di indicare specificamente nella lex specialis le attività riservate all'aggiudicatario in via esclusiva, motivandone l'essenzialità derivante dalla loro particolare rilevanza qualitativa o quantitativa, a pena di illegittimità della clausola limitativa.**
- Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/23) **non richiede più, a pena di nullità del contratto di avvalimento, la necessaria specificazione delle risorse e delle dotazioni tecniche messe a disposizione, a differenza del previgente art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. La validità del contratto tecnico-operativo è comunque salva se l'oggetto, pur non puntualmente determinato, risulta determinabile "per relationem" sulla base del complesso delle risorse aziendali che valsero all'ausiliaria l'ottenimento del requisito prestato, in ossequio al principio del risultato e all'art. 1346 c.c.**

TAR Lazio-Roma, sez. II, 2.7.25 n. 12991

Avvalimento premiale-Ammissibilità dell'avvalimento per la certificazione sulla parità di genere-caso RTI

- 1. La previsione, nella lex specialis di gara, **che l'attribuzione del punteggio premiale per il possesso della certificazione sulla parità di genere sia condizionata al possesso di tale certificazione da parte di tutte le imprese componenti una formazione plurisoggettiva (es. RTI), non è irragionevole né oscura.** Tale scelta rientra nella discrezionalità della pubblica amministrazione nella fissazione dei criteri di aggiudicazione e mira a dare piena attuazione alla finalità pubblica e sociale della certificazione, assicurando che l'intera formazione dimostri sensibilità verso la parità effettiva di genere.
- 2. La certificazione sulla parità di genere, ai sensi dell'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 e della prassi UNI/PdR 125:2022, **deve essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità specificamente accreditato in tale ambito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.** L'accreditamento opera per ambiti specifici, e la mancanza di un accreditamento specifico per la norma UNI/PdR 125:2022 rende la certificazione non valida ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, a prescindere dal richiamo esplicito del DM 29.4.2022 nella lex specialis, poiché tale decreto è attuativo di una norma primaria già richiamata



TAR Lazio-Roma, sez. II, 2.7.25 n. 12991

Avvalimento premiale-Ammissibilità dell'avvalimento per la certificazione sulla parità di genere-caso RTI

- 3. La possibilità di sostituzione dell'impresa ausiliaria, prevista dall'art. 104, c. 6, del D.Lgs. n. 36/2023, è applicabile esclusivamente nell'ambito dell'avvalimento "qualificante" (per il possesso di requisiti di partecipazione o generali), e non nell'avvalimento "premiale" (per il miglioramento dell'offerta). Ammettere la sostituzione nell'avvalimento premiale violerebbe i principi di par condicio, autoresponsabilità e divieto di modifica postuma dell'offerta, consentendo una sanatoria dell'irregolarità dell'offerta originaria. La sostituzione è giustificata dal principio di proporzionalità solo quando il concorrente non dispone di mezzi per verificare adeguatamente la correttezza della dichiarazione resa dall'ausiliaria in merito a requisiti di accesso.
- 4. E' ammissibile il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la certificazione sulla parità di genere (cd. avvalimento premiale), in quanto tale certificazione è assimilabile alla certificazione di qualità, essendo una certificazione di processo che attesta il rispetto di politiche e pratiche aziendali. L'avvalimento, in questi casi, non deve risolversi in un espediente meramente cartolare, ma deve comportare un'effettiva e pertinente messa a disposizione di risorse dell'ausiliaria a beneficio dell'ausiliata.



TAR Lazio-Roma, sez. II, 2.7.25 n. 12991

Avvalimento premiale-Ammissibilità dell'avvalimento per la certificazione sulla parità di genere-caso RTI

- 5. Ai fini della validità di un contratto di avvalimento relativo a certificazioni di processo (come la certificazione di parità di genere), **è sufficiente che l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione, risorse, politiche, prassi, personale, servizi, tecniche, beni materiali ed immateriali che le hanno consentito di acquisire la certificazione. Non è richiesta una specificazione analitica e dettagliata di ogni singola risorsa, purché la dichiarazione sia oggettivamente idonea a soddisfare i presupposti dell'avvalimento di certificazione di qualità**

Consiglio di Stato sez. VI 18/6/2025 n. 5345

Avvalimento premiale certificato parità di genere

- L'istituto dell'avvalimento, anche nella sua versione "premiale", è ammissibile in relazione alla certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006. Questo poiché tale certificazione, attestando l'adozione di un sistema di gestione conforme a una prassi specifica (UNI/PdR 125:2022) e relativa all'organizzazione e ai processi aziendali, **costituisce un attributo del compendio aziendale oggettivamente esportabile da un'impresa all'altra.** Il principio è rafforzato dalla finalità pro-concorrenziale dell'avvalimento e dalla mancanza di un'espressa previsione legislativa che ne vieti l'applicazione per tale tipo di certificazione, a differenza dei requisiti generali o di altri casi specifici espressamente limitati.



Consiglio di Stato sez. VI 18/6/2025 n. 5345

Avvalimento premiale certificato parità di genere

- Il contratto di avvalimento è nullo per indeterminatezza dell'oggetto qualora non rechi l'indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dall'operatore economico, come prescritto dall'art. 104, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023. Tale requisito di specificità è particolarmente stringente per l'avvalimento "premiale" di una certificazione di qualità come quella sulla parità di genere, per evitare un avvalimento meramente cartolare. È necessario che il contratto individui concretamente le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi e i piani aziendali, espressione del know-how specifico attestato dalla certificazione, affinché l'operazione non sia solo formale ma persegua effettivamente l'obiettivo di promuovere l'inclusione e l'equità di genere nel settore delle commesse pubbliche, in linea con il principio del risultato del nuovo Codice dei Contratti Pubblici

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 6.6.2025 n. 513

Avvalimento certificazione parità di genere

- Va osservato che la possibilità di ricorrere all'avvalimento premiale per la dimostrazione del possesso delle quattro certificazioni d'impresa era espressamente prevista dal disciplinare di gara. Tale previsione non è stata impugnata dalla ricorrente principale, la quale, pertanto, non è legittimata a dolersi della circostanza che, a suo dire, i contratti di avvalimento non sarebbero idonei a trasferire alle imprese ausiliate qualità soggettive intrinseche all'organizzazione aziendale delle imprese ausiliare e come tali non trasferibili a terzi.

Avvalimento ammesso per Certificazione parità di genere

- Le certificazioni, sia di qualità che di processo, sono generalmente suscettibili di essere oggetto di avvalimento, in quanto attinenti a capacità tecniche e professionali dell'impresa. Il principio di generale praticabilità dell'avvalimento si estende anche all'avvalimento premiale puro per tali certificazioni. L'avvalimento è un istituto di generale applicazione, salvo le sole eccezioni normativamente previste. **La certificazione UNI/PdR 125 sulla parità di genere non rientra tra le ipotesi in cui il ricorso all'avvalimento è vietato per legge. L'avvalimento, anche per le certificazioni (di processo), deve essere effettivo e non fittizio o meramente "cartolare".** Non è ammesso il "prestito" della sola certificazione come mero documento; **deve essere messo a disposizione l'apparato organizzativo dell'ausiliaria che le ha consentito di ottenere la certificazione (es. mezzi, personale, know-how, prassi e altri elementi aziendali qualificanti).** Il contratto di avvalimento deve specificare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati dall'ausiliaria.
- . Questo perché la certificazione attiene a scelte e modalità **La diversità dei settori di attività tra l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata non rende inammissibile l'avvalimento della certificazione di parità di genere** di tipo gestionale e organizzativo che sono trasversali rispetto ai singoli settori di operatività del soggetto certificato. L'importante è che l'ausiliaria metta a disposizione personale e procedure amministrativo-organizzative in grado di monitorare e garantire il rispetto delle regole di parità. La ponderazione dei KPI per la certificazione di parità di genere tiene conto dell'Area ATECO di appartenenza dell'azienda.


TAR Campania Napoli, sez. II 23.5.2025 n. 3963

Avvalimento certificazione di parità di genere – Non ammesso

- La certificazione di parità di genere (ex art. 46 bis D.Lgs. 198/2006) attesta le misure concrete adottate dal datore di lavoro per ridurre il divario di genere all'interno della propria azienda ed è connessa alla propria struttura e articolazione aziendale. **Tale certificazione riconosce una condizione soggettiva ed “etica” dell’impresa concorrente e non può costituire oggetto di avvalimento premiale ai fini del miglioramento dell’offerta.** L’avvalimento di una certificazione soggettiva e intrinseca si configurerebbe infatti come un “prestito meramente cartolare”, inidoneo a garantire l’effettivo rispetto delle politiche di parità di genere nell’organizzazione dell’impresa ausiliata

Consiglio di Stato, sez. V, 15.4.2025 n. 3233

- L'inserimento, nel contratto di avvalimento, di una clausola risolutiva espressa idonea a determinare la cessazione automatica del rapporto obbligatorio inter partes per inadempimenti collegati al corrispettivo pattuito, con obbligo di comunicazione immediata alla stazione appaltante, incide direttamente sulla stabilità del vincolo contrattuale e compromette l'effettività dell'impegno ausiliario. Una simile clausola introduce un elemento di aleatorietà incompatibile con l'obbligo, imposto dall'art. 89 d.lgs. 50/2016, di assicurare la disponibilità continuativa delle risorse per l'intera durata dell'appalto. Ne consegue la legittimità della valutazione negativa della stazione appaltante sulla validità dell'avvalimento, anche in presenza di una dichiarazione unilaterale formalmente conforme.
- Ai fini della validità dell'avvalimento, l'art. 89, c. 1, d.lgs. 50/2016 richiede la compresenza di due distinti atti: la dichiarazione unilaterale dell'ausiliaria, con cui si impegna anche verso la stazione appaltante, e il contratto di avvalimento, che disciplina le obbligazioni reciproche tra ausiliaria e concorrente. La dichiarazione unilaterale, pur rivestendo funzione essenziale, non può supplire al contratto laddove questo presenti profili di inefficacia o precarietà. Pertanto, la presenza di clausole contrattuali risolutive che incidano sulla durata dell'impegno assunto compromette la validità dell'avvalimento anche se la dichiarazione unilaterale appare formalmente completa



Consiglio di Stato, sez. V, 15.4.2025 n. 3233

- La stazione appaltante è titolare di un potere di verifica non solo formale ma anche sostanziale circa l'effettività e l'idoneità del contratto di avvalimento, potendo sindacare la presenza di clausole che rendano incerto l'impegno assunto dall'ausiliaria. Tale valutazione non si risolve in un'ingerenza nella libertà negoziale delle parti ma integra un controllo necessario sulla validità dell'istituto nel suo complesso, finalizzato ad assicurare che le risorse promesse siano effettivamente a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto, secondo quanto richiesto dall'art. 89 d.lgs. 50/2016

Consiglio di Stato, sez. III, 11.4.2025, n. 3154

Avvalimento premiale e qualificante simultaneo

- 1. In assenza di una previsione espressa nella lex specialis, **la firma digitale dell'ausiliaria**, trasmessa via e-mail ordinaria e accompagnata dal relativo report, **è idonea a conferire data certa al contratto di avvalimento, non essendo necessaria la marcatura temporale.**
- 2. Alla luce dell'art. 104 del d.lgs. 36/23, **è legittimo il ricorso all'avvalimento premiale anche in forma "mista", cioè quando il concorrente si avvale dei requisiti di un soggetto terzo sia per la partecipazione alla gara sia per ottenere punteggi tecnici.**
- 3. **L'inserimento del contratto di avvalimento sia nella busta amministrativa che in quella tecnica non determina automaticamente l'esclusione dell'operatore, se non è dimostrata una reale commistione lesiva della segretezza dell'offerta**

TAR Sicilia Catania sez. IV 29/1/2025 n. 297


Avvalimento e controlli del RUP nella esecuzione

- Ai sensi dell'art. 104 c. 9 D.lgs. n. 36/23 (v. anche art. 8 lett. i) All. n. 1.2), “In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento...”. Come si può notare, **la norma affida al RUP importanti compiti di vigilanza e di controllo in fase di esecuzione del contratto circa l'effettivo impiego da parte dell'appaltatore delle risorse tecniche e strumentali messe a disposizione dall'ausiliaria con il contratto di avvalimento. Ciò può avvenire anche tramite l'acquisizione “sul campo” di un aggiornato inventario dei beni aziendali che garantisca l'avvenuta prestazione effettiva di attività ed i mezzi da un'impresa all'altra e, conseguentemente, il “risultato” della buona esecuzione del contratto di appalto, dovendo altrimenti il RUP procedere alla sua risoluzione** (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 26.10.2023 n. 782).

Consiglio di Stato, Sez. V, 17.1.2025 n. 364

Consorzi stabili e avalimento

- 15. La disciplina dell'avvalimento contenuta nel Codice del 2023 è espressione di un cambio di impostazione netto rispetto a quella contenuta nell'art. 89 del Codice del 2016. **Essa non è più incentrata sul mero prestito dei requisiti, ma sullo stesso contratto di avvalimento.** L'avvalimento è il contratto, in forma scritta a pena di nullità e di norma oneroso, con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione del concorrente, per tutta la durata dell'appalto, le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali di cui necessita. **La disposizione, quindi, comprende sia la disciplina dell'avvalimento c.d. operativo (riguardante i requisiti di capacità tecnico professionale), sia la disciplina dell'avvalimento c.d. di garanzia (concernente le capacità economico finanziarie).** **Tanto l'avvalimento non è più incentrato sul mero prestito di requisiti, che può essere utilizzato anche per migliorare la propria offerta (avvalimento premiale).** **Il contratto di avvalimento genera un rapporto di collaborazione tra imprese.**



Consiglio di Stato, Sez. V, 17.1.2025 n. 364

Consorzi stabili e avalimento

- 16. Ebbene, se il contratto di avalimento genera un rapporto di collaborazione tra imprese, e se i consorzi stabili sono operatori economici provvisti di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, e si configurano come aggregazioni durevoli di soggetti che nascono da un'esigenza di cooperazione ed assistenza reciproca e che, operando come un'unica impresa, si accreditano all'esterno come soggetto distinto (Consiglio di Stato sez. V, 8.1.24, n. 266), nell'ambito del consorzio ausiliario di altro operatore economico non vi è un distinto avalimento tra consorziata e consorzio, il quale appunto si qualifica, e si dota dei mezzi necessari, grazie alle consorziate che compongono il consorzio; insomma, le singole imprese consorziate non sono soggetti terzi rispetto al consorzio ausiliario, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avalimento a cascata (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 3.9.21, n. 6212). Anche quando riveste il ruolo di ausiliario nell'ambito di un contratto di avalimento, assume il ruolo di unico interlocutore con l'amministrazione appaltante imputando direttamente a sé stesso la titolarità del contratto e la realizzazione dei lavori, per cui non sussiste l'obbligo di specifica indicazione delle imprese consorziate, le quali non assumono direttamente alcun obbligo di esecuzione delle prestazioni contrattuali. La relazione intercorrente fra Consorzio e imprese consorziate dà luogo a un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica, realizzando una peculiare forma di avalimento che poggia direttamente sul vincolo consortile; le singole imprese non sono soggetti terzi, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avalimento a cascata (cfr. la già citata sentenza di questa Sezione 3.9.21, n. 6212)

Avvalimento – Paese terzo – Impresa ausiliaria cinese – Esclusione discrezionale

- Come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Piemonte, n. 1110/2021) – ma il principio è evincibile anche dalle linee guida della Commissione europea sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti della UE – “**gli operatori economici di paesi terzi che non hanno alcun accordo che prevede l’apertura del mercato degli appalti dell’UE o i cui beni, servizi e lavori non sono contemplati in un tale accordo, non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell’UE e possono essere esclusi**” (Comunicazione del 24.7.2019). Da quanto precede si ricava che **l’accesso di tali imprese estere al mercato unionale degli appalti pubblici, lungi dall’essere vietato dalla legge, è ammesso, ma non è garantito, cosicchè la stazione appaltante ben può, motivando, escludere l’impresa di tal fatta dalla gara**. Il postulato appena enucleato trova applicazione non solo nei casi di partecipazione diretta dell’impresa extraunionale agli appalti indetti nell’area UE, ma anche nell’ipotesi di partecipazione indiretta agli stessi, che si realizza tramite l’istituto dell’avvalimento. Del resto, l’impresa ausiliaria non può essere considerata mero soggetto terzo rispetto al contratto d’appalto, dovendosi essa impegnare non soltanto nei confronti dell’impresa ausiliata, ma anche nei confronti della stazione appaltante, a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui esso sia carente, cosicchè tale impegno finisce per costituire presupposto di legittimità del provvedimento di aggiudicazione (per identità di ratio cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. I bis, n. 5896/2007). Di qui la responsabilità solidale dell’ausiliaria e dell’ausiliata nei confronti della stazione appaltante (art. 104, c. 7, D.Lgs. 36/2023). Nel caso di specie, l’avvalimento dell’impresa aggiudicatrice deve quindi ritenersi valido ed efficace.

Articolo 105.

Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.

- 1. I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati **all'allegato II.8.** ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice~~

Articolo 106.

Garanzie per la partecipazione alla procedura

- 1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all'1% oppure incrementarlo sino al 4%. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2% del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di **cauzione** oppure di **fideiussione**.
- 2. La **cauzione** è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, **ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO O CON ALTRI STRUMENTI E CANALI DI PAGAMENTO ELETTRONICI** previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.



Articolo 106.

Garanzie per la partecipazione alla procedura

- 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. ~~La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del DL 14.12.2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.2.2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.~~ La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1



Articolo 106.

Garanzie per la partecipazione alla procedura

- 4. La garanzia **deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.**
- 5. La garanzia deve avere **efficacia per almeno 180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, **e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia,** su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.



Articolo 106.

Garanzie per la partecipazione alla procedura

- 6. La garanzia copre **LA MANCATA AGGIUDICAZIONE DOPO LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE** e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 7. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.



Articolo 106.

Garanzie per la partecipazione alla procedura

- 8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.** Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 10%**, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto fino ad un importo massimo del 20%**, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico possessa uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.



Articolo 106.

Garanzie per la partecipazione alla procedura

- Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~



Articolo 106.

Garanzie per la partecipazione alla procedura

- 9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.
- 10. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di 30 giorni dall'aggiudicazione.
- 11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.

(Art. 106, c. 8)

(Cfr. art. 93, c. 7, d.lgs. n. 50/2016)

ALLEGATO II.13

Certificazioni e marchi rilevanti ai
fini della riduzione della garanzia

NORMA	ALLEGATO II.13 Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della	ultima versione della	Tipologia	Azione
SA 8000	Certificazione social accountability 8000	2014	Processo	già presenti
UNI CEI EN ISO 50001	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso	2018	Processo	già presenti
ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.	2022	Processo	già presenti
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015	Processo	già presenti
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015	Processo	già presenti
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro	2018	Processo	già presenti
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022	Processo	già presenti
Ecolabel	Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto	già presenti
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS - Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto	già presenti
UNI CEI 11352	Requisiti per Società che forniscono servizi energetici (ESCo)	2014	Prodotto	già presenti
UNI EN ISO 14064-1	Gas ad effetto serra	2019	Prodotto	già presenti
UNI EN ISO/TS 14067	Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint)	2018	Prodotto	già presenti
	ULTERIORI ATTESTAZIONI RILASCIATE SULLA BASE DI NORMENAZIONALI GIA' CENSITE DALLA NORMATIVA ESISTENTE			già presenti
	rating di legalità			già presenti
	rating di impresa			già presenti
	attestazione modello organizzativo ai sensi della 231/2001			già presenti

ISO/IEC 27035-1	Security techniques - Information security incident management	2016	Processo	da introdurre
ISO/IEC 27701	Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management	2019	Processo	da introdurre
UNI ISO 37301	Sistemi di gestione per la compliance	2021	Processo	da introdurre
D.M. 2020/188	D.M. 2020/188 - Certificazione secondo il D.M. 22 settembre 2020, n. 188 del Ministero della Transizione Ecologica " Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"	2020	Processo	da introdurre
ISO 28000	Sistemi di gestione per la sicurezza nella catena di fornitura	2022	Processo	da introdurre
ISO 55001	Asset management - Management systems - Requirements	2015	Processo	da introdurre
UNI CEI ISO/IEC 20000-1	Sistemi di Gestione Servizi informatici	2020	Processo	da introdurre
ISO/IEC 27018	Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta per la protezione delle informazioni di identificazione personale (PII) nei cloud pubbliche agiscono come processori PII	2020	Processo	da introdurre
ISO/IEC 27017	Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta per i controlli di sicurezza delle informazioni basato su ISO / IEC 27002 per i servizi cloud	2021	Processo	da introdurre
UNI CEI EN ISO 13485:2016	Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari	2022	Processo	da introdurre
UNI EN 9100	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa	2018	Processo	da introdurre
UNI EN 9110	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni di manutenzione dell'aeronautica	2018	Processo	da introdurre
UNI EN 9120	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per i distributori nell'aeronautica, nello spazio e nella difesa	2018	Processo	da introdurre
UNI EN ISO 22000	Sistemi di gestione della Sicurezza alimentare	2018	Processo	da introdurre
UNI EN ISO 22301	Certificazione di sistemi di gestione della business continuity	2019	Processo	da introdurre
UNI ISO 20121	Certificazione di sistemi di gestione sostenibile degli eventi	2013	Processo	da introdurre
UNI ISO 37001	Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione	2016	Processo	da introdurre

UNI ISO 39001	UNI ISO 39001 - Sistemi di gestione per la sicurezza stradale	2016	Processo	da introdurre
UNI 11871	Studi professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti - Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all'esercizio	2022	Processo	da introdurre
UNI/PdR 74	Sistema di Gestione BIM	2019	Processo	da introdurre
UNI ISO 21001	Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione	2019	Processo	da introdurre
Contenuto di riciclato	Contenuto di riciclato - ReMade in Italy	2020	Prodotto	da introdurre
UNI EN ISO 18295-1 e UNI EN ISO 18295-2	Call Center - Requisiti per Centri di Contatto Clienti o utilizzatori servizi di CCC	2017	Prodotto	da introdurre
UNI/PdR 43-2	GDPR- Requisiti per la protezione dei dati personali in ambito ICT Linee guida per la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il Regolamento UE 679/2016 (GDPR)	2018	Prodotto	da introdurre
UNI/PdR 88	Verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto	2020	Prodotto	da introdurre

Riduzione della garanzia provvisoria – Necessità di specifica previsione nei documenti di gara – soccorso istruttorio per importo insufficiente

- Secondo l'art. 106, c. 8, del D.Lgs. 36/23, **la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, basata sul possesso di certificazioni o marchi elencati nell'Allegato II.13, è possibile solo se i documenti di gara specificano chiaramente:** le certificazioni o i marchi rilevanti; l'ammontare della riduzione applicabile, fino a un massimo del 20%. Un generico rinvio all'Allegato II.13, senza dettagli specifici, non è sufficiente per ottenere la riduzione. È quindi essenziale che la stazione appaltante eserciti il proprio potere discrezionale, definendo nei documenti di gara i criteri oggettivi per la riduzione, in linea con i principi di trasparenza e parità di trattamento
- **La presentazione di una garanzia provvisoria di importo inferiore a quello richiesto non comporta automaticamente l'esclusione dalla gara. Tale irregolarità può essere sanata tramite soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 36/23, a condizione che:** la garanzia sia stata costituita prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; l'irregolarità non sia tale da rendere la garanzia completamente inidonea a tutelare l'amministrazione. In caso di mancata presentazione della garanzia, il soccorso istruttorio è possibile solo se il documento attestante la garanzia ha data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte. **Pertanto, la stazione appaltante è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio per sanare irregolarità formali, salvo i casi di incertezza assoluta sull'identità del concorrente o di totale inidoneità della garanzia**

Consiglio di Stato, sez. V, 11.3.2025 n. 1985
Interpretazione restrittiva delle riduzioni della garanzia
provvisoria

- Le riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria previste dall'art. 106, c. 8, del d.lgs. 36/2023 sono eccezioni tassative e non possono essere estese a soggetti non espressamente contemplati dalla norma. I consorzi di società cooperative di produzione e lavoro non rientrano tra i soggetti beneficiari della riduzione del 50%, spettante unicamente alle micro, piccole e medie imprese, ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari costituiti esclusivamente da tali imprese

3. LA FASE DI AFFIDAMENTO: I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

LIBRO II - DELL'APPALTO
PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO
DELLE PROCEDURE
TITOLO V– La selezione delle offerte

Articolo 107.

Principi generali in materia di selezione

- 1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110 **previa verifica**, in applicazione dell'articolo 91 e dell'allegato II.8, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, **della sussistenza dei seguenti presupposti**:
 - a) l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara;
 - b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV della presente parte e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 (*ndr requisiti speciali*) e, se del caso, dell'articolo 103 (*ndr requisiti per lavori superiori a 20 mln euro*).



Articolo 107.


Principi generali in materia di selezione

- 2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.2.2014.
- 3. Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Parere MIT 18.7.2024, n. 2615

Inversione procedimentale ex art. 107, c. 3 del D.Lgs. 36/23, si applica
alle procedure sotto soglia UE

- **Quesito:** Con riferimento all'istituto dell'inversione procedimentale, sancito nel comma 3 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 36/2023, si domanda:
- #1 Se è conforme alla normativa sui contratti pubblici, **l'applicazione anche nel caso delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ex art. 50 del citato Decreto;**
- # 2 Se si applica sia nel caso di procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; Inoltre, ci chiede di chiarire se per "verifica di idoneità degli offerenti" si intenda:
- # 3.1 il solo scrutinio della "documentazione amministrativa" richiesta ai concorrenti per partecipare alla gara (pagamento contributo ANAC, accertamento presenza e importi garanzia provvisoria, verifica FVOE, DGUE, ecc.); oppure
- # 3.2 Il controllo dei requisiti di capacità tecnica ed economica in capo agli operatori economici (ossia, la verifica della comprova del fatturato, dei servizi analoghi, della SOA, ecc.). Ed, in tale ultimo caso, si chiede: # 3.2.1 **una conferma relativa all'applicazione del procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione per tutti i concorrenti e non solo per gli aggiudicatari come, di prassi, per ragioni di speditezza e inutili aggravii procedurali, si procede.**



Parere MIT 18.7.2024, n. 2615


Inversione procedimentale ex art. 107, c. 3 del D.Lgs. 36/23, si applica
alle procedure sotto soglia UE

- **Risposta:** L'art. 107, c. 3, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che l'istituto della inversione procedimentale, ormai di applicazione generalizzata in quanto non più limitato ai settori speciali, trovi applicazione nelle procedure aperte e sempreché esso sia stato previsto nei documenti di gara. Pertanto, **in risposta al primo quesito, l'istituto in esame può essere utilizzato nei contratti sottosoglia nei soli casi in cui la Stazione Appaltante utilizzi una procedura aperta** (cfr. Circolare Mit n. 298/2023).
- In risposta al secondo quesito, si rileva che **la scelta è rimessa alla discrezionalità della s.a., la quale dovrà puntualmente darne indicazione nei documenti di gara.**
- Relativamente **al terzo quesito**, vista la norma che permette di anticipare l'apertura delle offerte rispetto alla "verifica dell'idoneità degli offerenti", si ritiene che con quest'ultimo sintagma debba intendersi, in conformità all'art. 56, par. 2, della direttiva 2014/24/UE, **la verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale (94 – 98 del d.lgs. 36/2023) e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti (c.d. requisiti di ordine speciale, artt. 100 e 103 del d.lgs. 36/2023).**
- In ordine all'ultimo quesito, ove la stazione appaltante si avvalga dell'inversione procedimentale, secondo costante giurisprudenza **la fase di esame della documentazione amministrativa è ridotta, in quanto non si verifica quella di tutti i concorrenti al fine, dunque, di snellire sensibilmente la durata della procedura di aggiudicazione.**

Articolo 108.

Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture


- 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, **le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo**, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.



Articolo 108.

Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture


- 2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**:
- a) i contratti relativi ai **servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera**, come definiti dall'art. 2, c. 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b) i contratti relativi **all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro**;
- c) i contratti di **servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo**;
- d) gli affidamenti in caso di **dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione**;
- e) gli affidamenti di **appalto integrato**;
- f) i contratti relativi ai **lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo**.



Articolo 108.

Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture


- 3. Può essere utilizzato il criterio del **MINOR PREZZO** per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'art. 2, c. 1, lett. e), dell'allegato I.1.



Articolo 108.

Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture


- 4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, **l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto.** La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e **individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.**



Articolo 108.

Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

- **Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici** per la pubblica amministrazione, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, **tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza**, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. **Nei casi di cui al quarto periodo precedente, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10%. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.**



Articolo 108.

Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture


- **5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.**



Articolo 108.

Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

- 6. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori, forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.



Articolo 108.

Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture


- 7. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.



Articolo 108.

Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture


- Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, **le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, (*ndr procedure di gara*) possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a **promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.** Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.**



Articolo 108.

Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

- Le disposizioni di cui al terzo **e quarto** periodo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. **Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il **maggior punteggio** da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11.4.2006, n. 198 (*comma così modificato dall'art. 6, c. 2-bis, del DL n. 51/23, convertito dalla L. n. 87/23*).**



Criteri premiali volti a favorire la parità di genere

- **Quesito:** Le disposizioni di cui all'art. 108 c. 7 del D.Lgs. 36/23, criteri premiali volti a favorire la parità di genere, **si applicano anche agli appalti di forniture oppure, come previsto all'art. 57 c. 2 bis e all'allegato II 3 tali criteri si applicano agli appalti di servizi, forniture con posa in opera e lavori.**
- **Risposta:** L'art. 108 c. 7 in esame prevede che: “Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11.4.2006, n. 198”. **Questo è un precetto di carattere generale, che non specifica l'ambito oggettivo di applicazione in termini di tipologia di appalto (lavori, servizi, forniture), lasciando intendere una applicabilità estensiva a tutte le procedure in cui vi sia valutazione dell'offerta con criteri di aggiudicazione diversi dal solo prezzo.**

TAR Puglia – Lecce, sez. II, 28.5.2025 n. 1013

Obbligo inserimento punteggi per assunzioni

- L'art. 108, c. 7, del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere nei bandi di gara un maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata da certificazione. Tale previsione ha natura imperativa e la sua violazione comporta la caducazione integrale della procedura

Consiglio di Stato, sez. IV, 31.3.2025, n. 2680
Principio di prossimità degli impianti di recupero –
Si applica

- Nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto il trattamento di rifiuti, è legittima la previsione nella lex specialis di clausole territoriali che limitino la partecipazione agli operatori dotati di impianti situati entro una determinata distanza, in quanto trova applicazione l'art. 181, c. 5, del d.lgs. 152/2006 («Norme in materia ambientale»), che impone alle stazioni appaltanti di privilegiare “anche con strumenti economici, il principio di prossimità degli impianti di recupero”.

ANAC delibera 2.4.2025 n. 130

Clausola territoriale imprese

- Devono ritenersi legittime le c.d. clausole territoriali laddove non costituiscono requisiti di partecipazione, ma criteri premiali di valutazione dell'offerta. In tali casi, peraltro, la scelta di tali criteri è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di palese illogicità, incongruità o irrazionalità dei criteri adottati

ANAC delibera 10.1.24 n. 1

Principio territorialità imprese

- ... 2.1) La questione in esame attiene alla legittimità della **cd. clausola territoriale** di cui all'art. 6.1, lett. b) del disciplinare della gara, **nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione di idoneità professionale, la disponibilità dell'impianto di destino entro un raggio di 10 km dalla sede operativa.**
- **La clausola appare illegittima e limitativa della concorrenza,** rilevando quale fattispecie legittimante dell'art. 6 co. 1 lett. i)1 del “Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, c. 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, adottato con Delibera ANAC 268/2023.



ANAC delibera 10.1.24 n. 1

Principio territorialità imprese

- 2.2) Giova premettere un quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
- Nella vigenza del precedente codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis Cons. St., V, 605/2019; Cons. St., V, 2238/2017; Delibera ANAC 1142/2018), era considerato illegittimo il requisito di partecipazione condizionato da una clausola territoriale, in quanto quest'ultima era ritenuta limitativa della concorrenza e della par condicio competitorum, anche se prevista nell'ambito degli affidamenti sotto soglia comunitaria (cfr. C. Cost. 98/2020; C. Cost. 28/2013, che hanno dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune norme regionali).



ANAC delibera 10.1.24 n. 1

Principio territorialità imprese

- Più di recente, si è efficacemente affermato che “sulla questione della legittimità delle clausole della lex specialis che prescrivono requisiti di partecipazione alla gara correlati ad elementi di localizzazione territoriale, o che ad essi attribuiscono un maggior punteggio in sede di valutazione delle offerte, la giurisprudenza ha avuto modo, anzitutto, di precisare che **il criterio della territorialità è illegittimo soltanto ove posto come requisito di partecipazione**, impattando frontalmente una previsione di tal tipo con i principi del favor participationis e della par condicio tra i concorrenti, in ogni possibile loro declinazione. Viceversa, ove detto criterio venga posto quale requisito di esecuzione del contratto o rilevi come parametro per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, la valutazione della compatibilità della clausola con i principi che informano la materia della contrattualistica pubblica dev'essere condotta caso per caso, non potendo a priori la valorizzazione del collegamento con il territorio ritenersi irragionevole” (TAR Calabria, 901/2021).



ANAC delibera 10.1.24 n. 1

Principio territorialità imprese

- Sempre nella vigenza del precedente codice, **in materia di appalti di rifiuti, la giurisprudenza ha talvolta considerato ammissibile un requisito di partecipazione condizionato dalla clausola di territorialità** (disponibilità del sito di conferimento nel raggio di 30 km dal comune di Roma - Cons. St., V, 2238/2017 – o addirittura di n. 3 regioni - Cons. St., III, 2293/2020) , **in via eccezionale e sulla base della considerazione per cui tale clausola fosse concretamente prevista a tutela dell'ambiente, in applicazione del principio di prossimità previsto dall'art. 181 D.Lgs. n. 152/2006.**
- Di recente, tuttavia, in un caso relativo ad un affidamento diretto per la gestione del servizio integrato dei rifiuti, **il Consiglio di Stato ha offerto un'illuminante interpretazione del rapporto tra i principi di prossimità (di cui all'art. 181 d.lgs. 152/2006) e di concorrenza (operante nell'evidenza pubblica), affermando che:**



ANAC delibera 10.1.24 n. 1

Principio territorialità imprese

- “9.2. Il principio di “prossimità agli impianti di recupero”, pur essendo, a sua volta, teleologicamente connesso alla tutela ambientale, non comprime in maniera assoluta la concorrenza, consentendo, come sostenuto dalla Regione, l’affidamento diretto e senza gara di un appalto o di una concessione di servizi, ma permettere di valorizzare – in base a quello che si ricava dalla normativa nazionale e salva la pregiudiziale valutazione di compatibilità euro-unitaria ad opera della competente Corte sovranazionale, nell’ambito del procedimento di selezione dell’affidatario del servizio svolto mediante gara, - **quelle offerte che ne garantiscono maggiormente il rispetto.**
- 9.3. In ragione di quanto sin qui affermato risulta l’infondatezza dei primi due motivi di appello.



ANAC delibera 10.1.24 n. 1

Principio territorialità imprese

- 9.4. L'infondatezza del primo motivo di appello va dichiarata in quanto l'art. 181, c. 5, d.lgs. n. 152/2006 non pone né implica la deroga dei procedimenti concorrenziali di selezione dei contraenti affidatari del servizio, ma, più semplicemente, prevede la possibilità di incentivare ("privilegiando") quelle modalità di recupero e riciclaggio che sono "attuative" del principio di prossimità degli impianti di recupero" (Cons. St., IV, 7412/2023; sul punto cfr. anche l'atto di segnalazione dell'AGCM, adottato ex art. 21 L. 287/1990, del 22.12.2022 relativo "alle criticità concorrenziali nell'attuazione, da parte di alcune Regioni italiane, della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF «Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025". Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi»).



ANAC delibera 10.1.24 n. 1

Principio territorialità imprese

- L'attuale quadro normativo, infine, è stato significativamente innovato dal d.lgs. 36/2023, **il quale ha riservato al principio di accesso al mercato un ruolo centrale (art. 3) e fondante (art. 4)**. Infatti, ancora più chiaramente, la relazione di accompagnamento al codice ha precisato che i “primi tre principi, che devono essere utilizzati per sciogliere le questioni interpretative che le singole disposizioni del codice possono sollevare. Nel dubbio, quindi, la soluzione ermeneutica da privilegiare è quella che sia funzionale a realizzare il risultato amministrativo, che sia coerente con la fiducia sull'amministrazione, sui suoi funzionari e sugli operatori economici e che permetta di favorire il più ampio accesso al mercato degli operatori economici”.



ANAC delibera 10.1.24 n. 1

Principio territorialità imprese

- Nell'ambito del nuovo codice, inoltre, i requisiti di partecipazione sembrano tassativi ed eventualmente integrabili prevalentemente in ottica pro-concorrenziale. Infatti:
 - - l'art. 100 c. 12 d.lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti richiedono i requisiti di partecipazione previsti esclusivamente dall'art. 100 stesso, dall'art. 102 d.lgs. 36/2023 o da leggi speciali;
 - - l'art. 10 c. 3 d.lgs. 36/23 prevede "Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese"



ANAC delibera 10.1.24 n. 1

Principio territorialità imprese

- Al contrario, le clausole territoriali, disciplinate dal citato art. 108 co. 7 d.lgs. 36/2023 - che definisce i criteri aggiudicazione degli appalti pubblici - sembrano essere esclusivamente previste quale requisito premiale, in quanto volte “a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento” compatibilmente “con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”.



ANAC delibera 10.1.24 n. 1


Principio territorialità imprese

- In sintesi, allo stato e sulla base dei più recenti approdi giurisprudenziali, **il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono un portato)**. Sicché, ove nell'ambito dell'evidenza pubblica sia necessario integrare i due principi, **la clausola territoriale appare declinabile quale criterio premiale da valorizzare nell'ambito dell'offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione....**

Articolo 108.

Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

- 8. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'onori o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, **l'ordine decrescente di importanza dei criteri**. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che **individuino con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa**.
- 9. Nell'offerta economica l'operatore **INDICA**, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro **eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale**.



Oneri della sicurezza - Distinzione tra oneri per la sicurezza "da interferenza" e "oneri aziendali"

- E' fondamentale distinguere tra **oneri per la sicurezza "da interferenza"** e **"oneri aziendali"**. I primi, non soggetti a ribasso e determinati dalla stazione appaltante, riguardano i rischi derivanti dal contatto tra il personale della stazione appaltante e dell'appaltatore o tra le diverse imprese coinvolte; la loro mancata indicazione nell'offerta economica nella misura stabilita dalla lex specialis può legittimamente portare a ritenere l'offerta non congrua. Gli oneri aziendali, invece, rientrano nell'offerta economica come costo variabile per la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto e sono soggetti a verifica di congruità unitamente al conto economico generale dell'offerta, ma non sono dovuti nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
- **Non sono riconducibili ai servizi di natura intellettuale** – e pertanto non beneficiano dell'esenzione dall'obbligo di dichiarare i costi della manodopera e degli oneri di sicurezza interni – **i servizi che prevedono, oltre alla fornitura di un software, anche attività di installazione, manutenzione, aggiornamento e risoluzione di problemi di malfunzionamento e/o incompatibilità, specialmente se l'attività non presuppone un'ideazione di soluzioni o un'elaborazione di pareri originali o la gestione di problemi complessi che non richiedano l'esecuzione di compiti standardizzati.**

TAR Sardegna sez. I 2/7/2024 n. 516

Indicazione costi manodopera: no per forniture con servizi manutentivi

- L'appalto in questione attiene essenzialmente all'erogazione di una **fornitura... La fornitura dei beni in questione appare incidere in maniera assolutamente maggioritaria rispetto alle ulteriori componenti dell'appalto.**
- Tali ulteriori componenti, estrinsecantesi nella posa in opera e nel servizio di assistenza e manutenzione, peraltro, risultano essere attività non eseguite in via diretta dagli operatori concorrenti della gara in questione palesandosi, piuttosto, quali prestazioni specialistiche svolte in via diretta dal fornitore e incluse nel corrispettivo richiesto.
- In tale contesto, **appare dunque coerente l'operato della stazione appaltante, che nel bando di gara, all'ultimo capoverso dell'art. 11 del capitolato speciale d'appalto ha stabilito che "Ai sensi dell'art. 95, c. 10, del D.Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'Operatore Economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e, dall'altro, appare coerente la precisazione che "L'offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell'offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati".**

Articolo 108.

Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

- 10. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione **se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto**. Tale facoltà è **indicata** espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando **e può essere esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte**.
- 11. In caso di **appalti di lavori** aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, **le stazioni appaltanti NON possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere O PRESTAZIONI aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta**.
- 12. **Ogni variazione che intervenga**, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, **non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara**.

Corte costituzionale 30/5/2025 n. 77

Principio di invarianza soglia anomalia e inversione procedimentale

- Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 108, c. 12, del d.lgs. 31.3.2023, n. 36, sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost.
- La ratio sottesa al principio di invarianza della soglia è quella di garantire continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, precludendo impugnazioni meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocati in graduatoria, che possono causare una diseconomica dilatazione dei tempi di conclusione della gara e un irragionevole dispendio di risorse umane ed economiche.
- Questa finalità è coerente con il principio del risultato, di cui all'art. 1 cod. contratti pubblici, che costituisce diretta attuazione del canone di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., in quanto orienta l'azione delle stazioni appaltanti affinché si realizzi il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
- Il principio di invarianza della soglia, tuttavia, opera solo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. Fino a quel momento, la soglia può essere oggetto di rettifica, in modo che si tenga conto dell'esclusione dalla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o presentatrici di offerte invalide, ovvero della riammissione di imprese illegittimamente escluse.
- Anche in presenza di inversione procedimentale, l'invarianza dopo l'aggiudicazione è funzionale a tutelare sia la stabilità della graduatoria sia la correttezza e completezza della selezione, evitando che rimangano in gara soggetti privi dei requisiti

TAR Campania – Napoli, sezione I, 20.1.2025, n. 506

Contratti pubblici – Appalto di lavori – Miglioria – Variante

- La rivisitazione delle lavorazioni a base di gara attraverso l'offerta e la specificazione dei materiali utilizzati può costituire una prestazione migliorativa in chiave qualitativa la cui ammissibilità trova riscontro (oltre che, nel caso specifico, nella disciplina di gara) nella nozione stessa di “miglioria” per come elaborata in giurisprudenza in contrapposizione a quella di “variante”. Difatti, **le prestazioni migliorative consistono in soluzioni tecniche che investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, configurandosi come integrazioni e precisazioni che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.** In motivazione la sezione ha precisato che il disciplinare di gara consentiva espressamente offerte migliorative consistenti in opere e attività complementari a quelle oggetto di appalto, nonché opere e forniture aggiuntive che, senza incidere sulla struttura e tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o aspetti tecnici dell'opera facendo espresso riferimento, nel prosieguo, alle “caratteristiche dei materiali e dei prodotti proposti dal concorrente

TAR Campania sez. I 4/1/2025 n. 61

Aggiudicazione – Revoca – Legittimità – Responsabilità precontrattuale – Canoni di buona fede e correttezza

- Negli appalti pubblici non è precluso all'amministrazione di revocare l'aggiudicazione in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, del quale si è dato atto nella motivazione del provvedimento di autotutela, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i quali, oltre che espressamente codificati dall'art. 21-quinquies della L. n. 241/90, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 Cost., ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. L'esercizio di tale potere non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche, tassativamente predeterminate dal legislatore, ma è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione. La legittimità della revoca dell'aggiudicazione non esclude un possibile riconoscimento della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui la condotta concretamente serbata dalla P.A., seppure cristallizzatasi in provvedimenti non illegittimi, si palesi contraria ai principi di buona fede e correttezza e, dunque, lesiva della libertà di autodeterminarsi nei rapporti negoziali. Le relative controversie sono devolute alla giurisdizione amministrativa

TAR Lombardia Brescia sez. II 11/9/2024 n. 738

Distinzione fra variante e soluzione migliorativa

- Sulla distinzione fra variante e soluzione migliorativa, secondo gli approdi giurisprudenziali “in sede di gara d'appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito (cfr ex multis Cons. di Stato, V, 24.10.2013, n. 5160; Cons. di Stato, V, 20.2.2014, n. 819; Cons. di Stato, VI, 19.6.2017, n. 2969; Cons. di Stato, III, 19.12.2017, n. 5967; Cons. di Stato, V, 18.2.2019, n. 1097; Cons. di Stato, V, 15.1.2019, n. 374);



TAR Lombardia Brescia sez. II 11/9/2024 n. 738

Distinzione fra variante e soluzione migliorativa

- pertanto, «le proposte migliorative consistono [...] in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste». Si ribadisce, inoltre, che «la valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica (Cons. Stato, sez. V, 14.5.2018, n. 2853), con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, sez. III, 7.3.2014, n. 1072; 14.11.2017, n. 5258)

Varianti migliorative – Varianti sui materiali scelti dall'Amministrazione – Non ammissibilità

- Assumendo questa prospettiva, risulta allora evidente che l'offerta tecnica di OMISSIS S.r.l. rappresenta una vera e propria variante al progetto esecutivo posto a base della gara. Si ricordi, in proposito, come la giurisprudenza abbia chiarito che «il **discrimine tra una variante inammissibile ed una miglioria ammessa non può essere affidato a una autonoma valutazione giudiziale dei bisogni che l'Amministrazione intende soddisfare con l'indizione della procedura di gara, dal momento che le clausole del bando sono di stretta interpretazione e la lex specialis vincola non solo i concorrenti ma anche la stazione appaltante, che non ha alcun margine di discrezionalità nella sua concreta attuazione, non potendo disapplicare le regole ivi contenute nemmeno qualora esse risultino formulate in modo inopportuno o incongruo, potendo nel caso, semmai, ricorrere all'autotutela; nell'individuare tale discriminare si deve pertanto far riferimento ai criteri più volte enunciati in giurisprudenza e precisamente: le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante» (da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 11.11.2021, n. 7602; Cons. Stato, Sez. V, 5.2.2021, n. 1080).**



Varianti migliorative – Varianti sui materiali scelti
dall'Amministrazione – Non ammissibilità


- È chiaro che nello specifico appalto oggetto del contendere, la scelta del materiale delle tubature non rappresenta un aspetto tecnico lasciato aperto dalla legge di gara a diverse soluzioni, ma rappresenta una precisa scelta progettuale da parte dell'amministrazione.
- La società ricorrente, avendo presentato un'offerta in variante, rispetto alle consapevoli scelte progettuali dell'amministrazione, doveva essere esclusa dalla gara sin dal momento della valutazione della qualità della sua offerta tecnica.

Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia

3/7/2024 n. 445

Migliorie – Varianti - Distinzione

- 2. a) il disciplinare di gara ha vietato, a pena di esclusione, l'offerta tecnica che contenga varianti al progetto (pag. 28 del disciplinare);
- b) in linea generale, **ai fini della distinzione tra una miglioria ammessa ed una variante inammissibile**, il Collegio rileva che, come già è stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza, «**le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante**» (Cons. Stato, sez. V, n. 7602 del 2021);




Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia

3/7/2024 n. 445

Migliorie – Varianti - Distinzione

- c) nel presente caso la relazione generale al progetto di fattibilità tecnico-economica (doc. 4 depositato dalla Città metropolitana di Messina in primo grado in data 29 novembre 2023) **aveva previsto espressamente il sistema di rinforzo sismico c.d. FRP-Fiber Reinforced Polymer:** «Secondariamente, allo scopo di intervenire per la carenza di dettagli costruttivi negli elementi strutturali dell'edificio oggetto di intervento, la proposta progettuale prevede di rinforzare alcuni elementi in calcestruzzo armato (nodi) con sistemi FRP-Fiber Reinforced Polymer.» (cfr. pag. 7);



Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia

3/7/2024 n. 445

Migliorie – Varianti - Distinzione

- d) non è contestato tra le parti che, come affermato dalla OMISSIS Costruzioni nel ricorso incidentale, la OMISSIS abbia proposto, quale sistema di rinforzo sismico, non il predetto sistema FRP, bensì il sistema c.d. “CAM”, analiticamente descritto nella relazione tecnica di parte depositata dalla OMISSIS Costruzioni in primo grado (cfr. pag. 9 del doc. 4 depositato il 7 dicembre 2023): «L'elemento principale del sistema CAM è il nastro metallico ad alte prestazioni che, chiuso su se stesso attraverso degli elementi di giunzione, realizza delle cerchiature in tensione che opportunamente disposte sulle strutture inducono un confinamento tridimensionale attivo che tende a riportare lo stato tensionale del materiale ad una configurazione di tipo idrostatico»;
- e) sulla base del criterio distintivo sopra esposto, il sistema c.d. CAM - stante la sua diversità rispetto al sistema c.d. FRP – non può essere qualificato come una semplice miglioria, dovendo invece essere inteso come una vera e propria variante al progetto, come tale non ammessa.

TAR Campania Napoli sez. I 21/5/2024 n. 3280

Soglia di anomalia – Principio di invarianza

– Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità

- È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, c. 12, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente all'inciso “*successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale*”, in relazione agli artt. 97, 3 e 41 della Costituzione

TAR Veneto, Venezia, sez. I, 21.6.2024 n. 1560

Indicazione costo manodopera del subappaltatore


- 1. In tema di indicazioni del costo della manodopera la giurisprudenza amministrativa ha chiarito (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 8; Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1191):
 - a) che la mancata separata indicazione dei costi della manodopera (dunque anche della sicurezza) comporta l'esclusione dell'impresa dalla gara;
 - b) che tale omissione non può essere sanata mediante la procedura del soccorso istruttorio (dunque neppure mediante giustificativi presentati in sede di verifica di congruità dell'offerta);
 - c) che l'esclusione dalla gara va spiccata anche in assenza di specificazione ossia di espressa comminatoria, in tal senso, ad opera della legge di gara. Ciò dal momento che la normativa italiana è sufficientemente chiara in ordine a tale formale obbligo;



TAR Veneto, Venezia, sez. I, 21.6.2024 n. 1560

Indicazione costo manodopera del subappaltatore

- d) che in questa specifica direzione, i suddetti costi della sicurezza e della manodopera non possono essere neppure ricostruiti in via postuma, sempre in sede di verifica di congruità, attraverso la eventuale dimostrazione che un tale dato era comunque compreso nell'offerta economica ... anche se non espressamente indicato (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 8, cit.). Tali costi debbono in altre parole essere espressamente “indicati” e giammai soltanto “considerati” o comunque contemplati (cfr., sul punto, la distinzione contenuta nella sentenza del TAR Sicilia, sez. III, 5 luglio 2018, n. 1553);



TAR Veneto, Venezia, sez. I, 21.6.2024 n. 1560

Indicazione costo manodopera del subappaltatore

- e) che unica eccezione a tale regola generale (si ripete: esclusione dalla gara per omessa separata indicazione di costi sicurezza e manodopera senza soccorso istruttorio ed anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione del bando di gara) è costituita dalla presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell'ambito della propria offerta economica. Deve trattarsi in altre parole di disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare “confusione” nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile (es. assenza di “spazio fisico” nella domanda di partecipazione e nel relativo schema di offerta) il loro effettivo inserimento. A tutela del “legittimo affidamento”, dunque, in siffatte ipotesi deve essere consentita una sanatoria o meglio rettifica postuma del dato (mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in sede di giudizio di anomalia).



TAR Veneto, Venezia, sez. I, 21.6.2024 n. 1560

Indicazione costo manodopera del subappaltatore

- 2. In tema di costo della manodopera delle prestazioni oggetto di subappalto, la giurisprudenza amministrativa, in relazione alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 50/16, ha aggiunto che: “Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l’onere di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell’offerta” (cfr. Cons. St., Sez. V, 8 marzo 2018, n. 1500; Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 7 ottobre 2020, n. 348). Infatti, “la previsione (articolo 95, c. 10, d.lgs. n. 50 del 2016) non può che essere estesa a tutti i costi che l’offerente, direttamente o indirettamente, sostiene per adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte. La norma, invero, si presterebbe a facili elusioni, se si consentisse di scorporare dal costo totale della manodopera il costo sostenuto dai subappaltatori (cfr. TAR Milano, 6 novembre 2018, n. 2515)” (TAR Veneto, Sez. II, 13 ottobre 2021, n. 1216).



TAR Veneto, Venezia, sez. I, 21.6.2024 n. 1560

Indicazione costo manodopera del subappaltatore

- 3. Altra parte della giurisprudenza aveva distinto:
 - – **tra costi diretti della commessa**, ossia i costi della manodopera che esegue il servizio oggetto dell'appalto, che devono essere indicati in sede di offerta, **e i costi indiretti**, ossia i costi relativi al personale di supporto all'esecuzione dell'appalto o a servizi esterni, che non devono essere oggetto di dichiarazione (Cons. Stato, Sez. V, 24.1.2023, n. 782);
 - – tra i costi dei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, i quali devono essere indicati in sede di offerta in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta, e i costi relativi alle “figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti ... il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto” (Cons. Stato, Sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815).



TAR Veneto, Venezia, sez. I, 21.6.2024 n. 1560

Indicazione costo manodopera del subappaltatore


- 4. Le conclusioni di cui sopra risultano a fortiori imposte alla luce del d.lgs. n. 36 del 2023 che ha ulteriormente rafforzato il sistema di tutele dei lavoratori previsto dal precedente Codice dei contratti pubblici.
- La stessa legge delega per la redazione del Codice (legge n. 78 del 21 giugno 2022) all'art. 1, comma 2, lett. m), n. 2), poneva alle stazioni appaltanti l'obiettivo di "garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare".
- Alla lett. t) del medesimo art. 1, comma 2, veniva altresì stabilito come principio e criterio direttivo che "i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso".



TAR Veneto, Venezia, sez. I, 21.6.2024 n. 1560

Indicazione costo manodopera del subappaltatore


- In attuazione di tali disposizioni il Nuovo Codice dei contratti, oltre a prevedere all'art. 108, c. 9, che nelle offerte economiche presentate per l'aggiudicazione di pubblici appalti, l'operatore economico concorrente è tenuto ad indicare – sotto espressa comminatoria di esclusione dal procedimento selettivo – i costi della manodopera, ha altresì stabilito:
- – all'art. 11, c. 4 e 5, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele...”;
- – al comma 5, del medesimo art. 11, che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto”;



TAR Veneto, Venezia, sez. I, 21.6.2024 n. 1560

Indicazione costo manodopera del subappaltatore


- all'art. 102, comma 1, lett. b), che nella legge di gara le stazioni appaltanti devono richiedere agli operatori economici di assumere l'impegno di "garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare”;



TAR Veneto, Venezia, sez. I, 21.6.2024 n. 1560

Indicazione costo manodopera del subappaltatore


- all'art. 119, comma 12, che “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso”.



TAR Veneto, Venezia, sez. I, 21.6.2024 n. 1560

Indicazione costo manodopera del subappaltatore

- Con tale complessivo assetto normativo, il Codice ha introdotto norme maggiormente pregnanti e vincolanti, garantendo maggiore certezza nell'individuazione del contratto collettivo applicabile e assicurando un più elevato livello di effettività alla tutela dei lavoratori, in una logica di equiparazione tra lavoratori del concorrente e lavoratori dell'impresa subappaltatrice.
- D'altra parte la soppressione dei limiti quantitativi al subappalto, a seguito delle note sentenze della Corte di Giustizia UE (Corte giust. UE, 26 settembre 2019, in causa C-63/18; Corte giust. UE 27 novembre 2019, in causa C-402/18), impone il superamento della distinzione tra dipendenti del concorrente e dipendenti dell'impresa subappaltatrice, pena l'elusione dell'articolato sistema di tutela dei lavoratori previsto dal Codice.



TAR Veneto, Venezia, sez. I, 21.6.2024 n. 1560

Indicazione costo manodopera del subappaltatore

- Inoltre stante l'obbligo dell'operatore economico concorrente di “corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso” (art. 119, comma 12), risulta inevitabile che l'operatore economico concorrente debba indicare in sede di offerta anche il costo della manodopera dell'impresa terza che eseguirà la prestazione. Diversamente la sua offerta mancherebbe di un elemento essenziale e la stazione appaltante non sarebbe posta nelle condizioni di valutarne l'effettiva serietà.
- In definitiva alla luce del d.lgs. n. 36 del 2023 deve ritenersi che il concorrente debba in ogni caso indicare in sede di offerta i costi della manodopera delle prestazioni contrattuali anche se oggetto di subappalto a terzi.



TAR Veneto, Venezia, sez. I, 21.6.2024 n. 1560

Indicazione costo manodopera del subappaltatore

- 5. Il modulo di offerta non prevedeva uno specifico spazio per indicare il costo della manodopera relativo alle prestazioni oggetto di subaffidamento, tuttavia la stazione ha chiarito che il concorrente aveva la possibilità di aggiungere tale ulteriore importo, senza particolari difficoltà.
- L'espressione contenuta nel modulo, secondo cui il concorrente doveva "Allegare nell'area generica la propria tabella relativa ai costi del personale", non pare in alcun modo escludere che il concorrente dovesse indicare il costo della manodopera relativo alle prestazioni contrattuali qualora avesse deciso di affidarne l'esecuzione a terzi.
- La "propria tabella" era infatti quella relativa ai costi della manodopera dell'offerta del concorrente, non quella dei costi propri nel senso di esclusivi del medesimo concorrente.
- Pertanto non si rientrava in alcun modo in una delle ipotesi eccezionali, individuate dalla giurisprudenza, di disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare "confusione" nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile l'inserimento dei costi della manodopera.


Articolo 109. Reputazione dell'impresa

- 1. È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, un **sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni**, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema è fondato su **requisiti reputazionali** valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
- 2. L'ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e il meccanismo di applicazione del sistema per incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato di cui all'articolo 1 e di buona fede e affidamento di cui all'articolo 5, bilanciando questi elementi con il mantenimento dell'apertura del mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi operatori.
- 3. Alla presente disposizione **viene data attuazione entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del codice**, anche tenendo conto dei risultati ottenuti nel periodo iniziale di sperimentazione.

Articolo 110.

Offerte anormalmente basse


- 1. Le stazioni appaltanti **valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta**, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, c. 9 (*ndr i costi della manodopera e gli oneri aziendali sicurezza*), appaia anormalmente bassa. **Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.**
- 2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa **le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 giorni.**



Articolo 110.

Offerte anormalmente basse

- 3. Le spiegazioni di cui al comma 2 **possono riguardare i seguenti elementi**:
 - a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
- 4. **Non sono ammesse giustificazioni**:
 - a) in relazione a trattamenti **salariali minimi inderogabili** stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b) in relazione ~~agli oneri~~ **ai costi di sicurezza** di cui alla normativa vigente.



Articolo 110.

Offerte anormalmente basse

- 5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 (*ndr subappalto*);
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, c. 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, c. 13.



Articolo 110.

Offerte anormalmente basse

- 6. Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa **in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato**, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. **In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.**

Verifica di anomalia dell'offerta – Incidenza del rinnovo del CCNL sopravvenuto in corso di gara – Rilevanza ai fini della sostenibilità dell'offerta in fase esecutiva

- Ai della verifica di congruità dell'offerta **la Stazione appaltante deve tenere conto delle variazioni retributive ascrivibili all'adozione di un nuovo CCNL, ancorché sopravvenuto rispetto al momento di presentazione delle offerte.** Sebbene le offerte debbano essere correttamente predisposte facendo riferimento al CCNL in vigore al tempo della loro presentazione, non si può trascurare il mutamento normativo determinato dal rinnovo del CCNL, specialmente in presenza di un carattere duraturo del servizio oggetto di aggiudicazione

Consiglio di Stato, Sez. V, 23.1.2025, n. 486

Tabelle ministeriali- Offerte che si discostino dai costi medi indicati nelle tabelle ministeriali – Inammissibili “qualora la discordanza sia considerevole ed ingiustificata

- ... Va comunque chiarito che le tabelle ministeriali individuano il costo medio orario del lavoro, mentre la previsione di inderogabilità di cui all'art. 97, c. 6, d.lgs. n. 50/16 si riferisce solo al trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che eventuali scostamenti “significativi” rispetto al valore indicato nelle tabelle devono essere puntualmente giustificati e documentati (ex pluribus, Cons. Stato, V, 16.9.2024, n. 7603), non valendo a tal fine affermazioni meramente generiche (ex multis Cons. Stato, IV, 12.3.2009, n. 1451), ferma restando la possibilità di considerare anormalmente basse le offerte che si discostino dai costi medi indicati nelle citate tabelle “qualora la discordanza sia considerevole ed ingiustificata” (Cons. Stato, V, 22.11.2022, n. 10272), mentre eventuali riduzioni del costo del lavoro non potrebbero mai portare al di sotto dei valori minimi di trattamento salariale, come tali inderogabili e non soggetti a variazioni in peius.

Articolo 111. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

- ~~1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 84, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.~~
- 1. Le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto un contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando o un avviso pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85 inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione dei medesimi articoli 84 e 85, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dell'accordo quadro
- 2. Se la gara è stata indetta mediante un avviso di pre-informazione e se la stazione appaltante ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di pre-informazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.



Articolo 111.

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

- 3. Nel caso di **accordi quadro** conclusi ai sensi dell'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su **base trimestrale**. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre.
- 4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 84, un avviso di aggiudicazione di appalto **entro 30 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione**. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su **base trimestrale**. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre.
- 5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 35 e 36, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro **possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici**.

Articolo 112.

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

- 1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro **di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14** e ogniqualevolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
 - b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e della riduzione dei numeri di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare o del numero di offerte e soluzioni:
 - 1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;
 - 2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;



Articolo 112.

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

- d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;
- e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 70 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;
- f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 76 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;
- g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
- h) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.



Articolo 112.

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

- 2. La relazione di cui al comma 1 **non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico** e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione.
- 3. Quando l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 111 o dell'articolo 127, comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.



Articolo 112.

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

- 4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno 5 anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
- 5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 221 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta.